



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI DIRITTO PENALE II

**Il riciclaggio di denaro nell'era digitale: evoluzione
normativa, strategie di contrasto e criticità**

Chiar.mo Prof. Maurizio Bellacosa

RELATORE

Chiar.mo Prof. Antonino Gullo

CORRELATORE

Vincenzo Pio Pellegrino

Matr. 167283

CANDIDATO

Anno accademico 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE	1
--------------------	---

CAPITOLO I

LA FATTISPECIE DI RICICLAGGIO E I REATI CONNESSI

1. Origini ed evoluzione del reato di riciclaggio	4
1.1. Il contrasto al riciclaggio nella dimensione internazionale ed europea	5
1.2. Il reato di riciclaggio nella dimensione nazionale: evoluzione della fattispecie e attuale assetto normativo.....	10
2. Gli elementi della fattispecie di riciclaggio	14
2.1. Il bene giuridico tutelato	15
2.2. L'elemento oggettivo: clausola di riserva, presupposto, condotta, oggetto	20
2.2.1. La clausola di riserva	20
2.2.2. Il rapporto con il reato presupposto	23
2.2.3. La condotta.....	26
2.2.4. L'oggetto del reato.....	30
2.3. L'elemento soggettivo	33
2.4. Tentativo e rapporto con altri reati	36
2.4.1. Il tentativo	36
2.4.2. Rapporto con i reati contigui.....	38
2.4.2.1. Riciclaggio e favoreggiamento	38
2.4.2.2. Riciclaggio e ricettazione.....	40

2.4.2.3. (rinvio) Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	42
3. L'autoriciclaggio	42
3.1. L'introduzione dell'autoriciclaggio.....	43
3.2. Gli elementi costitutivi della fattispecie.....	46
3.3. Il rapporto con il riciclaggio: il concorso di persone.	57
3.4. Il rapporto con il reato di trasferimento fraudolento di valori	63
4. I reati connessi	66
4.1. La ricettazione	67
4.2. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	70

CAPITOLO II

IL SISTEMA PREVENTIVO ANTIRICICLAGGIO

1. Caratteri generali	75
2. La normativa europea <i>anti money laundering</i>	77
2.1. L'evoluzione della legislazione sovranazionale: le prime Direttive antiriciclaggio.....	78
2.2. L'attuale disciplina normativa: le direttive 849/2015 e 843/2018.....	81
3. La normativa nazionale: il d.lgs. 231/2007.	86
3.1. L'evoluzione della disciplina nazionale	86
3.2. L'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 231/2007: la nozione di riciclaggio "amministrativo".....	90
3.3. I soggetti obbligati e gli obblighi di collaborazione	93
3.3.1. I soggetti obbligati	93
3.3.2. L'adeguata verifica della clientela.....	93
3.3.3. La conservazione delle informazioni rilevanti	95

3.3.4. La segnalazione delle operazioni sospette	95
3.4. Le autorità competenti	98
3.5. L'Unità di Informazione Finanziaria.....	100
4. Il confine tra sistema preventivo e repressivo di contrasto al riciclaggio	103
4.1. Le sanzioni del d.lgs. 231/2007	103
4.1.1. Gli illeciti penali.....	104
4.1.1.1. L'Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	107
4.1.2. Le sanzioni amministrative	110
4.1.3. Il procedimento per irrogare le sanzioni	113
4.1.4. Sanzioni sostanzialmente penali? L'applicazione dei criteri Engel	114
4.1.5. Profili critici del sistema sanzionatorio.....	118
4.2. La responsabilità per riciclaggio omissivo.....	121
4.2.1. L'applicazione dell'art. 40 cpv c.p.	122
4.2.2. L'obbligo di segnalazione come posizione di garanzia.....	125

CAPITOLO III

SVILUPPO TECNOLOGICO, RICICLAGGIO E CRIPTOVALUTE. LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLE SFIDE EMERGENTI

1. Il <i>money laundering</i> come fenomeno transnazionale	130
1.1. Le sfide nel contrasto al riciclaggio transnazionale	131
2. Il <i>cyber laundering</i>	132
2.1. Il riciclaggio come <i>cybercrime</i>	133
2.2. Le criptovalute e la normativa antiriciclaggio	135
2.2.1. Le criptovalute: un inquadramento generale.....	137
2.2.2. La definizione legale di criptovalute.....	140

2.2.3. Il sistema preventivo antiriciclaggio e le criptovalute	146
2.3. Le criptovalute come “oggetto” del reato di riciclaggio	153
2.3.1. L’inquadramento giuridico: moneta o strumento finanziario?	153
2.3.2. Criptovalute, attività finanziarie e idoneità all’ostacolo	154
3. La risposta dell’Unione Europea: l’ “AML Package”.	161
3.1. L’ “AML <i>single Rulebook</i> ” e la sesta Direttiva antiriciclaggio	163
3.1.1. La cooperazione transnazionale e il ruolo delle FIU	164
3.2. L’istituzione dell’AMLA.....	168
3.3. L’AML <i>Package</i> e le criptovalute	172
CONCLUSIONI	177
BIBLIOGRAFIA	186
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA	208

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il riciclaggio di denaro si è rivelato essere uno dei fenomeni criminosi più insidiosi e dannosi per l'economia nazionale e globale. Secondo le più recenti stime della Banca d'Italia,¹ tra il 2018 e il 2022 sono stati riciclati circa 25-35 miliardi di euro annui, pari all'1,5-2,0% del PIL nazionale. A livello internazionale, addirittura, il valore complessivo del denaro "ripulito" viene valutato come corrispondente al 2-5% del PIL globale.²

Il riciclaggio è il crocevia attraverso il quale la criminalità organizzata, offuscando l'origine dei proventi delle proprie attività illecite, è in grado di servirsene all'interno dei circuiti di mercato legali, inquinando e destabilizzando l'economia globale.³ Contrastare tale fenomeno è dunque un tassello fondamentale nella lotta al crimine.

Pertanto, non ci si deve sorprendere se, da un lato, il contrasto al riciclaggio è divenuto negli ultimi decenni una priorità a livello internazionale e se, dall'altro, la criminalità organizzata è costantemente alla ricerca di vie alternative per ripulire il denaro sporco.

Nel corso del tempo, infatti, il *money laundering* ha visto una progressiva evoluzione: oggi, il denaro viene sovente riciclato tramite complessi schemi finanziari, servendosi delle più recenti innovazioni tecnologiche per effettuare pagamenti istantanei e transfrontalieri. Di conseguenza, la normativa antiriciclaggio deve costantemente aggiornarsi, per poter efficacemente contrastare questo fenomeno criminoso.

¹ Cfr. GIAMMATTEO M., *Il valore del riciclaggio e delle altre condotte illecite in Italia*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 1, 2.

² V. EUROPOL, *Criminal finances and money laundering*, in <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/criminal-finances-and-money-laundering#:~:text=The%20scale%20of%20money%20laundering,and%201.87%20trillion%20each%20year>: «The scale of money laundering is difficult to assess, but it is considered to be significant. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) estimates that between 2 and 5% of global GDP is laundered each year. That's between EUR 715 billion and 1.87 trillion each year».

³ Sul punto, RAZZANTE R., *La configurazione del reato di «riciclaggio»*, in RAZZANTE R. (a cura di), *Antiriciclaggio e AI*, Milano, 2025, 1, 6.

L'analisi contenuta nell'elaborato si basa su queste premesse. L'obiettivo del presente lavoro è valutare in che modo la normativa antiriciclaggio si sia evoluta negli anni, fotografandone lo stato attuale, per metterne in luce i principali elementi strutturali, così come gli aspetti che, anche in chiave prospettica, presentano le maggiori criticità. Tra le varie novità tecnologiche che interessano il reato in esame, sarà dato particolare spazio all'analisi delle criptovalute, che – consentendo di effettuare operazioni in forma pressoché anonima e sfuggendo ai tradizionali meccanismi di controllo – costituiscono lo strumento ideale per riciclare denaro.

Sebbene l'analisi avrà come base la disciplina nazionale, si terranno in considerazione anche – e, in alcuni punti dell'elaborato, soprattutto – la normativa europea e quella internazionale. La materia dell'antiriciclaggio, infatti, non può essere trattata prescindendo dalla dimensione transfrontaliera, per una serie di motivazioni. Innanzitutto, fin dai primi sviluppi normativi, la legislazione nazionale è stata fortemente influenzata dalle fonti sovranazionali. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si sta assistendo ad una sostanziale commistione tra normativa domestica ed europea. Infine, lo studio dei paradigmi principali degli atti sovranazionali consente di cogliere al meglio la direzione verso cui si è sempre mossa e – per il momento – continua a muoversi la normativa antiriciclaggio.

Al fine di svolgere un'analisi organica e lineare, l'elaborato è strutturato come segue. Il primo capitolo tratta del reato di riciclaggio *ex art. 648 bis c.p.*, prendendo in considerazione anche i principali reati connessi. In particolare, dopo aver approfondito l'evoluzione e gli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio, verranno illustrate le fattispecie di autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il secondo capitolo è invece dedicato all'analisi della normativa preventiva antiriciclaggio, che affianca la repressione penale e completa la strategia di contrasto al fenomeno criminoso. Dopo aver illustrato il percorso che, a partire soprattutto dalle Direttive europee, ha condotto alle norme nazionali attualmente in vigore, si analizzeranno gli istituti principali del sistema preventivo e, infine, le intersezioni con il versante repressivo penale.

Il terzo capitolo approfondisce l'impatto che le più recenti innovazioni tecnologiche hanno avuto sul fenomeno di riciclaggio e, di conseguenza, sulla strategia di contrasto. Gran parte del capitolo sarà dedicato allo studio delle criptovalute, e del loro impatto sia sulla normativa antiriciclaggio penale – analizzando le peculiarità dell'inquadramento delle valute virtuali come oggetto del reato di riciclaggio – sia sul sistema preventivo. Infine, si approfondirà come i principali organismi sovranazionali abbiano reagito per adeguarsi all'avvento delle criptovalute. Nello specifico, verranno analizzati i più recenti atti normativi antiriciclaggio dell'Unione Europea, emanati nel 2024 ma le cui norme saranno applicabili a partire dal 2027, per valutare se – e fino a che punto – la risposta del legislatore europeo sia sufficiente a garantire un'adeguata regolamentazione delle criptovalute per prevenirne l'utilizzo con finalità riciclatoria.

In definitiva, questa tesi mira a ricostruire ed analizzare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio, in modo da far emergere le principali criticità attuali e offrire spunti di riflessione in chiave prospettica.

CAPITOLO I

LA FATTISPECIE DI RICICLAGGIO E I REATI CONNESSI

1. Origini ed evoluzione del reato di riciclaggio

Dal 1978, anno in cui l'art. 648 *bis* c.p. è entrato a far parte del Codice penale italiano,⁴ ad oggi, la normativa in materia di riciclaggio è stata oggetto di una lunga evoluzione. Innanzitutto, la stessa fattispecie delittuosa è stata più volte modificata nei suoi elementi costitutivi. In secondo luogo, ad essa sono stati affiancati diversi reati "connessi" (tra i quali, da ultimo, l'autoriciclaggio). Infine, al sistema penale di contrasto al fenomeno criminoso è stato affiancato un complesso apparato normativo finalizzato alla prevenzione del riciclaggio di denaro, che sarà oggetto di analisi nel secondo capitolo del presente elaborato.

Il continuo mutamento del sistema normativo è dovuto, tra le altre cose, alla natura intrinseca del fenomeno riciclatorio. Quest'ultimo, infatti, si evolve di pari passo con il sistema economico, raffinandosi e rendendone progressivamente più complessi il contrasto e la prevenzione. Come si avrà modo di approfondire nel terzo capitolo, due sono gli elementi principali che hanno inciso (ed incidono attualmente) sulla complessità del reato: da un lato la globalizzazione dei mercati, che ha accentuato il carattere transnazionale del riciclaggio, e dall'altro l'innovazione tecnologica.⁵ Appare dunque evidente la costante necessità di adeguare l'apparato normativo antiriciclaggio, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno criminoso.

Per comprendere al meglio l'attuale assetto normativo, è necessario anzitutto ripercorrere brevemente i principali interventi in materia sul piano sovranazionale, per poi analizzare più specificamente le modifiche apportate alle fattispecie rilevanti a livello nazionale.

⁴ La norma è stata introdotta per effetto del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge per effetto della L. 18 maggio 1978, n. 191.

⁵ In tal senso, tra molti, MAGRI P., *Riciclaggio e reimpiego (artt. 648 bis e ter)*, in MARINUCCI G., DOLCINI E., MAGRI P. (a cura di), *Delitti contro il patrimonio mediante frode. V. 2, Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, Padova, 2007, 419, 441.

1.1. Il contrasto al riciclaggio nella dimensione internazionale ed europea

Nonostante le origini risalenti del riciclaggio di denaro, la comunità internazionale ha iniziato ad interessarsi al fenomeno a partire dagli anni '80.⁶ Un ruolo determinante è stato svolto dagli Stati Uniti dove, nel tentativo di contrastare il dilagante fenomeno del traffico di stupefacenti, è stata sviluppata una strategia volta a colpire la possibilità di impiegare i proventi illeciti. Contestualmente, la crescente preoccupazione a livello globale per la diffusione del narcotraffico ha spinto la comunità internazionale a adottare strumenti normativi volti a disciplinare il fenomeno del riciclaggio, inizialmente attraverso atti di *soft law*, ed in seguito mediante l'adozione di strumenti giuridicamente vincolanti.⁷

Tra i primi, va senz'altro citata la raccomandazione n. 80/10 del Consiglio d'Europa, adottata il 27 giugno 1980 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa stesso. Tale atto, che rappresenta il primo concreto segnale di percezione internazionale del problema, si limitava a “raccomandare” agli Stati membri l'adozione di specifiche misure in ambito bancario al fine di prevenire il compimento di operazioni di riciclaggio, senza tuttavia richiedere l'introduzione di specifiche fattispecie incriminatrici della condotta.

Uno sviluppo essenziale della normativa internazionale antiriciclaggio si è avuto nel 1988, con la cosiddetta “Dichiarazione di Principi di Basilea”. La dichiarazione, seppur priva di alcuna valenza normativa, sancisce per la prima volta a livello internazionale alcuni principi e procedure che saranno poi centrali nella successiva evoluzione del contrasto al riciclaggio.⁸ Nello specifico, viene previsto per la prima volta l'obbligo di identificazione della clientela da parte delle banche. Altrettanto significativo è l'impegno delle banche teso ad evitarne quanto più possibile il coinvolgimento in operazioni sospette. Infine, viene sancito

⁶ DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 5.

⁷ MITSILEGAS V., *Money Laundering Counter-Measures in the European Union*, L'Aia, 2003, 40.

⁸ Nonostante la raccomandazione 80/10 fosse cronologicamente precedente rispetto alla dichiarazione, essa era limitata all'area geografica del Consiglio d'Europa. Al contrario, la Dichiarazione del 1988 può essere considerata il primo intervento di respiro effettivamente globale in materia di contrasto al riciclaggio di denaro.

il principio generale di collaborazione tra le banche e l'Autorità giudiziaria per contrastare le attività illecite di riciclaggio.⁹

Di fondamentale importanza, nello stesso anno, è l'adozione della Convenzione di Vienna del 1988 da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in seguito alla Conferenza sul traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.¹⁰ Con tale strumento, per la prima volta, viene imposto agli Stati contraenti di criminalizzare una serie di condotte, tra cui il riciclaggio di denaro, e viene altresì fornita una definizione della fattispecie criminosa a livello internazionale.¹¹ La Convenzione, inoltre, ha introdotto la possibilità per le autorità competenti di richiedere la collaborazione degli istituti bancari e l'accesso alla relativa documentazione, escludendo l'opponibilità il segreto bancario a tali richieste. L'adozione della Convenzione ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità nel contrasto al riciclaggio, principalmente per due ragioni. Innanzitutto, l'atto è il primo strumento internazionale di natura vincolante in materia. Inoltre, l'approccio seguito dall'ONU, che vede da un lato l'obbligo di criminalizzazione delle condotte di riciclaggio, e dall'altro il dovere di collaborazione da parte degli istituti bancari con le autorità competenti, sarà ripreso da tutti gli strumenti normativi successivi.

Parallelamente all'adozione della Convenzione dell'88, inizia ad emergere il bisogno di rafforzare ulteriormente e sistematicamente il coordinamento internazionale in materia. Per far fronte a tale esigenza, si decide di instaurare un organo sovranazionale, competente a coordinare le attività per il contrasto al

⁹ FLICK G. M., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio* in *Rivista delle società*, 1991, 433, 452.

¹⁰ Fondamentale nell'elaborazione della Convenzione è stato il ruolo degli Stati Uniti che, come accennato, erano fortemente impegnati in quegli anni nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e avevano da poco introdotto, a livello federale, una normativa penale specificamente rivolta al fenomeno del riciclaggio. In tal senso anche ZANCHETTI M., *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in MANNA A. (a cura di), *Il riciclaggio e i reati connessi all'intermediazione finanziaria*, Torino, 2000, I, 19, nota 55.

¹¹ Nello specifico, l'art. 3(b) richiedeva alle parti contraenti di criminalizzare (i) la sostituzione o il trasferimento di beni, con la consapevolezza che tali beni sono derivati da uno o più reati previsti nel sottocapitolo (a) (ossia, reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti) di questo articolo, o da un atto di partecipazione a tale reato, con il fine di nascondere o falsificare o di confondere la provenienza illecita dei beni, o di fornire assistenza ad una persona che è coinvolta nella commissione di tale reato affinché possa sfuggire alle conseguenze delle sue azioni; (ii) il nascondere o il falsificare la vera natura, fonte, collocazione, disposizioni, movimenti di beni, ovvero diritti o titolarità relativi a beni, sapendo che tali beni sono derivati da uno o più reati di cui al sottocapitolo (a) di questo articolo o da un atto di partecipazione in tale reato.

riciclaggio. Nasce così il GAFI,¹² acronimo di Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in lingua inglese FATF, stante per Financial Action Task Force).¹³

Il compito principale dell'organizzazione consiste, oltre che nella redazione di un rapporto annuale, nella stesura e nel costante aggiornamento delle c.d. "40 Raccomandazioni". Queste consistono in linee guida destinate ai singoli Stati per la lotta al riciclaggio, ed il loro contenuto spazia dalla definizione del fenomeno di riciclaggio, all'invito a rafforzare il coordinamento internazionale tra Paesi, a raccomandazioni relative agli obblighi di collaborazione gravanti sugli enti privati coinvolti, a linee guida relative alla confisca o il congelamento dei beni frutto di attività illecite.

Il GAFI è frutto di una decisione, e non di un accordo internazionale.¹⁴ Pertanto, le Raccomandazioni non sono vincolanti per i Paesi membri dell'organo, ma costituiscono meri strumenti di *soft law*. Nonostante ciò, le Raccomandazioni sono state nel tempo recepite dalla maggioranza dei Paesi, e costituiscono ad oggi uno degli strumenti maggiormente influenti sulle politiche legislative adottate domesticamente per far fronte al riciclaggio. Infatti, negli anni le Raccomandazioni hanno acquisito una natura "quasi vincolante", anche grazie ad organismi come l'Unione Europea e le Nazioni Unite, che ne hanno riprodotto il contenuto, rispettivamente, in Direttive e Risoluzioni aventi natura cogente.¹⁵

Il Consiglio d'Europa, che nel 1980 era già intervenuto con l'emanazione della Raccomandazione 80/10, torna ad occuparsi della materia l'8 novembre 1990 con la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, l'identificazione, il

¹² Nello specifico, il GAFI è stato fondato nel 1989 in occasione del G7 di Parigi.

¹³ Per un'analisi dettagliata sull'istituzione e il ruolo del GAFI/FATF si vedano TURNER N.W., *The financial action task force: international regulatory convergence through soft law*, in *New York Law School Law Review*, 2015, 547 ss; MURRAR F., BARAKAT K., *Role of FATF in spearheading AML and CFT*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2021, 77 e ss.

¹⁴ RUGGIERO C., *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231*, Torino, 2008, 15.

¹⁵ Cfr. BORLINI L., MONTANARO S., *The Evolution of the EU Law Against Criminal Finance: The 'Hardening' of FATF Standards within the EU*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2017, 1009, 1026: «Although the Recommendations are a non-binding instrument, they have taken a quasi-binding character because of the large membership of the FATF—which includes virtually all developed and several emerging countries—and the sanctions mechanism ensuring their implementation. Moreover, the reproduction of several of its provisions in a wide variety of international "hard" instruments, as well as the explicit reference to these provisions made by some U.N. Security Council Resolutions against terrorism, also have contributed to increase the importance of such non-binding standards».

sequestro e la confisca dei proventi di reato.¹⁶ Nello specifico, la Convenzione vincolava gli Stati firmatari a criminalizzare il reato in esame, fornendo una definizione più precisa e incisiva rispetto alla già citata Convenzione di Vienna del 1988.¹⁷ Il Consiglio d'Europa non si è limitato ad imporre l'obbligo di criminalizzazione, bensì si adopera per delineare un quadro normativo volto a disciplinare la cooperazione internazionale, occupandosi principalmente di due nodi problematici, ossia la collaborazione durante lo svolgimento delle indagini, e l'esecuzione di ordini di confisca emessi da autorità giudiziarie straniere.¹⁸ In tal modo, si affrontavano per la prima volta alcuni dei problemi tipici delle indagini penali transfrontaliere, creando una base normativa finalizzata ad ottimizzare la cooperazione tra i diversi Stati coinvolti.

Nel 1991 interviene, per la prima volta in materia di riciclaggio, la Comunità Economica Europea, con l'emanazione della Direttiva n. 309 del 10 giugno 1991 (Direttiva 309/91/CEE) "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" – cosiddetta "prima Direttiva antiriciclaggio".¹⁹ La necessità di un'iniziativa della Comunità Europea era all'epoca particolarmente sentita. Uno degli obiettivi principali CEE, infatti, consisteva (e consiste attualmente) nella creazione del cosiddetto mercato unico, tale da consentire una libera circolazione di persone, beni e servizi all'interno della Comunità.²⁰ Tralasciando gli innumerevoli benefici, la creazione di un'area economica priva di barriere – con conseguente maggiore libertà di flusso dei capitali – facilita considerevolmente la possibilità di riciclare denaro mediante operazioni transnazionali.²¹ Per tale ragione, era necessario assicurare l'adozione di un sistema normativo efficace ed omogeneo nei diversi Stati Membri. Rispetto alla definizione di *money laundering*, la Direttiva ripete

¹⁶ Per un'analisi della Convenzione vedasi CAFARI PANICO R., *Riciclaggio di "denaro sporco" e collaborazione internazionale*, in PARISI N. (a cura di) *La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione*, Padova, 1996, 47.

¹⁷ Nello specifico, si veda Convenzione di Strasburgo, art. 6 – Reati di riciclaggio, in <https://rm.coe.int/168007bd44>, 2.

¹⁸ Convenzione di Strasburgo, Capitolo III, in <https://rm.coe.int/168007bd44>, 3.

¹⁹ Per un commento vedasi ALEXANDER R., *The EC Money Laundering Directive*, in *Journal of Money Laundering Control*, 1998, 68.

²⁰ Sulla nozione di "mercato unico" all'interno dell'Unione Europea (all'epoca Comunità Economica Europea) cfr. DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2023, 10 e ss.

²¹ In tal senso ZANCHETTI M., *Il contributo delle organizzazioni internazionali*, cit., 36.

tendenzialmente quanto già disposto dalla Convenzione di Strasburgo della quale, tra l'altro, erano già firmatari tutti i membri della Comunità Economica Europea.

Il fulcro della Direttiva, in ogni caso, risiede nella regolamentazione del sistema finanziario. Anzitutto, si prevede l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari di identificazione dei propri clienti, sia nel momento in cui questi allaccino rapporti di affari con il soggetto obbligato (ad esempio aprendo un conto), sia ogniqualvolta questi compiano un'operazione sospetta.²² In secondo luogo, si impone la conservazione dei documenti relativi all'identificazione o alle operazioni, per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, ovvero dall'effettuazione dell'operazione.²³

Infine, la Direttiva contiene numerose previsioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.²⁴ Gli istituti dell'identificazione della clientela, della conservazione delle operazioni effettuate e della segnalazione delle operazioni sospette alle autorità competenti mirano, da un lato, a garantire la massima trasparenza del mercato finanziario e, dall'altro, a consentire l'individuazione tempestiva di operazioni potenzialmente riconducibili a condotte di riciclaggio. Questi istituti, introdotti all'interno del sistema legale europeo, per la prima volta, con la Direttiva in esame, costituiranno anche il fulcro dei successivi atti legislativi adottati a livello comunitario.²⁵

In seguito all'emanazione della prima Direttiva antiriciclaggio, l'Unione Europea è intervenuta numerose altre volte in materia. L'evoluzione normativa euro unitaria riguarda principalmente la regolamentazione finanziaria, e sarà oggetto di analisi approfondita nei successivi capitoli del presente elaborato. In ogni caso, è opportuno anticipare che nel corso degli anni sono state adottate sette Direttive, di cui l'ultima nel 2024,²⁶ e, recentemente, due Regolamenti.²⁷

²² Cfr. Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività illecite, art. 3, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0308>, 3.

²³ V. Direttiva 91/308/CEE., art. 4, *ivi*, 4.

²⁴ V. Direttiva 91/308/CEE artt. 5-10, *ivi*, 4-5.

²⁵ Cfr. ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio. Integrazione europea della supervisione e sussidiarietà orizzontale del mercato*, Milano, 2024, 106 e ss.

²⁶ Di queste, sei Direttive riguardano la regolamentazione "preventiva" del sistema finanziario, mentre la Direttiva 2018/1673 regola specificamente la repressione penale del riciclaggio di denaro, armonizzando la fattispecie di reato nei diversi Stati Membri, e introducendo obblighi

1.2. Il reato di riciclaggio nella dimensione nazionale: evoluzione della fattispecie e attuale assetto normativo

Come precedentemente accennato, il reato di “riciclaggio” fa il suo ingresso nell’ordinamento giuridico nazionale, seppur in forma embrionale e sotto un altro nome, nel 1978, con l’introduzione nel Codice penale dell’art. 648 *bis* c.p., rubricato “Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione”.²⁸

La semplice lettura della rubrica indica chiaramente quale fosse l’obbiettivo del legislatore nell’introdurre la previsione in esame. In particolare, il delitto veniva configurato come forma speciale di ricettazione o favoreggiamento legata a specifici reati presupposto, ed era finalizzato al contrasto delle fonti di approvvigionamento delle attività terroristiche tipiche dei cosiddetti “anni di Piombo”, tra le quali i sequestri di persona a scopo di estorsione.²⁹ L’inserimento della fattispecie nel Codice penale non era dunque dovuto alla necessità di combattere fenomeno riciclatorio in quanto tale, bensì all’esigenza di colpire le condotte di reimpiego dei proventi derivanti da gravi reati contro la persona e il patrimonio, in un contesto storico caratterizzato dall’urgenza di contrastare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche attive sul territorio nazionale.³⁰

relativi alle sanzioni, alla responsabilità delle persone giuridiche e alla cooperazione internazionale.

²⁷ Cfr. Reg. (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. AMLR), e reg. (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (cd. AMLA); per una ricostruzione sintetica dell’evoluzione normativa comunitaria, vedasi MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego aggiornato con i decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 184 e n. 195*, Torino, 2022, 7-13; per le modifiche più recenti, CAPUANO V., *AML Package: prime considerazioni sui profili sostanziali e formali della nuova disciplina antiriciclaggio dell’UE*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2024, 501.

²⁸ All’epoca della sua introduzione, l’art. 648 *bis* c.p. recitava «Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente».

²⁹ ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio (Art. 648 bis c.p.) aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008, 2-4; cfr. anche FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto Penale, Parte speciale*, volume II tomo secondo, Torino, 2023, 270.

³⁰ Cfr. PALAZZO F., *La recente legislazione penale*, Padova, 1981, 144; FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, 16, che sottolinea come anche «in apertura alla Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. menzionato, si afferma che l’utilizzo della decretazione d’urgenza è giustificato dalla drammatica situazione dell’ordine pubblico».

Nello specifico, la fattispecie si caratterizzava come reato a consumazione anticipata, in quanto puniva il compimento di «atti o fatti diretti» alla realizzazione delle condotte riciclatorie: in tal modo, si estendeva la tutela penale a comportamenti che, in assenza dell'art. 648 *bis* c.p., non avrebbero comportato la consumazione né del reato di ricettazione, né tantomeno del delitto di favoreggiamento. La fattispecie limitava la configurabilità del reato ad un numero estremamente limitato di reati presupposto, ossia la rapina aggravata, l'estorsione aggravata ed il sequestro di persone a scopo estorsione. Infine, la condotta riciclatoria era punibile solamente a titolo di dolo specifico, consistente nel «fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato».³¹

La norma in esame viene rimaneggiata per la prima volta a dieci anni dalla sua introduzione.³² In seguito alla convenzione di Vienna del 1988, infatti, il legislatore è intervenuto modificando l'art. 648 *bis* c.p. con la legge 19 marzo 1990, n. 55.³³ L'intervento legislativo si muove su diverse linee: da un lato, la fattispecie viene profondamente modificata, dall'altro, si introduce nel Codice penale l'art. 648 *ter*.

Per quanto riguarda l'art. 648 *bis* c.p., al quale per la prima volta viene attribuito il *nomen* di “riciclaggio”, i cambiamenti maggiormente incisivi sono i seguenti. Innanzitutto, si abbandona l'anticipazione della tutela,³⁴ con l'eliminazione dell'inciso «atti diretti a», e con conseguente consumazione del reato solo in caso di effettivo compimento di una tra le condotte tipiche. Rispetto

³¹ Cfr. FAIELLA S., *Riciclaggio e crimine*, cit., 35, dove si sottolinea come tale dolo specifico “alternativo” si presentasse come affine sia al dolo tipico del favoreggiamento reale (aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato), sia al dolo tipico della ricettazione (fine di procurare a sé o ad altri un profitto); v. anche MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto Penale, Parte speciale II, delitti contro il patrimonio*, Milano, 2024, 300; ZANCHETTI M., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, volume XII, Milano, 1997, 203, 204.

³² V. ANGELINI M., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, Aggiornamento 3, Milano, 2005, 1389, 1393.

³³ L'art. 648 *bis*, c.p., come modificato dalla l. 19.3.1990, n. 55, art. 23, recitava «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

³⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 3 agosto 1993 n. 7558, in *CED Cass.*, Rv. 194767-01; D'AGOSTINO P., *Riciclaggio di denaro illecito: dal diritto penale bancario al diritto penale finanziario*, in DI AMATO A. (a cura di) *Trattato del diritto penale dell'impresa*, Padova, 1992, 231.

all'elemento soggettivo, viene rimosso il requisito del dolo specifico, rendendo dunque il delitto punibile a titolo di dolo generico. Alla condotta di sostituzione viene affiancata quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa.³⁵ L'oggetto materiale del reato, che nella versione del 1978 consisteva in «beni ed altri valori», viene notevolmente allargato, sostituendo la precedente definizione con «denaro, beni o altre utilità». Viene altresì esteso il novero dei reati-presupposto, in modo tale da includere anche i «delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope», come richiesto dalla Convenzione di Vienna.

In secondo luogo, l'art. 24 della legge n. 55 ha introdotto l'art. 648 *ter* c.p., rubricato “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.³⁶ In questo modo, il legislatore ha inteso criminalizzare non solo il “lavaggio” del denaro sporco, ma anche il successivo utilizzo di tale denaro all'interno dei circuiti economico-finanziari legali.³⁷ Infine, come sopra accennato, l'art. 648 *bis* c.p. ha abbandonato la precedente denominazione, venendo rubricato «riciclaggio». Con la riforma del '90, dunque, il delitto in esame pare definitivamente “emancipato” rispetto alla ricettazione.³⁸ L'introduzione dell'art. 648 *ter* c.p., unitamente all'aggiunta di nuovi reati presupposto, indica chiaramente che il fenomeno riciclatorio si stava trasformando in un crimine considerato pericoloso in quanto tale. Tuttavia, nonostante tale cambio di paradigma, il legislatore non ha ritenuto doveroso modificare la collocazione codicistica della fattispecie di riciclaggio, che rimane tutt'ora posizionata tra i reati contro il patrimonio. Come si avrà modo di sottolineare,³⁹ tale scelta ha contribuito a generare un ampio dibattito relativamente al bene giuridico tutelato dalla norma.

Nonostante l'estensione dell'ambito operativo della fattispecie di riciclaggio, le modifiche introdotte nel 1990 non sono state in grado di garantire il

³⁵ Sulla duplice condotta, vedasi Cass. Pen., Sez. I, 3 agosto 1993 n.7558, in *CED Cass.*, Rv. 194767-01, dove si individua nell'“ostacolo” una formula di chiusura, in grado di incriminare qualsiasi condotta «tale da frapporre ostacoli alla identificazione del denaro», distinta dalla sostituzione.

³⁶ Sul tema, FLICK G. M., voce *Riciclaggio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1992, 5.

³⁷ Si veda LIGUORI U., *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziali)*, in MANNA A. (a cura di) *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, 70, 75.

³⁸ Sul tema, cfr. MAGRI P., *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 425.

³⁹ Il tema è affrontato diffusamente nel §2.1. del presente Capitolo.

rispetto delle sempre crescenti esigenze di politica criminale a livello internazionale.⁴⁰ Per tale motivo, il legislatore è intervenuto nuovamente sul reato in esame, con la legge n. 328/1993 di «ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990», modificando significativamente l'art. 648 *bis* c.p.⁴¹

In primis, il catalogo di reati presupposto viene sostituito dalla più generica espressione «da delitto non colposo». La modifica non è di poco conto, in quanto estende l'ambito applicativo della norma ad ogni delitto doloso, escludendo dal novero dei reati presupposto unicamente le contravvenzioni ed i delitti colposi. Grazie a questa modifica, il riciclaggio si pone definitivamente come fenomeno criminoso carico di disvalore “di per sé”, e dunque punibile a prescindere dal tipo di delitto commesso a monte.⁴²

Inoltre, vengono apportate rilevanti modifiche anche relativamente alla condotta. Accanto alla «sostituzione» viene introdotta la condotta di «trasferimento» di beni o altre utilità. La locuzione «ostacola l'identificazione» viene sostituita dall'espressione «compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione» della provenienza delittuosa. In tal modo, la fattispecie da un lato si arricchisce notevolmente, con l'introduzione di una clausola generale (“altre operazioni”) e, soprattutto, viene a configurarsi come reato di pericolo in concreto, ritornando allo schema di reato a consumazione anticipata, già presente nella fattispecie introdotta nel '78.

⁴⁰ Per un'analisi dei principali limiti applicativi della fattispecie di riciclaggio, come modificata dalla l. 55/1990, si veda FAIELLA S., *Riciclaggio e crimine*, cit., 45, che mette in risalto elementi problematici quali la *probatio diabolica* rispetto alla prova dei reati presupposto e il “vincolo tipizzante” della condotta riciclatoria; sul tema si veda anche ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 8-9.

⁴¹ L'art. 648 *bis*, come modificato dalla l. 28.8.1990, n. 328, recitava «fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

⁴² Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 67: «l'irrelevanza della fonte delle utilità illecite presuppone (meglio: presupporrebbe) il riconoscimento di un'attitudine lesiva autonoma e diversa rispetto a quella propria dei singoli reati»; sull'abbandono definitivo della lista tassativa di reati presupposto si veda altresì Cass. Pen., Sez. VI, 30 ottobre 2009, n.45643 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

Sebbene queste modifiche abbiano consentito alla fattispecie di espandere notevolmente il proprio ambito di applicazione, esse hanno altresì sollevato diverse questioni interpretative, sia in merito al rapporto tra il reato di riciclaggio e altri delitti “contigui” come la ricettazione, sia in merito ad alcuni elementi tipici della fattispecie. Essendo la versione attualmente in vigore della norma, per la maggior parte, analoga rispetto alla formulazione introdotta nel '93, queste problematiche saranno autonomamente analizzate nei successivi paragrafi del presente elaborato.

In seguito alla novella del 1993, l'art. 648 *bis* c.p. è stato modificato prima nel 2014, per effetto della l. 15 dicembre 2014, n. 186, che ne ha innalzato la sanzione pecuniaria,⁴³ poi un'ultima volta per mezzo del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, emanato in «attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale».⁴⁴ Nello specifico, è stato eliminato l'inciso «non colposi» del primo comma, in modo da includere nel novero dei reati presupposto ogni delitto, a prescindere dall'elemento soggettivo richiesto. Inoltre, è stato introdotto un secondo comma, al fine di includere nei reati presupposto anche le contravvenzioni punite «con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».

2. Gli elementi della fattispecie di riciclaggio

In seguito alla ricostruzione dell'evoluzione normativa, nel presente paragrafo si propone l'analisi degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio. Tale disamina consentirà di mettere in luce le principali difficoltà interpretative legate al delitto di riciclaggio, nonché le soluzioni adottate in merito dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

⁴³ Nello specifico, l'art. 3 della L. L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha sostituito le parole «€ 1.032 a €15.493» di cui all'art. 648 *bis* c.p. con le attuali «€5.000 a €25.000».

⁴⁴ Per un'analisi completa del d.lgs. 8 novembre 2021, n.195, si veda PESTELLI G., *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n.195*, in *Sistema Penale*, 2021, 49.

2.1. Il bene giuridico tutelato

Come accennato, il bene giuridico tutelato dall'art. 648 *bis* c.p. è stato – e continua ad essere – al centro di un acceso dibattito tra le più autorevoli voci della dottrina italiana. L'inquadramento del bene giuridico risulta particolarmente difficoltoso per una serie di motivazioni.⁴⁵

Innanzitutto, la fattispecie è stata profondamente modificata nel corso degli anni, passando dall'essere una norma fortemente legata ai reati di favoreggiamento e ricettazione, all'acquisire una propria autonomia. In secondo luogo, il fenomeno riciclatorio ricomprende al suo interno una serie disparata di condotte, estremamente eterogenee tra di loro, ciascuna delle quali lede in misura diversa gli interessi in gioco. Infine, è necessario sottolineare come la giurisprudenza sia rimasta sostanzialmente in silenzio sul bene giuridico, lasciando la questione principalmente all'elaborazione dottrinale.⁴⁶ E tuttavia, la problematica del bene giuridico è uno snodo centrale nella ricostruzione di una fattispecie incriminatrice, in quanto il bene giuridico è quella categoria che consente di delimitare le condotte offensive da quelle inoffensive, stabilendo quali comportamenti siano tali da ledere quell'interesse specifico che il sistema penale si premura di tutelare.⁴⁷

Un elemento da cui non si può prescindere, al fine dell'individuazione del bene giuridico tutelato, è la collocazione sistematica della norma. Quando, nel 1978, il legislatore ha introdotto la fattispecie, l'articolo 648 *bis* c.p. è stato inserito nel Titolo XIII del Codice penale, dedicato ai delitti contro il patrimonio. Già all'epoca, l'individuazione del bene giuridico non era problema di semplice soluzione. Alla luce dello stretto rapporto tra la norma in esame e i reati di ricettazione e favoreggiamento, si proponeva una soluzione tale da ricondurre

⁴⁵ Cfr. MANES V., voce *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5230.

⁴⁶ In tal senso RAZZANTE R., *Riciclaggio e reati connessi, Applicazioni giurisprudenziali e di vigilanza*, Milano, 2023, 62; MANNA A., *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia sino all'ordine pubblico e all'ordine economico*, in MANNA A. (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 53, 54.

⁴⁷ Per approfondire il tema del "bene giuridico, si veda". MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2024, 278; PALIERO C., *L'Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?* in *Criminalia* 2012, 102; PELLISSERO M., *Principi generali di politica criminale*, in GROSSO C. F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 45, 54.

l'oggetto della tutela ad una delle due fattispecie-presupposto.⁴⁸ Sebbene tale situazione potesse, potenzialmente, portare il legislatore a collocare il reato tra i crimini contro l'amministrazione della giustizia o tra i delitti contro il patrimonio, la scelta è stata orientata verso questi ultimi, in quanto la condotta descritta presentava una prevalente idoneità lesiva del bene giuridico "patrimonio".⁴⁹

L'adeguatezza dell'inquadramento del riciclaggio tra i reati contro il patrimonio è tuttavia iniziata a venir meno già a partire dalla prima modifica della fattispecie.⁵⁰ Con la novella del 1990, infatti, non solo si eliminava il dolo specifico, ma si aggiungeva la condotta di "ostacolo" all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, spostando inevitabilmente il baricentro del disvalore della condotta verso la dissimulazione dell'origine delittuosa del bene. Al netto di tale novella, e ancor di più in seguito alla modifica incorsa nel 1993 – che ha trasformato la fattispecie in un reato di pericolo concreto, rendendo punibile il mero compimento di operazioni in modo da ostacolare la provenienza delittuosa ed ha esteso il catalogo dei reati in modo da includere qualsiasi delitto non colposo – il riciclaggio ha acquisito, come si è detto, un'autonomia rispetto ai reati presupposto. Inevitabilmente, ciò ha portato la dottrina⁵¹ ad interrogarsi sul bene giuridico tutelato dal delitto in esame indipendentemente dai reati presupposto.

L'introduzione della condotta di ostacolo ha portato gran parte della dottrina ad individuare nell'amministrazione della giustizia l'interesse tutelato dalla norma, ed ancora oggi parte della dottrina⁵² è concorde nel considerare l'interesse al corretto funzionamento della giustizia centrale nella fisionomia del reato in esame.

In particolare, questa lettura si basa sul fatto che l'occultamento della provenienza delittuosa del bene è punibile in quanto idonea ad ostacolare le

⁴⁸ Nello specifico, si attribuiva un ruolo fondamentale, nella ricostruzione della norma, all'elemento del dolo specifico, consistente (in alternativa) nella finalità di profitto (ricondata alla ricettazione) e di aiuto (ricondata al favoreggiamento).

⁴⁹ In tal senso, tra molti, ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 20.

⁵⁰ V. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 297.

⁵¹ V. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 27.

⁵² Cfr., ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, volume I, Milano, 2022, 627.

indagini in corso.⁵³ Nonostante – come si avrà modo di analizzare nei successivi paragrafi – l’elemento dell’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita sia in effetti il principale tratto caratterizzante della condotta di riciclaggio, l’individuazione dell’amministrazione della giustizia come unico bene giuridico tutelato dalla norma non convince per una serie di motivazioni. *In primis*, come è stato saggiamente argomentato, il reato di riciclaggio si consuma indipendentemente dall’avviamento delle indagini penali, e addirittura, talvolta, l’immissione dei proventi illeciti nell’economia legale ha l’effetto di favorire le indagini.⁵⁴ In secondo luogo, ridurre il disvalore del riciclaggio alla sola dimensione dell’intralcio all’attività giudiziaria non consente di cogliere l’ulteriore offensività insita nella permanenza del profitto illecito e nel suo reinserimento nel sistema economico.

Ad oggi, la dottrina è ancora profondamente divisa.⁵⁵ Oltre a coloro che assegnano un ruolo primario alla tutela del funzionamento della giustizia, vi è innanzitutto chi, ancora, rinviene nel patrimonio l’interesse tutelato dalla norma.⁵⁶ In particolare, tale ricostruzione scaturisce dall’interpretazione estensiva che viene data al concetto di patrimonio, in modo tale da includere al suo interno non solo le offese direttamente lesive della massa patrimoniale “individuale” della vittima, ma anche “l’insieme astratto” delle masse dei patrimoni.⁵⁷ Nonostante tale lettura abbia l’indiscutibile pregio di porre al centro la lesione concreta che il riciclaggio di denaro comporta ai danni all’economia legale, nonché di giustificare la collocazione sistematica della norma – nel novero dei reati contro il patrimonio – essa presenta anche diversi punti di criticità. Nello specifico, l’eccessiva dilatazione della nozione di “patrimonio” – così da ricomprendere tutti i

⁵³ Tra tutti, si veda ZANCHETTI M., *Il Riciclaggio di denaro proveniente da reato*, 1997, Milano, 388.

⁵⁴ Cfr. SEMINARA S., *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, 240.

⁵⁵ Sul tema, tra i molti, FAZIO M., *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in *La legislazione penale*, 2020, 3, 6 e ss; BARTOLI R., *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI R., PELLISSERO M., SEMINARA S. (a cura di), *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, 241, 420; MAGRI P., *Art. 648-bis, Riciclaggio*, in DOLCINI E., GATTA G. (a cura di) *Codice penale commentato, Parte speciale*, Milano, 2021, 2833, 2835.

⁵⁶ Cfr. LONGOBARDO C., *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, in FIORE S. (a cura di) *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 769, 841 ss; FAZIO M., *Il cangiante profilo offensivo*, cit., 8.

⁵⁷ Cfr. MOCCIA S., *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, 728, 742.

comportamenti lesivi degli interessi economici “collettivi” (come la stabilità dei mercati o la lesione della concorrenza) – rischia di fagocitare buona parte del diritto penale commerciale, pur di ricollegare ad una categoria di beni “tradizionali” fattispecie dal complesso inquadramento giuridico.⁵⁸

Alla luce delle considerazioni svolte, appare ragionevole sostenere che non sia possibile ricondurre il bene giuridico tutelato dalla norma “esclusivamente” all’amministrazione della giustizia o al patrimonio. Per tale ragione, sono state proposte ulteriori soluzioni.

Taluni hanno identificato il bene protetto dalla norma nell’ordine pubblico, sottolineando il collegamento tra riciclaggio di denaro e contrasto alla criminalità organizzata.⁵⁹ Tuttavia, pur essendo indubbio che la criminalizzazione del riciclaggio contribuisca alla repressione delle associazioni criminali, il nesso con la tutela dell’ordine pubblico viene inevitabilmente meno in tutti quei casi in cui i proventi illeciti riciclati siano frutto di attività slegate da contesti di criminalità organizzata.

Altra autorevole dottrina ha invece ritenuto che il reato di riciclaggio incida primariamente sull’ordine economico, configurandosi come un fenomeno idoneo a compromettere interessi generali come la concorrenza nel mercato.⁶⁰ E tuttavia, pure in questo caso, l’orientamento solleva non pochi dubbi. Anzitutto, è stato da molti criticata la nozione stessa di “ordine economico” come bene giuridico meritevole di tutela penale.⁶¹ Nello specifico, diverse voci in dottrina hanno evidenziato la problematicità di «legittimare l’intervento penale a tutela di un macro-interesse quale quello in esame». ⁶² Il dibattito si ricollega direttamente alla questione, centrale nell’elaborazione teorica dei principi generali del diritto penale, sul concetto stesso di bene giuridico: è possibile che un interesse collettivo ed ultra-individuale, quale l’ordine economico, asserva alla funzione – tipica del

⁵⁸ In tal senso, si veda DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 73.

⁵⁹ Cfr. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 28.

⁶⁰ In tal senso, SEMINARA S., *I soggetti attivi*, cit., 241; DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 74; tale prospettiva è stata accolta, tra gli altri, anche da FLICK G., *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell’intermediazione finanziaria*, problemi attuali e prospettive, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990, 1255, 1260.

⁶¹ Cfr. ALLDRIDGE P., *The Moral Limits of the Crime of Money Laundering*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 2001, 1, 279.

⁶² DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 76.

bene giuridico – di delineare quali condotte siano nel concreto lesive del bene oggetto di tutela?⁶³

La questione non si presta a una soluzione univoca, e un'analisi sistematica del tema eccederebbe i limiti del presente lavoro. In ogni caso, è stato anche osservato che, a prescindere dalla possibilità di includere l'ordine economico nel novero dei beni giuridici, l'individuazione di quest'ultimo come unico oggetto di tutela della fattispecie in esame sia problematica. L'art. 648 *bis* c.p., per come formulato, è in grado di abbracciare un insieme di condotte estremamente eterogenee tra loro.⁶⁴ Tra queste, sono chiaramente sussumibili all'interno della fattispecie in esame comportamenti di un'entità tale da incidere sul mercato e, quindi, di ledere l'ordine economico. Tuttavia, ugualmente, la portata della norma in esame è tale da includere anche quelle condotte sporadiche e prive di qualsiasi rilevanza a livello macro-economico. Considerare l'ordine economico come l'unico oggetto di tutela del reato di riciclaggio, dunque, equivarrebbe ad ammettere che la fattispecie sia formulata in modo tale da includere una vasta serie di condotte non lesive dell'interesse giuridico protetto.

Sembra potersi concludere che, a prescindere da quale sia il bene giuridico che si consideri leso dal fenomeno riciclatorio – che sia il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico o l'ordine economico – il problema di fondo sia sempre il medesimo: la portata applicativa della norma in esame è talmente vasta da includere in ogni caso condotte lesive di beni giuridici differenti.

Alla luce di ciò, l'unica soluzione, paventata anche da autorevole dottrina, consiste nel considerare il riciclaggio come un reato plurioffensivo.⁶⁵ La categoria della plurioffensività non è esente da critiche, in quanto affermare che un reato sia

⁶³ A tal proposito, autorevole dottrina distingue tra beni giuridici di categoria e beni giuridici specifici, attribuendo esclusivamente a questi ultimi la funzione di delimitare in modo puntuale l'ambito di tutela penale.

⁶⁴ Cfr. SEMINARA S., *I soggetti attivi*, cit., 241.

⁶⁵ Tra tutti, FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto Penale, Parte speciale*, cit., 271; MANES V., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 35, 49; v. anche MAGRI P., *Art. 648-bis, Riciclaggio*, cit., 2835; ACQUAROLI R., *Il riciclaggio*, in VIGANÒ F. e PIERGALLINI C. (a cura di) *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, 903, 906; ZANCHETTI M., voce *Riciclaggio*, cit., 205. La plurioffensività del reato è stata sostenuta anche in giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1303; Cass. Pen., Sez. II, 05 marzo 2021, n. 9102 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 04 settembre 2018, n. 39709, *ivi*.

riconducibile, a seconda del caso concreto, ora ad un bene giuridico, ora ad un altro, «si risolve in una sorta di delega all'interprete per l'individuazione degli interessi concretamente offesi».⁶⁶ Ciononostante, l'estrema eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di riciclaggio impedisce di individuare un unico bene giuridico tutelato. In ogni caso, pur riconoscendo la plurioffensività della norma, la dottrina maggioritaria riconosce ancora oggi un ruolo preponderante alla tutela dell'amministrazione della giustizia.⁶⁷

2.2. L'elemento oggettivo: clausola di riserva, presupposto, condotta, oggetto

La complessa genesi del reato di riciclaggio ha avuto delle ripercussioni anche sulla struttura dell'elemento oggettivo del reato in esame. Nello specifico, elementi come la clausola di riserva o la condotta sono ad oggi particolarmente problematici, sia sotto il profilo dogmatico, sia da un punto di vista pratico.

2.2.1. La clausola di riserva

L'art. 648 *bis* c.p. punisce chiunque sostituisca, trasferisca ovvero compia altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di beni o altre utilità provenienti da reato, purché non abbia realizzato – o partecipato alla realizzazione – del reato presupposto.

Il reato in esame è quindi applicabile «fuori dai casi di concorso nel reato» presupposto. Questo inciso, finalizzato ad impedire che l'autore del reato presupposto sia punito anche per aver posto in essere la successiva attività riciclatoria, ha generato non pochi dubbi in relazione al proprio fondamento dogmatico.⁶⁸

La clausola di riserva era stata inserita, nella prima formulazione del 1978, sulla falsariga della clausola contenuta anche nel reato di ricettazione, con il quale l'art. 648 *bis* c.p., prima delle novelle del 1990 e del 1993, aveva un legame

⁶⁶ SEMINARA S., *I soggetti attivi*, cit., 241.

⁶⁷ Cfr. *ex multis* ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, cit., 627; MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 31-32; SOLDI G., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, Aggiornamento 6, Milano, 2011, 493, 495.

⁶⁸ Sul punto, si vedano BRICCHETTI R., *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014, 685; DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2011, pp. 1275 ss.

particolarmente stretto.⁶⁹ Nella ricettazione, la clausola di riserva è tesa ad impedire il concorso materiale fra reato presupposto e pedissequo, rendendo la ricettazione un *post factum* non punibile, laddove compiuta dal medesimo soggetto autore anche del reato antecedente. Dato che la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 *bis* c.p. è stata modellata proprio sulla base del reato di ricettazione, la fattispecie di “riciclaggio”⁷⁰ costituiva anch'essa un *post factum* non punibile. Tuttavia, in seguito alle riforme del 1990 e del 1993, questa ricostruzione non appare più accettabile: come si è detto, in seguito a tali modifiche normative, il riciclaggio ha acquisito una sua autonomia rispetto ai reati presupposto, e si presenta come delitto lesivo di interessi distinti rispetto a quelli tutelati dai reati presupposto.

È stata dunque avanzata una tesi, a lungo sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui la clausola di riserva avesse la natura di clausola di sussidiarietà espressa.⁷¹ Questa ipotesi, avallata anche dalla giurisprudenza,⁷² non è priva di ricadute sul piano processuale: laddove l'estraneità rispetto al reato presupposto venisse letta non come elemento costitutivo del reato, bensì come mera clausola di sussidiarietà espressa, l'accusa non sarebbe più onerata dalla relativa prova.

Tuttavia, anche questa ricostruzione non sembra sostenibile. Innanzitutto, il criterio della sussidiarietà presuppone che i due reati in apparente concorso ledano il medesimo interesse, così da poter assorbire l'offesa meno lesiva all'interno di quella maggiormente lesiva,⁷³ mentre il riciclaggio, come si è visto, può ben essere lesivo di interessi giuridici differenti rispetto al reato antecedente. In secondo luogo, il criterio della sussidiarietà richiede che le due fattispecie in concorso riguardino il medesimo fatto storico, laddove il riciclaggio è

⁶⁹ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 34.

⁷⁰ Il reato in esame viene qui nominato riciclaggio, anche se, come si è detto, nel 1978 la rubrica della norma era differente.

⁷¹ La “sussidiarietà” come criterio per risolvere un concorso apparente tra norme non ha alcuna base normativa esplicita. Pertanto, diversi autori ne criticano l'utilizzo, evidenziando come si tratti di mera elaborazione dottrinale preterlegale. Tra tutti, si veda MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2023, 489.

⁷² Cass. Pen., Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375 in *dejure.it*; v. altresì, riferita alla clausola di riserva di cui all'art. 648 *ter* c.p., Cass. Pen., Sez. II, 18 luglio 2016, n. 30429 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

⁷³ Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2023, 720.

necessariamente un momento successivo rispetto al compimento del reato presupposto.

È stata dunque proposta una ricostruzione alternativa, che vedrebbe nella clausola di riserva una causa di non punibilità.⁷⁴ Questa tesi appare più sostenibile rispetto a quelle precedentemente elencate: la non punibilità non discende, infatti, da un rapporto specifico tra riciclaggio e reato presupposto, bensì da una semplice valutazione di politica criminale del legislatore. È stato sapientemente osservato che anche questa ricostruzione, sebbene preferibile, presenti un problema significativo. La clausola, infatti, dovrebbe subordinare la non punibilità per il reato di riciclaggio ad una effettiva punibilità del reato presupposto: in tal modo, laddove quest'ultimo sia improcedibile o estinto, sarebbe comunque possibile punire l'autore per la condotta riciclatoria. Mancando un qualsivoglia riferimento alla concreta punibilità del reato antecedente, l'applicazione della clausola di riserva può condurre «alla paralisi della fattispecie in esame anche a fronte dell'impunità per il reato pregresso».⁷⁵

In definitiva, ciascuna delle ricostruzioni proposte in dottrina presenta alcuni difetti da un punto di vista dogmatico. L'unica conclusione a cui pare di poter giungere, è che la clausola di riserva, al netto degli interventi normativi operati dal legislatore, non possa essere inquadrata in alcuna struttura teorica. L'impossibilità di risalire ad un fondamento giuridico della clausola di riserva è stata evidenziata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza cd. *Iavarazzo*.⁷⁶

Per concludere, sembra si possa sostenere che la clausola, introdotta nel 1978 secondo la logica del *post factum* non punibile, abbia poi, con le riforme del 1990 e del 1993, perso ogni giustificazione dal punto di vista teorico. Al di là delle problematiche dogmatiche, è indubbio che, come è stato rilevato anche dalle

⁷⁴ In tal senso, SEMINARA S., *I soggetti attivi*, cit., 236.

⁷⁵ Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 93.

⁷⁶ Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2014, n. 25191 in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1303; la Suprema Corte ha affermato che, nonostante non fosse in grado di individuare una lettura soddisfacente sul piano dogmatico, in ogni caso bisognasse riconoscere l'efficacia sostanziale della clausola in esame: «indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto».

Sezioni Unite, l'art. 648 *bis* c.p. prevede l'esclusione dai soggetti agenti di coloro che abbiano concorso al compimento del reato presupposto.

2.2.2. Il rapporto con il reato presupposto

Il riciclaggio fa parte dei cosiddetti “reati accessori”,⁷⁷ ossia quella categoria di reati che presuppone la previa commissione di un altro illecito penale. In seguito alla novella del 2021, si può rispondere di riciclaggio in relazione al provento di un qualsiasi «delitto (...) o di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».

Giurisprudenza e dottrina si sono a lungo interrogate circa la natura dogmatica del reato presupposto all'interno della fattispecie di riciclaggio e, soprattutto, circa il grado di accertamento richiesto in ambito processuale: ci si chiede, nello specifico, se sia necessaria la prova di tutti gli elementi tipici del reato presupposto, ovvero se sia sufficiente accertare genericamente la provenienza illecita dell'oggetto del reato.

Partendo dalla natura giuridica del reato presupposto, la più avveduta dottrina⁷⁸ considera quest'ultimo come un elemento tipico della fattispecie in esame. Nello specifico, esso costituisce un “elemento normativo”, in quanto contiene un rinvio ad una norma diversa rispetto al delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p.⁷⁹ All'interno della categoria degli elementi normativi, certamente peculiare è la categoria – di cui fanno parte i reati presupposto – del reato come elemento del reato. Nel caso di specie, il richiamo all'elemento normativo ha finalità meramente descrittiva: il disvalore del riciclaggio – come si è detto – è indipendente rispetto al reato presupposto, che è dunque un mero elemento descrittivo del comportamento illecito, e non l'elemento che determina l'illiceità del riciclaggio.⁸⁰

⁷⁷ Sull'opportunità di considerare il riciclaggio come reato accessorio, v. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 165-166.

⁷⁸ V. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 273.

⁷⁹ In dottrina si distingue tra i cd. “elementi descrittivi”, ossia quegli elementi il cui contenuto è direttamente ricollegabile alla realtà empirica, ed i cd. “elementi normativi”, che richiedono, per l'individuazione esatta del loro contenuto, il rinvio ad un'altra norma. Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 91. Per un'analisi completa del concetto di elemento normativo, categoria dal difficile inquadramento, si veda MORGANTE G., *Il reato come elemento del reato*, Torino, 2013.

⁸⁰ Cfr. MORGANTE G., *Il reato come elemento*, cit., 23.

Passando al tema dell'accertamento giudiziale, è necessario fin da subito sottolineare che questo non costituisce una questione pregiudiziale: il giudice del procedimento per riciclaggio potrà provare incidentalmente la sussistenza del reato presupposto, senza dover attendere la pronuncia del giudice investito del procedimento relativo al reato presupposto stesso.⁸¹

Come è stato già evidenziato, in seguito al d.lgs. 195 del 2021 il legislatore ha definitivamente adottato il cd. “*all crimes approach*”, arrivando ad includere nel novero dei reati presupposto non solo tutti i delitti – inclusi quelli colposi – ma anche le contravvenzioni punite «con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi». Ciò ha portato la giurisprudenza più recente a ritenere che non sia necessario individuare, specificamente, il reato presupposto che ha originato il provento riciclato, ma che sia sufficiente provare la semplice provenienza illecita del bene.⁸²

Tale approccio può, a prima vista, sembrare coerente: se il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, o addirittura una contravvenzione – qualora al di sopra di un certo limite edittale – la prova della provenienza illecita del bene è sufficiente, non rilevando, ai fini della configurabilità del reato, quale specifico illecito sia stato commesso a monte. Tuttavia, sebbene questo accertamento sia, in linea teorica, una soluzione lecita, esso rischia di risolversi, nella pratica, in una presunzione di provenienza delittuosa dei beni.⁸³

In secondo luogo, diversi elementi sembrano ridimensionare significativamente l'impatto dell' “*all crimes approach*” sull'accertamento del reato presupposto. *In primis*, l'art. 648 *bis*, terzo comma, c.p. prevede una riduzione sanzionatoria in ragione della gravità del reato presupposto connesso: il legislatore ha, quindi, inteso coordinare la pena per il riciclaggio, in funzione del

⁸¹ V. SOLDI G., voce *Riciclaggio*, cit., 497; SANTORIELLO C., *Riciclaggio: per la condanna non è necessario un pieno accertamento degli illeciti presupposto*, in *IUS Penale*, 15 novembre 2019.

⁸² Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 14 marzo 2023, n. 16012 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 02 marzo 2022, n. 7503 in *Dir. e Prat. Trib. Int.*, 2022, 858: «non è necessario che il delitto presupposto (...) risulti accertato giudizialmente e, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile».

⁸³ In tal senso, la giurisprudenza precedente alla riforma del 2021 ha sapientemente affermato la non sufficienza del «mero possesso di un'ingente somma di denaro (...) in assenza di un qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto» Cass. Pen., Sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

reato presupposto; evidentemente, a tal fine è necessario determinare, quantomeno in termini di alternatività, la specifica origine del bene.⁸⁴ In secondo luogo, vi sono casi in cui l'accertamento dell'autore del reato presupposto è necessario, per determinare se l'agente debba rispondere di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio. Infine, occorre sottolineare come anche il mero accertamento della provenienza illecita del bene debba, in ogni caso, essere logicamente provato.

In definitiva, non è necessario che il giudice raggiunga la prova del reato presupposto in tutti i suoi elementi, ma non si può, in alcun caso, prescindere dalla prova logica della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato.⁸⁵

Vi sono una serie di ulteriori questioni cui è necessario fare riferimento. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 170 c.p., l'estinzione del reato presupposto non ha alcuna conseguenza sul riciclaggio. Pertanto, sarà punibile colui che ha riciclato il provento di un delitto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, ma che – ad esempio – sia prescritto. Tuttavia, la previsione in esame si applica solo nei casi in cui la causa di estinzione del reato presupposto si sia verificata dopo il riciclaggio del bene: il tenore letterale della norma, «si estende all'altro reato» lascia ben pochi dubbi a tal proposito.⁸⁶

Cosa avviene dunque, laddove la causa estintiva intervenga prima della commissione del reato di riciclaggio? Per risolvere la questione, è necessario fare riferimento all'art. 648 *bis* c.p. stesso, ed in particolare all'ultimo comma, per effetto del quale il reato di riciclaggio sussiste, anche qualora l'autore del reato presupposto sia non imputabile, non punibile o qualora manchi una condizione di procedibilità del reato presupposto. Tale previsione stabilisce, in effetti, che la non perseguibilità del reato presupposto non incide in alcun modo sul reato di riciclaggio: ciò che rileva è esclusivamente l'illiceità del reato antecedente. Pertanto, laddove intervengano, prima che venga posta in essere la condotta riciclatoria, vicende modificative che non incidono direttamente sulla

⁸⁴ Sul concetto di “accertamento alternativo” e sulla sua applicazione rispetto al riciclaggio, si veda DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 100-101.

⁸⁵ V. la recente Cass. Pen., Sez. II, 21 marzo 2025, n. 11483, in *onelegale.wolterskluwer.it*, in cui la Suprema Corte ha posto l'accento sull'importanza di provare incidentalmente il reato presupposto, basandosi su elementi concreti e specifici.

⁸⁶ Cfr. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 179; tuttavia, la giurisprudenza tende ad applicare l'art. 170 cp. anche ai casi di estinzione precedente al compimento del reato di riciclaggio, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56379 in *Cass. Pen.* 2020, 678.

qualificazione del reato presupposto – come le cause di estinzione del reato – sembra potersi concludere che esse non abbiano alcun effetto sulla perseguibilità del riciclaggio.

Diverso il caso di *abolitio criminis* del reato presupposto. In questo caso, autorevole dottrina ha sottolineato come sarebbe estremamente problematico punire il riciclaggio di beni derivanti da una condotta divenuta lecita.⁸⁷ Pertanto, sembra potersi concludere che l'*abolitio* del reato presupposto faccia venir meno l'illiceità dell'oggetto della condotta, impedendo dunque la consumazione del reato di riciclaggio.

Ad analoghe conclusioni sembra doversi giungere, laddove sussista una scriminante: l'applicabilità di una causa di giustificazione ha l'effetto di escludere l'antigiuridicità del fatto costituente il reato presupposto.⁸⁸ Pertanto, anche in questo caso, viene meno l'illiceità del provento oggetto del riciclaggio.

Infine, per quanto riguarda le cause di estinzione del reato, queste «non agiscono sul reato, bensì sulle conseguenze di questo».⁸⁹ Pertanto, sembra doversi concludere che, a differenza di quanto accade in presenza di una scriminante, una causa di estinzione del reato presupposto non ha alcun effetto sulla punibilità del reato di riciclaggio.

2.2.3. La condotta

Il riciclaggio punisce tre condotte distinte tra loro, ossia la sostituzione, il trasferimento, ed il compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il suddetto reato è un tipico esempio di “norma a più fattispecie”, in cui più condotte tipiche concorrono, alternativamente, a configurare il medesimo reato.

La prima condotta da esaminare riguarda la “sostituzione” di beni o altre utilità di provenienza illecita. Questa condotta, presente fin dalla prima versione del reato del 1978, rappresenta una particolarità della normativa italiana, non

⁸⁷ In tal senso, MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 57; DELL'OSSO, *Riciclaggio e proventi illeciti*, cit., 103.104.

⁸⁸ Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 271.

⁸⁹ ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 181.

trovando alcun riscontro né a livello europeo, né a livello internazionale.⁹⁰ Essa consiste nel rimpiazzo fisico del bene iniziale, ed è caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da una struttura bifasica: in un primo momento, la ricezione del bene da parte del riciclatore – elemento comune rispetto al reato di ricettazione – e in un secondo momento l’effettiva sostituzione.⁹¹ Tale ricostruzione, nata per tracciare il confine tra il delitto di ricettazione e il riciclaggio, è tuttavia di scarsa utilità pratica: innanzitutto, perché non risolve il tema del confine tra le due norme rispetto alle altre due condotte riciclatorie; in secondo luogo, perché sposta l’attenzione dal reale elemento differenziante le due fattispecie, ossia l’ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa – tema sul quale si tornerà anche nei successivi paragrafi.

La condotta di “trasferimento” è stata aggiunta alla fattispecie con la riforma del 1993. Con l’inclusione della condotta in esame, si punisce il compimento di operazioni tali da modificare la titolarità dei beni illeciti. La dottrina maggioritaria,⁹² così come la giurisprudenza,⁹³ adotta una interpretazione estensiva del termine “trasferimento”, andando ad includere non solo il passaggio di titolarità, bensì anche il semplice spostamento materiale dei beni, anche in assenza di un atto negoziale.

Altra dottrina critica questa visione, ritenendo che sia necessario fornire un’interpretazione maggiormente restrittiva, andando ad includere all’interno del trasferimento unicamente i passaggi di titolarità giuridica della *res*.⁹⁴ Il dibattito ha, in verità, scarsa rilevanza sul piano pratico, dal momento che – come si vedrà

⁹⁰ Parte della dottrina sottolinea come la condotta di sostituzione sia strettamente legata alla concezione tradizionale di riciclaggio di denaro in forma “materiale”, caratterizzato dallo scambio fisico delle banconote “sporche” con quelle pulite. Ad oggi, con la digitalizzazione delle transazioni finanziarie, la sostituzione è sostanzialmente relegata al cd. “*trade-based money laundering*”, ossia il riciclaggio mediante scambio di beni fisici differenti dal denaro. Cfr. DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 105; MAGRI P., *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 446. Ma vedasi, in senso opposto, BARTOLI R., *I delitti contro il patrimonio*, cit., 423-424: l’A. inserisce all’interno della condotta di sostituzione anche le attività di investimento e il deposito di contante presso un conto corrente con successivo prelievo.

⁹¹ In tal senso, Cass. Pen., Sez. V., 5 febbraio 2007, n. 19288, in *Cass. Pen.*, 2008, 4, 1413.

⁹² V. SOLDI G., voce *Riciclaggio*, cit., 496; DONADIO G., *Art. 648-bis*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, volume VIII, Milano, 2016, 595, 630.

⁹³ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2024, n. 45230 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2022, n. 38196, in *Dir. Pen. Proc.*, 2022, 1360.

⁹⁴ Cfr. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 65; MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 298; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 274.

a breve – anche qualora si optasse per l'esclusione dello spostamento fisico dalla definizione di “trasferimento”, questo potrebbe comunque rientrare nel novero delle “altre operazioni” idonee a costituire riciclaggio.

È proprio la terza delle condotte previste dall'art. 648 *bis* c.p. – il compimento di «altre operazioni, in modo da ostacolare» l'identificazione della provenienza delittuosa – a rivestire un ruolo centrale nell'economia della fattispecie incriminatrice. Con l'inclusione di tale condotta, il legislatore ha inteso inserire una categoria estremamente generica, in grado di racchiudere al suo interno tutte le operazioni – caratterizzate da un grado sempre maggiore di complessità e sofisticatezza – con cui la criminalità ripulisce i proventi degli illeciti.

Rispetto alle condotte tipizzate di “sostituzione” e “trasferimento”, il compimento di “altre operazioni” si pone in un rapporto di genere a specie: ogni operazione non facente parte prime due condotte, ma che è comunque idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita, rientrerà in quest'ultima categoria residuale.

Fin dalla sua introduzione, l'estrema vaghezza di questa condotta è stata fortemente criticata dalla dottrina, in quanto considerata in evidente *deficit* di tassatività e determinatezza.⁹⁵

Ed in effetti, la condotta in esame sarebbe facilmente tacciata di incostituzionalità, laddove non vi fosse il successivo inciso «in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». È proprio questo elemento a riempire di contenuto il generico riferimento al compimento di “altre operazioni”: queste saranno sussumibili all'interno della fattispecie di riciclaggio, solo in quanto idonee all'ostacolo. L'inciso va dunque letto non in chiave soggettiva – come dolo specifico del soggetto agente – ma come tratto tipizzante della condotta illecita.

Naturalmente, da ciò consegue la necessità di determinare con precisione la natura e le caratteristiche dell' inciso “in modo da ostacolare”. Innanzitutto, l'ostacolo – e non impedimento – comporta che la condotta abbia reso

⁹⁵ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 63.

maggiormente difficoltoso, ma non impedito definitivamente, l'individuazione della provenienza delittuosa.⁹⁶

La dottrina si è poi interrogata sulla qualificazione dell'idoneità all'ostacolo come mera attitudine della condotta, ovvero come evento del reato.⁹⁷ A tal proposito, è necessario ricordare che la fattispecie, al netto della modifica del 1990, richiedeva l'effettiva verifica dell'ostacolo. Al contrario, con la l. n. 328 del 1993, il legislatore ha inteso anticipare la consumazione del reato al momento in cui vengono compiute le operazioni "in modo da ostacolare". Per tale ragione, sulla base del tenore letterale della norma è ragionevole affermare che – come sostenuto dalla dottrina maggioritaria – non sia necessario l'effettiva verifica dell'ostacolo, essendo sufficiente che le operazioni poste in essere siano idonee *ex ante* ad offuscare la provenienza delittuosa del bene.⁹⁸ Pertanto, il reato in esame è da intendersi come reato di mera condotta.⁹⁹

L'idoneità all'ostacolo non è riferita solo al compimento delle "altre operazioni", bensì è il principale elemento caratterizzante la fattispecie di riciclaggio. Pertanto, essa deve necessariamente essere un requisito comune anche alle condotte di trasferimento e sostituzione: laddove queste condotte non siano nel caso specifico idonee ad ostacolare, non può ritenersi consumato il delitto in esame.¹⁰⁰

Al netto di queste considerazioni, pare potersi concludere che il vero fulcro del riciclaggio di denaro stia proprio nell'ostacolo. Il reato in esame, in effetti, può configurarsi in seguito a qualsiasi "operazione", e le condotte di sostituzione e trasferimento altro non sono se non una semplice tipizzazione, a scopo

⁹⁶ Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 51309 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 11 agosto 2020, n. 23774 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 9 marzo 2015, n. 26208, in *Cass. Pen.*, 2016, 614; Cass. Pen., Sez. II, 11 giugno 1997, n. 9026 in *Cass. Pen.*, 1998, 2620.

⁹⁷ Sul tema, SOLDI G., voce *Riciclaggio*, cit., 497.

⁹⁸ Si vedano, tra tutti, FAIELLA S., *Riciclaggio e crimine organizzato*, cit., 143: «nel richiedere un rallentamento effettivo nell'attività di identificazione della provenienza della *res*, deriverebbero in sede applicativa notevoli difficoltà nella valutazione del caso concreto (...). Si tratterebbe, evidentemente, di un'indagine (...) ai limiti della *probatio diabolica* (...). A ben vedere (...), l'analisi è quella tipica della prognosi postuma»; MAGRI P., *Riciclaggio e reimpiego*, cit., 455-457; MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 64; RAZZANTE R., *Riciclaggio e reati connessi*, cit., 68.

⁹⁹ A favore della natura del riciclaggio come reato di evento, invece, si veda ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 77 e ss.

¹⁰⁰ In tal senso anche Cass. Pen., Sez. II, 23 febbraio 2005, n. 13448, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

esemplificativo, di alcune delle operazioni che tipicamente vengono poste in essere al fine di riciclaggio. Il riciclaggio è dunque, in definitiva, un reato di mera condotta a forma libera.

Quanto al grado di offesa, dato che – come si è detto – non è necessaria la verifica dell'evento di ostacolo, il delitto in esame non può che essere qualificato come reato di pericolo concreto. In particolare, l'accertamento dovrà seguire il tipico schema della prognosi postuma, tenendo conto di ogni circostanza rilevante nel caso concreto.¹⁰¹

Per concludere, è necessario menzionare il tema del riciclaggio “omissivo”. Pur essendo vero che – come si è detto – la condotta di “operazioni” ha uno scarso valore delimitativo della fattispecie, l'utilizzo dell'espressione “compie” (riferito alle operazioni stesse) consente di escludere che il reato possa essere compiuto in forma omissiva da parte dell'agente principale. Ciò non implica, tuttavia, che il riciclaggio possa assumere la veste di reato omissivo improprio: in presenza di una posizione di garanzia volontariamente disattesa, è possibile che il “garante” risponda *ex art. 40 cpv. c.p.*

Il tema del riciclaggio omissivo sarà affrontato diffusamente nel secondo capitolo del presente elaborato. Fin da ora, si anticipa che la giurisprudenza ha più volte ritenuto sussistente una posizione di garanzia, e un rispettivo potere impeditivo, in relazione ad alcuni soggetti onerati dagli obblighi di controllo e segnalazione discendenti dalla normativa preventiva antiriciclaggio – ossia, il d.lgs. 231/2007 – che sarà anch'essa oggetto di analisi nel seguente capitolo.

Pertanto, come si avrà modo di approfondire, sono stati condannati *ex artt. 40 cpv. c.p. e 648 bis c.p.* soggetti operanti nel settore bancario, per non essersi attivati ai fini di impedire il compimento di operazioni riciclatorie.

2.2.4. L'oggetto del reato

All'epoca della sua introduzione, l'art. 648 *bis c.p.* faceva riferimento, quale oggetto materiale del reato, a «denaro o valori» di provenienza delittuosa. Tale formulazione portava ad includere solamente ciò che avesse una capacità di monetizzazione immediata, andando dunque ad escludere anche ciò che, pur

¹⁰¹ Cfr. FAIELLA S., *Riciclaggio e crimine organizzato*, cit., 270; Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2022, n. 38196, in *onegale.wolterskluwer.it*.

avendo un valore economico, non fosse immediatamente fungibile come valuta di scambio.¹⁰²

Con la novella del 1990, il legislatore ha inteso estendere notevolmente il novero dei beni facenti parte dell'oggetto materiale del reato. Il riferimento a «denaro o valori», infatti, è stato sostituito da «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto». In particolare, il concetto di “altre utilità” risulta particolarmente ampio, in modo tale da poter includere qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica.¹⁰³

L'inclusione di una categoria di tale ampiezza ha portato parte della dottrina¹⁰⁴ a denunciare l'eccessiva indeterminatezza del concetto, che avrebbe comportato la penalizzazione – nonché una severa risposta sanzionatoria – anche di condotte caratterizzate da un' offensività assai modesta. Tuttavia, come è stato sapientemente rilevato, tale critica appare eccessiva per due ragioni. Innanzitutto, l'oggetto di un reato come il riciclaggio – che si traduce, nella realtà empirica, in un crimine estremamente variegato e duttile – non può limitarsi solamente a beni ed altri valori. In secondo luogo, la punibilità di condotte dallo scarso allarme sociale sembra essere un problema maggiormente quantitativo che qualitativo: piuttosto che censurare l'ampiezza del termine “utilità”, sarebbe più opportuno criticare l'assenza di una qualsivoglia soglia quantitativa.¹⁰⁵

E tuttavia, pur ammettendo che l'inclusione delle “altre utilità” non sia problematica in termini di determinatezza, è necessario comunque approfondire i confini applicativi di tale espressione. Innanzitutto, come da intenzioni del legislatore, la nozione è di portata più ampia di “denaro” e “beni”, i quali assumono dunque una funzione meramente esplicativa. Pertanto, è lecito ritenere che possa essere oggetto del riciclaggio qualsiasi guadagno o provento derivante da reato presupposto, che si tratti di prodotto, prezzo o profitto. L'utilità deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve esistere al momento in cui la condotta viene posta in essere.¹⁰⁶

¹⁰² Cfr. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 117.

¹⁰³ V. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 300.

¹⁰⁴ Tra i molti, LIGUORI U., *Le modifiche legislative*, cit., 86-87.

¹⁰⁵ In tal senso ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 120.

¹⁰⁶ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 43.

Per restringere l'ambito applicativo del concetto in esame, è necessario valorizzare il requisito della suscettibilità dell'utilità ad essere riciclata. Come si è detto, il riciclaggio di denaro consiste nella "rottura" della tracciabilità della provenienza delittuosa di una *res*, mediante il compimento di operazioni. In primo luogo, è necessario che l'utilità sia di provenienza illecita, ossia è necessario che essa sia riconducibile al reato presupposto. In secondo luogo, l'utilità deve essere suscettibile di essere oggetto di ulteriori scambi. In altre parole, l'utilità deve presentare un "segno" della propria provenienza illecita, e deve poter essere "ripulita" in modo da nascondere l'origine.¹⁰⁷

Ne consegue che, come sottolineato da autorevole dottrina, non si possono includere nel novero delle "utilità" riciclabili le prestazioni personali: queste, infatti, non possono "circolare" dopo che sono state eseguite, pertanto non necessitano di essere riciclate.¹⁰⁸ Allo stesso modo, non possono costituire oggetto materiale del riciclaggio quelle utilità che, pur derivanti da un'attività delittuosa, non presentano alcun legame con essa.

In conclusione del presente sottoparagrafo, occorre soffermarsi sulla questione della configurabilità del cosiddetto riciclaggio mediato (o indiretto), vale a dire relativo a utilità che abbiano già subito un'operazione di "ripulitura" e siano, dunque, il frutto di una precedente attività di riciclaggio. Prima della riforma del 1993, non essendo il riciclaggio incluso nel novero dei reati presupposto, la questione ruotava intorno alla nozione di "provenienza",¹⁰⁹ ed alla possibilità di includere all'interno della stessa anche quei proventi, pur di origine indirettamente delittuosa, che erano già state oggetto di riciclaggio.

Con l'inclusione di ogni delitto – incluso il riciclaggio stesso – all'interno dei reati presupposto, non si è più dubitato della configurabilità astratta del riciclaggio mediato: non si pone più il problema della provenienza indiretta dal

¹⁰⁷ Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 114.

¹⁰⁸ A tal proposito, si veda ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 118-119: l'autore sottolinea come l'esclusione delle prestazioni personali dal novero delle utilità riciclabili differenzi il delitto in esame da altri reati, quali la corruzione o la concussione, nei quali è ben possibile che il *pretium sceleris* consista in una prestazione personale a favore del pubblico ufficiale; vedasi altresì MUSCO E., *riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 44.

¹⁰⁹ Sulla nozione di provenienza delittuosa, v. SOLDI G., voce *Riciclaggio*, cit., 497.

reato presupposto a monte, essendo il provento ripulito direttamente riferibile al reato di riciclaggio.¹¹⁰

Tuttavia, il riciclaggio mediato può risultare problematico in termini di offensività. Come si è detto, l'elemento caratterizzante delle condotte di riciclaggio risiede nell'idoneità ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene. In più, le "utilità" riciclabili sono solo quelle che conservano una traccia della loro provenienza delittuosa, e che dunque necessitano di essere ripuliti. Per tale motivo, autorevole dottrina¹¹¹ ha sottolineato che, pur essendo configurabile il riciclaggio indiretto, esso deve essere limitato a quelle utilità che conservino – quantomeno in minima parte – una traccia della originale provenienza delittuosa.

2.3. L'elemento soggettivo

Il riciclaggio è punibile a titolo di dolo. Ciò implica la rappresentazione e la volizione, da parte del soggetto agente, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Fino alla riforma del '93, la prova del dolo era particolarmente problematica. Essendo la lista dei reati presupposto limitata a specifiche fattispecie criminose, era necessario infatti provare la conoscenza da parte dell'agente dello specifico delitto da cui il provento era originato. Evidentemente, l'accertamento di tale elemento determinava l'impossibilità, nella maggior parte dei casi, di provare il dolo, andando ad incidere negativamente sull'effettività della norma.

In seguito alla novella del '93 – ed ancora di più oggi, al netto del d.lgs. 195 del 2021 – la situazione è cambiata. Con l'inclusione di ogni delitto – nonché delle contravvenzioni punite con l'arresto pari o superiori a sei mesi nel minimo ed un anno nel massimo – nel novero dei reati presupposto, è ora sufficiente provare la conoscenza dell'origine delittuosa del provento riciclato, senza dover necessariamente dar prova della consapevolezza circa lo specifico crimine da cui è originato il bene.

¹¹⁰ Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 09 giugno 2023, n. 25128 in *Giur. It.*, 2024, 705; Cass. Pen., Sez. II, 09 dicembre 2013, n. 49432 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

¹¹¹ V. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 122-123.

Oltre alla provenienza criminosa dell'oggetto del reato, il dolo richiede la consapevolezza di realizzare, attraverso la sostituzione, il trasferimento o il compimento di altre operazioni, un ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa dei beni.¹¹² Questo elemento, come è stato in precedenza evidenziato, non costituisce il dolo specifico del riciclatore: la norma non richiede che il compimento di operazioni “con il fine di ostacolare”, ma “in modo da ostacolare”, pertanto, si è detto, l'ostacolo rappresenta un elemento caratterizzante della condotta, e non un dolo specifico.¹¹³

Per tale ragione, in assenza di una finalità specifica espressamente indicata all'interno della fattispecie, il reato di riciclaggio è punibile a titolo di dolo generico.¹¹⁴

Laddove l'agente non sia a conoscenza dell'origine delittuosa dei beni, si applica la disciplina di cui all'art. 47 c.p., ricorrendo un'ipotesi di errore sul fatto. Tale previsione comporta la non punibilità a titolo di riciclaggio, dato che l'errore sul fatto esclude il dolo, necessario affinché sia applicabile il 648 *bis* c.p. Diverso il caso in cui il soggetto agente, pur essendo a conoscenza dell'origine dei beni, ne ignori la natura criminosa. In tal caso non vi è un errore sul fatto, bensì un errore su norma penale. Pertanto, si applica l'art. 5 c.p. che, in seguito alla celebre sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, determina il venir meno del dolo solo laddove l'errore sia inevitabile.

In passato, la giurisprudenza¹¹⁵ – seguita da parte minoritaria della dottrina¹¹⁶ – ha espresso dubbi in merito alla compatibilità del riciclaggio con il

¹¹² Cfr. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 95; secondo l'autore, l'elemento psicologico tipico del riciclaggio richiede anche la consapevolezza – nonché nella volontà – che il bene riciclato tornerà nella disponibilità del soggetto che ha posto in essere il reato presupposto. Sebbene tale elemento non sia esplicitamente previsto nella norma, esso rappresenta il principale elemento caratteristico del riciclaggio, soprattutto rispetto al reato di ricettazione. Tuttavia, la tesi non è del tutto convincente, dato che, innanzitutto, come si è detto, la differenziazione tra riciclaggio e ricettazione risiede nella volontà di ostacolare le indagini circa la provenienza delittuosa del bene. Inoltre, nella prassi è ben possibile individuare ipotesi in cui non vi è alcun ritorno del bene al legittimo proprietario (si pensi a beni provenienti da attività di organizzazioni criminali nel loro complesso).

¹¹³ Talune voci in dottrina ritengono che il delitto in esame sia, anche al netto della riforma del 1993, punibile a titolo di dolo specifico. Tuttavia, sulla base delle considerazioni appena svolte, tale visione va senz'altro rigettata.

¹¹⁴ La Suprema Corte ha confermato più volte la natura “generica” del dolo di riciclaggio. Cfr. *ex multis*, Cass. Pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 25924 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5459 in *Foro it.*, 2018, 12, 745.

dolo eventuale. Nello specifico, sebbene l'applicazione del dolo eventuale all'elemento dell'ostacolo all'individuazione della provenienza illecita non ponga particolari problemi, la compatibilità di detto elemento psicologico con la consapevolezza della provenienza illecita dei beni è stata a lungo dibattuta.

Il medesimo tema si era posto, in origine, rispetto al reato di ricettazione. In seguito alla formazione di un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si erano espresse a favore della compatibilità del dolo eventuale,¹¹⁷ ponendo tuttavia particolare enfasi sulla necessità di effettuare un accertamento particolarmente rigoroso.¹¹⁸ Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che, per ritenersi sussistente il dolo eventuale nel reato di ricettazione, sia necessario un *quid pluris* rispetto al mero sospetto sulla provenienza illecita dei beni: deve sussistere una situazione fattuale tale da imporre all'agente una scelta tra l'agire, aderendo all'eventualità di commettere il delitto di ricettazione, e il non agire.

In seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte circa l'applicabilità del dolo eventuale anche al reato di riciclaggio, affermandone la compatibilità, ma ribadendo sostanzialmente l'importanza di accertare rigorosamente la sussistenza concreta dell'elemento psicologico, al fine di evitare di cadere in presunzioni.¹¹⁹

L'approccio della Corte sembra essere coerente con quanto verrà poi affermato – in generale – in tema di prova del dolo eventuale.¹²⁰ In particolare, la corte ha ribadito l'importanza di provare il dolo eventuale sulla base di specifici

¹¹⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 11 maggio 2009, n. 19909, in *onelegale.wolterskluwer.it*, dove la Suprema Corte applica al riciclaggio il principio, elaborato con riferimento al reato di ricettazione, per cui il dolo eventuale, rispetto alla provenienza illecita dei beni, fosse incompatibile con il reato in esame.

¹¹⁶ V. ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 178.

¹¹⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433 in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 537.

¹¹⁸ Per un'analisi della decisione ora citata, si veda DONINI M., *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite scoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. Pen.*, 2010, 2555.

¹¹⁹ Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2013, n. 8330 in *dejure.it*; Cass. Pen., Sez. VI, 13 marzo 2025, n. 10069 in *onelegale.wolterskluwer.it*: «quanto all'accertamento del dolo del delitto di riciclaggio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente anche il dolo eventuale (...) che si configura quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione, dalle caratteristiche intrinseche del denaro, del modo di presentazione dello stesso, del soggetto o dell'operazione (...) non richiedendosi la dimostrazione del vantaggio personale conseguito.»

¹²⁰ Il riferimento è chiaramente alla celebre sentenza *Thyssen Krupp*, Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 n. 38343 in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1283.

indici presuntivi, che, per il reato di riciclaggio, possono consistere nelle caratteristiche intrinseche dell'operazione, del soggetto con cui essa è conclusa, o del denaro oggetto dell'operazione. Sulla base di tali indici – che vanno sempre e comunque applicati alle circostanze concrete – è dunque necessario accertarsi che il soggetto agente abbia agito aderendo all'eventualità della provenienza delittuosa del bene, e dunque accettando la possibile verifica del reato di riciclaggio.

2.4. Tentativo e rapporto con altri reati

Per concludere l'analisi della fattispecie di riciclaggio è necessario soffermarsi sulla configurabilità del tentativo, nonché sul rapporto tra il delitto in esame ed altri reati ad esso contigui.

2.4.1. Il tentativo

La configurabilità del tentativo di riciclaggio è strettamente collegata al suo momento consumativo, che va dunque brevemente analizzato.

Nel 1978, la fattispecie puniva il compimento di «atti o fatti diretti a sostituire» il bene derivante dagli allora pochi reati presupposto. Come è stato precedentemente evidenziato, dunque, all'epoca, il reato era caratterizzato da una consumazione anticipata, ed era pertanto incompatibile con il tentativo.

Come si è detto, per effetto della novella del 1990, la fattispecie ha subito rilevanti modifiche. Oltre ad un allargamento del catalogo dei reati presupposto, si abbandonava il requisito del dolo specifico e, soprattutto, veniva meno la consumazione anticipata del reato. Al netto di tale modifica, infatti, veniva punito a titolo di riciclaggio colui che «sostituisce (...) ovvero ostacola l'identificazione (...)» della provenienza delittuosa dei beni. All'indomani della novella del 1990, la Suprema Corte si era espressa ammettendo la configurabilità del tentativo.¹²¹

Tuttavia, in seguito alla modifica incorsa nel 1993, la questione si è aperta nuovamente. Come si è detto, la fattispecie di riciclaggio è ad oggi configurata come reato di pericolo concreto, in quanto si punisce il compimento di operazioni «in modo da ostacolare» l'individuazione della provenienza illecita dei beni. La configurabilità del tentativo in relazione a reati di pericolo concreto è discussa, ed

¹²¹ V. Cass. Pen., Sez. I, 29 marzo 1993, n. 7558, in *CED Cass.*, Rv. 194767.

in particolare, è stato osservato, la configurabilità del tentativo di un reato di pericolo equivarrebbe a reprimere il “pericolo di pericolo”, andando pertanto ad anticipare eccessivamente la soglia della punibilità.¹²²

Si è andato pertanto a formare un contrasto giurisprudenziale.¹²³ Da una parte, un orientamento – minoritario – che tendeva ad escludere la configurabilità del tentativo.¹²⁴ Dall'altra, un orientamento che sancisce la compatibilità della forma tentata con il reato in esame.¹²⁵ Quest'ultimo, confermato anche dalle Sezioni Unite, appare preferibile.¹²⁶

Innanzitutto, la tesi che esclude la compatibilità del tentativo con i reati di pericolo in concreto ha evidentemente una funzione garantista, in quanto mira a riconoscere l'impunità di fatti che – assumendo la forma di “pericolo di pericolo” – non presentano un grado di offensività tale da giustificare la repressione penale. Tuttavia, è stato osservato, non riconoscere la configurabilità del tentativo di riciclaggio comporta, nella maggior parte dei casi, che i fatti oggetto del procedimento vengano qualificati come reato consumato, comportando dunque un effetto sfavorevole per l'imputato.¹²⁷ In secondo luogo, a ben vedere, non vi sono motivazioni ulteriori – sul piano dogmatico – per cui escludere la configurabilità del tentativo di riciclaggio.

Ciò premesso – e riconosciuta quindi la possibilità astratta di tentato riciclaggio – si deve sottolineare come, in effetti, tale ipotesi sia in concreto difficilmente verificabile.

L'art. 56 c.p., in tema di tentativo, richiede il compimento di atti tipici, idonei e diretti in modo non equivoco al compimento del relativo delitto. Nello specifico, risulta particolarmente difficoltoso distinguere atti idonei che consumano il reato di riciclaggio – essendo l'idoneità ad ostacolare un elemento tipico della condotta –, atti idonei che tuttavia non consumano il reato di

¹²² Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 497-498.

¹²³ Sul tema, GIACCHI F., *Ammissibilità del tentato riciclaggio: un contratto apparente? Il delitto di riciclaggio nella sua formulazione attualmente vigente è compatibile con il tentativo*, in *Cass. Pen.*, 2024, 6, 1825.

¹²⁴ Cass. Pen., Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 5505 in *dejure.it*.

¹²⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 17694 in *onegale.wolterskluwer.it*.

¹²⁶ Cass. Pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1303.

¹²⁷ V. GIACCHI, *Ammissibilità del tentato riciclaggio*, cit.

riciclaggio – non essendo necessario l’effettiva verifica dell’ostacolo – ed atti meramente preparatori, di per sé non idonei e quindi inoffensivi.¹²⁸

2.4.2. Rapporto con i reati contigui

Al netto dei numerosi interventi legislativi, il reato di riciclaggio è oggi “affiancato” da alcune fattispecie criminose ad esso connesse. Sebbene nelle intenzioni del legislatore ciascuno di questi reati risponda ad una distinta esigenza repressiva, i vari rimaneggiamenti degli elementi tipici del riciclaggio, nonché l’inclusione di alcune di queste ulteriori fattispecie, introdotte spesso senza tener conto della normativa repressiva nel suo insieme, hanno portato ad un panorama normativo particolarmente fitto, nel quale spesso non è facile ricostruire i confini tra i vari reati.

Questi reati saranno analizzati nei successivi paragrafi del presente elaborato. Ciò nonostante, è necessario fin da subito analizzare i loro rapporti con il reato di riciclaggio, ed in particolare due aspetti che, nella pratica, sono spesso problematici. In primo luogo, occorre riconoscere gli elementi distintivi del riciclaggio rispetto ai singoli reati connessi. In secondo luogo, si deve analizzare rapporto esistente tra le varie fattispecie: se si tratta di concorso apparente di norme o concorso di reati.

2.4.2.1. Riciclaggio e favoreggiamento

Come si è avuto modo di mettere in evidenza, la versione originaria della fattispecie di cui all’art. 648 *bis* c.p. era strettamente collegata sia al reato di favoreggiamento, sia a quello di ricettazione. Nel 1978, infatti, la norma incriminava la sostituzione di beni di origine illecita, compiuta allo scopo di conseguire un profitto, ovvero di aiutare l’autore del reato presupposto. Era proprio questo secondo dolo specifico, analogo all’elemento soggettivo richiesto dai reati di favoreggiamento, ad avvicinare le due fattispecie.

¹²⁸ Nonostante ciò, non è difficile pensare ad ipotesi di tentativo di riciclaggio. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi apre un conto corrente, sul quale poi dovranno essere effettuate operazioni al fine di ripulire il denaro. Laddove l’intermediario finanziario, accorgendosi della natura sospetta dell’operazione (in ottemperanza ai propri obblighi antiriciclaggio), decida di bloccarla e di effettuare una segnalazione, sarà configurato un tentativo di riciclaggio.

In seguito alle numerose modificazioni del reato di riciclaggio – che non richiede più un dolo specifico – le due fattispecie sono oggi nettamente distinte tra loro. Tuttavia, sia il delitto di favoreggiamento reale, sia quello di favoreggiamento personale, possono interferire con il reato di riciclaggio.

Il favoreggiamento personale, disciplinato dall'art. 378 c.p., si presenta come più facilmente distinguibile dal riciclaggio.¹²⁹ Il favoreggiamento personale, infatti, richiede che il soggetto agente aiuti colui che ha commesso il reato presupposto ad eludere le indagini. Essendo un reato a forma libera, è in effetti possibile ipotizzare casi in cui, al fine di favorire l'autore del delitto a monte, si agisca sui proventi illeciti – ed in questo caso, non vi sarà concorso di reati, ma si applicherà solamente il 648 *bis* c.p.¹³⁰ – e tuttavia, fatta salva questa ipotesi, non vi sono sovrapposizioni tra le due disposizioni.

Più complesso il confine tra riciclaggio e favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 c.p. Quest'ultimo delitto sanziona l'agente che «aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato». Pertanto, in maniera analoga al delitto di riciclaggio, esso costituisce un aiuto *post delictum* all'autore del reato a monte, caratterizzato dal compimento di atti sul medesimo oggetto materiale, ossia i proventi del reato presupposto.

Parte della dottrina ritiene che la distinzione tra le due fattispecie vada ricondotta all'elemento soggettivo.¹³¹ Il favoreggiamento reale, infatti, richiede che l'agente agisca allo scopo preciso di aiutare l'autore del reato presupposto. Tale dolo specifico difetta nel riciclaggio: può ben accadere che il “riciclatore” non conosca nemmeno l'identità del soggetto i cui beni egli stia ripulendo.

Sebbene questo elemento sia senz'altro idoneo a differenziare le due fattispecie, esso non è, da solo, sufficiente: infatti, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 379 c.p., in caso di convergenza di entrambe le norme (riciclaggio e favoreggiamento reale) sul medesimo fatto, si applica unicamente l'art. 648 *bis* c.p. Laddove si dovesse relegare al solo elemento soggettivo il tratto differenziante delle due fattispecie, con il favoreggiamento che richiede un *quid*

¹²⁹ V. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 90.

¹³⁰ Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 142

¹³¹ Tra tutti, ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 214.

pluris rispetto al riciclaggio, si giungerebbe ad una sostanziale inapplicabilità dell'art. 379 c.p.

Per tale ragione, è necessario rinvenire la differenza tra le due fattispecie anche sul piano oggettivo. Ed in effetti, è proprio sulla base della condotta che la dottrina maggioritaria¹³² individua il confine tra riciclaggio e favoreggiamento reale. Nello specifico, la differenza risiede nella tipologia di aiuto prestato dall'agente: qualora questo si risolva in un ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del bene, troverà applicazione l'art. 379 c.p.; laddove, invece, l'aiuto si traduca nel compimento di un'operazione volta a celare l'origine delittuosa del bene, opererà il reato di riciclaggio.

Come si è già accennato, l'art. 379 c.p. contiene una clausola di riserva, la quale espressamente preclude l'applicabilità del favoreggiamento reale nei «casi di concorso nel reato e [nei] casi previsti dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*». Pertanto, laddove il medesimo fatto tipico – astrattamente – sia sussumibile all'interno sia della fattispecie di riciclaggio, sia della fattispecie di favoreggiamento reale, il concorso apparente di norme verrà risolto a favore dell'applicabilità del 648 *bis* c.p., in ragione del rapporto di sussidiarietà espressa tra le due norme.¹³³

2.4.2.2. Riciclaggio e ricettazione

Così come il favoreggiamento, anche la ricettazione ha avuto un ruolo fondamentale nella genesi dell'art. 648 *bis* c.p. Ancora oggi, in effetti, i due reati presentano diversi elementi in comune. Innanzitutto, tanto il riciclaggio quanto la ricettazione richiedono la previa commissione di un reato presupposto. In secondo luogo, entrambi i delitti hanno ad oggetto un bene di origine delittuosa, di cui il soggetto agente si appropria. Anche le condotte tipiche della ricettazione, a ben vedere, sono quantomeno contigue rispetto alle “operazioni” tipiche del riciclaggio: la ricezione di un bene può essere il primo passaggio al fine di trasferire o sostituire la *res*, allo stesso modo, il nascondimento del provento può costituire operazione idonea ad occultare la provenienza delittuosa.

¹³² Cfr., tra tutti, MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto Penale, Parte speciale II*, cit., 303;

¹³³ In tal senso anche Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 16819 in *Cass. Pen.*, 2018, 3771.

Pertanto, dottrina¹³⁴ e giurisprudenza si sono interrogate sulla distinzione tra i due reati. Nel tempo, sono andati sviluppandosi due orientamenti – che, come si vedrà, non sono necessariamente in contrasto tra loro – di cui il primo pone l'accento sull'elemento soggettivo, mentre il secondo sulle condotte incriminate.

Partendo dal dolo, il reato di ricettazione si caratterizza per la presenza di un dolo specifico, ossia il «fine di procurare a sé o ad altri un profitto». Il riciclaggio, al contrario, è punibile a titolo di dolo generico. Pertanto, si è argomentato che il *discrimen* tra le due fattispecie sia da ancorarsi proprio nel diverso dolo richiesto: da un lato il profitto, dall'altro l'ostacolo alle indagini.¹³⁵ Pur essendo questo un chiaro elemento distintivo tra i due reati, limitare la loro distinzione al solo elemento soggettivo sembra essere riduttivo.

Si è dunque sviluppato un secondo orientamento, che riconduce la differenziazione tra i due reati all'elemento oggettivo.¹³⁶ L'idoneità delle operazioni poste in essere dal soggetto agente ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei beni, infatti, è il principale tratto caratterizzante del riciclaggio. Tale elemento, al contrario, non è richiesto per la ricettazione.

Al fine di determinare se un comportamento integri il reato di ricettazione o di riciclaggio, dunque, è necessario analizzare attentamente la capacità decettiva dell'operazione posta in essere: l'agente si è limitato a ricevere il bene, o ha compiuto su di esso azioni ulteriori, in modo da rendere maggiormente difficoltose le indagini? Autorevole dottrina ha osservato che, mentre l'atteggiamento del ricettatore è prevalentemente passivo, il riciclatore opera attivamente sul bene, in modo da celarne l'origine o, comunque, modificandone i connotati.¹³⁷

È lecito sostenere che, nonostante il criterio distintivo sia astrattamente chiaro, nella prassi possa in ogni caso risultare difficoltoso distinguere tra le due ipotesi delittuose. La condotta di occultamento – tipizzata nella ricettazione – risulta quella maggiormente problematica: il nascondimento del provento di

¹³⁴ Cfr. ACQUAROLI R., *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Torino, 2022, 561, 585.

¹³⁵ L'ostacolo alle indagini, si è detto, non costituisce dolo specifico del reato di riciclaggio, bensì elemento caratterizzante della condotta. In quanto tale, tuttavia, esso deve essere previsto e voluto dall'agente a titolo di dolo generico.

¹³⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 48316 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

¹³⁷ In tal senso DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio e proventi illeciti*, cit., 139.

denaro difficilmente non avrà alcun' idoneità defettiva delle indagini. In questo caso, al fine di stabilire quale dei due reati sia stato posto in essere, sarà necessario fare affidamento sia sull' elemento soggettivo, sia su quello oggettivo: laddove l' occultamento sia stato accompagnato da altre operazioni tese a “mascherare” il provento, si ricadrà nella fattispecie di riciclaggio. Laddove, invece, l' agente abbia agito non in modo da ostacolare le indagini, ma per conseguire un profitto, ed abbia avuto un atteggiamento “passivo” rispetto alla *res*, si incorrerà nel reato di ricettazione.

Infine, i due reati non possono concorrere. Il riciclaggio, laddove applicabile, assorbe interamente il disvalore tipico della ricettazione. Pertanto, sulla base del principio di sussidiarietà, in caso di concorso apparente tra norme troverà applicazione solamente l' art. 648 bis.¹³⁸

2.4.2.3. (rinvio) Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Profili problematici analoghi a quelli analizzati finora si pongono anche in relazione ai rapporti tra il riciclaggio e i reati di autoriciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tali questioni – ed in particolare il rapporto tra queste fattispecie e il riciclaggio, saranno analizzate nei rispettivi paragrafi dedicati.

3. L' autoriciclaggio

Comunemente, per autoriciclaggio si intende il compimento del riciclaggio di denaro da parte del medesimo autore del reato presupposto. Per anni, nel nostro ordinamento, tale comportamento è stato non punibile, per via dell' espressa previsione contenuta nell' art. 648 *bis*, in forza della quale il reato trova applicazione solamente «al di fuori dei casi di concorso di reato».¹³⁹

¹³⁸ Cfr. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto Penale, Parte speciale II*, cit., 302; MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 89.

¹³⁹ Per una visione critica della mancanza di una norma in grado di sanzionare l' autoriciclatore, si veda FAIELLA S., voce *Riciclaggio, postilla di aggiornamento*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, volume XXXI, Roma, 2009, 2.

Questa impostazione è stata radicalmente superata con l'introduzione dell'art. 648 *ter*.1 c.p., ad opera dell'art. 3 della l. 15 dicembre 2014 n. 186, che ha previsto una fattispecie autonoma di reato tesa a punire chi, avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto, impieghi, sostituisca o trasferisca il provento del reato medesimo «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, (...) in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Fin dalla sua introduzione, l'autoriciclaggio è stato fortemente criticato dalla dottrina,¹⁴⁰ ed ancora oggi diverse questioni interpretative sono tutt'altro che risolte. Pertanto, dopo aver brevemente riproposto l'*iter* che ha portato all'introduzione della norma, la fattispecie verrà analizzata, in modo da evidenziarne i principali elementi critici.

3.1. L'introduzione dell'autoriciclaggio

Come si è accennato, per anni nell'ordinamento italiano la condotta dell'"autoriciclatore" è stata non punibile in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 *bis* c.p. Tale esclusione era giustificata, sul piano della politica criminale, da diverse ragioni.¹⁴¹ Innanzitutto, si voleva evitare un'eccessiva risposta sanzionatoria, come conseguenza della somma delle pene per il reato presupposto e per il riciclaggio in capo al medesimo soggetto. Un secondo profilo critico circa l'incriminazione dell'autoriciclaggio prendeva le mosse dalla considerazione per cui punire il compimento di atti finalizzati a nascondere la natura illecita del bene sarebbe stato contrario al principio del *nemo tenetur se detegere*, in quanto avrebbe spinto l'autore di un delitto a non poter dissimulare la natura criminosa di una propria condotta.

Infine, si sosteneva,¹⁴² la criminalizzazione dell'autoriciclaggio avrebbe inevitabilmente portato ad una violazione del *ne bis in idem* sostanziale, in quanto il disvalore della ripulitura del denaro, da parte del medesimo soggetto, sarebbe interamente assorbito dal disvalore del reato presupposto. Si ricorderà infatti che,

¹⁴⁰ Tra tutti, v. SGUBBI F., *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 137.

¹⁴¹ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 115.

¹⁴² V. CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, in *Dig. Pen.*, Aggiornamento 9, Milano, 2016, 122, 124.

per diversi anni, il riciclaggio di denaro è stato considerato come fattispecie “ancillare” rispetto ai reati presupposto, e dunque non carica di un autonomo disvalore. Da qui, la considerazione per cui l’autoriciclaggio dovesse essere in un mero *post factum* non punibile.

Nel corso degli anni, tuttavia, la tesi del *ne bis in idem* sostanziale si è progressivamente indebolita. Si è osservato, infatti, che la immissione di denaro o altre utilità – di provenienza delittuosa – all’interno del mercato legale è idonea ad offendere, o comunque sia mettere in pericolo, il bene dell’ordine economico, ed è dunque carica di un disvalore proprio ed ulteriore rispetto ai reati presupposto.¹⁴³ Inoltre, si è fatta strada l’idea che punire l’utilizzazione dei proventi di reato – anche da parte del medesimo soggetto che ha commesso il reato a monte – potesse essere un eccezionale strumento di contrasto della criminalità. Insomma, riprendendo un discorso già affrontato in tema di riciclaggio, l’emersione di nuovi interessi meritevoli di tutela, come l’ordine economico, unito ad un progressivo affrancamento del *money laundering* rispetto al reato presupposto, hanno portato al parziale superamento delle remore relative alla criminalizzazione del riciclaggio.

Bisogna inoltre tener conto del fatto che, a livello internazionale, da anni si era fatta strada l’idea che la non punibilità dell’autoriciclatore rappresentasse una grave lacuna normativa, incompatibile con un efficace sistema di contrasto alla criminalità organizzata.¹⁴⁴ La convenzione di Strasburgo del 1990, ratificata dall’Italia nel 1993, già includeva nell’art. 6, par. 1, l’autoriciclaggio tra gli illeciti, senza tuttavia imporre un obbligo espresso di criminalizzazione per i paesi ratificanti. Nel 1999, tuttavia, la Convenzione di Strasburgo contro la corruzione – ratificata in Italia solo nel 2012 – ha espressamente imposto di incriminare gli illeciti di cui alla convenzione del 1990, tra cui per l’appunto l’autoriciclaggio. L’impulso verso la criminalizzazione dell’autoriciclaggio si è ulteriormente

¹⁴³ In tal senso MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di riciclaggio*, in *Dir. Pen. Cont.* 2015, 108, 112.

¹⁴⁴ V. CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, cit., 125.

intensificato per effetto della Risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo, che invitava gli stati membri a punire il *self laundering*.¹⁴⁵

E tuttavia, pur ammettendo che fosse necessario eliminare il cd. “privilegio dell’autoriciclaggio”, andando a punire quindi la condotta del “*self launderer*” – tema su cui, in ogni caso, non vi era affatto un consenso unanime – restava irrisolta la questione del “come” andasse criminalizzato l’autoriciclaggio.¹⁴⁶

Da un lato, infatti, vi era chi sosteneva la necessità intervenire direttamente sull’art. 648 *bis* c.p., eliminando la clausola di riserva, in modo tale da includere il *self laundering* all’interno del reato di riciclaggio. Dall’altro, chi protendeva verso l’introduzione di una nuova fattispecie. Al fine di inserire correttamente la nuova incriminazione sono state create apposite commissioni di studio.¹⁴⁷ Tra queste, la commissione Fiandaca, pur esprimendosi positivamente sull’introduzione dell’autoriciclaggio, aveva rilevato come l’inserimento di una nuova incriminazione, all’interno di un tessuto normativo già di per sé estremamente complesso, avrebbe richiesto un’opera di sistematizzazione e coordinamento con le preesistenti fattispecie criminose.¹⁴⁸

Nonostante ciò, in dottrina è stato osservato che l’art. 648 *ter.1* c.p. sia stato introdotto senza tener conto delle indicazioni delle commissioni di studio.¹⁴⁹ La fattispecie – che verrà ampiamente analizzata nel successivo paragrafo – presenta infatti numerosi aspetti problematici, che hanno generato non pochi problemi interpretativi.

Come sottolineato da autorevole dottrina, diverse delle problematiche legate alla fattispecie di autoriciclaggio sono dovute al fatto che il legislatore, nell’introdurre il nuovo reato, abbia strutturato il delitto fermandosi “a metà

¹⁴⁵ Sul tema, BALSAMO A., LUCCHINI C., *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2012, 10.

¹⁴⁶ Per una disamina completa delle diverse opzioni legislative, di cui nel presente elaborato si darà solamente un riepilogo per sommi capi, v. TROYER L., CAVALLINI S., *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2014, 2, 149.

¹⁴⁷ Sul contributo delle varie commissioni, vedasi CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, cit., 127.

¹⁴⁸ c.d. COMMISSIONE FIANDACA, *Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2014, 5.

¹⁴⁹ In tal senso DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio e proventi illeciti*, cit., 179.

strada”:¹⁵⁰ da un lato, infatti, si è individuata una fattispecie dotata di un autonomo disvalore, e dunque meritevole di specifica incriminazione rispetto al reato presupposto, senza tuttavia rescindere il legame tra quest’ultimo e l’autoriciclaggio; dall’altro lato, pur configurandosi l’autoriciclaggio come un reato in cui l’oggetto di tutela appare più chiaramente orientato verso l’integrità dell’ordine economico, si è comunque conservato l’elemento dell’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa, mutuato dalla struttura del riciclaggio tradizionale.

Il risultato è una figura ibrida, che, come si vedrà nel prosieguo, si pone a metà tra il reato di riciclaggio e il reato di impiego, generando non poche incertezze sul piano applicativo.

3.2. Gli elementi costitutivi della fattispecie

Partendo dai soggetti attivi del reato, può essere incriminato *ex art. 648 ter.1 c.p.* «chiunque [abbia] commesso o concorso a commettere un delitto». Pertanto, a differenza del riciclaggio, che è reato comune, l’autoriciclaggio è qualificabile come reato proprio.

L’autoriciclaggio si pone come fattispecie speculare, o meglio complementare, rispetto al riciclaggio classico. Quest’ultimo può essere commesso da chiunque non abbia preso parte, neppure a titolo di concorso, alla commissione del reato presupposto; al contrario, il delitto di autoriciclaggio potrà configurarsi esclusivamente nei confronti del soggetto che abbia realizzato o concorso nella realizzazione del reato a monte.

La qualifica soggettiva, è stato osservato, incide (positivamente) sul grado di colpevolezza dell’autore, mitigando la risposta sanzionatoria: laddove il riciclatore abbia commesso anche il reato a monte, l’ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa del bene è un naturale sviluppo della pregressa azione criminosa, ed è pertanto caratterizzata da minor disvalore rispetto alla condotta di chi, non avendo alcun legame con il reato presupposto, ponga in essere operazioni in modo da oscurare la natura illecita dei beni. Da ciò la minore severità della

¹⁵⁰ V. GULLO A., *Autoriciclaggio. Voce per “il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 7.

pena prevista per l'autoriciclaggio – ossia la detenzione da 4 a 12 anni – rispetto al riciclaggio – punito con la detenzione dai 2 ai 6 anni.

Parte della dottrina sostiene che l'autoriciclaggio sia addirittura appartenente alla categoria dei reati cd. “di mano propria”.¹⁵¹ Tali reati, come è noto, richiedono che la condotta tipica sia posta in essere dal soggetto dotato della qualifica soggettiva richiesta, non essendo invece sufficiente che il soggetto concorra alla realizzazione del fatto tipico, qualora la condotta principale, prevista dalla fattispecie, non sia da lui personalmente realizzata. Laddove si volesse accogliere questa lettura – come si vedrà in seguito – essa avrebbe delle conseguenze positive al fine di risolvere le problematiche sovrapposizioni con il reato di riciclaggio.

Tuttavia, autorevole dottrina critica questa impostazione.¹⁵² Affinché un reato possa essere considerato di mano propria, è necessario che il disvalore della condotta sia indissolubilmente legato alla qualifica del soggetto agente. Tale circostanza non sembra essere applicabile al reato di autoriciclaggio: infatti, laddove la condotta tipica sia posta in essere da un soggetto terzo rispetto all'autore del reato presupposto, il fatto sarà carico di un disvalore addirittura superiore, applicandosi o il riciclaggio “classico”, o il reato di impiego, entrambi puniti più severamente rispetto all'autoriciclaggio.

Quanto all'oggetto del reato, l'art. 648 *ter*.1 c.p. ripropone la medesima formula di cui all'art. 648 *bis* c.p., includendo dunque «denaro, beni, ed altre utilità» di provenienza illecita tra le *res* riciclabili.¹⁵³ Ci si può quindi limitare ad un rinvio a quanto detto in tema di riciclaggio, rispetto al significato e l'interpretazione di questi termini. Tanto nel riciclaggio quanto nell'autoriciclaggio, l'oggetto materiale deve non solo provenire da un delitto, ma anche presentare le tracce della propria origine: solo in questo modo, infatti, sarà possibile che la condotta del *self launderer* sia concretamente idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza criminosa del bene. Si ripropongono poi le medesime considerazioni relative al cd. “autoriciclaggio indiretto” o “mediato” – ossia, legato al provento di un precedente autoriciclaggio, che funge da reato

¹⁵¹ Cfr. MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 119.

¹⁵² Tra tutti, DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio e proventi illeciti*, cit., 185.

¹⁵³ Sul tema, CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, cit., 129.

presupposto – che sarà possibile solo laddove, al netto dell’attività di ripulitura a monte, il bene conservi ancora qualche traccia della propria provenienza illecita.

In tema di reato presupposto, l’art. 648 *ter*.1 c.p. include nel novero ogni delitto, sia doloso che colposo, nonché le contravvenzioni punite «con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi», prevedendo una risposta sanzionatoria più tenue qualora il reato presupposto sia una contravvenzione.¹⁵⁴ Sul piano dogmatico, il reato presupposto si configura come elemento normativo della fattispecie, ed è pertanto necessario che esso si sia consumato prima che sia effettuato il riciclaggio dei proventi, in quanto, in caso contrario, l’oggetto della condotta non presenterebbe i necessari tratti di tipicità.¹⁵⁵

Rispetto alla prova del reato presupposto, la giurisprudenza – in maniera analoga a quanto rilevato in tema di riciclaggio – ritiene che la sussistenza dell’illecito a monte possa essere provata anche incidentalmente, non ponendosi quindi come questione pregiudiziale.¹⁵⁶

Tuttavia, autorevole dottrina¹⁵⁷ ha osservato come, a differenza del riciclaggio, non possa ritenersi sufficiente l’accertamento della semplice provenienza delittuosa del bene. Nel caso dell’autoriciclaggio, infatti, la qualifica soggettiva del soggetto agente – che deve essere autore anche del reato presupposto – richiede necessariamente che il delitto a monte sia individuato con un grado di precisione particolarmente elevato;¹⁵⁸ del resto, appare improbabile che si riesca a raggiungere la prova della qualifica soggettiva, senza individuare precisamente il reato presupposto.

In ogni caso, la giurisprudenza non sembra aver accolto questo orientamento, ritenendo sufficiente un accertamento incidentale analogo a quello che viene effettuato per il riciclaggio tradizionale, ed accontentandosi dunque di un accertamento del reato presupposto nella sua tipologia.¹⁵⁹

¹⁵⁴ Analogamente al riciclaggio, l’inclusione dei delitti colposi e delle contravvenzioni è dovuta al d.lgs. 195 del 2021.

¹⁵⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309 in *Dir. Pen. Proc.*, 2024, 1230.

¹⁵⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 14 ottobre 2021, n. 45082 in *dejure.it*.

¹⁵⁷ Cfr. SEMINARA S., *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, 1631, 1639.

¹⁵⁸ V. POGGI D’ANGELO M., *648-ter.1*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, 1374, 1380.

¹⁵⁹ Da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 25824 in *onegale.wolterskluwer.it*.

Sempre con riferimento al reato presupposto, all'epoca dell'introduzione dell'autoriciclaggio si era posta la questione relativa alla limitazione temporale dell'applicabilità della nuova norma incriminatrice. *Nulla quaestio*, chiaramente, nel caso in cui la condotta tipica fosse stata posta in essere prima dell'entrata in vigore della fattispecie: l'art. 2 c.p. e, in generale, il principio di irretroattività della norma penale ne precludono l'applicazione. Tuttavia, la questione si complica in presenza di una condotta posta in essere successivamente rispetto all'entrata in vigore dell'autoriciclaggio, ma avente ad oggetto proventi di un reato presupposto commesso in epoca anteriore.¹⁶⁰

Autorevole dottrina ha argomentato per la non applicabilità dell'art 648 *ter.1* c.p. laddove il reato presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma.¹⁶¹ Nello specifico, chi supporta tale orientamento ritiene che il reato presupposto non sia un mero "presupposto della condotta", bensì un elemento tipico della fattispecie: ciò comporta l'applicazione del divieto di retroattività della norma penale incriminatrice – che ricade su tutti gli elementi tipici della fattispecie – anche nei confronti del reato presupposto.

Pur essendo tale tesi ben argomentata, la dottrina maggioritaria ritiene ininfluenza il momento in cui il reato presupposto sia stato commesso.¹⁶² L'orientamento si basa su una visione diametralmente opposta rispetto alla natura dogmatica del reato presupposto. Questo, infatti, non costituirebbe elemento tipico della fattispecie incriminatrice, bensì presupposto della condotta, con la conseguente impossibilità di applicare il principio di irretroattività. A supporto di questa tesi, la considerazione che l'impiego del provento di un reato a monte all'interno del circuito economico legale è un fatto completamente autonomo, rispetto al reato presupposto. Il soggetto agente, insomma, dopo aver commesso il delitto antecedente, compie una scelta "autonoma" ed una condotta indipendente e scollegata dal precedente reato, che dunque non è nulla più di un presupposto necessario, ma che non concorre al disvalore del fatto tipico.

¹⁶⁰ Cfr. MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., 118.

¹⁶¹ Tra tutti, BRUNELLI D., *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 86.

¹⁶² V. MUCCIARELLI F., *Qualche nota*, cit., 118; POGGI D'ANGELO M., *648-ter.1*, cit., 1391; MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 121; DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 194.

Autorevole dottrina ha inoltre osservato come a sostegno di questa tesi si ponga un univoco dato normativo.¹⁶³ La medesima legge che ha introdotto il delitto in esame – ossia la l. 186/2014 – ha introdotto un’ipotesi di *voluntary disclosure*, ossia una procedura di collaborazione volontaria, mediante la quale è possibile segnalare l’esistenza di capitali depositati all’estero. Ebbene, tale normativa prevede, tra le altre cose, che laddove ci si avvalga della *voluntary disclosure*, «le condotte previste dall’art. 648 *ter*.1 del Codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015».¹⁶⁴ Insomma, il legislatore, nel riconoscere che, limitatamente ai casi di collaborazione volontaria, non si è punibili ex art. 648 *ter*.1 c.p. in casi in cui il reato presupposto sia stato commesso prima del 30 settembre 2015, conferma che, al di fuori di questa specifica ipotesi, sia applicabile il delitto di autoriciclaggio.

Sebbene si possa discutere di quale delle impostazioni, da un punto di vista dogmatico, sia maggiormente corretta, ad oggi la giurisprudenza è unanime nel riconoscere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio anche laddove il reato presupposto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 648 *ter*.1 c.p.¹⁶⁵

Passando alla condotta, è punibile per autoriciclaggio chi, avendo commesso il reato presupposto, «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Il reato si configura come norma a più fattispecie. Ciascuna delle tre condotte, ossia l’impiego, la sostituzione o il trasferimento, sono autonomamente idonee a consumare il reato. Se si confronta la norma con il riciclaggio tradizionale, spicca la non inclusione delle «ulteriori operazioni».¹⁶⁶ È chiaro l’intento del legislatore, che nell’escludere questa ultima condotta ha voluto evitare che l’autoriciclaggio fosse applicabile, potenzialmente, ad ogni condotta:

¹⁶³ MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 121.

¹⁶⁴ Il riferimento è all’art. 5 *quinques* del d.l. 167/1990, introdotto, per l’appunto, dalla l. 186/2014.

¹⁶⁵ Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309 *Dir. Pen. Proc.*, 2024, 9, 1230.

¹⁶⁶ V. POGGI D’ANGELO M., *648-ter.1*, cit. 1381.

rispetto al riciclaggio tradizionale, infatti, l'autoriciclaggio si presenta come una fattispecie dotata di maggiore determinatezza.¹⁶⁷

Per impiego si intende l'immissione del provento illecito all'interno del circuito economico legale. Si tratta di una condotta dall'ampia portata applicativa, in grado di ricomprendere ogni attività di rimessione dei beni nel sistema economico.

Le condotte di sostituzione e trasferimento sono comuni al reato di riciclaggio. La sostituzione consiste nell'«immutazione in un altro bene o utilità dello stesso o di diverso genere»¹⁶⁸, mentre il trasferimento implica il mutamento del soggetto titolare e della disponibilità del bene.

In ogni caso, le tre condotte sono ulteriormente delimitati da due elementi. In primo luogo, l'immissione in attività economiche; in secondo luogo, la concreta idoneità ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa.

Il requisito dell'inserimento dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative ha fin da subito dato adito a diversi problemi interpretativi. Ci si è chiesti, infatti, se tale elemento andasse riferito a tutte e tre le condotte tipiche, ovvero se fosse collegato solamente all'impiego. La formulazione della norma non sembra lasciare dubbi: poiché la condotta di impiego è indicata per prima, e l'inciso sull'inserimento dei proventi segue senza soluzione di continuità tutte e tre le condotte, il dato letterale indica chiaramente che questo requisito sia richiesto per tutte le condotte tipiche.¹⁶⁹

E tuttavia è stato osservato che, laddove sostituzione e trasferimento fossero punibili solo se compiute per il tramite di attività economiche, le due condotte perderebbero di autonomia rispetto all'impiego: come si è detto, infatti,

¹⁶⁷ Sul tema, APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2016, 1, 5. L' A. sottolinea come, in realtà, l'esclusione delle «altre operazioni» dall'area del penalmente rilevante non permetta, nel concreto, di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie in esame, essendo la condotta di “impiego” potenzialmente idonea a ricomprendere un'ampia gamma di comportamenti, andando così a sostituire, nella prassi, le altre operazioni; in senso contrario, invece, DELL'OSSO A. M., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, 809: l' A. sostiene che l'eliminazione delle «altre operazioni» sia anacronistica, e vada a ledere significativamente l'ambito applicativo del reato in esame.

¹⁶⁸ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 130; CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, cit., 128.

¹⁶⁹ V. POGGI D'ANGELO M., *648-ter.1*, cit., 1382.

l'impiego può ricomprendere ogni azione volta ad immettere i beni nel circuito economico e quindi, in sostanza, ogni condotta connessa ad attività economico-finanziarie. Pertanto, andando a riferire l'inciso anche alle due condotte di sostituzione e trasferimento, queste diverrebbero una mera esemplificazione della categoria, più generica, di impiego.¹⁷⁰

L'elencazione delle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, è stato osservato, «soffre di palesi sovrapposizioni e di qualche conseguente ridondanza».¹⁷¹ I termini utilizzati risultano quasi sinonimici, ed in particolare il riferimento alle attività imprenditoriali e speculative risulta privo di una qualsiasi capacità selettiva.¹⁷²

Per quanto riguarda l'espressione «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa», sembra potersi affermare che – in maniera simile a quanto avviene per il riciclaggio – essa sia il vero nucleo della condotta del *self launderer*. Ribadendo quanto già scritto rispetto all'art 648 *bis* c.p., l'inciso non costituisce il dolo specifico della fattispecie, bensì è un vero e proprio elemento caratterizzante della condotta.

A differenza del riciclaggio, tuttavia, la norma richiede che l'idoneità ad ostacolare sia “concreta”. Il legislatore ha avvertito la necessità di attribuire esplicitamente alla norma un grado di offensività particolarmente elevato, così da imporre all'interprete di accertare rigorosamente, sulla base di elementi oggettivi, la concreta pericolosità della condotta.¹⁷³

Sebbene questa precisazione vada senz'altro accolta positivamente, l'asimmetria rispetto al riciclaggio tradizionale rischia di essere interpretata nel senso che la pericolosità della condotta di riciclaggio “tradizionale” non vada

¹⁷⁰ Cfr. GULLO A., *Autoriciclaggio*, cit., 8.

¹⁷¹ V. MUCCIARELLI F., *Qualche nota*, cit., 116.

¹⁷² Si veda Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, in *Dir. Pen. Proc.*, 2017, 482. La Corte, pur avendo attribuito un significato specifico alle attività economiche sulla base dell'art. 2082 cc. e alle attività finanziarie, con riferimento all'art. 106 TUF, non ha tuttavia fatto alcun riferimento alle attività imprenditoriali – che nella sostanza possono ben essere ricomprese all'interno delle attività economiche – ed alle attività speculative. V., in commento, GULLO A., *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2017, 4, 482, 489: «è peraltro apprezzabile lo sforzo dei giudici di optare per una lettura tutto sommato forte delle nozioni di attività economica e finanziaria e comunque tale da assicurare loro un sufficiente grado di precisione».

¹⁷³ Sull'importanza dell'inciso “concretamente” si veda, diffusamente, CIVELLO G., *Il delitto di autoriciclaggio, un bilancio provvisorio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Pen.*, 2022, 1, 22 e ss.

accertata in concreto.¹⁷⁴ Detto in altre parole, l'assenza del termine "concretamente" nell'art. 648 *bis* c.p. potrebbe, ad avviso di parte della dottrina, portare la giurisprudenza a qualificare il riciclaggio come reato di pericolo astratto, e l'autoriciclaggio come reato di pericolo concreto. Soluzione che porterebbe ad un risultato quantomeno singolare: un reato di pericolo astratto verrebbe punito più severamente rispetto ad un reato di pericolo concreto.¹⁷⁵

In definitiva, la condotta dell'autoriciclaggio si presenta come un ibrido normativo, in cui confluiscono da un lato le condotte tipiche del riciclaggio, ossia la sostituzione ed il trasferimento, sia quelle tipiche del reato di impiego, cui è riconducibile, per l'appunto, la condotta di impiego.

Il duplice riferimento alle attività di natura economica ed alla concreta idoneità ad ostacolare le indagini incide anche sul bene giuridico tutelato. Da un lato, infatti, la re-immissione nel circuito economico legale dei proventi di denaro sembrerebbe assegnare un ruolo preminente alla tutela dell'ordine economico, mentre l'ostacolo all'identificazione indica chiaramente che la norma è volta a tutelare l'amministrazione della giustizia.

Parte della dottrina ritiene dunque che l'autoriciclaggio sia un reato plurioffensivo, e che la norma incriminatrice sia di conseguenza volta a tutelare sia l'ordine economico, sia l'amministrazione della giustizia.¹⁷⁶ Altra dottrina, al contrario, sostiene che l'unico interesse direttamente tutelato dall'art. 648 *ter.1* c.p. sia l'amministrazione della giustizia, e che interessi ulteriori, quale l'ordine economico, siano protetti solo indirettamente.¹⁷⁷

A supporto di quest'ultimo orientamento, è stato osservato che il comma 3 dell'art. 648 *ter.1* c.p. prevede una circostanza attenuante qualora il reato presupposto sia punito con la pena della reclusione inferiore a cinque anni nel massimo. Laddove la norma tutelasse l'ordine economico, non vi sarebbe alcun motivo di graduare la risposta sanzionatoria in proporzione alla gravità del reato presupposto: una determinata somma di provenienza illecita, una volta introdotta

¹⁷⁴ In tal senso, D'AVIRRO A. e GIGLIOLI M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 135, 141.

¹⁷⁵ V. APOLLONIO, *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problematiche concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2016, 1, 8.

¹⁷⁶ Sul tema, MUCCIARELLI F., *Qualche nota*, cit., 113.

¹⁷⁷ Tra tutti, MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 123.

nel circuito economico legale, ha il medesimo effetto dannoso indipendentemente dal delitto commesso a monte. Pertanto, si è detto, una simile circostanza è giustificabile solo ammettendo che la norma in esame sia diretta a tutelare la corretta amministrazione della giustizia.¹⁷⁸

Se l'individuazione del bene giuridico tutelato è già difficoltosa in relazione al riciclaggio, essa diventa operazione ancor più problematica rispetto all'autoriciclaggio. Da un lato, infatti, l'elemento delle attività economiche o contigue sembra voler indicare che una condotta sarà punibile solo laddove offenda – o quantomeno metta in pericolo – l'ordine economico; dall'altro lato, la concreta idoneità ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita depone verso l'amministrazione della giustizia come interesse tutelato dalla fattispecie. In più, la natura ibrida dell'autoriciclaggio, che presenta elementi tipici tanto del riciclaggio, quanto dell'impiego – che, come si vedrà, è finalizzato alla tutela dell'ordine economico – rende ancora più difficoltosa l'individuazione di un unico bene oggetto di tutela.

In definitiva, il dibattito non si presta ad una soluzione univoca, e l'incertezza sul bene giuridico riflette la natura ambivalente della fattispecie in esame.

In conclusione, è necessario sottolineare che la giurisprudenza, nelle poche decisioni in cui ha fatto riferimento al bene giuridico tutelato dall'art. 648 *ter.1* c.p., ha individuato nell'ordine economico l'interesse tutelato dalla norma.¹⁷⁹ Tale ricostruzione, tuttavia, appare difficilmente condivisibile: come già osservato, la norma richiede che la condotta sia concretamente idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni, il che lascia intendere che la tutela si orienti anche verso l'amministrazione della giustizia.

¹⁷⁸ V. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 181: «non significa che taluni fatti di autoriciclaggio non possano rivelarsi offensivi anche di interessi economici: si tratta, però, di un'evenienza, resa solo più probabile dalla selezione degli impieghi rilevanti. Sembra, dunque, corretto parlare di una plurioffensività solo eventuale»

¹⁷⁹ Cfr., da ultime, Cass. Pen., Sez. II, 03 gennaio 2025, n. 286, in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 17 giugno 2025, n. 22641, in *onelegale.wolterskluwer.it*; sul tema, BRICCHETTI R., *Art. 648-ter.1, autoriciclaggio*, in DOLCINI E., GATTA G. (a cura di) *Codice Penale commentato.*, Milano, 2021, 2867, 2871: «Anche la giurisprudenza [C. 11.12.2018, n. 5719/19, in motivazione] ha, seppur senza particolare approfondimento, sostenuto che il reato sia volto alla tutela dell'ordine economico».

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la fattispecie in esame riflette la fisionomia del riciclaggio. Nello specifico, l'autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, il quale deve ricomprendere tutti gli elementi tipici della norma, dalla provenienza illecita dei proventi, all'idoneità delle azioni ad ostacolare l'individuazione della natura criminosa. Rispetto al riciclaggio, tra l'altro, l'accertamento della consapevolezza circa l'origine illecita dei beni sembra essere meno problematica: essendo il *self launderer* anche colui che ha posto in essere il reato presupposto, difficilmente potrà sussistere un dubbio circa la conoscenza della provenienza della *res*.¹⁸⁰

L'art. 648 *ter.1* c.p. è completato da una serie di circostanze aggravanti e attenuanti, contenute nei commi successivi al primo, e da una clausola di non punibilità contenuta al comma 5. Quest'ultima, in particolare, ha suscitato non pochi dubbi per via della sua formulazione.¹⁸¹

Il comma 5 prevede che, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale». È chiaro l'intento del legislatore che, nell'introdurre l'esimente, ha voluto limitare l'applicabilità dell'autoriciclaggio in modo da assicurare il rispetto del *ne bis in idem*.¹⁸² escludendo la punibilità della mera utilizzazione o del godimento personale, si è voluto evitare una duplicazione sanzionatoria, su fatti che costituiscono il naturale decorso di una pregressa azione criminosa.

Tuttavia, l'espressione «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» pone non pochi dubbi. Aderendo ad un'interpretazione letterale della norma, infatti, quest'espressione non può assumere alcun significato se non che la non punibilità opererebbe solo laddove, nel caso concreto, la condotta dell'agente non sia qualificabile come attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, e dunque non rientri “nei casi” elencati nella condotta tipica.

¹⁸⁰ Sul tema si veda MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 140: l'autore evidenzia che, in caso di concorso nel reato presupposto, potrebbe accadere che l'autore dell'autoriciclaggio non sia a conoscenza della provenienza illecita dei beni. In tal caso, troverà applicazione l'art. 47 cp, con conseguente esclusione del dolo.

¹⁸¹ Sul tema, POGGID'ANGELO M., *648-ter.1*, cit., 1387.

¹⁸² Cfr. DELL'OSSO A. M., *Il reato di autoriciclaggio*, cit., 805.

E tuttavia, se così interpretata, la clausola di cui al comma 5 diviene sostanzialmente inutile: essa, infatti, diviene applicabile solamente a condotte che, non essendo qualificabili come attività economiche o simili, già di per sé non sono punibili, in quanto non sussumibili all'interno delle condotte tipiche dell'autoriciclaggio.¹⁸³

Per tale motivo, autorevole dottrina ha suggerito un'interpretazione alternativa, basata sul presupposto che il legislatore abbia utilizzato impropriamente l'espressione “fuori dai casi” in luogo di “nei casi”, e considerando l'inciso come un vero e proprio *lapsus calami*.¹⁸⁴ Se così interpretata, la previsione sarebbe idonea ad escludere la punibilità di tutti quei comportamenti che, pur rientranti nelle ipotesi descritte nel comma 1, costituiscono mera utilizzazione o godimento personale del bene di provenienza illecita.

Tuttavia, come era prevedibile la giurisprudenza ha aderito al primo orientamento, osservando che, al di là di ogni ulteriore considerazione, non si può in alcun modo andare contro il significato letterale della norma.¹⁸⁵ Pertanto, nel caso in cui sia posta in essere un'attività tipicamente prevista dal comma 1, il soggetto agente sarà punito indipendentemente dal fatto che egli si sia limitato ad un mero utilizzo o al personale godimento del bene. Sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato di

¹⁸³ V. LOCONTE S., MENTASTI G., *Autoriciclaggio e non punibilità per godimento personale: una previsione di fatto disapplicata*, in *Il fisco*, 2023, 1461, 1464.

¹⁸⁴ Sul tema si veda DELL'OSSO A. M., *Il reato di autoriciclaggio*, cit., 806, dove l'autore, in tono piuttosto critico osserva: «l'unica spiegazione plausibile per non privare di senso la disposizione porta a ritenere che il legislatore sia incorso in un errore di italiano tanto banale quanto biasimevole, scrivendo “fuori dei casi” invece di “nei casi”. Se così fosse, si paleserebbe un'ipotesi di sciatteria legislativa da antologia, foriera, peraltro, di criticità applicative di non poco conto: sarà, infatti, assai arduo per la giurisprudenza superare un dato testuale così preciso e stravolgere nella prassi la lettera della legge. Il rischio è quindi quello di una disapplicazione della disposizione, con la scomparsa di qualsiasi argine alle doppie incriminazioni».

¹⁸⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 5 luglio 2018, n. 30399 in *Giur. It.*, 2018, 2744; si veda anche, in commento alla decisione ora riportata, BASILE E., *Autoriciclaggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di un enigma solo apparente*, in *Giur. It.*, 2018, 2744. La soluzione ora riportata è stata più volte confermata dalla giurisprudenza; cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 09 luglio 2025, n. 25348, in *onegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 10 maggio 2024, n. 18413, in *onegale.wolterskluwer.it*, dove la Corte afferma che, rientrando l'attività posta in essere nel novero delle “attività speculative”, essa non possa essere considerata come “mera utilizzazione”.

autoriciclaggio, ad esempio, nel caso in cui l'agente prelevi o trasferisca il denaro ottenuto mediante la commissione di un previo reato presupposto.¹⁸⁶

La giurisprudenza ha dunque cercato di restituire un significato alla previsione di cui al comma 5, facendo leva sui concetti di mera utilizzazione e godimento personale. Nello specifico, la Corte ha sostenuto che l'utilizzo dei lemmi "mero" e "personale" vadano unitamente intesi, interpretandoli come ricomprendenti condotte trasparenti e dirette sui beni, che non presentino alcuna idoneità decettiva.¹⁸⁷

In tal modo, la giurisprudenza è andata sostanzialmente ad interpretare la clausola di cui al comma 5 come inciso finalizzato a descrivere in negativo le condotte tipiche, andando a completare quanto previsto dal comma 1, e ponendo ancora di più l'accento sul compimento delle attività economiche e simili da un lato, e sull'idoneità all'ostacolo dall'altro.

3.3. Il rapporto con il riciclaggio: il concorso di persone.

Il rapporto tra riciclaggio ed autoriciclaggio non sembra, in prima battuta, essere problematico: le due fattispecie, infatti, non solo non sono sovrapponibili, ma anzi addirittura si presentano come alternative tra loro. In virtù della clausola di riserva di cui all'art. 648 *bis* c.p.– «fuori dai casi di concorso nel reato» – e della limitazione soggettiva tipica dell'art. 648 *ter*.1 c.p. – «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto», potrà applicarsi l'una o l'altra fattispecie, in relazione al pregresso comportamento del soggetto agente. Laddove questo sia stato anche autore del reato a monte, si applicherà l'autoriciclaggio, in caso contrario, il riciclaggio tradizionale.

Tuttavia, il tema si complica significativamente in caso di concorso nell'autoriciclaggio: *quid iuris*, laddove un soggetto terzo, che non ha in alcun modo contribuito al reato presupposto, concorra con l'autoriciclatore? Ci si chiede, in particolare, se il concorrente debba rispondere di concorso in autoriciclaggio oppure di riciclaggio autonomo.¹⁸⁸

¹⁸⁶ V. Cass Pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5719 in *Giur. It.*, 2019, 1649.

¹⁸⁷ Si veda BASILE E., *Autoriciclaggio, "mera utilizzazione"*, cit., 2747 e seguenti.

¹⁸⁸ Il tema, in verità, si pone sia in relazione al riciclaggio, sia in relazione al reimpiego. Come si è detto, infatti, la condotta tipica dell'autoriciclaggio presenta elementi sia dell'art. 648 *bis* c.p., sia

Il tema è particolarmente rilevante, in quanto, nei fatti, il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso, che spesso richiede la partecipazione di più soggetti, tra i quali anche l'autore del reato presupposto. È molto difficile, insomma, che nel concreto il riciclatore agisca senza il coinvolgimento, seppur in minima parte, di colui che ha commesso il reato a monte.¹⁸⁹

Laddove si dovesse risolvere il quesito sulla base dei principi generali, chiunque concorra con l'autore del reato presupposto al compimento di una delle azioni tipiche dell'autoriciclaggio dovrebbe rispondere di quest'ultimo reato, e non del delitto di riciclaggio, punito con maggior severità.¹⁹⁰ È chiaro, tuttavia, che un'impostazione del genere porterebbe a degli effetti non desiderabili sul piano della politica criminale. Qualora, prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p., si fosse verificato un concorso tra l'autore del reato presupposto e un soggetto terzo finalizzato al riciclaggio dei proventi illeciti, la fattispecie si sarebbe risolta con l'impunità dell'autore del reato a monte – in forza del c.d. privilegio dell'autoriciclatore – e con la condanna per riciclaggio del concorrente. In seguito all'introduzione della norma in esame, tuttavia, la medesima ipotesi porterebbe alla condanna di entrambi i soggetti per autoriciclaggio. Insomma, pur avendo commesso il medesimo fatto, il soggetto terzo verrebbe in un caso punito ex art. 648 bis c.p., e nell'altro sulla base dell'art. 648 ter.1 c.p.

Ciò porterebbe, da un lato, a sanzionare meno severamente un comportamento che – su un piano oggettivo – dovrebbe rientrare all'interno della cornice del riciclaggio e, soprattutto, ad una sostanziale abrogazione dell'art. 648 bis c.p., dato che, come si è detto, è molto difficile nel concreto ipotizzare che il riciclatore agisca senza alcun coinvolgimento dell'autore del reato presupposto e che, ogni qualvolta quest'ultimo fosse coinvolto, si dovrebbe applicare a tutti i soggetti – autori e concorrenti – il delitto di autoriciclaggio.

dell'art. 648 ter c.p. Dato che le considerazioni espresse nel presente paragrafo sono riferibili sia al concorso con il riciclaggio, sia al concorso con il reimpiego, per semplicità si farà riferimento solo alla prima di queste due fattispecie, sempre tenendo a mente che il tema può porsi, nei medesimi termini, anche avendo riguardo all'art. 648 ter.

¹⁸⁹ Sul tema BASILE E., *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1277, 1293.

¹⁹⁰ Cfr. APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore*, cit., 19.

Per tale ragione, la dottrina¹⁹¹ ha tentato di ricostruire il rapporto tra le due fattispecie in modo da evitare – almeno in parte – che il soggetto terzo concorrente risponda di autoriciclaggio e non di riciclaggio tradizionale, prospettando diversi orientamenti. Come si vedrà, pur essendo alcune soluzioni autorevolmente sostenute, nessuna di queste è priva di criticità.

Una prima soluzione si basa sulla qualifica dell'autoriciclaggio come una fattispecie a soggettività esclusiva, ossia finalizzata a punire unicamente l'autore del reato presupposto.¹⁹² In tal modo, la norma sarebbe incompatibile con una condotta plurisoggettiva, e dunque il “concorrente” non potrebbe che rispondere di riciclaggio.

Tale soluzione è, tuttavia, insostenibile. Innanzitutto, perché non vi è alcuna indicazione normativa che deponga per la soggettività esclusiva. Ma, soprattutto, è lo stesso art. 648 *ter.1* c.p. a confermare che il reato possa essere realizzato da più soggetti:¹⁹³ il comma 6 stabilisce che «la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale»; tale comma presuppone necessariamente l'intervento di un terzo che svolga un'attività professionale; ancora, l'ultimo comma, nel prevedere che il reato sia applicabile anche laddove l'autore del reato presupposto sia non imputabile, implica necessariamente che il reato possa essere compiuto anche con il concorso di un terzo.

Una seconda soluzione si basa sull'assunto che, come accennato, l'autoriciclaggio sia annoverabile tra i cd. reati di mano propria.¹⁹⁴ In tal modo, l'art. 648 *ter.1* potrebbe trovare applicazione solo laddove l'*intraneus* – ossia l'autore del reato presupposto – sia autore della condotta tipica. In questo modo, in tutti quei casi in cui le operazioni “principali” siano compiute dal soggetto

¹⁹¹ Tra tutti, POGGI D'ANGELO M., *648-ter.1*, cit., 1388; BRICCHETTI R., *Art. 648-ter.1*, cit.; BASILE E., *L'autoriciclaggio nel sistema*, cit., 1292 e ss; APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore*, cit., 18; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto Penale, Parte speciale*, cit., 287.

¹⁹² Cfr. APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore*, cit., 19; V. CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, cit., 131.

¹⁹³ V. APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore*, cit., 20. È lo stesso autore che, dopo aver ipotizzato di poter risolvere la questione facendo ricorso a questa teoria, finisce per prenderne le distanze, ammettendone l'inapplicabilità nella pratica; in senso critico, vedasi altresì DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 217.

¹⁹⁴ A sostegno di questa tesi, si veda DELLA VOLPE G., *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2650, 2656.

terzo, con l'autore del reato presupposto relegato ad un ruolo secondario (come, ad esempio, rendere disponibili al terzo i proventi criminosi), troverebbe applicazione l'art. 648 *bis* c.p.

Anche questa seconda soluzione non sembra convincere appieno. Da un punto di vista dogmatico, come si è detto, risulta problematica l'inclusione dell'autoriciclaggio tra i reati di mano propria. Inoltre, su un piano meramente pratico, questo orientamento presenta due problemi. Innanzitutto, la questione del concorso di persone rimane irrisolta in tutti quei casi in cui *l'intraneus* ponga in essere la condotta tipica. Soprattutto, accogliere questa impostazione significherebbe restringere notevolmente la portata applicativa dell'autoriciclaggio: laddove l'autore del reato presupposto dovesse concorrere con un terzo, senza tuttavia compiere direttamente le condotte tipiche ex art. 648 *ter.1* c.p., esso non potrebbe che andare impunito, non potendosi applicare né l'autoriciclaggio, in quanto reato di mano propria, né il riciclaggio, in forza della clausola di riserva.

Una terza soluzione, particolarmente suggestiva, poggia sul presupposto che il riciclaggio sia un reato necessariamente plurisoggettivo.¹⁹⁵ Secondo questo orientamento,¹⁹⁶ anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 648 *ter.1* c.p. era necessario, per il perfezionamento del riciclaggio, quantomeno un accordo con il soggetto autore del reato presupposto. Pertanto, fino a che non è stato introdotto l'autoriciclaggio, la "ripulitura" posta in essere dal solo autore del reato a monte sarebbe stata atipica, essendo il 648 *bis* c.p. a concorso necessario, mentre nel caso di esecuzione plurisoggettiva, si sarebbe applicata la clausola di riserva. L'introduzione del reato di autoriciclaggio avrebbe dunque inciso unicamente sulla punibilità del *self launderer*, senza aver alcuna ripercussione sul terzo concorrente, che rimarrebbe dunque sanzionabile ex art. 648 *bis* c.p.

Oltre a non avere alcun riscontro testuale, tuttavia, questa tesi comporterebbe che, al fine di imputare ad un soggetto il delitto di riciclaggio, diverrebbe sempre necessario provare il coinvolgimento dell'autore del reato

¹⁹⁵ Questa ipotesi prende spunto dalla realtà empirica: come si è detto, vi è (quasi) sempre il coinvolgimento dell'autore del reato a monte nel riciclaggio.

¹⁹⁶ V. BRUNELLI D., *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in MEZZETTI E., PIVA D. (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, Torino, 2016, 19, 30 e ss.

presupposto. Tale accertamento potrebbe, nella prassi, risultare particolarmente difficoltoso.

Un'ulteriore opzione si basa sulla premessa che il problema vada risolto sulla base del concorso apparente tra norme: il medesimo comportamento, infatti, risulta astrattamente riconducibile sia al riciclaggio, sia all'autoriciclaggio.¹⁹⁷

E tuttavia, tra le due norme non vi è alcun rapporto di specialità: non solo la condotta tipica dell'autoriciclaggio è un ibrido tra riciclaggio ed impiego, ma addirittura, come si è detto, le due norme – salvo l'ipotesi del concorso di persone – sono assolutamente alternative tra loro.

Autorevole dottrina ha dunque fatto affidamento sul criterio della sussidiarietà:¹⁹⁸ il 648 *bis* c.p., essendo punito più severamente rispetto all'autoriciclaggio, racchiude in sé tutto il disvalore tipico di quest'ultimo reato.¹⁹⁹ Per quanto concerne l'autore del reato presupposto, proprio in ragione del suo coinvolgimento nel reato a monte, è ragionevole prevedere una risposta sanzionatoria meno grave: come si è detto, la costruzione dell'autoriciclaggio come reato proprio si basa proprio sul minor coefficiente di rimproverabilità additabile all'autore del reato presupposto. Tale considerazione non si applica al soggetto terzo, che dunque risponderà del più grave reato di riciclaggio.

Si sarebbe di fronte, dunque, ad un caso di “differenziazione dei titoli di reato” (o fattispecie plurisoggettive differenziate): pur essendo concorrenti, i soggetti rispondono di reati differenti, senza che tuttavia ciò faccia venir il carattere plurisoggettivo della condotta.

Sebbene, tra le ipotesi finora elencate, questa sembri essere quella più convincente, essa si basa sul presupposto che il concorso tra le due norme possa essere risolto sulla base del criterio della sussidiarietà, senza che vi sia però una clausola di sussidiarietà espressa, ovvero sulla base del criterio di consunzione,

¹⁹⁷ V. POGGI D'ANGELO M., *648-ter.1*, cit., 1388.

¹⁹⁸ Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 231.

¹⁹⁹ Tra tutti, D'ALESSANDRO F., *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli enigma legislativi riservati ai solutori “più che abili”*, in BACCARI G. M., LA REGINA K., MANCUSO E. M. (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, 3, 42. L'autore, pur facendo affidamento sul criterio della consunzione e non della sussidiarietà, giunge alle medesime conclusioni sopra esposte.

che non è universalmente accettato in dottrina,²⁰⁰ e assolutamente ignorato dalla giurisprudenza, che, infatti, prospetta una soluzione differente, pur giungendo alla medesima conclusione, ossia la differenziazione dei titoli di reato.

La Suprema Corte, nel risolvere la questione, ha intrapreso una strada alternativa.²⁰¹ In primo luogo, la Cassazione ha puntualizzato che l'obiettivo del legislatore, nell'introdurre la fattispecie di autoriciclaggio, era punire la condotta del *self launderer*, e certamente non di mitigare la risposta sanzionatoria nei confronti del riciclatore "tradizionale". Per questo motivo si è avvertita la necessità di individuare un percorso che permettesse di tutelare la *ratio* del legislatore.

La soluzione individuata dalla Corte sta «nel superamento del dogma dell'unicità del titolo di reato».²⁰² In effetti, la diversificazione dei titoli nel caso di concorso di reato è un'ipotesi già presente nell'ordinamento nazionale in diverse ipotesi, e non sarebbe pertanto un *unicum* riferito al concorso tra le fattispecie in esame. Da qui, la conclusione per cui, in caso di concorso di persone – di cui una autrice del reato presupposto, l'altra estranea – l'*intraneus* risponda di autoriciclaggio, mentre il terzo di riciclaggio.

Sebbene la conclusione a cui è giunta la Corte sia senza dubbio apprezzabile, il ragionamento non convince. Il riferimento alla politica criminale, ossia alla *ratio* del legislatore nell'introdurre l'autoriciclaggio, pur potendo essere un valido strumento ermeneutico non può, infatti, essere l'unico elemento sulla cui base giustificare la differenziazione dei titoli di reato. In secondo luogo, il

²⁰⁰ Sul tema, tra tutti, MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di diritto penale*, cit., 267; MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 488.

²⁰¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235 in *Giur. It.*, 2018, 2475; in commento, si veda GULLO A., *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 262; v. altresì MERENDA I., *Autoriciclaggio e concorso di persone: per la Cassazione la strada è obbligata, ma i conti non tornano*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2018, 1309; la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento in Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2020, n. 16519 in *onelegale.wolterskluwer.it*; da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 09 gennaio 2025, n. 765, *ivi*: «questa Corte ha più volte chiarito, con affermazione che il collegio condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che in tema di autoriciclaggio il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.l cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus»

²⁰² GULLO A., *Realizzazione plurisoggettiva*, cit., 264.

parallelismo tra l'autoriciclaggio e gli altri reati per cui è già prevista una differenziazione dei titoli di reato non è svolto con la dovuta cura.²⁰³

La soluzione prospettata dalla giurisprudenza, in definitiva, si basa su una lettura che forza eccessivamente il dato normativo. Anche le soluzioni prospettate dalla dottrina, in ogni caso, non sono esenti da critiche. Il problema di fondo, difficilmente risolvibile in via interpretativa, risiede nella scelta del legislatore, di prevedere un'ipotesi autonoma di reato di autoriciclaggio, senza tuttavia occuparsi in modo opportuno di regolare le ipotesi di rapporto con la fattispecie di riciclaggio.

3.4. Il rapporto con il reato di trasferimento fraudolento di valori

Altro profilo problematico risiede nel rapporto tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, ipotesi di reato punita *ex art. 512 bis c.p.* Quest'ultima fattispecie, di cui si darà un'analisi per sommi capi, è stata introdotta nell'ordinamento italiano per effetto del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge per effetto della l. 7 agosto 1992, n. 356.²⁰⁴

Il reato, inizialmente contenuto nell'art. 12 *quinques* della legge ora menzionata, è stato poi trasposto nell'art. 512 *bis c.p.*, comma 1, in virtù del principio della riserva di codice, dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. La fattispecie punisce, «salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità» al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o, in alternativa, «agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis c.p.* e 648 *ter c.p.*». La norma è dunque finalizzata a criminalizzare la condotta di chi, mediante operazioni di fittizia intestazione dei beni, miri a realizzare i delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego.

²⁰³ GULLO A., *Realizzazione plurisoggettiva*, cit., 267: l'autore sapientemente sottolinea come «si tratta di esiti interpretativi – quelli di far rispondere i soggetti a titoli diversi nel caso dell'evasione oppure di differenziare le pene nell'infanticidio – resi possibili dalla specifica e puntuale scelta normativa compiuta, tradottasi in disposizioni ad hoc.»

²⁰⁴ L'analisi puntuale di ogni elemento del trasferimento fraudolento di valori eccede lo scopo di questa tesi. In ogni caso, per uno studio approfondito, si veda CALABRESE F., *Analisi della fattispecie prevista dall'art. 12-quinques, legge n. 356/1992*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 43.

I termini “titolarità” e “disponibilità” sono utilizzati dal legislatore in maniera atecnica,²⁰⁵ così da ricomprendere ogni attività che risulti in un’intestazione simulata; la norma è pertanto strutturata come reato di condotta a forma libera. Rispetto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, consistente, alternativamente, nella finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione di uno tra i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego.²⁰⁶ Infine, la norma si apre con una clausola di sussidiarietà, volta ad impedirne l’applicazione nel caso in cui il medesimo fatto costituisca anche un più grave reato.

Al momento della sua introduzione, l’intestazione fittizia era l’unica disposizione presente nell’ordinamento penale in grado di criminalizzare, in una certa misura, la condotta dell’autoriciclatore. Nel punire il compimento di comportamenti funzionali alla realizzazione dei reati di cui agli artt. 648 *bis* c.p. e seguenti, infatti, la norma costituisce, rispetto alle ipotesi di *money laundering*, un’anticipazione della tutela che, in virtù dell’assenza di una qualsivoglia clausola di riserva volta ad escludere la punibilità di chi ha commesso o concorso il reato a monte, può essere additata anche all’autore del reato presupposto.

Del resto, anche le Sezioni Unite hanno riconosciuto nell’art. 512 *bis* c.p. una forma di autoriciclaggio *ante litteram*. Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che «la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche questi fatti (...) di ‘auto’ ricettazione, riciclaggio e reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648 *bis* c.p. e 648 *ter* c.p.». ²⁰⁷

Tuttavia, per via della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 512 *bis* c.p., il trasferimento fraudolento di valori non si applica, laddove la medesima condotta costituisca altro più grave reato. Visto che, nella prassi, risulta molto difficile pensare ad un’attività che integri il trasferimento fraudolento di valori e non una

²⁰⁵ Cfr. GULLO A., *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2019, 595, 606.

²⁰⁶ Di queste due finalità, tra loro alternative, quella che maggiormente interessa ai fini del presente elaborato è, chiaramente, la finalità di commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego.

²⁰⁷ V. Cass. Pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191 in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 11, 1303.

delle fattispecie tra riciclaggio e reimpiego, in sostanza lo spazio applicativo della disposizione, fino al 2014, era limitato alle ipotesi di autoriciclaggio.²⁰⁸

Con l'introduzione dell'art. 648 *ter.1*, dunque, si è posto il problema del rapporto tra le due fattispecie.²⁰⁹ La giurisprudenza, in un primo momento, ha ammesso il concorso tra le due fattispecie, sulla base del fatto che l'autoriciclaggio non presuppone necessariamente il trasferimento fittizio ad un terzo dei proventi del reato presupposto.²¹⁰ Pertanto, laddove un soggetto prima intesti fittiziamente la *res* delittuosa ad un terzo, ed in seguito ponga in essere attività di impiego economico o finanziario sulla stessa, i due delitti possono concorrere.

Tale ricostruzione non convince.²¹¹ Al fine di valutare se sussista o meno un concorso apparente tra norme, infatti, non si deve guardare unicamente alla diversità del fatto “tipico”, ma è necessario analizzare se il comportamento sanzionato da una norma sia progressione naturale del comportamento sanzionato nell'altra. Nel caso in esame, si è detto, il trasferimento fraudolento di valori è evidentemente in una posizione di residualità e sussidiarietà rispetto alla fattispecie di autoriciclaggio, e potrà applicarsi solo laddove l'intestazione fittizia non comporti anche il più grave reato di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.

Recentemente, in ogni caso, la giurisprudenza sembra essere tornata sui suoi passi,²¹² riconoscendo il concorso apparente tra norme nel caso in cui il medesimo fatto sia sussumibile sia all'interno dell'autoriciclaggio, sia nel novero delle condotte tipiche del trasferimento fraudolento di valori. La Corte ha infatti riconosciuto che le due norme siano in un rapporto di «tendenziale specialità reciproca (posto che a fronte di un nucleo comune della condotta si riscontrano talune differenze nella costruzione tipica dell'autoriciclaggio, lì dove, ad esempio, la punibilità è esclusa per l'ipotesi di godimento personale) che è risolto, in tal

²⁰⁸ In tal senso, MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 188-189.

²⁰⁹ Cfr. CARUSO A., *Rapporti con la normativa sovranazionale e nazionale. Il trasferimento fraudolento di valori: “consueto” precipitato del rapporto tra le organizzazioni criminali e le realtà imprenditoriali, nazionali ed internazionali, alla luce di un difficilissimo balancing tra esigenze apparentemente (?) contrapposte*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 173, 267.

²¹⁰ Cass. Pen., Sez. II., 12 gennaio 2017, n. 3935, in *Cass. Pen.*, 2017, 1956.

²¹¹ V. LAGIOIA A., *Il concorso tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1961, 1963-1965.

²¹² Cass. Pen., Sez. I, 22 giugno 2023, n. 39489, in *onegale.wolterskluwer.it*.

caso, dal legislatore, essendo prevista nel testo dell'art. 512 *bis* c.p. la clausola di riserva "...salvo che il fatto costituisca più grave reato...".²¹³ Pertanto, laddove «sia configurabile a carico dell'autore l'ipotesi, in concreto, dell'autoriciclaggio quale reato più grave (...) non [può] residuare la punibilità per il delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512 *bis* c.p.». ²¹⁴

Il recente approdo giurisprudenziale va senz'altro valutato con favore: riconoscendo che non possa esservi concorso tra le due fattispecie, infatti, si evita di incorrere in una duplicazione sanzionatoria lesiva, tra l'altro, del principio del *ne bis in idem*.

In conclusione, è necessario evidenziare che il d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha introdotto, al comma 2 dell'art. 512 *bis* c.p., un'ulteriore ipotesi di reato.²¹⁵ Nello specifico, la norma punisce, con la medesima pena prevista nel comma 1, «chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Il reato in esame è di mera condotta, costituita dalla fittizia attribuzione ad altri della titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali, ed è punibile a titolo di dolo specifico, consistente nella finalità di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.²¹⁶

4. I reati connessi

Il fenomeno del *money laundering* include al suo interno una serie di comportamenti che vanno oltre il mero ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa del bene. Tradizionalmente, la dottrina sovranazionale divide il fenomeno in tre fasi.²¹⁷ Innanzitutto, il *placement*, ossia l'inserimento del provento all'interno di una banca o altro istituto finanziario. In secondo luogo, il

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ V. CIMI S., *D.L. 19/2024: le novità in materia penale*, in *Quotidiano Giuridico*, 11 marzo 2024.

²¹⁶ Sul tema, MACCARI A. L., *Art. 512-bis, trasferimento fraudolento di valori*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025.

²¹⁷ Cfr. SCHNEIDER F. e WINDISCHBAUER U., *Money laundering: some facts*, in *Eur. J. Law Econ.*, 2008, 387, 394; v. anche BRIZZI F., CAPECCHI G., RINAUDO A., *La reimmisione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *Arch. Pen.*, 2014, 1.

layering, che consiste nel compimento di operazioni (solitamente di natura finanziaria) volte a celare la provenienza illecita del bene – ed è questa la fase punita *ex art. 648 bis* c.p. Infine, il *placement*, ossia l'immissione dei proventi "puliti" nel circuito economico lecito.

Pertanto, al fine di criminalizzare anche la condotta "successiva" al riciclaggio, consistente nell'impiego economico dei beni di origine delittuosa, il legislatore ha introdotto l'art. 648 *ter* c.p., rubricato "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".²¹⁸

Il sistema normativo volto alla repressione delle attività sui beni di provenienza illecita è quindi composto non solo dal riciclaggio e dall'autoriciclaggio, bensì anche dal reato di impiego. A queste figure delittuose, va aggiunto il delitto di ricettazione, già presente nel nostro ordinamento da tempo. A completamento del presente capitolo, si rende dunque necessario un breve esame anche di queste ultime due norme.

4.1. La ricettazione

L'art. 648 c.p. punisce «fuori dai casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare». Il comma 2²¹⁹ include, tra i reati presupposti, le contravvenzioni punite «con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi» nel novero dei reati presupposto.

Il reato di ricettazione ha costituito il "modello" sulla cui base è stato costruito il delitto di riciclaggio. Pertanto, la struttura delle due fattispecie è pressoché analoga. Il reato può essere inquadrato tra i cd. reati accessori, "dipendendo" dalla previa commissione di un reato presupposto, che può consistere sia in un qualsiasi delitto, sia doloso che colposo, sia dalle contravvenzioni più gravi.²²⁰

²¹⁸ Sul tema PANELLA S., *Evoluzione storica della normativa in materia di contrasto alla accumulazione di capitali illeciti*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 35.

²¹⁹ Introdotto per effetto del d.lgs. 8 dicembre 2021, n. 195.

²²⁰ L'inclusione delle contravvenzioni è, per l'appunto, conseguenza del d.lgs. 8 dicembre 2021, n. 195.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è di difficile inquadramento. Parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza, infatti, limitano l'oggetto di tutela del reato nel patrimonio individuale, circoscritto agli interessi patrimoniali lesi con la commissione del reato presupposto.²²¹ Questa tesi "restrittiva" non sembra tuttavia pienamente soddisfacente, anche e soprattutto se si tiene conto del fatto che può costituire reato presupposto anche un delitto che non lede alcun interesse patrimoniale. Pertanto, si è fatto strada un diverso orientamento, che inquadra il bene giuridico nell'interesse alla corretta amministrazione della giustizia: chi sostiene questa tesi ritiene che il reato di ricettazione sia finalizzato ad evitare la dispersione di beni di origine delittuosa.²²² Tale ultimo orientamento sembra preferibile: mentre la lesione al patrimonio è solamente "eventuale", la lesione all'amministrazione della giustizia è inevitabile, essendo la dispersione dei beni delittuosi elemento intrinseco del reato in esame.

La ricettazione è un reato comune a soggettività ristretta.²²³ chiunque può essere autore del reato, al di fuori dai casi di concorso nel reato presupposto. La condotta tipica può consistere nell'acquisto, nella ricezione, o nell'occultamento della *res* di provenienza delittuosa. La tipizzazione delle condotte rilevanti comportano che il reato vada considerato "a forma vincolata".

Per acquisto va inteso non solo il trasferimento della proprietà del bene, bensì ogni atto tale da far conseguire al soggetto attivo il possesso della *res*.²²⁴ La condotta di ricezione consiste invece in un trasferimento materiale della detenzione del bene; a differenza dell'acquisto, che richiede una traslazione giuridica della titolarità del provento, la ricezione richiede unicamente il trasferimento materiale.²²⁵ Infine, per occultamento si intende il nascondimento del bene di provenienza delittuosa, in modo da eludere la ricerca della *res* da parte

²²¹ Cfr. DIOTALLEVI G., *Art. 648*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, 1289.

²²² V. MAGRI P., *Ricettazione (art. 648)*, in MARINUCCI G., DOLCINI E., MAGRI P. (a cura di), *Delitti contro il patrimonio mediante frode. V. 2, Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, Padova, 2007, 275; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 255.

²²³ Cfr. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 283; LONGOBARDO C., *Ricettazione (art. 648 c.p.)* in FIORE S. (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Milano, 2010, 769, 781.

²²⁴ V. DIOTALLEVI G., *Art. 648*, cit., 1295; GUAGLIANI M., *I delitti a reato presupposto: la ricettazione ed i riciclaggi*, in DE GIORGIO M., GUAGLIANI M., TOVANI S. (a cura di) *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 483, 501.

²²⁵ V. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 257.

delle autorità. Affinché il ricettatore occulti il bene, deve averlo previamente ricevuto o acquistato; pertanto, parte della dottrina²²⁶ ritiene questa ultima categoria sostanzialmente pleonastica. In realtà, come osservato da autorevole dottrina,²²⁷ l'occultamento può trovare il suo spazio applicativo, laddove l'agente, entrato in possesso del bene "in buona fede", si renda conto in un secondo momento della provenienza illecita dello stesso, e decida dunque di nascondere la res. Il reato in esame punisce anche la condotta di chi "si intrometta" nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento del bene: tale ultima condotta mira a punire il soggetto che compia un ruolo di "mediazione".

Il reato di ricettazione richiede sia il dolo generico sia il dolo specifico. Il dolo generico consiste sia nella volontà di acquistare, ricevere o occultare il bene, sia nella conoscenza della provenienza delittuosa dello stesso.²²⁸ A lungo, si è discusso della compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione. Le Sezioni Unite hanno messo fine al dibattito, riconoscendo la configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale.²²⁹ Tuttavia, ha precisato la Suprema Corte, l'accertamento del dolo eventuale deve essere effettuato con particolare cura: non è sufficiente desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di indici "oggettivi", ma è necessario svolgere un accertamento concreto sull'effettiva rappresentazione, da parte del soggetto agente, della derivazione illecita del bene.²³⁰

L'elemento soggettivo è arricchito dalla presenza del dolo specifico, che consiste nel «fine di procurare a sé o ad altri profitto». Per profitto deve

²²⁶ Cfr.; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 257: «poiché presuppone sempre il precedente acquisto o la precedente ricezione, esso [l'occultamento] rischia di ridursi ad una nozione del tutto pleonastica».

²²⁷ V. MAGRI P., *Ricettazione*, cit., 298; DIOTALLEVI G., *Art. 648*, cit., 1296.

²²⁸ Per la prova del dolo generico, con specifico riferimento alla provenienza delittuosa del bene, si rimanda a quanto detto a proposito del reato di riciclaggio.

²²⁹ V. Cass., Pen., Sez. Un., 30 marzo 2010 n. 12433, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 5, 537.

²³⁰ Si veda anche, a commento PISA P., *Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010 7, 822, 828: «Certamente hanno ragione le Sezioni Unite ad esorcizzare prassi semplificatorie sul piano probatorio: non basta la presenza di motivi oggettivi di sospetto per desumere automaticamente la presenza del dolo eventuale ma occorre una puntuale valutazione del caso concreto al fine di valutare se vi sono stati fattori che possano aver indotto a superare un ipotetico dubbio iniziale»

intendersi qualsiasi vantaggio o utilità, anche di natura non patrimoniale.²³¹ L'assenza dell'inciso "ingiusto" ha portato parte della dottrina a ritenere che possa sussistere il reato di ricettazione anche laddove il profitto sia giusto, ad esempio quando il bene di provenienza delittuosa venga ceduto come prestazione in un rapporto sinallagmatico di per sé lecito.²³² Tuttavia, la dottrina maggioritaria²³³ respinge questa tesi, affermando che l'ingiustizia sia un elemento implicito del profitto.

4.2. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita²³⁴ è stato introdotto nell'ordinamento italiano per effetto della l. n. 55 del 1990 – la medesima legge ad aver attribuito per la prima volta il *nomen* di riciclaggio all'art. 648 *bis* c.p.– al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla convenzione di Vienna sul narcotraffico.

Il reato, contenuto nell'art. 648 *ter* c.p., punisce «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto» ovvero «da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».²³⁵

In maniera analoga a quanto previsto per il riciclaggio, l'impiego è un reato accessorio, dipendente dalla previa commissione di un reato presupposto. Anche in questo caso, può costituire reato presupposto qualsiasi delitto – sia doloso che colposo – nonché le contravvenzioni punite più gravemente.

²³¹ Cass., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 11083 in *Giur. It.*, 2003, 1682; Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 51323 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 45071, *ivi*.

²³² MAGRI P., *Ricettazione*, cit., 348.

²³³ Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 264; DIOTALLEVI G., *Art. 648*, cit., 1303. Tale posizione è stata suffragata anche dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2020, n. 14895 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

²³⁴ Cfr. fra tutti, MAGRI P., *Art. 648 ter c.p.*, in DOLCINI E., MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2021, 2859; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 277; POGGI D'ANGELO M., *Art. 648-ter*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di) *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2022, 1366; LONGOBARDO C., *Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*, in FIORE S. (a cura di) *I reati contro il patrimonio*, Torino 2010, 855.

²³⁵ Così come per i reati precedentemente analizzati, anche in questo caso le contravvenzioni sono state incluse tra i reati presupposto per effetto del d.lgs. 8 dicembre 2021, n. 195.

Particolarmente delicata la “doppia” clausola di riserva. Da un lato, essa impedisce l’applicazione della norma laddove l’agente abbia posto in essere anche il reato presupposto, analogamente a quanto previsto per il delitto di riciclaggio. Dall’altro lato, tuttavia, il soggetto deve anche agire al di fuori di concorso nei reati di cui agli artt. 648 e 648 *bis* c.p. Insomma, laddove l’agente abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto, ovvero una precedente condotta di riciclaggio o ricettazione sul medesimo bene oggetto di impiego, non si potrà applicare l’art. 648 *ter* c.p. Il reato è comune, in quanto non è necessario che l’autore sia investito di una particolare qualifica, ma “a soggettività ristretta”, per via della presenza della doppia clausola di riserva.²³⁶

Come rilevato da autorevole dottrina,²³⁷ l’esclusione dell’applicabilità della norma anche nel caso di concorso con il riciclaggio e la ricettazione ha sostanzialmente “paralizzato” il reato di impiego, rendendolo inapplicabile nella maggior parte dei casi:²³⁸ come si è detto, infatti, l’immissione dei beni nel circuito economico legale, pur essendo un momento separato rispetto all’attività di ripulitura dei proventi delittuosi, è fortemente collegato alla stessa, ed è pertanto estremamente difficile che vi siano casi specifici in cui non vi sia in alcun modo concorso tra i due reati.²³⁹

Il bene giuridico tutelato dalla norma va necessariamente individuato nell’ordine economico. A differenza delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, infatti, il reato in esame non contiene alcun riferimento all’idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa della *res*. Pertanto, può dirsi

²³⁶ Cfr. DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 146.

²³⁷ In tal senso FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 279.

²³⁸ Sul punto tuttavia si veda, MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 305: per evitare l’*interpretatio abrogans* della norma, va ritenuto sussistente il delitto di impiego nel caso in cui la condotta sia posta in essere in un contesto unitario, caratterizzata fin dall’origine dalla volontà di reimpiegare i proventi criminosi. Nello stesso senso anche Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800 in *CED Cass.*, Rv. 246276; Cass. Pen., Sez. II, 06 maggio 2022, n. 18241 in *onelegale.wolterskluwer.it*. Il tema sarà ripreso più avanti, a proposito del rapporto tra ricettazione e riciclaggio.

²³⁹ V. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 416-417: «il soggetto deve agire (...) anche fuori dei casi di concorso nella ricettazione e nel riciclaggio, con la conseguenza che il provento deve essere oggetto di un reato presupposto (...), dopo di che deve essere passato nelle mani di un altro soggetto (...), ed infine con un passaggio ulteriore deve essere giunto al soggetto agente, sulla base di una ricezione che non può per l’appunto costituire un concorso nel riciclaggio».

integrato il delitto di impiego anche²⁴⁰ nel caso in cui la condotta tipica abbia ad oggetto beni che, pur di derivazione illecita, siano già stati interamente “ripuliti”. Da ciò consegue che il disvalore della fattispecie non risiede nell’ostacolo al corretto funzionamento della giustizia, potendo la condotta essere assolutamente inoffensiva nei confronti di tale bene giuridico: se il bene è già di parvenza lecita, il compimento di successive operazioni non porrà alcun ulteriore ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa.²⁴¹

Scartato quindi quest’ultimo bene giuridico, sembra opportuno individuare l’ordine economico come nucleo di tutela del delitto: l’immissione di proventi illeciti nel circuito economico legale, infatti, offende interessi propri del mercato, tra i quali la concorrenza tra imprese.²⁴²

Passando all’analisi della condotta, la norma incrimina l’impiego dei proventi criminosi in attività economiche o finanziarie. Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta a forma libera. Il termine “impiego”, infatti, è estremamente generico, ed è stato interpretato da parte della dottrina come idoneo a comprendere al suo interno ogni “utilizzo” del bene di provenienza illecita. Altra dottrina ha invece proposto un’interpretazione più restrittiva, andando a considerare come impiego solamente quelle attività consistenti in un investimento, valorizzando quindi la natura economico/finanziaria della condotta.²⁴³

L’espressione “attività economica” è da interpretarsi ai sensi dell’art. 2082 c.c., dunque come attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre il riferimento alle “attività finanziarie” consente di includere anche lo scambio di titoli o denaro all’interno del mercato di consumo.²⁴⁴

²⁴⁰ *Rectius*, normalmente può aversi il reato di impiego solo laddove i beni siano già di parvenza lecita, dato che in caso contrario l’azione integrerà sia il delitto di riciclaggio, sia il delitto di impiego, e, come si vedrà più avanti, il concorso apparente di norme va risolto in favore del primo dei due reati.

²⁴¹ In tal senso MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 102.

²⁴² La giurisprudenza maggioritaria qualifica il reato in esame come plurioffensivo. Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 10 gennaio 2003, n. 18103, in *onelegale.wolterskluwer.it*. Nello stesso senso anche Corte Cost., 19 luglio 2000, n. 302, in *Dir. Pen. Proc.*, 2000, 1181. Tuttavia, in favore della natura monoffensiva, da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 9 ottobre 2024, n. 43781, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, 309.

²⁴³ V. DELL’OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 147.

²⁴⁴ Cfr. CONCAS L., *Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025; v. anche AMATO

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico. In particolare, si richiede la consapevolezza e la volontà di compiere le attività economico/finanziarie sui beni di provenienza delittuosa, nonché la conoscenza della natura criminosa dei proventi.²⁴⁵

Un profilo particolarmente delicato è legato al rapporto tra impiego e riciclaggio, essendo i due reati – come si è detto – fortemente collegati. Ed in effetti, il medesimo comportamento può, astrattamente, ricadere all'interno di entrambi i delitti, laddove si impieghi in attività economiche un bene di provenienza illecita, in modo da celarne la provenienza delittuosa.

La giurisprudenza maggioritaria risolve il concorso tra le norme sulla base dell'unitarietà o pluralità delle azioni:²⁴⁶ laddove un soggetto prima ponga in essere operazioni in modo da ostacolare l'individuazione della natura dei beni, ed in seguito ad una successiva determinazione, decida di impiegare i medesimi proventi in un'attività economica, risponderà solo di riciclaggio in forza della clausola di riserva; laddove, invece, il soggetto direttamente investa i beni in un'attività economica, risponderà unicamente di impiego.

Parte della dottrina, tuttavia, critica questa soluzione:²⁴⁷ il diretto impiego del bene in un'attività economica, infatti, non esclude che, con la medesima condotta, il soggetto miri principalmente ad eludere le indagini circa la provenienza del bene. In tal caso, in forza della clausola di sussidiarietà, il soggetto dovrebbe comunque rispondere di riciclaggio, e non di impiego

Pertanto, il *discrimen* tra le due fattispecie andrebbe ritrovato proprio nell'elemento dell'ostacolo. Questo requisito costituisce il nucleo effettivo del reato di riciclaggio, ed è invece assente nell'impiego. Laddove il provento, seppur di provenienza illecita, sia già interamente “ripulito”, e dunque non conservi più alcuna traccia della sua origine delittuosa, ogni successiva attività economica o

G., *L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, in *GNOSIS. Riv. Italiana di Intelligence*, 2010, 7.

²⁴⁵ In tal senso MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 107.

²⁴⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800 in *CED Cass.*, Rv. 246276; Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile 2016, n. 30429 in *onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 06 maggio 2022, n. 18241 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

²⁴⁷ Cfr. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 152.

finanziaria andrà ad integrare unicamente il delitto di cui all'art. 648 *ter* c.p., e non anche il riciclaggio.²⁴⁸

Tanto la tesi dell'unicità/pluralità di azioni, quanto quella che rinviene il confine tra le norme nell'elemento di ostacolo, consentono al delitto di impiego di ritagliarsi una sua, seppur limitata, area applicativa.

Tuttavia, autorevole dottrina²⁴⁹ ha osservato come risulti estremamente più difficoltoso individuare un confine tra il reato in esame e la ricettazione: per poter immettere un bene nel circuito legale, il soggetto agente deve necessariamente prima riceverlo. Essendo l'impiego in rapporto di sussidiarietà con la ricettazione, in tutti questi casi troverà applicazione solamente quest'ultimo reato. L'unico elemento differenziante, infatti, risiede nel dolo specifico dell'art. 648 c.p., ossia il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. È tuttavia estremamente difficile immaginare un'ipotesi concreta in cui un soggetto terzo, che non ha concorso al reato presupposto, riceva i proventi e li reimpieghi in attività economiche, senza conseguire alcuna utilità da tale comportamento.

In definitiva, è dunque il rapporto di sussidiarietà rispetto alla ricettazione a privare il reato di impiego di un reale spazio applicativo, relegandolo ad un ruolo quantomeno residuale.

²⁴⁸ In dottrina sono state avanzate anche altre ipotesi, che sembrano essere tuttavia meno convincenti rispetto a quella ora esposta. Si veda, ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio*, cit., 223: l'autore, per individuare il confine tra le due fattispecie, si concentra sull'autore del reato.

²⁴⁹ V. DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 156, il quale, in relazione al rapporto tra impiego e ricettazione osserva: «si intravede, allora, l'insuperabile ragione dell'inapplicabilità del reato in esame: la riserva a favore della ricettazione è inattaccabile a livello ermeneutico tanto per la chiarezza del dato testuale quanto perché produce conseguenze favorevoli per il reo. E si tratta di una riserva davvero soffocante: è indiscutibile che l'impiego presupponga la ricezione di quanto si va a utilizzare».

CAPITOLO II

IL SISTEMA PREVENTIVO ANTIRICICLAGGIO

1. Caratteri generali

Il fenomeno riciclatorio è spesso caratterizzato dallo svolgimento di complesse operazioni finanziarie, tese a far circolare velocemente il denaro in modo da nascondere l'origine criminosa. Fin dagli anni '90, la comunità internazionale si è resa conto che al fine di contrastare efficacemente il *money laundering*, fosse necessario instaurare un sistema preventivo di controlli in grado di individuare, bloccare ed eventualmente sanzionare in maniera rapida il compimento di operazioni riconducibili al riciclaggio.

A tal fine, la sola repressione penale non è sufficiente. Da un lato, come si è detto, è estremamente complesso costruire fattispecie criminose in grado di intercettare ogni condotta empiricamente idonea ad integrare riciclaggio e successivo reimpiego dei proventi criminali. Inoltre, e soprattutto, lo svolgimento di un processo penale richiede necessariamente che trascorra un lasso di tempo significativo tra la commissione del fatto e l'eventuale irrogazione della pena. Un tale intervallo di tempo, fondamentale al fine di rispettare le garanzie tipiche del procedimento penale, rischia di compromettere l'efficacia del contrasto al riciclaggio di denaro.

Per tali ragioni, si è ritenuto necessario completare il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro, affiancando alle norme repressive penali un complesso apparato normativo, di natura amministrativa, volto a prevenire celermente il compimento di operazioni riciclatorie.²⁵⁰

Sebbene il tema verrà trattato diffusamente nei successivi paragrafi del presente capitolo, è necessario sottolineare fin da ora come, in via generale, la normativa preventiva antiriciclaggio²⁵¹ metta in primo piano i soggetti privati che

²⁵⁰ Cfr. ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 44.

²⁵¹ Il riferimento è valido tanto per il quadro normativo nazionale quanto per quello sovranazionale, simile in quanto recepito nell'ordinamento interno; le valutazioni sviluppate nel presente paragrafo trovano dunque applicazione in entrambi i contesti.

operano sul mercato finanziario – come le banche, le società di investimento o le società assicurative – obbligandoli ad effettuare una serie di operazioni. *In primis*, i “soggetti obbligati” sono tenuti ad effettuare la cd. *customer due diligence*, ossia un’adeguata verifica circa l’identità dei loro clienti e la natura del loro rapporto con gli stessi. In secondo luogo, essi devono necessariamente conservare una copia delle informazioni ottenute nello svolgimento del *customer due diligence*, nonché delle operazioni effettuate dai loro clienti. Infine, essi devono segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ogni operazione che risulti “sospetta”, ossia potenzialmente connessa ad un’operazione di riciclaggio.

L’UIF, dopo aver ricevuto le segnalazioni da parte dei soggetti obbligati, ha il compito di analizzarne il contenuto. Laddove ritenga fondata la segnalazione, la trasmetterà a sua volta agli organi investigativi competenti e, eventualmente, all’autorità giudiziaria.

L’apparato normativo antiriciclaggio – di cui ora sono stati riportati solamente gli elementi essenziali – è quindi costruito sulla base di un rapporto di collaborazione attiva tra i soggetti (privati) obbligati e le autorità competenti. Queste, infatti, potranno attivarsi solo laddove ricevano una segnalazione da parte dei soggetti obbligati. Questi ultimi, dunque, svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento del sistema preventivo antiriciclaggio: sono loro che, in prima battuta, hanno il compito di individuare le operazioni sospette, così come sono loro che hanno il compito di conservare informazioni – come le operazioni poste in essere dai clienti – che potranno poi essere utili ai fini investigativi.

La scelta di impostare il sistema antiriciclaggio secondo questo modello non è casuale. I soggetti obbligati, operando direttamente sul mercato finanziario, si trovano in una posizione “privilegiata” rispetto alle autorità competenti per individuare le condotte potenzialmente riciclatorie: dovendo le operazioni finanziarie passare necessariamente per uno di questi soggetti, essi sono i primi a poter rilevare la natura sospetta di una transazione.

Inoltre, obbligando banche ed altri soggetti privati a collaborare e a porre in essere misure preventive, si incentivano questi soggetti – che, di per sé, non avrebbero alcun interesse nell’ostacolare il compimento di operazioni finanziarie a fine riciclatorio – a cooperare con le autorità competenti. Infatti, la normativa

antiriciclaggio si completa con una serie di sanzioni amministrative, volte a punire l'inosservanza degli obblighi preventivi da parte degli operatori economici.

La normativa preventiva (amministrativa) e repressiva (penale) antiriciclaggio non si sviluppano su binari paralleli, ma presentano diversi punti di contatto. Trattandosi di due dimensioni complementari, è necessario analizzare con attenzione le ricadute che il piano preventivo ha su quello repressivo, e viceversa.

In quest'ottica, il presente capitolo si apre con una ricostruzione della normativa europea antiriciclaggio, cui segue un'analisi dei profili principali della normativa italiana, fortemente influenzata dagli interventi sovranazionali.

L'ultima parte del capitolo è dedicata allo studio delle intersezioni tra piano preventivo e repressivo, analizzando non solo le sanzioni amministrative e penali presenti nel d.lgs. 231/2007, ma anche il tema del riciclaggio omissivo *ex art. 40 cpv c.p.*

2. La normativa europea *anti money laundering*

Come accennato in precedenza, la disciplina nazionale antiriciclaggio è stata fortemente influenzata non solo dagli atti di *soft* e *hard law* adottati a livello internazionale, ma anche e soprattutto dalla legislazione europea.

Infatti, il mercato unico della comunità europea, caratterizzato da un flusso continuo di beni e capitali, richiedeva l'implementazione di atti di natura vincolante tali da garantire delle misure di contrasto al *money laundering* più incisive ed efficaci rispetto agli obblighi posti dalla legislazione globale. Per tale ragione, a partire dagli anni '90, l'Unione Europea è intervenuta più volte, adottando atti normativi caratterizzati da norme di portata sempre più ampia ed in costante aggiornamento.

2.1. L'evoluzione della legislazione sovranazionale: le prime Direttive antiriciclaggio

Il 10 giugno 1991, è stata adottata la prima Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 91/308/CEE).²⁵² Il provvedimento, composto da diciassette articoli, ha posto per la prima volta delle misure di carattere preventivo specificamente previste per gli stati membri della Comunità Europea. Innanzitutto, la Direttiva includeva, nel novero dei soggetti tenuti a porre in essere le misure antiriciclaggio, solamente gli enti creditizi – ossia le banche – e gli intermediari finanziari.²⁵³ Allo stesso tempo, tuttavia, essa ha conferito espressamente agli stati membri la possibilità di includere nel novero dei soggetti obbligati anche «attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio».²⁵⁴

In continuità con quanto previsto dalla legislazione internazionale, la prima Direttiva antiriciclaggio ha imposto²⁵⁵ ai soggetti obbligati il dovere di effettuare l'identificazione della clientela, nonché di conservare copia delle operazioni finanziarie e delle informazioni ottenute nell'ambito dell'identificazione della clientela, per un periodo minimo di cinque anni.²⁵⁶

Inoltre, la Direttiva ha posto un obbligo di collaborazione con le autorità competenti, consistente nel dovere di analisi di ogni operazione sospetta, accompagnata dall'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione, nonché di segnalazione della stessa all'autorità competente, laddove vi sia il sospetto che il fatto possa costituire indizio di un'attività riciclatoria.²⁵⁷ Infine, i soggetti

²⁵² In commento, si veda MITSILEGAS V., GILMORE B., *The Eu Legislative Framework Against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2007, 119, 120; ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 105 e ss.

²⁵³ Direttiva 91/308/CEE, art. 1, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0308>, 3.

²⁵⁴ Direttiva 91/308/CEE, art. 12, *ivi*, 5.

²⁵⁵ In verità, le Direttive non pongono alcun obbligo diretto in capo a soggetti privati in quanto, a differenza dei Regolamenti, esse richiedono necessariamente di essere trasposte dagli Stati Membri. Tuttavia, al fine di non appesantire eccessivamente l'esposizione, all'interno dei sottoparagrafi 2.1 e 2.2 si farà riferimento direttamente alle disposizioni europee come fonte degli obblighi gravanti sui soggetti obbligati, senza richiamare le corrispondenti norme nazionali.

²⁵⁶ Direttiva 91/308/CEE, artt. 3 e 4, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0308>, 3-4.

²⁵⁷ Direttiva 91/308/CEE, artt. 5, 6 e 7, *ivi*, 4.

obbligati erano tenuti all'adozione di procedure di controllo interno e comunicazione, nonché di formazione del personale.²⁵⁸

Il 4 dicembre 2001, a dieci anni dall'adozione della Direttiva 91/308/CEE, l'Unione Europea è intervenuta nuovamente in materia, con l'emanazione della seconda Direttiva antiriciclaggio, ossia la Direttiva 2001/97/CE, che ha inciso direttamente sul testo della prima Direttiva, emendandola.²⁵⁹

Tra le principali modifiche, la seconda Direttiva ha esteso notevolmente il novero dei soggetti obbligati.²⁶⁰ Come si è visto, infatti, la prima Direttiva aveva lasciato agli Stati Membri la facoltà di includere altre categorie di professionisti – oltre alle banche ed agli intermediari finanziari – senza tuttavia imporre l'inclusione. Questa libertà di azione aveva portato diversi paesi europei a non estendere ad altri soggetti gli obblighi antiriciclaggio. Tuttavia, è stato osservato²⁶¹ che l'esclusione di altri soggetti “a rischio” dagli obblighi antiriciclaggio ledeva profondamente l'efficacia del sistema europeo. Per tale ragione, con la seconda Direttiva antiriciclaggio gli obblighi sopra-menzionati sono stati estesi ad altri soggetti, quali i revisori contabili, i consulenti finanziari, gli avvocati, i notai e gli agenti immobiliari.²⁶²

E tuttavia, un primo vero salto di qualità si è avuto solo il 26 ottobre del 2005, con l'adozione della terza Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2005/60/CE), la quale è composta da ben 47 Articoli. A differenza della seconda Direttiva, che si era limitata ad emendare il precedente atto normativo, la terza Direttiva ha abrogato e sostituito interamente le norme precedentemente in vigore.

L'emanazione di un nuovo atto normativo, a pochi anni di distanza rispetto alla seconda Direttiva antiriciclaggio, si spiega alla luce della necessità di adattare

²⁵⁸ Direttiva 91/308/CEE, art. 11, *ivi*, 5.

²⁵⁹ In commento, COSTANZO P., *La disciplina antiriciclaggio*, in AMOROSINO S., RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), *Manuale di diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2004, 478 e ss.

²⁶⁰ Cfr. PELLEGRINI M., *Anti-Money Laundering Legislation in the light of the Proposal of the Third EC Directive*, in *European Business Law Review*, 2005, 1181, 1183; v. anche RAZZANTE R., *La direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001: le novità internazionali nella lotta al riciclaggio*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 2002, 10217, che osserva come «La vera novità è l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai liberi professionisti (nuovo art. 2-bis): revisori, contabili esterni e consulenti tributari; agenti immobiliari; notai ed altri liberi professionisti legali».

²⁶¹ ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 108.

²⁶² Direttiva 2001/97/CE, art. 1, comma 2, in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57ce32a4-2d5b-48f6-adb0-c1c4c7f7a192.0008.02/DOC_1&format=PDF, 3.

il sistema europeo alle raccomandazioni del GAFI,²⁶³ che erano state aggiornate nel 2003.²⁶⁴

Tra le principali modifiche, la terza Direttiva ha innanzitutto esteso ulteriormente l'ambito di applicazione soggettiva degli obblighi antiriciclaggio, includendo anche i prestatori di servizi relativi a trust, nonché le persone fisiche e giuridiche che negoziano beni di valore superiore ai 15.000 euro.²⁶⁵ In secondo luogo, essa ha previsto, per la prima volta in ambito europeo, l'obbligo per gli Stati Membri di istituire una *Financial Intelligence Unit*, o FIU – in Italia, Unità di Informazione Finanziaria o UIF – specificamente incaricata di ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti obbligati, di analizzarle ed eventualmente diffonderle alle altre autorità competenti.²⁶⁶

La novità principale contenuta nella terza Direttiva antiriciclaggio, in ogni caso, è costituita dall'introduzione del cd. “*risk-based approach*”.²⁶⁷ Infatti, laddove le prime due Direttive seguivano il cd. “*rule-based approach*”, fondato su norme standardizzate, valide per ogni soggetto obbligato e nei confronti di ogni cliente ed operazione, il *risk-based approach* consente agli Stati Membri prima, e ai soggetti obbligati poi, di parametrare le misure preventive allo specifico rischio di riciclaggio.

Sulla base di questo principio, ad esempio, la terza Direttiva antiriciclaggio poneva, accanto ai tradizionali obblighi di adeguata verifica della clientela, alcuni casi in cui i soggetti obbligati erano tenuti porre in essere la verifica in forma semplificata,²⁶⁸ ed altri in cui essa doveva essere effettuata in forma rafforzata,²⁶⁹ in funzione del grado di rischio di riciclaggio.

²⁶³ Sull'istituzione e le principali caratteristiche del GAFI, si rinvia al Capitolo I, § 1.1.

²⁶⁴ Sul tema si veda MITSILEGAS V., GILMORE B., *The Eu Legislative Framework Against Money Laundering*, cit., 125.

²⁶⁵ Direttiva 2005/60/CE, art. 2, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060>, 6.

²⁶⁶ Direttiva 2005/60/CE, art. 21; sul tema, diffusamente, MITSILEGAS V., GILMORE B., *The Eu Legislative Framework Against Money Laundering*, cit., 127 e ss.

²⁶⁷ Cfr. VAN DEN BROEK M., *The EU's preventive AML/CFT policy: asymmetrical harmonisation*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2011, 170, 171 e ss.; COSTANZO P., *The Risk-Based Approach to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in International and EU Standards: What It Is, What It Entails*, in UNGER B., VAN DER LINDE D. (a cura di), *Research Handbook on Money Laundering*, Cheltenham, 2013, 349 e ss.

²⁶⁸ Direttiva 2005/60/CE, artt. 11 e ss, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060>, 10-11.

²⁶⁹ Direttiva 2005/60/CE, artt. 13 e ss, *ivi*, 11 e ss.

In definitiva, la terza Direttiva antiriciclaggio ha strutturato il sistema europeo di contrasto al *money laundering* dotandolo di alcuni degli elementi che, con i successivi interventi legislativi, sarebbero diventati componenti essenziali del sistema normativo. Tra questi, l'istituzione delle FIU come soggetti preposti alla ricezione di informazioni da parte dei soggetti obbligati, e l'introduzione del *risk-based approach*.

2.2. L'attuale disciplina normativa: le direttive 849/2015 e 843/2018

Il 20 maggio 2015, l'UE ha adottato la Direttiva (UE) 2015/849, la cosiddetta quarta Direttiva antiriciclaggio. Questa – il cui testo è stato modificato più volte negli anni – è ad oggi l'atto normativo in vigore, vincolante per tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

L'adozione di una nuova Direttiva si era resa necessaria per via di numerosi fattori. Innanzitutto, l'aggiornamento, a febbraio 2012, delle Raccomandazioni del GAFI, con conseguente bisogno di adattare la normativa Comunitaria. In secondo luogo, lo sviluppo tecnologico e l'adattamento, da parte delle organizzazioni criminali, al previgente sistema normativo.²⁷⁰

Rispetto alla terza Direttiva – composta da 47 Articoli – la quarta Direttiva antiriciclaggio si presenta con un testo più articolato, contenente ben 69 Articoli. La Direttiva del 2015, pur innovando profondamente il sistema Europeo antiriciclaggio, si pone in linea di continuità con i precedenti atti sovranazionali:²⁷¹ i pilastri fondamentali della normativa antiriciclaggio, come il *risk-based approach*, l'adeguata verifica della clientela, il dovere di collaborazione tra soggetti obbligati ed autorità di vigilanza, vengono infatti confermati, aggiornati e regolamentati con maggior dettaglio, al fine di adeguare e

²⁷⁰ Cfr. SICLARI D., *Anti-Money Laundering EU Law and Network of Agents*, in SICLARI D. (a cura di), *The new Anti-Money Laundering Law. First perspectives on the 4th European Union Directive*, Londra, 2016, 45.

²⁷¹ Sul tema, v. MINTO A., URBANI A., *La Quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio, tra luci, ombre e prospettive*, in *Dir. Banc. Fin.*, 2017, 119, 121: «In pratica, si è dunque trattato di un metodo che potrebbe definirsi di “manutenzione ordinaria” della disciplina in materia, aggiornandola costantemente sulla scorta dell'esperienza maturata e della presumibile costante evoluzione dei fenomeni che si intendono contrastare».

rendere più efficace un sistema che, strutturalmente, aveva già dato prova della sua adeguatezza ed efficienza.²⁷²

Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla quarta Direttiva risiede proprio nel sistema di valutazione dei rischi di riciclaggio. La terza Direttiva si limitava, in sostanza, a richiedere agli Stati Membri e ai soggetti obbligati di “autovalutare” il livello di rischio cui ogni soggetto era esposto, in ragione della propria natura e dei propri clienti. La quarta Direttiva, al contrario, pone in essere un sistema “tripartito”, strutturato su tre livelli, ossia il livello europeo, nazionale e privato.²⁷³

In prima battuta, infatti, è la stessa Commissione Europea ad elaborare una relazione, aggiornata ogni due anni, sui rischi di riciclaggio cui il mercato unico europeo è esposto nel suo insieme.²⁷⁴ La relazione, unitamente alle raccomandazioni, sempre formulate dalla Commissione ed indirizzate specificamente agli Stati Membri, nonché a pareri elaborati dalle Autorità di vigilanza europee, fungono da linee guida²⁷⁵ per le valutazioni del rischio effettuate a livello nazionale.

A livello nazionale, ogni Stato Membro è tenuto a designare un'autorità incaricata di «coordinare la risposta nazionale ai rischi»²⁷⁶ di riciclaggio.²⁷⁷ Tale autorità, per conto degli Stati Membri e sulla base della relazione e delle raccomandazioni della Commissione, effettua la valutazione del rischio, identificando le aree di maggior rischio, e i settori che richiedono l'adozione di misure rafforzate da parte dei soggetti obbligati.

Infine, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare, a loro volta, una valutazione dei rischi, tenendo conto delle indicazioni e delle considerazioni

²⁷² Per una panoramica completa, si veda CARBONE M., *Il contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 171, 210-212.

²⁷³ Cfr. Direttiva (UE) 2015/849, sezione 2, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849>, 16 e ss.

²⁷⁴ Direttiva (UE) 2015/849, art. 6, *ivi*, 16-17.

²⁷⁵ Le raccomandazioni della Commissione, pur non essendo vincolanti, impongono agli Stati Membri un obbligo di motivazione laddove questi decidano di non attenersi a quanto in esse prescritto. Cfr. Direttiva (UE) 2015/849, art. 6, comma 4, in *ivi*, 17: «qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di AML/CFT lo notificano alla Commissione fornendone una motivazione».

²⁷⁶ Direttiva (UE) 2015/849, art. 7, *ivi*, 17.

²⁷⁷ V. TONNARA P., *Risk Assessment*, in SICLARI D. (a cura di), *The new Anti-Money Laundering Law. First perspectives on the 4th European Union Directive*, Londra, 2016, 57, 60.

svolte a livello nazionale e comunitario.²⁷⁸ La Direttiva prevede altresì che questi pongano in essere «politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati».²⁷⁹

In definitiva, il sistema di *risk assesment* elaborato dalla quarta Direttiva antiriciclaggio ha diversi pregi. Da un lato, l'aggiornamento costante – almeno ogni due anni – delle linee guida comunitarie consente l'adozione di misure quanto più adeguate possibili. Dall'altro lato, il rafforzamento del *risk-based approach*, strutturato in tre livelli, evita che i soggetti obbligati siano tenuti a porre in essere misure sproporzionate ed eccessivamente gravose, nel caso in cui essi, tenendo conto delle valutazioni effettuate a livello locale, nazionale ed europeo, risultino non eccessivamente esposti a rischi di riciclaggio.²⁸⁰

La seconda, fondamentale, innovazione della quarta Direttiva antiriciclaggio riguarda l'adeguata verifica della clientela e, nello specifico, l'individuazione del cd. titolare effettivo (in inglese, *beneficial owner*).²⁸¹ Innanzitutto, per titolare effettivo si intende la persona fisica che, di fatto, possiede o controlla la persona fisica o giuridica per conto delle quali le transazioni finanziarie vengono poste in essere, ossia colui che esercita, «in ultima istanza, un controllo effettivo su una persona giuridica o su un accordo giuridico».²⁸²

L'individuazione del titolare effettivo è di fondamentale importanza, nell'ambito delle misure di contrasto al riciclaggio, in quanto questo è spesso posto in essere mediante l'utilizzo di strutture societarie complesse, tali da consentire di reintrodurre il denaro nel circuito economico legale tramite entità

²⁷⁸ Cfr. Direttiva (UE) 2015/849, art. 8, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849>, 18.

²⁷⁹ Cfr. Direttiva (UE) 2015/849, art. 8, *ivi*.

²⁸⁰ V. ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 115-116.

²⁸¹ Già la terza Direttiva antiriciclaggio, in conformità alle Raccomandazioni GAFI del 2003, richiedeva l'identificazione del titolare effettivo. Tuttavia, così come per il *risk-based approach*, la quarta Direttiva ha “sostanzialmente” maggiormente l'obbligo, ponendo regole più precise ed efficaci.

²⁸² V. CARBONE M., *Obblighi di adeguata verifica della clientela*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 621, 659.

giuridiche che, pur facendo formalmente capo a terzi, sono sostanzialmente controllate dal soggetto che pone in essere il riciclaggio o da suoi collaboratori.²⁸³

Pertanto, la quarta Direttiva antiriciclaggio, innanzitutto, impone ai soggetti obbligati di identificare il titolare effettivo al momento dello svolgimento dell'adeguata verifica della clientela.²⁸⁴ In secondo luogo, definisce il “titolare effettivo”, indicando quali elementi vadano presi in considerazione a seconda del tipo di cliente con cui il soggetto obbligato si stia interfacciando (differenziando tra società e trust).²⁸⁵

Infine – ed è questo il principale elemento di novità rispetto alla terza Direttiva antiriciclaggio – impone ad ogni persona giuridica l'obbligo di tenere informazioni adeguate e aggiornate sul loro titolare effettivo e, soprattutto, obbliga gli Stati Membri ad istituire un registro centralizzato, accessibile alle FIU ed alle altre autorità competenti, contenente tutte le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche costituite nel loro territorio.²⁸⁶

Tra le altre novità introdotte dalla quarta Direttiva antiriciclaggio, si segnalano un'ulteriore estensione del novero dei soggetti obbligati, che arrivano ad includere i prestatori di servizi di giochi d'azzardo,²⁸⁷ l'indicazione di una serie di sanzioni amministrative tese a punire la violazione della normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati,²⁸⁸ nonché una serie di previsioni sulla cooperazione transazionale tra FIU di diversi Stati Membri.²⁸⁹

Il 30 maggio 2018, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva (UE) 2018/843, comunemente nota come quinta Direttiva antiriciclaggio.²⁹⁰ Questa, adottata dopo appena tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2015/849,

²⁸³ Cfr. FORMISANI R., *Beneficial ownership and effective transparency*, in SICLARI D. (a cura di), *The new Anti-Money Laundering Law. First perspectives on the 4th European Union Directive*, Londra, 2016, 25, 27.

²⁸⁴ Direttiva (UE) 2015/849, artt. 13 e 14, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849>, 20-21.

²⁸⁵ Direttiva (UE) 2015/849, art. 3, comma 1, n. 6, *ivi*, 14.

²⁸⁶ Direttiva (UE) 2015/849, art. 30, *ivi*, 24.

²⁸⁷ Direttiva (UE) 2015/849, art. 2, comma 1, lettera f, *ivi*, 12.

²⁸⁸ Direttiva (UE) 2015/849, artt. 58 e ss, *ivi*, 35.

²⁸⁹ Direttiva (UE) 2015/849, artt. 51 e ss, *ivi*, 34.

²⁹⁰ In commento, si vedano RAZZANTE R., *La Quinta Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 2018, 113; DE VIDO S., *All that Glitters is not Gold: The Regulation of Virtual Currencies in the New EU V Anti-Money Laundering Directive*, in *DPCE online*, 9 aprile 2019, 59, 68; MURTAS L., *Antiriciclaggio e cripto-attività nella legislazione europea e nazionale*, in ANNUNZIATA F., VARANI D. (a cura di) *Cripto Attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali*, Pisa, 2024, 23.

ne modifica il testo, al fine di adattare il sistema Europeo antiriciclaggio al crescente utilizzo delle valute virtuali.²⁹¹

In particolare, la Direttiva estende gli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute “tradizionali”, e fornisce, per la prima volta in un atto comunitario giuridicamente vincolante, una definizione delle criptovalute stesse.²⁹² Tali modifiche sono particolarmente rilevanti, in quanto rappresentano una chiara manifestazione della crescente attenzione – e preoccupazione – da parte delle istituzioni sovranazionali nei confronti del potenziale utilizzo illecito delle criptovalute. Queste, infatti, consentono di effettuare operazioni finanziarie garantendo un alto grado di anonimato, e sono pertanto uno strumento ideale, per la criminalità organizzata, per effettuare operazioni riciclatorie.

Come precedentemente accennato, la quarta Direttiva antiriciclaggio, integrata e novellata dalla quinta Direttiva, è attualmente il principale atto normativo comunitario in vigore per quanto riguarda la disciplina *anti money laundering*. L’evoluzione delle regole comunitarie, di cui sono stati riportati i tratti principali per sommi capi, ha portato ad una progressiva espansione del novero dei soggetti obbligati, accompagnata dal rafforzamento di alcuni presidi già esistenti, ovvero gli obblighi posti a carico degli operatori privati. Tra questi, assumono rilievo gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, che rappresentano i principali strumenti attraverso cui il settore privato è chiamato a contribuire attivamente alla lotta contro il riciclaggio.

Come si avrà modo di analizzare nei prossimi paragrafi del presente elaborato, la normativa nazionale è stata fortemente influenzata dalle Direttive

²⁹¹ Cfr. BIXIO I., *Le valute virtuali nella V Direttiva antiriciclaggio*, in *Corr. Trib.*, 2018, 1987; il tema viene ripreso nel presente elaborato al Capitolo III, § 2.2.3.

²⁹² Per la definizione, si veda Direttiva (UE) 2018/843, art. 1, comma 1, numero 2, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843>, 12: «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»; per un’analisi esaustiva, si veda COVOLO V., *The EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies: The Young, already Outdated 5th Anti-Money Laundering Directive*, in *European journal of crime, criminal law and criminal justice*, 2020, 217, 228 e ss.

europee, in un’ottica di costante rafforzamento e adeguamento del sistema preventivo di contrasto al riciclaggio.²⁹³

3. La normativa nazionale: il d.lgs. 231/2007.

Per condurre un’analisi adeguata della normativa nazionale antiriciclaggio, è necessario tener conto delle considerazioni finora svolte con riferimento al quadro normativo europeo. Quest’ultimo, infatti, costituisce l’ossatura del sistema interno. Tuttavia, le disposizioni sovranazionali acquisiscono effettiva rilevanza solo nel momento in cui vengono recepite negli ordinamenti interni. Per comprendere appieno la portata e le ricadute pratiche dei principi analizzati nei precedenti paragrafi, è quindi fondamentale analizzare in che modo questi siano stati recepiti nell’ordinamento italiano.

3.1. L’evoluzione della disciplina nazionale

Come si ricorderà, l’ordinamento italiano è stato uno dei primi ad introdurre una fattispecie di reato riconducibile – seppur con le dovute cautele – al fenomeno criminoso del riciclaggio. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda l’elaborazione di una disciplina preventiva antiriciclaggio, l’Italia è stata in grado di anticipare gli orientamenti successivamente adottati a livello internazionale.²⁹⁴

Le prime norme preventive antiriciclaggio sono state infatti introdotte dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,²⁹⁵ emanato nell’ambito delle misure normative d’urgenza per contrastare i fenomeni di terrorismo nei già citati “anni di piombo”.²⁹⁶ In particolare, l’art. 13 del d.l. in esame prevedeva l’obbligo, per gli istituti di credito, gli uffici della pubblica amministrazione, e una serie di altri

²⁹³ Nel 2024, l’Unione Europea ha emanato una serie di atti normativi – noti come “AML Package” – volti a riformare il sistema antiriciclaggio, abrogando la quarta e la quinta Direttiva antiriciclaggio. Le norme contenute in tali provvedimenti verranno applicate a partire dal 2027. Pertanto, nel presente capitolo si fa in ogni caso riferimento alla quarta e alla quinta Direttiva antiriciclaggio, essendo questi – per il momento – gli atti di riferimento per la disciplina *anti money laundering*. L’AML Package è oggetto di specifica analisi nel Capitolo III, § 3.

²⁹⁴ V. RAZZANTE R., *Norme antiriciclaggio: Lo stato di attuazione e le linee di tendenza*, in *Amm. Fin.*, 1995, 1003.

²⁹⁵ Convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15.

²⁹⁶ Cfr. MAGISTRATURA DEMOCRATICA, *Osservazioni sul decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica*, in *Il foro italiano*, 1980, 91, 103.

soggetti pubblici e privati, di identificare i soggetti intenzionati a compiere operazioni di importo superiore a venti milioni di lire, nonché di conservare le informazioni acquisite per dieci anni.

La normativa, adottata in un momento in cui non vi era ancora una conoscenza approfondita riguardo al fenomeno riciclatorio, è stata sostituita per intero dalla l. 19 marzo 1990, n. 55 – la medesima legge ad aver introdotto nell’ordinamento nazionale l’art. 648 *ter* c.p. Tra le principali innovazioni, la l. 55/1990 ha esteso notevolmente l’ambito di applicazione soggettivo delle norme antiriciclaggio, andando ad includere nel novero dei soggetti obbligati ogni operatore finanziario. È stato altresì eliminato il riferimento alla soglia minima fissa delle venti milioni di lire per l’applicazione delle norme antiriciclaggio, demandando la fissazione di una soglia minima ad una fonte regolamentare,²⁹⁷ e stabilendo che, anche laddove tale soglia non venisse superata, si sarebbero comunque dovute effettuare le verifiche antiriciclaggio, in presenza di determinati indici di anomalia.²⁹⁸

A poco più di un anno di distanza, il 3 maggio 1991 è stato emanato il d.l. 143/1991, convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197.²⁹⁹ La l. 197/1991, o meglio, il d.l. 143/1991, sarà il testo normativo principale per il contrasto al riciclaggio in ambito nazionale, fino al momento dell’emanazione del d.lgs. 231/2007.

Il sistema antiriciclaggio delineato dal d.l. 143/1991 era, all’epoca, uno dei più sofisticati nel panorama internazionale.³⁰⁰ In primo luogo, la legge in esame ha limitato l’utilizzo del denaro contante, fissando una soglia massima pari a venti milioni di lire.³⁰¹ Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai soggetti obbligati, oltre a prevedere regole aggiornate per quanto riguarda l’adeguata verifica della clientela, il d.l. 143/1991, art. 3, ha previsto l’obbligo di segnalazione alle autorità di polizia delle operazioni che, «per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate (...)

²⁹⁷ Nello specifico, un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

²⁹⁸ Cfr. ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 139-140.

²⁹⁹ V. GALMARINI S., *Antiriciclaggio*, Milano, 2019, 42.

³⁰⁰ In argomento, CAPRIGLIONE F., *L’antiriciclaggio tra prevenzione sociale e disinquinamento del settore finanziario*, in *Banca borsa titoli*, 1998, 417, 427 e ss.

³⁰¹ L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 1. In commento, si veda MASI P., *Novità in tema di messi di pagamento*, in *Banca borsa titoli*, 1991, 225 e ss.

induca[no] a ritenere, (...) che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale», nonché il dovere di adottare «adeguate procedure volte a [prevenire] il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio».

Sul fronte delle autorità di vigilanza, oltre ad assegnare funzioni consuntive alla Banca d'Italia ed alla CONSOB,³⁰² il d.l. 143/1991 incaricava l'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC) di verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, nonché di raccogliere e conservare ogni informazione rilevante concernente le attività degli intermediari finanziari.³⁰³

Il 10 giugno 1991, appena un mese dopo l'emanazione del d.l. 143/1991, la allora Comunità Economica Europea ha adottato la Direttiva 91/308/CEE, ossia la prima Direttiva antiriciclaggio. Nonostante la l. 197/1991, nel convertire il d.l., ne avesse modificato taluni elementi, la disciplina nazionale non si allineava a pieno con quanto previsto dalla Direttiva 91/308/CEE. Pertanto, il 26 maggio 1997, è stato emanato il d.lgs. 153/1997, ai fini di «integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita», che modificava parzialmente il testo del d.l. 143/1991.

Tra le modifiche maggiormente rilevanti, l'art. 3 d.l. 143/1991 veniva riformulato, in modo tale che i soggetti obbligati, al posto di segnalare direttamente alle autorità di polizia le eventuali operazioni sospette, dovessero indirizzare la segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi. In questo modo, l'UIC ha assunto, nell'ambito della prevenzione al riciclaggio, un ruolo centrale, quasi di “intelligence finanziaria”, andando a svolgere quelle funzioni che saranno poi appannaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria.³⁰⁴ L'UIC, divenendo il destinatario delle segnalazioni di operazioni sospette, ed avendo il compito di analizzarle, ed eventualmente informare le autorità di polizia e investigative, diveniva il perno centrale per il corretto funzionamento del sistema

³⁰² Cfr. d.l. 143/1991, art. 4.

³⁰³ V. d.l. 143/1991, art. 5.

³⁰⁴ Cfr. CIAMPICALE A., *La nascita in Italia di una intelligence finanziaria: il ruolo dell'Ufficio Italiano Cambi*, in BRUNI F., MASCIANDARO D. (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio: l'Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, 102; NARDO M., voce *Ufficio italiano dei cambi*, in *Dig., disc., pubbl.*, 1999, 126 e ss.

antiriciclaggio,³⁰⁵ nonché un punto di contatto tra la disciplina preventiva/amministrativa, e il versante repressivo/penale.³⁰⁶

In seguito all'adozione della seconda Direttiva antiriciclaggio, il legislatore nazionale ha emanato il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. Pur senza prevedere modifiche sostanziali rispetto agli obblighi di segnalazione, adeguata verifica e predisposizione di procedure interne di controllo, il decreto ha notevolmente esteso l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, arrivando ad includere, tra tutti, i liberi professionisti – tra i quali i ragionieri, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, nonché i notai e gli avvocati.³⁰⁷

Il d.lgs. 56/2004, in maniera analoga alle precedenti modifiche alla disciplina, si era limitato a modificare o, tutt'al più, integrare il testo del d.l. 143/1991. In occasione dell'adozione della terza Direttiva antiriciclaggio del 2005 che, come si è evidenziato, ha innovato profondamente la disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha optato per l'emanazione di unico testo normativo, che racchiudesse al suo interno una regolamentazione organica ed aggiornata della normativa antiriciclaggio. Pertanto, in occasione del recepimento della terza Direttiva antiriciclaggio, è stato adottato il d.lgs. 27 novembre 2007, n. 231, che è, ad oggi, il testo normativo di riferimento per quanto riguarda la disciplina antiriciclaggio nazionale.³⁰⁸

Il d.lgs. 231/2007 è stato novellato più volte nel corso degli anni, sia per trasporre le Direttive comunitarie, sia per esigenze interne dell'ordinamento italiano.³⁰⁹ Tra le modifiche più incisive, va senz'altro segnalato il d.lgs. 25

³⁰⁵ Sul punto, si veda CAPRIGLIONE F., *U.M.E. e riforme del "sistema banca centrale": l'Ufficio italiano dei cambi tra passato e avvenire*, in *Banca borsa titoli*, 1997, 677, 685 ss.

³⁰⁶ È altresì necessario menzionare il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso la disciplina antiriciclaggio di cui al d.l. 143/1991 ad altre attività finanziarie e non, in modo da dare adeguata attuazione all'art. 12 della Direttiva 1991/308/CEE; sul tema, si rimanda a COSTANZO P., *L'estensione della normativa antiriciclaggio ad attività non finanziarie dalla disciplina comunitaria al d.lvo. n. 347/99*, in *Cass. Pen.*, 2000, 2169, 2172.

³⁰⁷ V. CASSESE E., COSTANZO P., *Il recepimento della seconda Direttiva comunitaria «antiriciclaggio»*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 495, 498 e ss.

³⁰⁸ Per un'analisi completa del testo originario del d.lgs. 231/2007, vedasi RAZZANTE R., *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Padova, 2008; MARCHI C., *Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 2008, 135;

³⁰⁹ Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano: il d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, emanato al fine di allineare completamente il testo del d.lgs. 231/2007 alla terza Direttiva antiriciclaggio; il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, decreto antiterrorismo, che ha imposto la segnalazione obbligatoria all'UIF in caso di operazione verso paesi cd. ad alto rischio; d.lgs 25 maggio 2017, n. 90, emanato

maggio 2017, n. 90 che, per trasporre la quarta Direttiva antiriciclaggio, ha sostanzialmente riscritto il d.lgs. 231/2007.³¹⁰

Nonostante le numerose modifiche intervenute nel tempo, il Decreto in esame mantiene tuttora una struttura coerente e sistematica. Esso si apre, al Titolo I, con delle norme di carattere generale, relative all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina antiriciclaggio, per poi proseguire, al Titolo II, con i doveri dei soggetti obbligati. Infine, a completamento della disciplina, il Titolo V contiene una serie di sanzioni, sia penali che – formalmente – amministrative.

Con la sola eccezione dell'apparato sanzionatorio, che sarà analizzato nel paragrafo 4 del presente capitolo, si procederà ora all'analisi degli istituti e delle norme contenute nel d.lgs. 231/2007.

3.2. L'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 231/2007: la nozione di riciclaggio "amministrativo"

Come si ha già avuto modo di accennare (Capitolo I, § 4) il fenomeno criminoso del riciclaggio comprende anche comportamenti non sussumibili all'interno dell'art. 648 *bis* c.p. In altri termini, la fattispecie incriminatrice del riciclaggio, pur avendo una portata applicativa estremamente ampia, non include al proprio interno la totalità degli atti riconducibili al fenomeno riciclatorio, quali, ad esempio, l'impiego dei proventi criminosi all'interno del circuito economico lecito. È proprio per colmare tale lacuna, che il legislatore ha deciso di affiancare all'art. 648 *bis* c.p. la fattispecie di cui all'art. 648 *ter* c.p.³¹¹

Pertanto, non ci si deve sorprendere, se, ai fini dell'applicabilità della disciplina amministrativa, il legislatore abbia optato per una definizione di

al fine di trasporre la quarta Direttiva antiriciclaggio; d.lgs 4 ottobre 2019, n. 125, emanato per trasporre la quinta Direttiva antiriciclaggio; da ultimo, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, cd. "decreto economia", che, tra le altre cose, impone ai prestatori di servizio di cripto-attività l'istituzione di un punto di contatto centrale nel territorio nazionale.

³¹⁰ In commento, si vedano GIACOMELLI T., FORMENTI O., *La nuova disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, 195; ZANCAN M., TROYER L., *L'attuazione in Italia della Quarta Direttiva Antiriciclaggio. Uno sguardo d'insieme e prospettive future. Brevi riflessioni su obblighi (e ruolo) dei professionisti nella normativa di prevenzione del riciclaggio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2018, 521, 525-570.

³¹¹ Sul punto, si rinvia a quanto detto nel Capitolo I, § 4, ed in particolare al sottoparagrafo 4.2.

riciclaggio autonoma, «marcatamente settoriale, coerente con l'ispirazione preventiva del sistema normativo che l'accoglie, provvista di estensione contenutistica, in parte, eccentrica e più ampia di quella penale».³¹²

La nozione "amministrativa" di riciclaggio, contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 231/2007 è un elemento imprescindibile della disciplina nazionale antiriciclaggio. È sulla base di questa, e non della definizione di cui all'art. 648 *bis* c.p., che, ad esempio, i soggetti obbligati sono tenuti a segnalare all'UIF lo svolgimento di una o più operazione sospetta; è per ridurre i rischi di riciclaggio *ex art. 2* d.lgs. 231/2007, che i soggetti obbligati dovranno adottare adeguati presidi organizzativi; ancora, è sulla base della nozione amministrativa di riciclaggio, che viene effettuata la valutazione di rischio prodromica all'applicazione del *risk-based approach*.³¹³

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/2007, per riciclaggio si intende, innanzitutto, «la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni». Sebbene le condotte di conversione e trasferimento siano presenti anche nell'art. 648 *bis* c.p., rispetto alla fattispecie penale, il requisito dell'idoneità all'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni diviene elemento soggettivo, e non una caratteristica oggettiva della condotta.³¹⁴ Alla finalità decettiva, si affianca lo scopo di aiutare altri soggetti coinvolti nella medesima attività criminosa.

Costituiscono altresì riciclaggio amministrativo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del d.lgs. 231/2007, «l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività». Queste condotte, il

³¹² Cfr. DI VIZIO F., *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2017, 7, 10.

³¹³ V. d.lgs. 27 novembre 2007, n. 231, art. 2, comma 4, dove si afferma che la definizione *ivi* fornita di riciclaggio sia valida «ai fini di cui al comma 1» del medesimo articolo, ossia, in sostanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2007.

³¹⁴ V. ROSSI A., *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2018, 25, 30.

cui elemento caratteristico risiede nel nascondere la natura criminosa dei beni, sono sovrapponibili alle “altre operazioni” di cui all’art. 648 *bis* c.p.³¹⁵

Infine, l’art. 2, comma 4, lettera c) annovera tra le condotte tipiche del riciclaggio amministrativo «l’acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività». Sono proprio queste condotte a costituire il maggior elemento di differenziazione rispetto alla definizione penale di riciclaggio. L’acquisto e la detenzione, infatti, sono condotte assimilabili a quelle proprie del delitto di ricettazione *ex art.* 648 c.p., mentre l’utilizzazione è sovrapponibile alla condotta tipica del reato di impiego *ex art.* 648 *ter* c.p.³¹⁶

Chiudono la definizione di riciclaggio amministrativo l’art. 2, comma 4, lettera d) del d.lgs. 231/2007, che va ad includere nel riciclaggio amministrativo le condotte di partecipazione, e l’art. 2, comma 5 del d.lgs. 231/2007, che determina la necessaria intenzionalità delle condotte di cui al comma 4, nonché la conoscenza della provenienza delittuosa dei beni oggetto di riciclaggio, che può essere desunta da «circostanze di fatto obbiettive».

In definitiva, la nozione di riciclaggio valida ai fini della disciplina preventiva è caratterizzata da una portata applicativa maggiore rispetto alla fattispecie penale di cui all’art. 648 *bis* c.p. Non solo, infatti, rientrano all’interno del riciclaggio amministrativo le condotte tipiche dei delitti di impiego e ricettazione ma, per via dell’assenza della clausola di riserva, anche le ipotesi di autoriciclaggio, e ciò fin dal 2007, ben prima che l’ordinamento italiano prevedesse l’incriminazione della condotta dell’autoriciclatore *ex art.* 648 *ter*.1 c.p. nel 2014.³¹⁷

³¹⁵ Cfr. DI VIZIO F., *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell’antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 37, 48.

³¹⁶ In tal senso, ROSSI A., *Prevenzione del riciclaggio*, cit., 30. L’autore sottolinea inoltre che, rispetto alla ricettazione, il riciclaggio amministrativo difetta del requisito del dolo specifico, mentre, per quanto riguarda l’impiego, non è richiesto che la condotta sia idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita dei beni.

³¹⁷Cfr. ROSSI A., *Prevenzione del riciclaggio*, cit., 29: «per ciò che concerne il riciclaggio amministrativo, la ‘non sudditanza’ alle regole stingenti della parte generale del diritto penale ha consentito al legislatore - come infra si evidenzierà - di scrivere un testo che per alcune connotazioni e specificità si presenta forse di maggiore ampiezza operativa rispetto al riciclaggio penale. Con il pensiero che corre alla ricomprensione sia delle condotte di riciclaggio, sia di quelle di autoriciclaggio».

3.3. I soggetti obbligati e gli obblighi di collaborazione

Dopo aver delineato l'ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. 231/2007, occorre ora soffermarsi sull'insieme degli obblighi imposti agli operatori economici, i quali – come anticipato – rappresentano uno dei pilastri fondamentali della disciplina preventiva antiriciclaggio.

A tal fine, è opportuno innanzitutto chiarire quali siano i soggetti destinatari del decreto, per poi procedere all'analisi dei principali obblighi gravanti su di essi.

3.3.1. I soggetti obbligati

Nel corso degli anni, la normativa antiriciclaggio europea – e, di conseguenza, quella italiana – ha progressivamente ampliato la platea dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina. Il d.lgs. 231/2007, prima della riforma del 2017, identificava i soggetti obbligati all'interno del Titolo I, Capo III, agli artt. 10-14. In seguito alle modifiche introdotte per effetto del d.lgs. 90/2017, l'intero Capo III è stato assorbito all'interno dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007, che contiene l'elenco completo dei soggetti obbligati.³¹⁸

In seguito alla trasposizione della quinta Direttiva antiriciclaggio – per effetto del d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 – l'art. 3 del d.lgs. 231/2007 contiene un vasto elenco di soggetti obbligati, che spaziano dagli intermediari bancari e finanziari,³¹⁹ ai liberi professionisti,³²⁰ arrivando ad includere i prestatori di servizi di gioco d'azzardo,³²¹ ed altri operatori finanziari e non.³²²

3.3.2. L'adeguata verifica della clientela

L'obbligo di adeguata verifica della clientela è regolato nel titolo II, capo I, del d.lgs. 231/2007,³²³ e consiste nel controllo sull'identità del cliente o

³¹⁸ Cfr. GALMARINI S., *Antiriciclaggio*, cit., 59.

³¹⁹ V. d.lgs. 231/2007, art. 3, comma 2.

³²⁰ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 3, comma 4.

³²¹ V. d.lgs. 231/2007, art. 3, comma 6.

³²² V. d.lgs. 231/2007, art. 3, commi 3, 5, 6 *bis* e 8.

³²³ Sul tema, vedasi GALMARINI S., *Antiriciclaggio*, cit., 212; CARBONE M., *Obblighi di adeguata verifica della clientela*, cit., 623 e ss; DE BONIS M., *Nuovo Antiriciclaggio: l'adeguata verifica della clientela*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2017, 35; ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 162 e ss.

dell'eventuale titolare effettivo, nonché nell'acquisizione di informazioni circa lo scopo e la natura del rapporto con il soggetto obbligato.³²⁴ L'adeguata verifica deve essere effettuata, da parte del soggetto obbligato, nel momento in cui il cliente instaura un rapporto giuridico continuativo ovvero in occasione del compimento di una singola operazione, qualora questa comporti uno spostamento di capitale pari o superiore a 15.000 euro.³²⁵ È altresì necessario effettuare la *customer due diligence* ogni qualvolta vi sia il sospetto di riciclaggio, ovvero nel caso in cui il soggetto obbligato ritenga che le informazioni ricevute non siano veritiere.³²⁶

Come già accennato, in applicazione del *risk based approach*, a seconda dell'entità del rischio riciclaggio,³²⁷ i soggetti obbligati dovranno effettuare una verifica ordinaria, semplificata o rafforzata.³²⁸ Al netto dell'intervento legislativo del 2017, l'art. 23 del d.lgs. 231/2007 sancisce la possibilità di effettuare l'adeguata verifica in forma semplificata quando, tenuto conto della tipologia del cliente, del tipo di prodotto o servizio offerto, ovvero della posizione geografica, vi è un basso rischio di riciclaggio. In maniera speculare, l'art. 24 prevede l'obbligo di procedere ad un'adeguata verifica rafforzata laddove, sulla base dei medesimi criteri, si stabilisca che si è in presenza di un alto rischio di riciclaggio.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela costituisce un elemento cruciale per il funzionamento dell'intero apparato antiriciclaggio:³²⁹ si potranno conservare adeguate informazioni sui clienti, solo a condizione che queste siano state correttamente raccolte al momento della *customer due diligence*. In maniera simile, la presenza, in capo al soggetto obbligato, di informazioni corrette ed aggiornate sul cliente è fondamentale al fine di individuare le operazioni sospette, e, di conseguenza, di segnalarne lo svolgimento alle autorità competenti.

³²⁴ V. d.lgs. 231/2007, art. 18.

³²⁵ V. d.lgs. 231/2007, art. 17.

³²⁶ V. d.lgs. 231/2007, art. 17, comma 2.

³²⁷ V. d.lgs. 231/2007, art. 17, comma 3.

³²⁸ Cfr. STAROLA L., *Le misure semplificate e quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela*, in *Corr. Trib.*, 2017, 3064.

³²⁹ Cfr. SALVINI O., *L'adeguata verifica: gli obblighi di identificazione della clientela*, in *Fisc. Comm. Int.*, 2022, 40, 50.

3.3.3. La conservazione delle informazioni rilevanti

L'art. 31 del d.lgs. 231/2007 pone in capo ai soggetti obbligati l'onere di conservare «copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.»

L'obbligo è posto al preciso scopo di utilizzare tali dati in caso di indagini antiriciclaggio, ovvero nel caso in cui l'UIF o le altre autorità competenti – che hanno, in ogni caso, accesso diretto e immediato alle informazioni detenute dai soggetti obbligati – debbano compiere un'attività di analisi sulle stesse.³³⁰ I soggetti obbligati sono tenuti a conservare le informazioni per un periodo pari a 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo con il cliente o dall'effettuazione della transazione, laddove si sia trattato di una singola operazione.³³¹

3.3.4. La segnalazione delle operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è uno dei cd. “obblighi di collaborazione attiva”,³³² in cui i soggetti privati forniscono attivamente dati ed informazioni utili alle autorità competenti. Siccome l'obbligo di segnalazione ha importanti ricadute anche sul piano penale,³³³ esso verrà trattato in maniera più approfondita rispetto agli obblighi sopra analizzati.

L'art. 35 del d.lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di inviare all'UIF «senza ritardo» una segnalazione, ogni qualvolta essi «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa».

La nozione di operazione sospetta, centrale per una corretta applicazione del dovere di segnalazione da parte dei soggetti obbligati va ricostruita tenendo

³³⁰ Sul punto, RAZZANTE R., *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Torino, 2023, 157. Si veda, altresì, d.lgs. 231/2007, art. 32, comma 2, lettera a.

³³¹ V. d.lgs. 231/2007, art. 31, comma 3.

³³² Cfr. ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 161.

³³³ Il tema è ampiamente trattato nel § 4.2. del presente capitolo.

conto sia delle indicazioni fornite dallo stesso d.lgs. 231/2007, sia di provvedimenti giuridici di natura secondaria. L'art. 35 del d.lgs. 231/2007 stabilisce che la natura sospetta di un'operazione possa essere desunta da elementi sintomatici, quali le caratteristiche, la natura o l'entità dell'operazione stessa, dal collegamento tra più operazioni, dal frazionamento nonché da «qualsivoglia altra circostanza conosciuta». Inoltre, si precisa, il ricorso frequente al contante, seppur non in violazione dei limiti posti *ex art.* 49 del d.lgs. 231/2007, costituisce elemento di sospetto.

Come è evidente, gli indici di cui all'art. 35 del d.lgs. 231/2007 sono particolarmente elastici e, da soli, porterebbero ad un'eccessiva discrezionalità in capo al soggetto obbligato.³³⁴ Per tale motivo, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette l'UIF emana periodicamente i cd. "indicatori di anomalia",³³⁵ ossia un'elencazione di carattere esemplificativo di comportamenti del cliente, o caratteristiche intrinseche dell'operazione che devono essere tenute in considerazione al fine di valutare se inviare una segnalazione all'UIF. In aggiunta a ciò, l'UIF elabora ed aggiorna costantemente delle "istruzioni",³³⁶ finalizzate ad agevolare il rilevamento delle operazioni sospette e, soprattutto, fornire ai soggetti obbligati dei criteri standardizzati per inviare la segnalazione.

Il compito del professionista, anche al netto degli indicatori di anomalia, è tutt'altro che agevole. Infatti, nel caso in cui venga posto in essere un comportamento riconducibile al riciclaggio di denaro, i soggetti obbligati – laddove non si attivino in maniera adeguata – rischiano di venir colpiti da sanzioni amministrative o, addirittura, penali.³³⁷ A ciò, si aggiunga il fatto che, nonostante gli indicatori di anomalia possano fungere da importanti strumenti interpretativi,

³³⁴ Cfr. RODDI G., *Situazione odierna e prospettive della segnalazione delle operazioni sospette*, in SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Torino, 2017, 1, 17.

³³⁵ L'ultima versione degli indicatori di anomalia è stata emanata dall'UIF il giorno 23 maggio 2023, ed è accessibile all'indirizzo https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento_della_UIF_del_12_maggio_2023_e_allegato.pdf.

³³⁶ L'ultima versione delle istruzioni è stata emanata il 23 aprile 2018, ed è accessibile all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07364&elenco30giorni=true; tuttavia, si sottolinea che a luglio 2025 l'UIF ha pubblicato un documento di consultazione, finalizzato al rilascio delle nuove istruzioni, accessibile all'indirizzo https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiriciclaggio/Istruzioni_UIF_rilevazione_e_segna_lazione_operazioni_sospette.pdf.

³³⁷ Cfr. § 4 del presente capitolo.

essi non contengono al loro interno un'elencazione esaustiva o tassativa dei casi in cui un soggetto obbligato sia tenuto ad effettuare la segnalazione.³³⁸ Tale elemento è stato, tra l'altro, evidenziato anche dalla Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato che il solo fatto che un'operazione non presenti alcun indicatore di anomalia, non esonera il soggetto obbligato dal segnalare l'operazione all'UIF.³³⁹

Pertanto, in sostanza, i professionisti onerati dal dovere di segnalazione si trovano spesso in situazioni di incertezza circa l'opportunità di inviare una segnalazione all'UIF o meno. Tuttavia, tenendo conto del fatto che, anche in assenza di elementi sintomatici di anomalia, i soggetti obbligati potrebbero essere sanzionati in caso di omessa segnalazione, è evidente che, nel caso in cui vi sia una situazione dubbia, sia sempre conveniente segnalare l'operazione, per scongiurare la possibilità di essere sanzionati. Come segnalato da diversi autori in dottrina,³⁴⁰ ciò ha portato parte dei soggetti obbligati a segnalare un numero eccessivamente elevato di operazioni all'UIF, andando tuttavia, in questo modo, a compromettere l'efficacia e l'efficienza del sistema antiriciclaggio.

Infine, è opportuno segnalare che l'art. 39 del d.lgs. 231/2007 pone il divieto, per i «soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e [per] chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi» dell'avvenuta segnalazione all'UIF di una o più operazioni sospette, della richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'UIF, ovvero dello svolgimento di indagini antiriciclaggio.³⁴¹

³³⁸ Sul punto, FARACE V., *L'aspetto informatico della segnalazione di operazioni sospette*, in SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Torino, 2017, 145, 160.

³³⁹ Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Ord. 13 novembre 2024, n. 29315, in *Il fisco*, 2025, 335; in commento, si veda FURIAN S., MAZZON A., *Anche in assenza di indici di anomalia vi è l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta*, in *Il fisco*, 2025, 339, 341: «la Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui gli indicatori di anomalia predisposti dall'UIF possono consistere in strumenti agevolativi nell'opera di valutazione delle operazioni sospette da parte del professionista, ma non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette, per cui, in ultima istanza, il professionista deve valutare attentamente ed operare la scelta se effettuare o meno la segnalazione.»

³⁴⁰ VAN DEN BROEK M., *Harmonisation of substantive norms in preventive AML policy*, in UNGER B., FERWERDA J., VAN DEN BROEK M., DELEANU I. (a cura di) *The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy*, Cheltenham, 2013, 20, 43; SIENA F., *The European Anti-Money Laundering Framework – At a Turning Point? The Role of Financial Intelligence Units in New Journal of European Criminal Law*, 2022, 216, 229, il quale evidenzia che l'eccessiva segnalazione di operazioni sospette, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, sia un problema comune a tutti i sistemi antiriciclaggio europei.

³⁴¹ V. BIANCHI P., *Obblighi di segnalazione e di comunicazione*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 733, 746.

3.4. Le autorità competenti

Come si è avuto modo di anticipare, il sistema antiriciclaggio si basa sulla cooperazione tra i soggetti obbligati e le autorità amministrative incaricate di vigilare sul settore finanziario e/o di indagare su fatti riconducibili a riciclaggio di denaro, indicate e disciplinate nel Titolo I, capo II, del d.lgs. 231/2007. Ai fini della presente tesi, è pertanto utile ricostruire una panoramica delle principali autorità amministrative operanti nel settore, nonché delle funzioni a loro attribuite.

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. 231/2007 assegna al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) la responsabilità "politica" per il sistema preventivo antiriciclaggio. Al fine di promuovere le politiche antiriciclaggio, è prerogativa del MEF coordinare l'azione delle varie autorità di settore coinvolte, nonché curare i rapporti con le altre istituzioni apicali a livello europeo, e con i principali organismi internazionali antiriciclaggio.³⁴²

Oltre a ciò, il MEF ha il compito fondamentale di irrogare le sanzioni amministrative previste in caso di infrazione della disciplina antiriciclaggio. In sostanza, dunque, le autorità di vigilanza, ognuna per la propria area di competenza, accertano le violazioni da parte dei soggetti obbligati, ma – salvo il caso in cui i soggetti obbligati siano sottoposti a vigilanza delle autorità di settore – sarà poi il MEF ad irrogare la sanzione.³⁴³

L'impianto istituzionale antiriciclaggio è poi composto dalle Autorità di vigilanza³⁴⁴ del mercato finanziario – come la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS – alle quali l'art. 7 del d.lgs. 231/2007 attribuisce il compito di verificare «il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti» dalla normativa in esame. La centralità attribuita autorità di vigilanza è dovuta a diversi elementi.³⁴⁵ Innanzitutto, queste hanno acquisito, nei settori nei quali operano, un grado particolarmente elevato di "specializzazione", che gli consente

³⁴² Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 5, commi 1 e 2.

³⁴³ V. d.lgs. 231/2007, art. 65; sul punto, PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo*, in *Notariato*, 2024, 438, 440.

³⁴⁴ Sulla natura giuridica e le principali prerogative delle autorità di vigilanza, si veda CLARICH M., *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, 2024, 340 e ss.

³⁴⁵ V. CARBONE M., *Autorità – vigilanza – pubbliche amministrazioni*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 417, 437 e ss.

di vigilare adeguatamente sul rispetto obblighi antiriciclaggio. Inoltre, le autorità di vigilanza hanno a disposizione una vasta gamma di poteri di regolamentazione, di ispezione e controllo, e di sanzione,³⁴⁶ che affiancano e completano le prerogative e i poteri assegnatigli dalla disciplina antiriciclaggio. In particolare, le autorità di vigilanza hanno il potere di irrogare al posto del MEF – limitatamente alle rispettive attribuzioni – le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2007, e hanno potere di accesso alle informazioni sul titolare effettivo delle società e dei *trust*.³⁴⁷

Oltre alle autorità di regolamentazione e vigilanza, il sistema antiriciclaggio nazionale è composto da forze di polizia e organi investigativi specializzati nel contrasto dei reati finanziari. Tra questi, un ruolo di rilievo è svolto dalla Direzione Nazionale Antimafia (di seguito, DNA), ossia un organo della procura, istituito presso la Corte di Cassazione, con il compito di coordinare a livello nazionale le indagini e le azioni di contrasto alla criminalità organizzata.³⁴⁸ In particolare, l'art. 8 del d.lgs. 231/2007 prevede che la DNA riceva dall'UIF – nonché dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – i dati relativi alle operazioni sospette segnalate, al fine di verificarne l'attinenza con eventuali procedimenti penali in corso. A tal fine, la DNA può altresì richiedere ogni altra informazione rilevante, sia all'UIF, sia alle autorità di vigilanza, e può accedere alle informazioni contenute nel registro del titolare effettivo.

Oltre ad essere destinataria di informazioni, la DNA è tenuta a sua volta a dare un riscontro all'UIF e all'Agenzia delle Dogane circa l'utilità delle informazioni ricevute, e fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni necessarie al fine dell'«elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio».³⁴⁹

Infine, l'art. 9 del d.lgs. 231/2007 attribuisce fondamentali funzioni di controllo al Nucleo Speciale della Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza (di seguito, NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (di seguito, DIA). Alla prima è attribuito, oltre alla funzione di indagare sulle segnalazioni di

³⁴⁶ V. CLARICH M., *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 346 e ss.

³⁴⁷ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 7, comma 2 lettera e) e comma 3.

³⁴⁸ La disciplina della DNA è contenuta prevalentemente nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia), art. 103. Per un'analisi della DNA, vedasi GOVERNALE G., *La Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Investigativa Antimafia: la visione di Giovanni Falcone*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2019, 106.

³⁴⁹ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 8, comma 1, lettera f).

operazioni sospette, il potere di controllo ed ispezione su soggetti obbligati altrimenti non sottoposti a vigilanza di settore.³⁵⁰ La DIA, infine, svolge approfondimenti investigativi sulle informazioni ottenute dall'UIF, e ad essa sono attribuiti particolari poteri di accesso al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie funzioni antiriciclaggio.³⁵¹

3.5. L'Unità di Informazione Finanziaria

L'ultimo soggetto operante nel settore antiriciclaggio è l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).³⁵² Questa, istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. 231/2007, ha sostituito l'Ufficio Italiano dei Cambi, nel ruolo di destinatario naturale delle segnalazioni di informazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.³⁵³

L'UIF è attualmente l'autorità che più di ogni altra caratterizza il sistema antiriciclaggio italiano, essendo stata posta al centro di tale sistema sia dalle Raccomandazioni del GAFI sia dalle Direttive europee.³⁵⁴ Al fine di comprendere pienamente il ruolo dell'UIF Italiana, è necessario analizzare brevemente il ruolo e le peculiarità che il diritto Europeo ha assegnato all'Unità, ed ai suoi corrispondenti negli altri Paesi Europei.³⁵⁵

Il legislatore sovranazionale ha imposto ad ogni Stato Membro di istituire una *Financial Intelligence Unit* (FIU)³⁵⁶ – con il compito di ricevere le segnalazioni da parte dei soggetti obbligati, analizzare le informazioni ricevute e,

³⁵⁰ V. d.lgs. 231/2007, art. 9 commi 1 e 2. Sul tema, vedasi CAMPANA G., *Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia di finanza previsti dalla legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo: riflessi sull'attività notarile*, in <https://elibrary.fondazione-notariato.it/>, 5 marzo 2008; ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 225.

³⁵¹ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 9, comma 8.

³⁵² V. BORRELLO I., *I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione. L'esperienza dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*, in *Riv. Econ. Cult. Ric.*, 2017, 5, 24 e ss.

³⁵³ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 6. Fino al 2017, in via transitoria, le funzioni dell'UIF sono state svolte da un'apposita divisione della Banca d'Italia, ossia la Divisione antiriciclaggio, con l'istituzione dell'UIF avvenuta il 1° gennaio 2018.

³⁵⁴ Sul tema, SIENA F., *The European Anti-Money Laundering Framework*, cit., 217-219.

³⁵⁵ V. MITSILEGAS V., *New Forms of Transnational Policing: The Emergence of Financial Intelligence Units in the European Union and the Challenges for Human Rights*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2000, 250; LOWE R. J., *Anti-Money laundering. The need for intelligence*, in *Journal of Financial Crime*, 2018, 362; REZNIK O., UTKINA M., BONDARENKO O., *Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2023, 94.

³⁵⁶ Per la disposizione Europea di riferimento, vedasi Direttiva (UE) 2015/849, art. 32, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849>, 26-27.

eventualmente, diffondere i risultati dell'analisi alle autorità amministrative o giudiziarie competenti – senza tuttavia precisarne la natura e lo *status* giuridico.

Di conseguenza, diversi Stati hanno adottato soluzioni differenti, e le FIU sono riconducibili a tre diversi modelli fondamentali.³⁵⁷ In primo luogo, le cd. “FIU di polizia” (*police FIUs* o *enforcement FIUs*), come l'Unità Olandese,³⁵⁸ incorporate all'interno di un corpo di polizia nazionale, e, pertanto, particolarmente “vicine” alle autorità investigative nazionali; le cd. “FIU giudiziarie” (*judicial FIUs*), tra le quali si segnala l'Unità Lussemburghese,³⁵⁹ costituite presso la procura dei rispettivi Paesi, e caratterizzate da una forte connessione con l'autorità giudiziaria, specialmente in caso di procedimenti penali per riciclaggio; infine, le FIU amministrative (*administrative FIU*) – il modello di gran lunga più comune all'interno dell'UE – in cui le unità sono istituite o sotto forma di autorità amministrative indipendenti, o, come nel caso dell'UIF Italiana, presso la banca centrale nazionale, essendo in ogni caso dotate di un alto grado di autonomia e indipendenza.

Come precedentemente accennato, dunque, l'UIF Italiana è riconducibile al modello “amministrativo”, ed è «istituita presso la Banca d'Italia», rispetto alla quale «è autonoma e operativamente indipendente».³⁶⁰ L'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007 include, tra le sue funzioni, la ricezione e l'analisi delle operazioni sospette pervenute dai soggetti obbligati, nonché la trasmissione alle autorità di vigilanza di settore delle informazioni in suo possesso, ai fini della contestazione di una violazione della normativa antiriciclaggio, ovvero alla DNA, ai fini di consentirgli lo svolgimento di eventuali indagini. La ricezione, analisi e diffusione delle segnalazioni di operazioni sospette sono le competenze principali dell'UIF, che svolge in questo modo il suo ruolo di collegamento tra i soggetti obbligati e le autorità amministrative e giudiziarie.

³⁵⁷ Per una panoramica di tutte le FIUs negli Stati Membri dell'UE, si veda KIRSCHENBAUM J., VÉRON N., *A Better European Union Architecture to Fight Money Laundering*, in *Policy Contribution*, 2018, 1, 27.

³⁵⁸ Per approfondire le caratteristiche principali della FIU Olandese, vedasi AKSE T., *Na de poortwachters: 25 jaar meldingen ongebruikelijke transacties*, in www.fiu-Nederland.nl, aprile 2019, 40.

³⁵⁹ Cfr. ALLEGREZZA S., BRUZZESE G., *The anti-money Laundering Regulation and the Handling of Financial Information in Luxembourg*, in ALLEGREZZA S. (a cura di) *FINANCE*, Napoli, 2023, 49, 75.

³⁶⁰ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 6, comma 1.

Infine, è previsto che l'UIF possa «sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini».³⁶¹ La sospensione delle operazioni sospette è senz'altro il provvedimento amministrativo più incisivo che l'UIF possa adottare.³⁶² Esso presuppone necessariamente la segnalazione di un'operazione sospetta da parte di un soggetto obbligato, e si caratterizza per essere un provvedimento amministrativo d'urgenza, con finalità cautelativa, in quanto è finalizzato a prevenire il compimento di una transazione finanziaria di natura criminosa.

Il potere di sospensione è un potere discrezionale dell'UIF, in quanto lo stesso art. 6 del d.lgs. 231/2007 sancisce che l'Unità «può sospendere» le operazioni. Pertanto, l'organismo è tenuto a compiere una serie di valutazioni, al fine, da un lato, di non ledere eccessivamente la libertà di iniziativa economica dei cittadini,³⁶³ e, dall'altro di non recare pregiudizio ad eventuali indagini in corso. È infatti fondamentale che l'UIF, nell'esercitare il potere di sospensione, si coordini con le autorità investigative e giudiziarie, le quali solitamente daranno seguito alla sospensione con una misura giudiziaria di sequestro.³⁶⁴

In definitiva, è utile anticipare dunque che l'effettivo potere “impeditivo” sull'operazione sospetta non spetti direttamente ai soggetti obbligati, ma all'UIF, prima, e all'autorità giudiziaria, poi. È altresì vero, tuttavia, che la segnalazione dell'operazione sospetta da parte dei soggetti obbligati, così come la temporanea

³⁶¹ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 6, comma 4, lettera c).

³⁶² Cfr. BASTIONI M.B., *Sospensione delle operazioni sospette*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 159, 161 e ss.

³⁶³ Sul punto, si veda ROTONDO G., *L'applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella regolamentazione italiana dei mercati finanziari*, in *Dir. Merc. Ass. Fin.*, 2017, 81 e ss.

³⁶⁴ V. BASTIONI M.B., *Sospensione delle operazioni sospette*, cit., 163-165: «la sospensione si configura come un atto amministrativo cautelare sostanzialmente propedeutico a una successiva misura giudiziaria di sequestro. Questa naturale sequenza di atti si perfeziona all'esito di un processo stringente di condivisione informativa e coordinamento operativo tra la UIF e gli organi incaricati delle indagini, che mira a definire una strategia concertata di intervento sul caso sospetto. Tale processo di condivisione informativa e operativa se, per un verso, colma la lacuna derivante dal mancato accesso diretto per la UIF ai dati di natura criminale, per l'altro, può ritenersi uno dei momenti di massima espressione della collaborazione e del coordinamento tra la UIF e gli organi delle indagini a fini di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo»

astensione dal compimento dell'operazione, siano elementi imprescindibili ai fini del corretto esercizio del potere sospensivo. Queste considerazioni, si vedrà, hanno fondamentali ricadute per quanto riguarda il tema del “riciclaggio omissivo”, che sarà affrontato nel seguente paragrafo dell'elaborato.³⁶⁵

4. Il confine tra sistema preventivo e repressivo di contrasto al riciclaggio

Dopo aver esaminato i principali doveri posti in capo ai soggetti obbligati dalla normativa nazionale antiriciclaggio, nonché i poteri e le funzioni delle autorità amministrative nel settore, nel presente paragrafo si analizzano le sanzioni in cui i soggetti obbligati possono incorrere, in caso di violazione degli obblighi posti dal d.lgs. 231/2007.

In primo luogo, saranno esaminate le misure sanzionatorie previste dallo stesso decreto, che contempla sia sanzioni (formalmente) amministrative, sia delle ipotesi di illeciti penali.

Successivamente, l'attenzione sarà rivolta alla configurabilità di un concorso omissivo nel reato di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., nei casi in cui i soggetti obbligati omettano la segnalazione di un'operazione sospetta all'UIF.

4.1. Le sanzioni del d.lgs. 231/2007

L'attuale assetto sanzionatorio del d.lgs. 231/2007 è frutto di una travagliata evoluzione normativa, che ha trovato il suo punto di arrivo con il d.lgs. 90/2017.³⁶⁶ Il sistema precedente alla riforma prevedeva infatti una serie di illeciti penali, legati alle più disparate violazioni da parte dei soggetti obbligati, delle norme preventive antiriciclaggio. Questi reati erano stati fortemente criticati,³⁶⁷ in

³⁶⁵ Si rimanda, nello specifico, al § 4.2 del presente capitolo.

³⁶⁶ Cfr., CRISCUOLO L., CUZZOCREA A., *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 252.

³⁶⁷ Sul punto, si rimanda a quanto autorevolmente osservato dalla cd. Commissione Greco – una delle commissioni che nel 2014, nell'ambito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, era stata chiamata ad esprimere valutazioni sul sistema repressivo e preventivo antiriciclaggio nazionale: «Così configurato, l'apparato sanzionatorio presenta alcune importanti criticità. Con riguardo alle fattispecie penali, il reato di violazione degli obblighi di identificazione è individuato in modo generico e non include gli altri obblighi di adeguata verifica, per i quali non è prevista,

quanto considerati irrispettosi di principi cardine del diritto penale, quali il principio di offensività, nonché sostanzialmente inefficaci.

Pertanto, in sede di attuazione della quarta Direttiva antiriciclaggio, il legislatore ha ritenuto opportuno riscrivere il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2007, relegando il ricorso ai presidi penali alle più gravi violazioni della disciplina preventiva, in modo da rispettare il principio di *extrema ratio* dell'intervento penale.³⁶⁸ Al netto della novella, si è quindi optato per la circoscrizione delle condotte penalmente incriminatrici ai soli casi di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione delle informazioni e dei documenti, prevedendo, per le altre violazioni della disciplina preventiva, una nutrita serie di sanzioni amministrative. In tal modo, le condotte sanzionate con provvedimento amministrativo rispondono a comportamenti qualitativamente differenti rispetto alle fattispecie incriminatrici, in quanto solo queste ultime sono volte a reprimere atti dotati di una matrice offensiva tale da giustificare un intervento repressivo di natura penale.³⁶⁹

4.1.1. Gli illeciti penali

L'art. 55 del d.lgs. 231/2007,³⁷⁰ rubricato «fattispecie incriminatrici» prevede, ai primi tre commi, diverse ipotesi di delitto, oltre a un reato contravvenzionale contenuto al comma 4.³⁷¹

dunque, alcuna sanzione. Inoltre, la pena stabilita per l'esecutore dell'operazione che omette o fornisce false indicazioni sul soggetto per conto del quale opera non punisce tutti i casi di omessa o falsa identificazione del "titolare effettivo"; la sanzione per omessa o tardiva registrazione appare sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e incoerente con la previsione di una sanzione amministrativa per la più grave violazione dell'obbligo di istituire l'archivio unico informatico. Anche in ragione di questi aspetti, le sanzioni penali hanno sinora trovato scarsissima applicazione». La pubblicazione integrale della Commissione Greco è accessibile all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_15&facetNode_2=4_57&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS914213#.

³⁶⁸ Cfr. VALLEFUOCO V., *Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 973, 977 e ss.

³⁶⁹ Sul rapporto tra sanzioni penali e amministrative, si veda DONINI M., *Il nodo gordiano della vigilanza bancaria. Aspetti problematici del rapporto tra sanzioni penali e amministrative*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2023, 23: «Sono due sistemi (...) che non riguardano veramente gli stessi fatti, perché quelli di rilevanza non penale, o non criminale, sono costituiti spesso da regole (...) che prevengono rischi e, quindi (se osservate) realizzano una sicurezza organizzativa, gestionale, mentre quelle penali sono più incentrate su eventi di pericolo o di danno».

³⁷⁰ L'art. 55, al pari delle altre norme sanzionatorie, è stato completamente riscritto per effetto della riforma del 2017. Sul punto, si veda ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, Milano, 2022, 629: «Oggi sono contemplate poche sanzioni penali, per lo più commissive, volte a

Il comma 1 punisce chi «falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione», ovvero chi «essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione».

Autore del reato può essere chiunque tra i soggetti di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2007 – il delitto è pertanto qualificabile come reato proprio, così come gli altri reati previsti dal decreto in esame. La condotta ricomprende al suo interno sia il falso materiale, sia il falso ideologico, e consente pertanto di punire non solo chi abbia materialmente falsificato i dati, ma anche chi abbia intenzionalmente riportato dichiarazioni false o mendaci del cliente.³⁷² Rispetto all'elemento soggettivo, il reato è punibile unicamente a titolo di dolo.

Il comma 2 dell'art. 55 sanziona chi «essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni».

La norma contiene al suo interno due distinte ipotesi delittuose, entrambe riguardanti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007, ed entrambe caratterizzate dalla falsificazione delle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a conservare ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 231/2007. La prima consiste nell'acquisire o conservare dati o informazioni false, mentre la seconda ricomprende ogni “mezzo fraudolento”, dovendosi intendere come tale ogni meccanismo di cui il soggetto agente possa avvalersi per pregiudicare la

colpire comportamenti connotati da frode; del resto, la IV Direttiva invitava gli Stati a prevedere sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e tali da garantire il rispetto del *ne bis in idem*, evitando sovrapposizioni tra fattispecie penali ed illeciti amministrativi».

³⁷¹ Si rileva che, a causa della recente introduzione delle fattispecie in esame e del ruolo del tutto residuale da esse rivestito nell'ambito del sistema antiriciclaggio, si registra una totale assenza di giurisprudenza di legittimità in materia.

³⁷² V. CRISCUOLO L., CUZZOCREA A., *Le violazioni antiriciclaggio*, cit., 254.

conservazione dei dati.³⁷³ Entrambe le ipotesi sono punite a titolo di dolo, ma nel secondo caso è previsto il dolo specifico, consistente nella finalità di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni.

L'ultimo dei delitti previsti dal d.lgs. 231/2007 è contenuto nel comma 3 dell'art. 55, che sanziona «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere».

A differenza dei reati precedentemente analizzati, i quali, come si è detto, sono applicabili ai soggetti obbligati, in questo caso destinatario della fattispecie incriminatrice è il cliente che, essendo tenuto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007 a fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie al fine di effettuare l'adeguata verifica, fornisca dati ed informazioni falsi. Rispetto alle precedenti ipotesi, spicca in questo caso la presenza della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Questa serve ad escludere la possibilità che il reato in esame concorra con altre fattispecie delittuose più gravi, primo tra tutti il reato stesso di riciclaggio, in un'ottica di rispetto del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Il comma 4 contiene una contravvenzione, volta a punire, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3». La norma è finalizzata a tutelare il segreto dell'avvenuta comunicazione di un'operazione sospetta all'UIF, rispetto alla quale l'art. 39 del d.lgs. 231/2007 pone un divieto di comunicazione al cliente o a terzi, nonché del cd. "flusso informativo di ritorno", di cui all'art. 41 del d.lgs. 231/2007, ossia la comunicazione inviata dall'UIF al soggetto segnalante relativa agli esiti della segnalazione. Trattandosi di una contravvenzione, il reato è punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa, ed è pertanto sanzionabile anche il soggetto che, per negligenza, violi i divieti di cui agli artt. 39 e 41 del d.lgs. 231/2007.

In definitiva, sembra potersi concludere che, al netto della novella del 2017, il legislatore abbia deciso di relegare le ipotesi di reato contenute del d.lgs.

³⁷³ Cfr. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 199.

231/2007 a condotte attive, dolose e fraudolente,³⁷⁴ sanzionando le restanti violazioni delle norme antiriciclaggio tramite un nutrito sistema di sanzioni amministrative.³⁷⁵

4.1.1.1. L'Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fino al 2017, l'art. 55, comma 5, del d.lgs. 231/2007 prevedeva un'ulteriore ipotesi delittuosa, volta a punire l'utilizzo indebito o la falsificazione di carte di credito o di pagamento. Il reato era stato introdotto nell'ordinamento nazionale all'interno del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, che, fino all'emanazione del d.lgs. 231/2007, ha costituito il *corpus* normativo fondamentale nell'ambito delle misure nazionali di contrasto al riciclaggio.³⁷⁶

Nel 2007, la norma è poi refluita nell'art. 55, comma 9, del d.lgs. 231/2007, per poi essere trasferita nuovamente nei commi 5 e 6 del medesimo articolo in seguito alla riforma del 2017. Infine, per effetto del d.l. 1° marzo 2018, n. 21, il reato è stato inserito nel Codice penale, all'art. 493 *ter* c.p., in virtù del principio della riserva di codice in materia penale. Pertanto, sebbene la norma in esame non sia più parte integrante del d.lgs. 231/2007, è opportuno analizzarne la struttura e gli elementi fondamentali, in quanto essa ha fatto parte, per anni, del complesso sanzionatorio antiriciclaggio.³⁷⁷

³⁷⁴ Cfr. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, cit., 630.

³⁷⁵ Per completezza, si segnala che la l. 25 febbraio 2022, n. 15 ha inserito nell'art. 38 del d.lgs. 231/2007 il comma 3 *bis*, che aggiunge un nuovo reato a tutela del segnalante: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante». Si tratta di reato comune, punibile a titolo di dolo genetico, punito in misura assai più severa rispetto ai reati di cui all'art. 55 del d.lgs. 231/2007.

³⁷⁶ Si rimanda al Capitolo II, § 3.1. del presente elaborato.

³⁷⁷ In via preliminare, si deve evidenziare che la Corte di cassazione ha affermato che tra il reato di cui all'art. 493 *ter* c.p., e la precedente fattispecie di cui all'art. 55, d.lgs. 231/2007, sussiste continuità normativa. Pertanto, i numerosi interventi del legislatore non hanno comportato *abolitio criminis*. Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 13492, in *Studium Iuris*, 2020, 1554; Cass. Pen., Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 7651, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

La norma in esame, al netto di una modifica normativa per effetto del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, è rubricata «indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti».³⁷⁸

Rispetto al bene giuridico tutelato, la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sull'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 c.p.,³⁷⁹ ha riconosciuto la natura pluri offensiva del reato in esame, finalizzato a tutelare, oltre al patrimonio individuale, anche interessi quali l'ordine economico.³⁸⁰ Tale orientamento è stato confermato dalla dottrina maggioritaria³⁸¹ e dalla giurisprudenza,³⁸² che concordano nell'attribuire natura pluri offensiva all'art. 493 *ter* c.p.

L'oggetto materiale, in seguito alla modifica del 2021, consiste in ogni «strumento di pagamento diverso dal contante». Per tale deve intendersi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), d.lgs. 184/2021, un «dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione» che, anche tramite una procedura, consenta il trasferimento di denaro o valore monetario, «anche attraverso mezzi di scambio digitali». A sua volta, il «mezzo di scambio digitale» è definito nel medesimo art. 1, lettera c), in modo da ricomprendere monete elettroniche e valute virtuali, di cui viene anche data una precisa definizione.³⁸³

L'art. 493 *ter* c.p. è qualificabile come norma a più fattispecie, in quanto criminalizza tre distinte condotte,³⁸⁴ tutte finalizzate a reprimere forme di abuso di strumenti di pagamento diversi dal contante.

³⁷⁸ Nello specifico, la modifica normativa ha eliminato i riferimenti alle «carte di credito o di pagamento», sostituendoli con il più generico riferimento a tutti gli «strumenti di pagamento diversi dal contante».

³⁷⁹ L'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 c.p. è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 7651, in *onegale.wolterskluwer.it*.

³⁸⁰ Cfr. Corte Cost., 19 luglio 2000, n. 302, in *Dir. Pen. Proc.*, 2000, 1181.

³⁸¹ V. MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 202; NITTI R., SISTO G., *Art. 493-ter*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di) *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, 1222, 1225; CRISCUOLO L., CUZZOCREA A., *Le violazioni antiriciclaggio*, cit., 256;

³⁸² Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 febbraio 2021, n. 18609, in *onegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 22 gennaio 2025, n. 2625, *ivi*: «l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede».

³⁸³ Le valute virtuali sono definite dall'art. 1, lettera d) del d.lgs. 184/2021 come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

³⁸⁴ Cfr. MEZZETTI E., *Art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025. Sull'autonomia delle condotte descritte nella norma in esame, con particolare riferimento

Il comma 1 – contenente le tre distinte incriminazioni – punisce innanzitutto la condotta di indebito utilizzo, da parte di un soggetto che non ne sia il titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di altro documento analogo che abiliti al servizio di prelievo di denaro contante, o all’acquisto di beni o servizi, o comunque l’indebito utilizzo di «ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti». Non è necessario il possesso dello strumento di pagamento, essendo sufficiente che il soggetto agente si serva dei dati ricognitivi di una carta altrui.³⁸⁵ La giurisprudenza ha chiarito la nozione di “utilizzo indebito”, affermando che questo si integri sia nel caso in cui il titolare dello strumento di pagamento non presti il consenso al soggetto agente per l’uso, sia nel caso in cui il titolare abbia precedentemente acconsentito, ma l’agente si serva dello strumento di pagamento per un interesse proprio.³⁸⁶

Il secondo periodo del comma 1 sanziona la falsificazione o l’alterazione di carte di credito, di pagamento, di altri documenti analoghi o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante. La falsificazione consiste nella creazione di uno strumento di pagamento elettronico artefatto, solo apparentemente riconducibile all’istituto emittente, mentre l’alterazione viene effettuata su una carta legittimamente emessa, ma che viene artificiosamente modificata.³⁸⁷

L’ultima delle tre fattispecie contenute nella norma in esame incrimina la condotta di possesso, cessione o acquisto degli strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita, ovvero falsificati o alterati, o ordini di pagamento risultanti da questi. Il possesso si consuma a prescindere dall’effettivo utilizzo

alle due condotte incriminate nel comma 1, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo il concorso tra le due ipotesi di reato, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 18 novembre 2019, n. 46652, in *Studium Iuris*, 2020, 756.

³⁸⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 25 giugno 2019, n. 38837, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

³⁸⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 22 febbraio 2019, n. 17453, *ivi*: la Corte di Cassazione ha motivato l’irrelevanza del consenso del titolare «in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stante la necessità di firma, all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. L’unico caso in cui un’utilizzazione di carta di credito da parte del non titolare può ritenersi, pertanto, non abusiva è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all’ipotesi in cui costui si serva di un terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto»; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n. 26807, *ivi*.

³⁸⁷ Cfr. NITTI R., SISTO G., *Art. 493-ter*, cit., 1230.

degli strumenti, la cessione rileva sia se fatta a titolo gratuito, sia se a titolo oneroso, mentre l'acquisto si consuma anche se ad esso non consegue l'effettivo possesso della *res*.

Tutte e tre le ipotesi sono punibili a titolo di dolo, ed è sempre richiesto un dolo specifico, consistente nella finalità di trarre profitto per sé o per altri.

In definitiva, sembra potersi concludere che norma è finalizzata a contrastare l'utilizzo illecito di strumenti di pagamento, o in quanto l'uso in sé è abusivo, o in quanto lo strumento utilizzato è falsificato o artefatto, e può dunque essere inclusa nel novero degli strumenti adoperati dal legislatore al fine di contrastare la circolazione illecita di beni. Pertanto, appare giustificato il suo iniziale collocamento all'interno del primo vero *corpus* antiriciclaggio italiano. Tuttavia, allo stesso tempo, ancora più opportuno appare il suo successivo ricollocamento all'interno del Codice penale. Non solo in virtù del principio di riserva di codice, ma anche perché, come si è visto, le ipotesi di reato ad oggi contenute all'interno dell'art. 55 del d.lgs. 231/2007 sono legate a gravi violazioni della disciplina preventiva antiriciclaggio, mentre il reato in esame risulta assolutamente estraneo a questa logica, andando a punire condotte prive di qualsiasi collegamento con la disciplina preventiva *anti money laundering*.

4.1.2. Le sanzioni amministrative

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta nel Titolo V, capo II, del d.lgs. 231/2007, che ricomprende al suo interno gli artt. dal 56 al 69. Il sistema punitivo è composto da una corposa serie di sanzioni,³⁸⁸ volte a reprimere il mancato rispetto di svariati obblighi preventivi, e costruito in modo tale da poter modulare la sanzione a seconda sia della gravità della violazione, sia del tipo di soggetto sanzionato – differenziando tra soggetti sottoposti a vigilanza di settore e soggetti sottoposti a controllo diretto del MEF.³⁸⁹

³⁸⁸ Per una panoramica completa, si veda CUZZOCREA A., LA ROCCA L., *Le sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi antiriciclaggio*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 258, 259-260.

³⁸⁹ V. ROSSIA., *Prevenzione del riciclaggio*, cit., 37.

Gli artt. 56, 57 e 58 del d.lgs. 231/2007 sanzionano, rispettivamente, l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione di dati e informazioni, e dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Tutte e tre le norme tipizzano sanzioni a soggettività ristretta, in quanto unicamente ascrivibili ai soggetti obbligati, nonché propriamente omissive,³⁹⁰ essendo punite le omissioni di quanto imposto dalla normativa antiriciclaggio. Come precedentemente accennato, è prevista una diversa cornice sanzionatoria a seconda della gravità della violazione. In particolare, in caso di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»,³⁹¹ sarà possibile irrogare una sanzione ricompresa tra i 2.500 e i 25.000 euro, nei casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione,³⁹² e ricompresa tra i 30.000 e i 300.000 euro, qualora sia violato il dovere di segnalazione di operazioni sospette all'UIF.³⁹³ Addirittura, sempre nel caso di gravi, ripetute, sistematiche o plurime violazioni del dovere di segnalazione, la sanzione può arrivare fino ad un milione di euro, nel caso in cui l'omissione dell'obbligo abbia comportato un vantaggio economico per il soggetto obbligato.³⁹⁴

Al fine di valutare il livello di gravità della fattispecie, ai sensi degli artt. 56, 57, e 58 del d.lgs. 231/2007, è necessario tener conto: a) dell'intensità del grado dell'elemento soggettivo; b) della successiva collaborazione dell'incolpato con le Autorità; c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) dell'eventuale reiterazione e diffusione dei comportamenti, tenendo conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività del soggetto obbligato.

Con particolare riferimento alle violazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, è necessario fare due ulteriori rilievi. Innanzitutto, la

³⁹⁰ L'unica eccezione è la condotta sanzionata all'art. 56, comma 2, che sanziona la violazione dell'obbligo, di cui all'art. 42 del d.lgs. 231/2007, di astensione dell'instaurazione del rapporto giuridico con il cliente, laddove sia impossibile effettuare l'adeguata verifica della clientela. Ad eccezione di questa sanzione, che tipizza una condotta attiva, gli artt. 56, 57 e 58 sanzionano unicamente omissioni da parte dei soggetti obbligati.

³⁹¹ Sul punto, si veda CASTALDI G., *Prevenzione del riciclaggio: criticità nelle misure sanzionatorie*, in *Bancaria*, 2019, 63, 70.

³⁹² V. d.lgs. 231/2007, artt. 56, comma 2, e 57, comma 2.

³⁹³ V. d.lgs. 231/2007, art. 58, comma 2.

³⁹⁴ V. d.lgs. 231/2007, art. 58, comma 5.

violazione è sanzionata in via amministrativa «salvo che il fatto costituisca reato».³⁹⁵ Da un lato, la presenza di tale clausola di riserva va valutata positivamente, in quanto segnala l'attenzione del legislatore che, nel riformare il sistema sanzionatorio nel 2017, ha voluto evitare la possibilità di un cumulo tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, legate alla medesima condotta omissiva di omissione della segnalazione di operazione sospetta.³⁹⁶ Dall'altro lato, tuttavia, la presenza stessa di una clausola di riserva, specificamente legata alla violazione del dovere di segnalazione, è un importante indice a favore della configurabilità, quantomeno in astratto, del concorso in riciclaggio, ipotesi che, come si vedrà, presenta alcuni elementi problematici.

In secondo luogo, il comma 5 dell'art. 58 d.lgs. 231/2007 prevede che, nel caso in cui un soggetto obbligato violi una o più norme legate all'adeguata verifica della clientela o agli obblighi di conservazione, e da tale violazione consegua infine l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, troverà applicazione unicamente la sanzione prevista per quest'ultima violazione.³⁹⁷

Questa previsione è di particolare rilevanza, non solo perché impedisce una risposta punitiva sproporzionata come conseguenza del cumulo tra le tre sanzioni di cui agli artt. 56, 57 e 58 del d.lgs. 231/2007, ma anche e soprattutto a livello sistematico, in quanto evidenzia, ancora una volta, come la segnalazione delle operazioni sospette sia il vero punto nevralgico della disciplina preventiva antiriciclaggio, in quanto fondamentale per consentire un corretto funzionamento dell'intero apparato normativo.³⁹⁸

³⁹⁵ V. d.lgs. 231/2007, art. 58, comma 1.

³⁹⁶ Cfr. ROSSIA., *Prevenzione del riciclaggio*, cit., 37.

³⁹⁷ Si riporta di seguito il testo del comma 5: «Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo».

³⁹⁸ Cfr. CUZZOCREA A., LA ROCCA L., *Le sanzioni amministrative*, cit., 262: «La prevalenza della sanzione per l'omessa segnalazione di operazioni sospette nel caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione riflette il carattere strumentale di questi ultimi rispetto all'obiettivo finale del legislatore antiriciclaggio di stimolare la collaborazione attiva, confermando la centralità dell'obbligo segnalatico nel quadro della disciplina di prevenzione».

Per i soggetti obbligati sottoposti a vigilanza è poi previsto un apposito regime sanzionatorio. In particolare, l'art. 62 del d.lgs. 231/2007 prevede che, in caso di violazione di una delle norme sull'adeguata verifica, l'obbligo di conservazione, o la segnalazione delle operazioni sospette, «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo», qualora tale importo sia superiore a 5.000.000.

Completano l'assetto sanzionatorio antiriciclaggio ulteriori previsioni sanzionatorie riferite a specifiche violazioni della disciplina antiriciclaggio, la cui analisi dettagliata esula tuttavia dall'ambito del presente contributo.³⁹⁹

4.1.3. Il procedimento per irrogare le sanzioni

Uno dei tratti maggiormente peculiari del sistema sanzionatorio antiriciclaggio italiano risiede nel procedimento disposto al fine di irrogare una sanzione.⁴⁰⁰ Mentre, nel caso dei soggetti sottoposti a vigilanza, è l'autorità amministrativa competente a verificare il rispetto degli obblighi preventivi e, eventualmente, irrogare le sanzioni, nel caso di soggetti obbligati non vigilati – quali, ad esempio, avvocati, notai ed altri professionisti – l'accertamento della violazione, così come il provvedimento sanzionatorio, sono competenza del MEF.

In questo ultimo caso, infatti, spetta al NSPV⁴⁰¹ il potere di effettuare controlli e ispezioni per poi, eventualmente, accertare e contestare la violazione da parte di un soggetto obbligato.⁴⁰² Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 231/2007, è poi prerogativa del MEF irrogare la sanzione amministrativa, previo parere di una Commissione consuntiva composta da cinque membri, nominati dallo stesso MEF.⁴⁰³

³⁹⁹ Per un'analisi esaustiva, si rimanda a GALMARINI S., *Antiriciclaggio*, cit., 887-891; CUZZOCREA A., LA ROCCA L., *Le sanzioni amministrative*, cit., 264-266; VALLEFUOCO V., MAZZA G., *Le sanzioni amministrative*, in BELLUZZO L., VALLEFUOCO V., *Antiriciclaggio, Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica*, Milano, 2023, 89 e ss.

⁴⁰⁰ V. CARRIERO A., LA ROCCA L., *Le competenze e le procedure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 266.

⁴⁰¹ Ovvero il già menzionato Nucleo Speciale della Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza.

⁴⁰² Cfr. del d.lgs. 231/2007 art. 9, comma 2.

⁴⁰³ V. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2007, n. 114, art. 1, richiamato direttamente dal d.lgs. 231/2007, art. 65, comma 2.

Pertanto, le sanzioni amministrative vengono normalmente irrogate sulla base degli accertamenti e delle contestazioni svolte dalla Guardia di Finanza, che dipende direttamente dal MEF stesso,⁴⁰⁴ previo parere di una Commissione composta – ancora una volta – dal MEF, senza che sia prevista la partecipazione di soggetti terzi, o comunque sia rappresentanti degli interessi dei soggetti obbligati. Il procedimento non prevede alcuna forma di contraddittorio necessario con i soggetti obbligati, e la sanzione viene determinata e irrogata sempre dal MEF.

Come sottolineato da parte della dottrina,⁴⁰⁵ questo sistema non è esente da critiche, in quanto la sanzione viene irrogata in seguito ad un procedimento che vede un ruolo centrale, se non unico, del MEF il quale, a differenza delle autorità amministrative indipendenti di vigilanza – come la CONSOB o l’IVASS – non può essere qualificato come organo indipendente o imparziale.

Tali criticità rischiano di trasformarsi in vere e proprie censure di incostituzionalità del sistema, nel caso in cui alle sanzioni amministrative antiriciclaggio venisse riconosciuta natura sostanzialmente penale, sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito, Corte EDU).

4.1.4. Sanzioni sostanzialmente penali? L’applicazione dei criteri Engel

Le sanzioni previste negli artt. 56 e seguenti del d.lgs. 231/2007 sono formalmente di natura amministrativa. Pertanto, in linea teorica, esse non richiederebbero l’applicazione dei principi e delle garanzie tipiche del diritto penale sostanziale e procedurale.

Tuttavia, la Corte EDU ha più volte affermato che la qualificazione formale delle sanzioni operata dal legislatore nazionale non è necessariamente risolutiva, al fine di stabilire quale disciplina sia loro applicabile.⁴⁰⁶ Infatti, al

⁴⁰⁴ Sul punto, PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio*, cit., 440.

⁴⁰⁵ Cfr. PESARESI A., KROGH M., *L’apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 21 dicembre 2021; LUCIANI M., *La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione*, *ibidem*; PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio*, cit., 440 e ss.

⁴⁰⁶ Per una disamina della giurisprudenza della Corte EDU, relativa ai criteri Engel, fino alla cd. sentenza “Grande Stevens V. Italia”, si veda FLICK G. M., NAPOLEONI V., *Cumulo tra sanzioni*

ricorrere di particolari circostanze, ad una sanzione “nominalmente” amministrativa potrebbe essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, con conseguente necessità di rispettare i requisiti di garanzia richiesti ai fini di irrogare una pena.

La Corte EDU ha enunciato per la prima volta questo fondamentale principio nella sentenza 8 giugno 1976, “Engel e altri c. Paesi Bassi”,⁴⁰⁷ nella quale ha affermato che una fattispecie sanzionatoria debba essere considerata sostanzialmente penale laddove ricorra una tra le seguenti condizioni – chiamate per l’appunto “criteri Engel”. In primo luogo, nel caso in cui il legislatore nazionale abbia esplicitamente definito la sanzione come “penale” (criterio formale). In secondo luogo, laddove la natura dell’illecito, alla luce degli interessi da esso presidiati, ed allo scopo della sanzione, sia sostanzialmente punitiva. Infine, se sanzione sia di gravità tale da essere afflittiva, e non meramente compensativa.

Questi criteri sono stati più volte riconfermati dalla Corte EDU. Tra le decisioni più significative, è doveroso citare la sentenza 4 marzo 2014, “Grande Stevens e altri c. Italia”,⁴⁰⁸ dove la Corte di Strasburgo, sulla base dei criteri Engel, ha riconosciuto la natura sostanzialmente penale delle fattispecie previste dagli Articoli 187 *bis* T.U.F. e 187 *ter* T.U.F., in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. All’interno della decisione in esame, sono di particolare rilievo ai fini della nostra analisi le considerazioni svolte dalla Corte EDU, con riguardo al procedimento previsto ai fini dell’irrogazione della sanzione. In particolare, la Corte di Strasburgo si è soffermata sulla natura della

penali e amministrative: doppio binario o binario morto? “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte edu, 4 marzo 2014, sul market abuse, in Riv. Soc., 2014, 953 e ss; v. anche BAHCECI B., Redefining the Concept of Penalty in the Case-law of the European Court of Human Rights, in European Public Law, 2020, 867; per un’applicazione specifica alle sanzioni antiriciclaggio, cfr. LICINI C., Dove sta andando l’apparato normativo antiriciclaggio?, in Notariato, 2024, 239.

⁴⁰⁷ Cfr. Corte EDU, sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri V. Paesi Bassi, in *Il foro italiano*, 1977, IV, 1.

⁴⁰⁸ V. Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, in *Giur. It.*, 2014, 1196; in commento, si veda ALLENA M., *Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2014, 1053; TRIPODI A. F., *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione di mercato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 marzo 2014.

CONSOB, autorità incaricata di emanare il procedimento sanzionatorio in applicazione delle sopra citate norme del T.U.F.

Innanzitutto, alla luce della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative in tema di manipolazione di mercato, è necessario che, nel procedimento di irrogazione delle stesse, siano rispettate tutte le principali garanzie necessarie ai fini di rispettare il principio del giusto processo, e in particolare, deve essere garantito il contraddittorio, davanti ad un organo giudicante indipendente ed imparziale.⁴⁰⁹

Con riferimento specifico alla CONSOB, la Corte di Strasburgo ha affermato che, alla luce delle caratteristiche specifiche dei membri che la compongono, dell'esistenza di specifiche garanzie volte a garantire l'assenza di pressioni esterne – in particolare da parte del potere esecutivo – e dell'imparzialità soggettiva dell'Autorità stessa, «non si debba dubitare dell'indipendenza» dell'Autorità. Per quanto riguarda, poi, gli altri requisiti del giusto processo, come il diritto al contraddittorio, la Corte EDU ha affermato che, nonostante la procedura scritta prevista dalla CONSOB non sia equiparabile ad un'udienza orale, gli eventuali difetti del procedimento non comportano necessariamente una violazione del canone del giusto processo, nel caso in cui sia possibile impugnare il provvedimento sanzionatorio presso un giudice indipendente, imparziale, dotato, in concreto, di “cognizione piena” – e dunque in grado di sindacare sia i profili di rito sia i profili di merito della sanzione irrogata – e con un procedimento svolto con un contraddittorio pieno tra le parti.⁴¹⁰

In particolare, affinché possa dirsi rispettato quest'ultimo requisito, è necessario che le parti abbiano la possibilità di ricorrere ad un'udienza pubblica, e

⁴⁰⁹ Cfr. ALLENA M., *Il caso Grande Stevens c. Italia*, cit., 1058; LICINI C., *L'“acquis communautaire” conferisce alle sanzioni amministrative AML, particolarmente afflittive, natura sostanzialmente penale*, in *Notariato*, 2025, 9, 12.

⁴¹⁰ V. Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, cit., par. 144: «Le constatazioni che precedono, relative alla mancanza di imparzialità oggettiva della CONSOB e alla mancata conformità del procedimento dinanzi ad essa con il principio del processo equo non sono comunque sufficienti per poter concludere che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 6. Al riguardo la Corte osserva che le sanzioni lamentate dai ricorrenti non sono state inflitte da un giudice all'esito di un procedimento giudiziario in contraddittorio, ma da un'autorità amministrativa, la CONSOB. Se affidare a tali autorità il compito di perseguire e reprimere le contravvenzioni non è incompatibile con la Convenzione, occorre tuttavia sottolineare che i ricorrenti devono poter impugnare qualsiasi decisione adottata in questo modo nei loro confronti dinanzi a un tribunale che offra le garanzie dell'articolo 6»

quindi a trattazione orale.⁴¹¹ Sulla base di quest'ultimo requisito, nonostante la Corte di Appello di Torino – l'organo investito della competenza sul ricorso avverso la sanzione irrogata dalla CONSOB – avesse cognizione piena, e fosse senz'altro un giudice indipendente ed imparziale, l'assenza di un'udienza pubblica ha portato la Corte EDU a sancire che vi fosse una violazione del principio del giusto processo da parte dell'ordinamento Italiano.⁴¹²

Ciò premesso, è ora necessario innanzitutto valutare se, alla luce dei criteri Engel, le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2007 vadano considerate come sostanzialmente penali. In caso affermativo, occorrerà valutare le ricadute sul piano della legittimità stessa delle sanzioni amministrative antiriciclaggio.

Nulla quaestio rispetto al primo dei tre criteri, ossia la qualifica formale della misura: le sanzioni antiriciclaggio di cui agli Articoli 56 e seguenti sono espressamente qualificate come sanzioni amministrative – del resto, il Capo II del Titolo V, d.lgs. 231/2007, ove sono contenute, è rubricato «sanzioni amministrative». E tuttavia, come si è detto, ciò non è sufficiente, di per sé, ad escludere la natura penale di una sanzione, in quanto il secondo ed il terzo criterio guardano non alla forma della sanzione, ma alla sua sostanza.

Rispetto al secondo criterio, ossia la natura della misura, bisogna aver riguardo allo scopo stesso della sanzione, anche in relazione all'interesse tutelato dalla stessa.⁴¹³ Al fine di qualificare correttamente lo scopo delle sanzioni amministrative antiriciclaggio, occorre far ricorso alla distinzione tra misure a finalità meramente “ripristinatorie” e misure con finalità “punitiva”.⁴¹⁴ Le prime sono caratterizzate dallo scopo di ripristinare la situazione precedente alla commissione del fatto sanzionato, mentre le seconde mirano ad infliggere un pregiudizio ulteriore, in un'ottica, per l'appunto, punitiva. Sembra potersi concludere che le sanzioni antiriciclaggio rispondano a quest'ultima finalità: esse

⁴¹¹ V. Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, par. 153-155.

⁴¹² V. Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, par. 161: «Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che, anche se il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto le esigenze di equità e di imparzialità oggettiva dall'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti hanno beneficiato del successivo controllo da parte di un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione, in questo caso la corte d'appello di Torino. Tuttavia, quest'ultima non ha tenuto un'udienza pubblica, fatto che, nel caso di specie, ha costituito una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione».

⁴¹³ V. *ibidem*, par. 96.

⁴¹⁴ Cfr. VIGANÒ F., *Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2020, 1775, 1789.

reagiscono ad una violazione di una regola preventiva, e non mirano al ripristino della situazione precedente all'inadempimento del soggetto obbligato, bensì a recare un pregiudizio patrimoniale a chi ha violato la norma, in un'ottica senz'altro punitiva.

Il terzo criterio, infine, prende in considerazione la severità della sanzione prevista. Da questo punto di vista, non sembrano sussistere particolari incertezze: anche nei confronti dei soggetti non vigilati, può essere irrogata, nei casi più gravi, una sanzione fino a un milione di euro, senza alcuna distinzione tra persone fisiche e giuridiche.⁴¹⁵

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra potersi concludere che le sanzioni amministrative previste all'interno del d.lgs. 231/2007 abbiano natura sostanzialmente penale.⁴¹⁶ Ciò premesso, è necessario analizzare le problematiche del sistema sanzionatorio, alla luce degli standard richiesti sia a livello sostanziale, sia a livello procedurale, per l'irrogazione di una sanzione di natura penale.

4.1.5. Profili critici del sistema sanzionatorio

La prima censura che – sulla scorta di quanto scritto finora – sembra potersi muovere al sistema sanzionatorio antiriciclaggio, è relativa al procedimento stesso di irrogazione delle sanzioni. Infatti, la Corte EDU, pur ritenendo la CONSOB un'autorità indipendente ed imparziale, ha affermato che il procedimento dinanzi alla stessa non fosse di per sé idoneo a garantire il rispetto dei canoni del giusto processo, in relazione, soprattutto al profilo del contraddittorio.

Confrontando tale procedimento con quello previsto dal d.lgs. 231/2007, non si può che giungere alla conclusione che questo presenti profili di criticità ancor più marcati.⁴¹⁷ Se, da un lato, la CONSOB è un'autorità indipendente rispetto al potere esecutivo, il MEF ne rappresenta uno dei principali esponenti.

⁴¹⁵ V. d.lgs 231/2007, art. 58, comma 4, lettera b).

⁴¹⁶ Alla medesima conclusione è, peraltro, giunta la dottrina maggioritaria che ha affrontato l'argomento; cfr. PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio*, cit., 438; LICINI C., *L' "acquis communautaire"*, cit., 10.

⁴¹⁷ Cfr. LICINI C., *L' "acquis communautaire"*, cit., 12-13.

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il Ministero assume un ruolo centrale, che si traduce in un controllo pressoché esclusivo sull'irrogazione della sanzione. È infatti il MEF ad accertare la sanzione, così come è sempre il MEF, sulla base di una relazione di una commissione nominata dallo stesso, a stabilire il *quantum* di pena applicabile, senza che sia prevista la partecipazione di alcun portatore di interessi dei soggetti obbligati.⁴¹⁸

È pur vero che, nei confronti del provvedimento emanato dal MEF, è possibile ricorrere al Tribunale Civile di Roma,⁴¹⁹ e che detta condizione, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte EDU, è astrattamente idonea a far venir meno eventuali vizi presenti nella “prima fase” del procedimento sanzionatorio. Tuttavia, ancora una volta, si deve evidenziare come, nel caso di sanzioni irrogate dalla CONSOB, l'intervento del giudice segue una prima fase che è in ogni caso svolta dinnanzi ad un organo indipendente ed imparziale, con una procedura tale da garantire un, seppur limitato contraddittorio.⁴²⁰ Nessuna di queste condizioni sono invece rispettate nel caso delle sanzioni antiriciclaggio, le quali vengono irrogate in seguito ad un procedimento amministrativo che non fornisce alcuna forma di garanzia delle regole fondamentali del contraddittorio.

In definitiva, pur non potendosi concludere con certezza che il procedimento dinnanzi al MEF violi i canoni del giusto processo per come intesi dalla Corte EDU, non si può fare a meno di osservare che la scelta del legislatore di affidare il procedimento sanzionatorio interamente ad un organo politico, invece che ad un'autorità amministrativa indipendente – come, del resto, avviene per la quasi totalità delle sanzioni amministrative – sia quantomeno discutibile.

Passando alle criticità di natura sostanziale, le problematiche più rilevanti del sistema sanzionatorio antiriciclaggio riguardano la stessa struttura delle disposizioni che lo compongono. Esse, infatti, sanzionano la violazione di

⁴¹⁸ V. PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio*, cit., 440.

⁴¹⁹ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 65, comma 5: «I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente».

⁴²⁰ Sul punto, si veda DEODATO C., *Sanzioni formalmente amministrative e sostanzialmente penali: i problemi procedurali connessi all'applicazione delle sanzioni Consob in materia di market abuse (e alcune soluzioni)*, in *federalismi.it*, 18 dicembre 2019, 6 e ss.

obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007, quali l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette.

I doveri posti ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio sono formulati in modo da lasciare, in applicazione del *risk-based approach*, un elevato grado di discrezionalità:⁴²¹ gli obblighi previsti all'interno del d.lgs. 231/2007 devono essere interpretati e, in definitiva "completati" dagli stessi soggetti obbligati, i quali hanno dunque un ampio margine di apprezzamento in ordine all'applicazione delle misure preventive.

Se, da un lato, la discrezionalità lasciata ai soggetti obbligati è sicuramente un elemento positivo della disciplina antiriciclaggio, la vaghezza degli obblighi preventivi, trasposta all'interno delle sanzioni amministrative, rischia di tradursi in un'assoluta indeterminatezza dei precetti sanzionatori.⁴²² Gli artt. 56 e seguenti del d.lgs. 231/2007 sanzionano inadempimenti di obblighi che, in forza del *risk-based approach*, vanno modulati secondo le caratteristiche specifiche dei singoli soggetti obbligati, e che dunque non possono che essere lasciati, quanto alla loro concreta applicazione, alla valutazione dei soggetti obbligati stessi. Questa indeterminatezza rischia, in sede processuale, di tradursi in un accertamento giudiziario ai limiti dell'arbitrarietà, nonché tale da mettere in discussione quanto il professionista, in virtù della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto di acquisire, conservare o segnalare all'UIF.

Per concludere, appare ragionevole affermare che il legislatore, nel modificare il *corpus* normativo antiriciclaggio nel 2017, sia riuscito solo in parte a configurare un sistema sanzionatorio efficace e rispettoso dei più importanti principi del diritto penale. Se, da un lato, si è infatti cercato di limitare il ricorso a figure delittuose ai soli casi di violazioni fraudolente e particolarmente gravi,

⁴²¹ Sul punto, PESARESI A., KROGH M., *L'apparato sanzionatorio*, cit., osserva quanto segue: «le criticità evidenziate sono legate al modo di essere del sistema antiriciclaggio stesso che attualmente si fonda non più su un approccio *rule based*, ma su un approccio *risk based*. Ciò significa che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio non deve conformare la sua condotta nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio a schemi fissi che valgono per tutti i clienti ed operazioni, ma deve assolvere i relativi obblighi basandosi su schemi flessibili, sui rischi effettivi presenti e, quindi, decidere, discrezionalmente l'intensità dell'adeguata verifica e quali dati ed informazioni acquisire e verificare, di volta in volta. Questa è una discrezionalità riconosciuta e voluta dal legislatore».

⁴²² Cfr. LUCIANI M., *La normativa antiriciclaggio*, cit.: «l'importante principio di determinatezza, che, alla luce dei ricordati "criteri Engel" elaborati dalla CEDU, vale tanto per le sanzioni penali che per quelle amministrative, non sembra essere stato soddisfatto».

dall'altro lato le sanzioni amministrative, in virtù della loro finalità e dell'entità della "pena" irrogabile, rivelano natura sostanzialmente penale, e presentano diverse criticità, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale.

4.2. La responsabilità per riciclaggio omissivo

Come conclusione del capitolo, si propone l'analisi di un fenomeno che costituisce uno dei punti principali di contatto tra la disciplina preventiva antiriciclaggio e la repressione penale del reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., ossia il concorso omissivo nel reato di riciclaggio, per violazione del dovere di segnalazione delle operazioni sospette.

Al fine di inquadrare al meglio la questione, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, l'art. 648 *bis* c.p. tipizza un'ipotesi di reato di mera condotta a forma libera, consistente nel compimento di operazioni idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del provento criminale.⁴²³ Sebbene tale condotta sia in grado, potenzialmente, di ricomprendere al suo interno ogni comportamento, a condizione che sia concretamente in grado di ostacolare l'individuazione della provenienza criminosa, l'utilizzo del lemma "compiere" consente di escludere che una mera omissione possa rilevare ai fini della consumazione del reato in esame. Il riciclaggio è, pertanto, limitato a condotte commissive.

Ciò non implica, tuttavia, che non sia possibile immaginare un concorso omissivo nel reato di riciclaggio. In particolare, tale ipotesi è astrattamente possibile, applicando in combinato disposto gli artt. 110 c.p. e 40 cpv. c.p.

Quest'ultima norma, infatti sancisce il principio, fondamentale nel diritto penale nazionale, per cui «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».⁴²⁴ Sulla base della disposizione in esame, è stata elaborata la categoria dei cd. reati omissivi impropri, ossia dei reati che, seppur di per sé necessariamente commissivi, possono essere imputati anche a soggetti che

⁴²³ Sul tema, si rimanda alle considerazioni effettuate supra v. Capitolo I, § 2.2.

⁴²⁴ Sul tema, tra tutti, cfr. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 130; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 628 e ss; MANNA A., SERENI A., *Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2024, 220 e ss;

non abbiano tenuto un comportamento cui erano tenuti, per impedire la verifica dell'evento del reato.

L'applicabilità dell'art. 40 cpv. c.p., tuttavia, non è mai un tema dalla semplice trattazione. Pertanto, prima di affrontare specificamente la questione del riciclaggio omissivo, è necessario delineare con precisione le condizioni necessarie ai fini di applicare suddetta norma.

4.2.1. L'applicazione dell'art. 40 cpv c.p.

Un primo elemento da considerare risiede nel fatto che l'art. 40 cpv. c.p. si riferisce espressamente ad un «evento», del quale si deve impedire la verifica. Ciò potrebbe condurre, ad una prima analisi, ad escluderne a priori l'applicabilità della norma in esame al reato di riciclaggio, che non richiede la verifica di un evento, essendo un reato di mera condotta. In effetti, la dottrina maggioritaria concorda nell'escludere l'applicabilità della forma omissiva impropria ai reati di pura condotta.⁴²⁵ Tuttavia, con specifico riferimento all'ipotesi di concorso omissivo in un reato la cui condotta principale sia posta in essere da un altro soggetto, tale limite non sembra trovare applicazione: in questo caso, infatti, per evento si intende il reato compiuto dall'agente principale, e non impedito dal concorrente.⁴²⁶ Pertanto, sembra potersi concludere che sia possibile applicare l'art. 40 cpv. cp. alla fattispecie di riciclaggio.

Ciò premesso, e posto dunque che sia in astratto possibile ipotizzare un concorso omissivo nel reato di riciclaggio, è necessario ora analizzare le condizioni necessarie affinché il 40 cpv. c.p. sia applicabile in concreto.

Il primo requisito necessario è la sussistenza di una cd. «posizione di garanzia», ossia di un obbligo giuridico di impedire il fatto, in capo all'agente. Senza la pretesa di ripercorrere le innumerevoli posizioni dottrinali sulle possibili

⁴²⁵ Cfr. BELTRANI S., *Art. 40*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2021, 334, 337.

⁴²⁶ V. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 634: «secondo un'opinione dottrinale e giurisprudenziale abbastanza pacifica, per «evento» ex art. 40 cpv. deve – nell'ambito della partecipazione delittuosa – intendersi il «reato» oggetto di volontà comune materialmente posto in essere da taluno dei compartecipi e «non impedito» da chi, fra questi ultimi, aveva l'obbligo di impedirlo. (...) Si ammette che il titolare dell'obbligo di impedire l'evento (-reato) possa partecipare mediante omissione alla commissione di un *qualsiasi* illecito penale, a prescindere dalla presenza (...) di un evento in senso naturalistico».

fonti della posizione di garanzia,⁴²⁷ ciò che rileva al fine di stabilire se si sia in presenza di una posizione di garanzia è se il soggetto fosse giuridicamente obbligato ad impedire la verifica del reato.

Non è tuttavia sufficiente che il garante sia obbligato ad impedire l'evento. Al dovere giuridico deve infatti affiancarsi un "potere impeditivo", ossia un potere, specificamente attribuito al titolare della posizione di garanzia, astrattamente idoneo ad impedire il verificarsi del reato.⁴²⁸ La mera sussistenza di un obbligo di sorveglianza, non affiancato da un potere impeditivo che, se esercitato, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento-reato, non è dunque sufficiente a fondare la responsabilità *ex art. 40 cpv. c.p.* Sul punto, è tuttavia doverosa una precisazione. La giurisprudenza,⁴²⁹ così come parte della dottrina,⁴³⁰ qualifica come poteri impeditivi non solo quei poteri che, "direttamente", impediscono il verificarsi dell'evento, ma anche quelli cd. "indirettamente impeditivi", ossia aventi l'effetto di sollecitare l'intervento dei soggetti titolari dell'effettivo potere impeditivo.

Dopo aver provato la sussistenza di una posizione di garanzia volta a prevenire specificamente la verifica del reato posto in essere, e il relativo potere impeditivo, è necessario dimostrare in "nesso di causalità" tra la condotta

⁴²⁷ Si segnala che sul tema si contrappongono principalmente due teorie. Da un lato, la cd. "teoria formale", la quale rinvia come fonte della posizione di garanzia unicamente un dovere discendente da norme giuridiche, intendendosi per tali anche atti secondari (non aventi forza di legge) o obblighi contrattuali. Dall'altro lato, la cd. "teoria funzionale", secondo la quale può sussistere una posizione di garanzia anche come conseguenza di particolari circostanze fattuali. A favore della teoria formale, cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di diritto penale*, cit., 294. Per la teoria funzionale (nonché sulla teoria cd. mista), v. PELLISSERO M., *Reati omissivi*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 227, 235-240.

⁴²⁸ Cfr. CONSULICH F., *Le posizioni di garanzia nel diritto penale economico*, in *Giur. Comm.*, 2024, 699, 702; Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 26842 in *onelegale.wolterskluwer.it*.

⁴²⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in *Cass. Pen.*, 2011, 82: «i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante purché gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare (anche giudizialmente) gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato (per es. i poteri dei sindaci delle società su cui peraltro esiste dissenso in dottrina)»; Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2021, n. 13382 in *Studium Iuris*, 2021, 1550; in senso contrario, cfr. DE BLASIS S., *Precisa enucleazione della posizione di garanzia come criterio selettivo nel reato omissivo improprio*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 460, 466-467.

⁴³⁰ In tal senso PELLISSERO M., *Reati omissivi*, cit., 236: «non si richiede che il soggetto disponga dei poteri per impedire direttamente l'evento, ma sono sufficienti anche poteri di natura sollecitatoria, da lui esigibili, volti a far intervenire chi dispone del potere di impedire l'evento».

omissiva del garante e la realizzazione dell'evento.⁴³¹ A tal fine, si deve valutare se, laddove l'agente avesse posto in essere il comportamento dovuto, si sarebbe concretamente evitata la verifica dell'evento.⁴³² Tale accertamento è particolarmente complesso. Oltre a dover essere provato "in concreto", infatti, il nesso di causalità omissiva è definito in dottrina come "doppiamente ipotetico",⁴³³ in quanto è necessario innanzitutto valutare, tramite un giudizio di prognosi postuma, quale fosse l'azione che il garante era tenuto a compiere nel caso di specie, e, successivamente, se l'evento dannoso non si sarebbe verificato, nel caso in cui tale azione fosse stata posta in essere.⁴³⁴

L'ultimo criterio necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 40 cpv. c.p. consiste nell'elemento soggettivo. In particolare, è necessario provare il dolo del garante, che deve consistere nella piena conoscenza, da parte del soggetto agente, circa l'esistenza dell'obbligo giuridico di garanzia, nella rappresentazione della situazione di pericolo (il reato-evento) che attiva tale obbligo, nonché nella volizione di non tenere la condotta doverosa, e di far realizzare il reato come conseguenza del proprio comportamento omissivo.⁴³⁵ È necessario sottolineare che l'imputazione di un reato omissivo improprio è compatibile con il cd. "dolo eventuale",⁴³⁶ che sussiste quando il reato-evento non è direttamente voluto dall'agente come conseguenza della propria omissione, bensì quando questo viene prefigurato dal garante come possibile esito della propria condotta. Esso si caratterizza per l'adesione, al netto di un lucido bilanciamento di interessi da parte

⁴³¹ Cfr. ALESSANDRI A., SEMINARA S., *Diritto penale commerciale*, volume I, Torino, 2018, 59. Gli autori sottolineano che, oltre al nesso di causalità, si deve anche provare che l'esercizio del potere impeditivo fosse "possibile ed esigibile" da parte del garante, ossia che egli fosse concretamente nella posizione di poter esercitare tale potere.

⁴³² Sulla causalità omissiva, si veda D'AMICO L., "Ex nihilo nihil fit". *Uno studio comparatistico sull'incerto panorama della "comisión por omisión"*, in *La legislazione penale*, 2024, 48.

⁴³³ V. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di diritto penale*, cit., 301.

⁴³⁴ In argomento, PELLISSERO M., *Rapporto di causalità*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 253, 268.

⁴³⁵ La rappresentazione e la volizione sono elementi imprescindibili del dolo, ai sensi dell'art. 43 c.p.: «il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione»; per un'analisi del dolo nei reati omissivi impropri, cfr. MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 320.

⁴³⁶ Il dolo eventuale, e in particolare il complesso rapporto con la cd. "colpa cosciente" (o colpa con rappresentazione) è stato oggetto di una vastissima elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Un'analisi esaustiva di tali contributi esula dagli obiettivi del presente lavoro, pertanto, sul tema si rimanda a: PETRINI D., *Dolo*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 365, 378-383; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 382 e ss.

del soggetto, alla verifica del reato. Il garante, pertanto, seguendo la cd. Formula di Frank, agirà “costi quel che costi”, in una logica di consapevole accettazione della possibile verifica dell’evento dannoso.

Per riassumere quanto finora delineato, ai fini dell’imputazione di un reato nella forma omissiva impropria ex art. 40 cpv. c.p., sono necessari i seguenti elementi. Innanzitutto, la presenza di una posizione di garanzia, accompagnata da specifici poteri impeditivi. In secondo luogo, il nesso di causalità omissiva tra la condotta e la verifica dell’evento-reato. Infine, il dolo del garante, che può assumere anche la forma del dolo eventuale.

Giunti a questo punto, è necessario applicare le valutazioni svolte all’ambito del concorso omissivo in riciclaggio, per valutare se, e a quali condizioni, possa ritenersi giuridicamente configurabile.

4.2.2. L’obbligo di segnalazione come posizione di garanzia

Come si è avuto modo di anticipare, tra gli obblighi cui sono sottoposti i privati destinatari del d.lgs. 231/2007, la segnalazione delle operazioni sospette ex art. 35 d.lgs. 231/2007 gioca un ruolo di particolare importanza. Questa è, infatti, il punto di contatto tra i soggetti obbligati, l’UIF e, di conseguenza, le altre autorità competenti. Affinché il sistema normativo antiriciclaggio, sia preventivo sia repressivo, funzioni correttamente, è fondamentale che giungano all’Unità delle segnalazioni puntuali circa il compimento di operazioni potenzialmente riconducibili a riciclaggio di denaro.

La possibilità che l’omessa segnalazione di un’operazione sospetta possa portare ad una condanna per concorso omissivo in riciclaggio è suffragata da diversi elementi, alcuni dei quali presenti all’interno dello stesso d.lgs. 231/2007. Innanzitutto, l’art. 58 del d.lgs. 231/2007 – che disciplina la sanzione amministrativa legata all’omessa segnalazione – si apre con l’inciso «salvo che il fatto costituisca reato».⁴³⁷ Tale clausola di riserva è stata inserita dal legislatore in un’ottica di salvaguardia del principio del *ne bis in idem*, in quanto mira ad evitare che il medesimo fatto sia sanzionato sia in via amministrativa, sia penalmente.

⁴³⁷ Si segnala, peraltro, che la clausola di riserva è ripetuta anche nel comma 2 dell’art. 58 del d.lgs. 231/2007, che disciplina la sanzione “qualificata”, in caso di omissioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.

Tuttavia, la necessità stessa di premurarsi di evitare il concorso tra l'art. 58 del d.lgs. 231/2007 e un eventuale addebito penale, testimonia che l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta possa condurre il soggetto obbligato ad un'incriminazione a titolo di riciclaggio.⁴³⁸

Altro elemento da tenere in considerazione, è la totale assenza, all'interno del d.lgs. 231/2007 di una qualsivoglia fattispecie penale volta a punire le ipotesi di fraudolenta violazione del dovere di segnalazione.⁴³⁹ Come si è avuto modo di analizzare, l'art. 55 del d.lgs. 231/2007 prevede alcune distinte ipotesi di reato, volte a reprimere le più gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di dati ed informazioni rilevanti.

Al contrario, né l'art. 55, né alcuna altra norma contenuta nel *corpus* normativo antiriciclaggio, prevede un reato specificamente volto a sanzionare le più gravi violazioni del dovere di segnalazione. Dato che, come si è detto, gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione delle informazioni sono, in ultima analisi, finalizzati ed ancillari rispetto all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sarebbe quantomeno peculiare, su un piano di politica criminale, la scelta del legislatore di lasciare proprio quest'ultimo dovere privo di una tutela penale. Pertanto, non sembra irragionevole ipotizzare che la scelta di non prevedere una specifica ipotesi di reato sia legata al fatto che l'omessa violazione dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007 fosse già di per sé punibile, a titolo di concorso in riciclaggio.

Posta questa doverosa premessa, occorre adesso analizzare, innanzitutto, se si possa considerare sussistente, in capo al soggetto obbligato tenuto a compiere l'operazione sospetta, una posizione di garanzia, accompagnata dai relativi poteri impeditivi. Sembra ragionevole affermare che gli obblighi gravanti sui soggetti obbligati, finalizzati ad impedire il compimento di operazioni riciclatorie, facciano ricadere su questi ultimi una posizione di garanzia, specificamente mirata a prevenire il reato di cui all'art. 648 *bis* c.p.⁴⁴⁰

⁴³⁸ Cfr. KROGH M., *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, 22 marzo 2024, 2-3; CAPPA E., D'AURIA L., *Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio*, in *www.diritto bancario.it*, 31 gennaio 2022, 2.

⁴³⁹ Sul punto, KROGH M., *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione*, cit., 4.

⁴⁴⁰ V. SORBELLO P., *Segnalazioni di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio*, in *L'indice penale*, 2015, 437, 468.

Il dovere di segnalazione delle operazioni sospette può essere qualificato come potere impeditivo. Sebbene non spetti direttamente al soggetto obbligato bloccare il compimento dell'operazione riciclatoria – tale compito spetta, infatti, all'UIF e alle altre autorità competenti – sembra ragionevole ricomprendere la segnalazione delle operazioni sospette nel novero dei poteri indirettamente impeditivi, ossia in grado di sollecitare l'intervento dei soggetti in grado, concretamente, di bloccare l'operazione.⁴⁴¹

La situazione si complica, tuttavia, con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo. La giurisprudenza, infatti, nel valutare la sussistenza del dolo, tende a ritenere che l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta integri, di per sé, un indice della presenza del dolo eventuale in capo al soggetto obbligato, determinando così un'equiparazione tra mancata segnalazione e sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al garante.⁴⁴²

In sostanza, il ragionamento seguito si fonda sul fatto che, al fine di valutare se si è in presenza di un'operazione sospetta, i soggetti obbligati sono affiancati dai già menzionati indicatori di anomalia, i quali forniscono degli indici sintomatici del carattere sospetto di una violazione.⁴⁴³ Laddove, nel caso di specie, l'operazione illecita presenti alcuni tra questi indicatori, e il soggetto obbligato si astenga in ogni caso dal compiere la segnalazione dell'operazione sospetta, egli non potrà che rispondere della propria omissione a titolo di dolo, in quanto un soggetto preposto alla segnalazione delle operazioni sospette, e pertanto dotato di

⁴⁴¹ In senso contrario tuttavia MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2013, 653. L'autore sottolinea come, essendo il dovere di segnalazione un mero obbligo di comunicazione, esso non possa venire qualificato come potere impeditivo.

⁴⁴² Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2012, n. 37098, in *Giur. It.*, 2013, 10: vanno condannati per riciclaggio «entrambi i responsabili delle segnalazioni antiriciclaggio» in quanto una persona della loro esperienza «non poteva non rilevare la stranezza delle movimentazioni sul conto corrente (...). L'ulteriore anomalia, costituita dai prelievi e versamenti virtuali di contante, dimostrava in modo ancora più evidente che il cliente stava cercando di oscurare la fonte dei suoi proventi. In altre parole. In altre parole (...) [il] comportamento anomalo rendeva riconoscibile l'illecito e [il soggetto imputato] aveva tutti i mezzi a disposizione per rendersene conto»; Cass. Pen., Sez. III, 08 marzo 2016, n. 9472, in *onegale.wolterskluwer.it*; Cass. Pen., Sez. II, 03 novembre 2022, n. 41536, *ivi*, nella quale, seppur con riferimento all'art. 648 *ter* c.p., si fa riferimento al fatto che la sussistenza del dolo fosse stata provata sulla base dell'omessa segnalazione dell'operazione sospetta.

⁴⁴³ Sul tema, non si può non segnalare la pronuncia della Corte di Appello di Milano nel noto caso "Ortomercato", in cui è stato condannato per concorso in riciclaggio un funzionario della banca Unicredit, per violazione del dovere di segnalazione di operazioni sospette. Cfr. Corte di Appello di Milano, Sez. II, 11 maggio 2012, n. 1031, in *Giur. Mer.*, 2012, 2394; in commento, si veda BARBAINI L., MAINIERI N., *La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p.*, in *Giur. Mer.*, 2012, 2406.

un grado di conoscenza e competenze particolarmente elevato, non può non accorgersi della presenza di tali indicatori.

Un simile ragionamento appare suscettibile di critiche, almeno sotto due distinti profili. Innanzitutto, l'accertamento del dolo eventuale sulla base del ragionamento che il garante, in presenza di alcuni elementi sintomatici, "non potesse non sapere" che un'operazione avesse carattere sospetto, rischia di confondere il dolo con la colpa: il soggetto obbligato viene in concreto punito perché si presume che, in presenza degli indicatori di anomalia, egli debba necessariamente essere a conoscenza della natura delittuosa dell'operazione, quando in realtà la presenza dei suddetti indicatori, ignorati dal garante, è idonea a dimostrare tutt'al più una condotta negligente dello stesso, che non è sufficiente ad applicare l'art. 40 cpv c.p. e che è, in ogni caso, già sanzionata in via amministrativa ex art. 58 del d.lgs. 231/2007.

Inoltre, anche laddove si dovesse provare la violazione intenzionale, da parte del soggetto obbligato, dell'obbligo di segnalazione ex art. 35 del d.lgs. 231/2007, ciò non comporterebbe di per sé la prova del dolo necessario ai fini dell'applicazione del 40 cpv c.p.⁴⁴⁴

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007, infatti, il dovere di segnalazione scatta nel momento in cui i soggetti obbligati «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio». La violazione del dovere di segnalazione, dunque, si aziona anche nel caso in cui il soggetto obbligato "sospetti" che un'operazione finanziaria sia riconducibile ad un'operazione di riciclaggio.⁴⁴⁵ Tuttavia, se il sospetto è, per espressa previsione normativa, sufficiente a configurare la violazione del dovere di segnalazione, lo stesso non può dirsi rispetto al concorso omissivo in riciclaggio.

Le Sezioni Unite, con riferimento alla ricettazione,⁴⁴⁶ hanno infatti affermato che, pur essendo il dolo eventuale compatibile con tale ipotesi di reato, esso debba sostanziarsi in «un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo

⁴⁴⁴ Cfr. SORBELLO P., *Segnalazioni di operazioni sospette*, cit., 465 e ss.

⁴⁴⁵ KROGH M., *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione*, cit., 16.

⁴⁴⁶ Tra l'altro, si ricorda che il reato di ricettazione rientra all'interno della definizione "amministrativa" di riciclaggio. Cfr. Capitolo II, § 3.2. del presente elaborato.

il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto». ⁴⁴⁷ Tale principio di diritto è stato esteso dalla giurisprudenza anche al reato di riciclaggio. ⁴⁴⁸ Sulla scorta di tale considerazione, sembra quindi ragionevole affermare che il coefficiente psicologico richiesto ai fini dell'applicabilità del concorso omissivo nel reato di riciclaggio sia senz'altro superiore rispetto a quello previsto dall'art. 35 del d.lgs. 231/2007, e che, pertanto, vada evitata l'equivalenza tra omessa segnalazione dell'operazione sospetta e dolo eventuale rispetto al concorso omissivo nel riciclaggio.

In definitiva, sembra ragionevole sostenere che il concorso omissivo in riciclaggio, per violazione del dovere di segnalazione dell'operazione sospetta, sia astrattamente legittimo – a condizione che si appoggi la tesi della rilevanza dei poteri impeditivi indiretti. Tuttavia, soprattutto con riguardo all'accertamento dell'elemento psicologico, occorre evitare accertamenti presuntivi o automatismi, in modo da provare la sussistenza del dolo (eventuale) in maniera rigorosa. ⁴⁴⁹

⁴⁴⁷ Il riferimento è alla già citata Cass. Pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n.12433 in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 537.

⁴⁴⁸ Sul tema si rimanda a quanto scritto in Capitolo I, § 2.3. e alla giurisprudenza lì citata.

⁴⁴⁹ È proprio sull'accertamento del dolo che le sentenze sopra riportate presentano maggiori elementi di criticità. Come già evidenziato, infatti, quando la Suprema Corte si è espressa sulla sussistenza del dolo eventuale con riferimento a questo tema specifico, lo ha fatto determinandone la presenza sulla base del fatto che l'imputato non avrebbe potuto non rendersi conto dell'anomalia. Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2012, n. 37098, in *Giur. It.*, 2013, 10.

CAPITOLO III

SVILUPPO TECNOLOGICO, RICICLAGGIO E CRIPTOVALUTE. LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLE SFIDE EMERGENTI

1. Il *money laundering* come fenomeno transnazionale

Il riciclaggio di denaro costituisce un fenomeno criminale che, per sua stessa natura, trae vantaggio dalla dimensione transazionale delle operazioni economiche e finanziarie. Se una delle finalità – se non proprio lo scopo principale – dei riciclatori è ostacolare le indagini circa la provenienza delittuosa dei proventi del reato, la proiezione oltreconfine della condotta costituisce uno strumento particolarmente efficace in tal senso.

Infatti, se lo spostamento del denaro sporco tramite operazioni finanziarie rende più complesso svolgere indagini per le autorità investigative, tale difficoltà risulta ulteriormente accentuata se le operazioni acquisiscono carattere transfrontaliero. Perseguire crimini commessi in più ordinamenti è un compito estremamente arduo: si immagini di dover svolgere indagini su un presunto riciclaggio di denaro, il cui reato presupposto sia stato commesso in un altro Paese. Sarà impossibile, per le autorità investigative nazionali, svolgere indagini avvalendosi dei consueti mezzi di ricerca della prova, se non richiedendo la collaborazione delle autorità dell'altro paese – con tutte le difficoltà che la cooperazione poliziesca e giudiziaria *cross-border* comporta.⁴⁵⁰

Per tale ragione, non ci si deve sorprendere se, all'interno dello spazio economico dell'Unione Europea – dove è estremamente semplice effettuare

⁴⁵⁰ Tradizionalmente, per richiedere alle autorità straniere di ricercare una prova – magari ricorrendo a strumenti particolarmente invasivi come una perquisizione – era necessario richiedere la cd. “*mutual legal assistance*”, ossia una richiesta formale di aiuto, basata su un apposito trattato concluso dai due paesi coinvolti. Tale modalità di collaborazione è da sempre considerata poco efficace, in quanto caratterizzata da tempistiche eccessivamente lunghe e da notevoli appesantimenti procedurali. Per tale motivo, l'Unione Europea è intervenuta con appositi strumenti normativi, volti a velocizzare e facilitare la raccolta di prove e, in generale, lo svolgimento di indagini *cross-border*. La complessità e l'ampiezza della questione eccedono i limiti del presente contributo. Pertanto, si rimanda a: KLIP A., *European criminal law, an integrative approach*, Cambridge, 2021, 381; DE VRIES A., *Evidence and Transnational Punitive Enforcement Proceedings in the European Union*, Utrecht, 2024, 73 e ss.

operazioni finanziarie transfrontaliere, i criminali sfruttano la dimensione transnazionale del mercato unico per spostare agevolmente i proventi illeciti da uno Stato all'altro.⁴⁵¹

Come si è detto, è stato proprio questo uno dei motivi che ha spinto il legislatore europeo ad intervenire più volte sul tema: in uno spazio economico come quello europeo, è fondamentale assicurarsi che ogni Stato Membro sia dotato di un sistema antiriciclaggio idoneo a prevenire adeguatamente lo sfruttamento del sistema finanziario per ripulire i proventi criminosi.

1.1. Le sfide nel contrasto al riciclaggio transnazionale

Nonostante l'imponente *corpus* normativo antiriciclaggio elaborato dall'Unione Europea, diversi scandali finanziari legati ad alcune delle più importanti banche operanti all'interno di alcuni Stati Membri hanno messo in allarme le istituzioni.⁴⁵² Il sistema *anti money laundering*, considerato uno dei più efficaci a livello internazionale, si era dimostrato assolutamente inadeguato ad intercettare – e dunque prevenire – condotte criminose finalizzate a riciclare proventi delittuosi.

Alla luce di ciò, la Commissione Europea ha intrapreso una procedura volta ad individuare i principali punti di debolezza dell'apparato normativo antiriciclaggio,⁴⁵³ giungendo alla conclusione che, in primo luogo, fosse necessario garantire un livello maggiore di armonizzazione tra gli Stati Membri.⁴⁵⁴

⁴⁵¹ Sul punto, si veda EUROJUST, *Eurojust report on money laundering*, in <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-report-money-laundering-2022.pdf>, 2022, 2, dove l'agenzia europea rileva che, tra il 2016 ed il 2021 sono stati riportati 2870 casi di riciclaggio *cross-border* all'interno dell'Unione Europea.

⁴⁵² V. KIRSCHENBAUM J., VÉRON N., *A Better European Union Architecture*, cit., 2.

⁴⁵³ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Towards better implementation of the EU's anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0360>, 2019.

⁴⁵⁴ V. COMMISSIONE EUROPEA, *Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing*, in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(03)), 2020, 2: «nevertheless, there is growing consensus that the framework needs to be significantly improved. Major divergences in the way it is applied and serious weaknesses in the enforcement of the rules need to be addressed».

Infatti, per quanto tutte basate sulle medesime Direttive, le normative nazionali presentavano – anzi, presentano tutt’ora – notevoli differenze. Tra queste, ad esempio, si è già menzionato il tema delle FIU, che presentano strutture e poteri completamente diversi tra gli Stati Membri. Le FIU, tra le altre cose, hanno il dovere di coordinare e consentire la collaborazione tra diversi Stati Membri dell’unione, scambiandosi reciprocamente informazioni su possibili condotte criminose. Pertanto, è chiaro che un corretto funzionamento dei loro meccanismi di collaborazione sia fondamentale.

La possibilità di trasporre in maniera diversa le norme contenute in una Direttiva, di per sé non è un problema. Anzi, lo strumento normativo della Direttiva esiste proprio per consentire agli Stati Membri di adattare le disposizioni contenute al suo interno alle specifiche esigenze di ciascuno, in quanto, a differenza dei Regolamenti che sono direttamente applicabili, queste richiedono di essere trasposte in un atto nazionale per essere efficaci. Tuttavia, nel caso del riciclaggio, questa discrezionalità ha portato, da una parte, all’insufficiente applicazione delle disposizioni da parte di alcuni Stati Membri,⁴⁵⁵ e soprattutto, ad una difficile cooperazione tra gli stessi.

Ad un *puzzle* già di per sé estremamente complesso vanno aggiunti due ultimi tasselli. Da un lato, l’innovazione tecnologica ha semplificato incredibilmente la possibilità di trasferire denaro da uno Stato ad un altro, in maniera pressoché istantanea. Dall’altro, negli ultimi anni si è assistito ad un sempre maggiore utilizzo delle criptovalute con finalità riciclatoria.⁴⁵⁶ Questi due elementi, che saranno oggetto di analisi approfondita nel paragrafo seguente, hanno ulteriormente messo sotto pressione l’architettura europea di contrasto al riciclaggio, imponendo al legislatore sovranazionale interventi di ampia portata per adattare il sistema alle nuove sfide.

2. Il *cyber laundering*

Sin dalle prime pagine dell’elaborato, si è evidenziato come l’apparato normativo di contrasto e prevenzione al riciclaggio necessiti di essere

⁴⁵⁵ Cfr. DE FALCO V., *La rete europea nel contrasto al riciclaggio di denaro. Le ragioni di una complessità*, in *DPCE Online*, giugno 2022, 249, 251.

⁴⁵⁶ V. EUROJUST, *Eurojust report on money laundering*, cit., 15.

costantemente modificato ed aggiornato, al fine di adattarsi alle innovazioni finanziarie e tecnologiche, che consentono alla criminalità riciclare proventi illeciti servendosi di procedure e di strumenti sempre più sofisticati e complessi.

Nel presente paragrafo, ci si concentrerà sul cd. *cyberlaundering*, attenzionando gli effetti che l'evoluzione tecnologica sta avendo negli ultimi anni sul fenomeno riciclatorio e, di conseguenza, sulle norme volte a contrastarlo. Al fine di inquadrare correttamente il tema, si darà innanzitutto una definizione di *cyberlaundering*, fornendo allo stesso tempo una sintetica illustrazione del fenomeno. Successivamente, l'analisi si concentrerà sull'impatto che le criptovalute stanno avendo sul sistema normativo antiriciclaggio, occupandosi specificamente sia delle ricadute sul versante preventivo/amministrativo, sia delle difficoltà relative al versante penale/repressivo.

2.1. Il riciclaggio come *cybercrime*

Sul piano fenomenologico, il *cyberlaundering* (o cyberriciclaggio) può essere definito come l'insieme di ogni attività volta a ripulire proventi criminosi mediante l'utilizzo di sistemi o mezzi elettronici, che si servono prevalentemente del *web*.⁴⁵⁷

Il crimine si inserisce nel novero dei cd. *cybercrimes*, categoria volta a ricomprendere quei reati compiuti mediante l'utilizzo del cd. *cyberspace*, ossia la rete *internet* comprensiva sia del tipico "world wide web", sia di altri protocolli di comunicazione, come il *deep web* o il *dark web*.⁴⁵⁸

Nello specifico, il cyberriciclaggio rientra nella categoria dei "cyber-enabled crimes", intendendosi per tali quei reati, già presenti prima della diffusione della rete *internet*, per i quali il *web* può costituire un importante

⁴⁵⁷ Cfr. PICOTTI L., *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecnologie di riciclaggio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2018, 590, 591.

⁴⁵⁸ Il "deep web" ricomprende quella parte della rete *internet* non indicizzata all'interno dei tradizionali motori di ricerca: per accedere ad una pagina del *deep web* è necessario conoscerne l'indirizzo, in quanto questa non appare come risultato di una ricerca, ma si può solitamente accedere tramite i tradizionali *browser* di ricerca. Il "dark web" è un sottoinsieme del *deep web*, ed è composto da pagine che richiedono l'utilizzo di *browser* specifici per poter accedere. Spesso, i siti facenti parte del dark web sono utilizzati per far circolare beni e servizi illegali.

strumento volto a facilitarne la commissione.⁴⁵⁹ Pertanto, questo non costituisce un fenomeno criminoso autonomo rispetto al tradizionale riciclaggio di denaro, bensì un insieme di nuove modalità di compimento del medesimo delitto, che tuttavia, in ragione della loro peculiarità, meritano di essere analizzate e studiate con attenzione.

Anche sul versante normativo, l'ordinamento nazionale non prevede alcuna autonoma fattispecie di reato volta a reprimere il cybericiclaggio.⁴⁶⁰ Dal punto di vista giuridico, dunque, questo rimane una semplice modalità della condotta, priva di autonoma valenza normativa.

Il *cyberlaundering*, inteso come riciclaggio attuato mediante l'utilizzo di strumenti legati alla rete internet, non è un fenomeno recente: l'utilizzo – a fini riciclatori – di sistemi elettronici di pagamento, come le carte di credito o di debito, in alternativa al “tradizionale” pagamento con i contanti, è già riconducibile alla categoria del cybericiclaggio.

Tuttavia, non si può non osservare che l'imponente sviluppo tecnologico degli ultimi anni abbia portato ad un notevole ampliamento degli strumenti elettronici di cui è possibile servirsi per riciclare denaro. Basti pensare a sistemi di pagamento come *PayPal*,⁴⁶¹ che consentono di eseguire transazioni *online* in maniera pressoché istantanea, senza il necessario intervento di una banca o di altri operatori finanziari tradizionali, con l'effetto, quindi, di superare – o meglio, posticipare – i controlli antiriciclaggio che verrebbero invece effettuati qualora una banca venisse coinvolta nella transazione; o ancora, ai servizi di gioco d'azzardo *online*, spesso gestiti illegalmente o comunque sia oggetto di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose.⁴⁶²

⁴⁵⁹ In argomento, OERLEMANS J., DE HING A., VAN DER WAGEN W., *Essentials in cybercrime: A criminological overview for education and practice*, Amsterdam, 2024, 97 ss. Gli autori dividono i *cybercrimes* in due categorie. Da una parte, i *cyber-enabled crimes*, come il cybericiclaggio, che costituiscono nuove modalità di compimento di reati che possono tuttavia esistere al di fuori della rete. Dall'altro lato, i *cyber-dependent crimes*, ossia crimini che non possono esistere al di fuori del *web*, come ad esempio l'*hacking* informatico.

⁴⁶⁰ V. PLANTAMURA V., *Il cybericiclaggio*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (a cura di) *Cybercrime*, Milano, 2019, 859, 871.

⁴⁶¹ Cfr. PICOTTI L., *Profili penali del cyberlaundering*, cit., 598.

⁴⁶² In tal senso, PLANTAMURA V., *Il cybericiclaggio*, cit., 884-885; HANDA R., ANSARI R., *Cyberlaundering: An Emerging Challenge for Law Enforcement*, in *Journal of Victimology and Victim Justice*, 2022, 80, 85.

Come conseguenza dell'irrefrenabile sviluppo tecnologico ed informatico cui si assiste oggi, il riciclaggio virtuale è oramai di gran lunga il *modus operandi* maggiormente utilizzato per riciclare proventi criminali.⁴⁶³ L'utilizzo di "monete elettroniche"⁴⁶⁴ – intendendosi per tale la forma "digitalizzata" del denaro – mediante non solo i tradizionali pagamenti tramite *smart card*, ma anche e soprattutto i servizi di *home banking* e i sistemi alternativi di pagamento, consente a chiunque di accedere in maniera pressoché istantanea a sistemi di scambio di denaro.⁴⁶⁵ A ciò, si aggiunga il fatto che la rete consente l'interconnessione tra sistemi informatici a livello globale, che permettono di trasferire denaro da una parte all'altra del mondo.⁴⁶⁶

Ma in ogni caso, ciò che negli ultimi anni ha impattato maggiormente il cybericiclaggio è stato senz'altro l'avvento delle criptovalute.⁴⁶⁷ Queste, infatti, per via delle loro caratteristiche intrinseche, costituiscono uno strumento ideale per riciclare denaro illecito.

2.2. Le criptovalute e la normativa antiriciclaggio

Quanto, a partire dagli anni '80, il legislatore ha iniziato a introdurre le prime regole volte a prevenire il riciclaggio di denaro, esistevano due metodi principali di pagamento. Da un lato, era possibile compiere operazioni mediante l'utilizzo del contante, che può circolare, essere oggetto di diverse operazioni e transazioni, perdendo ogni traccia della propria origine, anche laddove criminosa (non a caso, si utilizza l'espressione "*pecunia non olet*").

⁴⁶³ V. APOLLONIO A., VALLONE M., *Cyber-laundering di proventi mafiosi tra prassi criminali, investigazioni e (lacune del) diritto penale*, in *Cass., Pen.*, 2023, 2691, 2693.

⁴⁶⁴ La definizione di moneta elettronica valida per il diritto europeo è contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 2, della Direttiva 2009/110/CE del 16 settembre 2009, che la definisce come «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica».

⁴⁶⁵ Cfr. RAZZANTE R., *La configurazione del reato di «riciclaggio»*, in RAZZANTE R. (a cura di), *Antiriciclaggio e AI*, Milano, 2025, 1, 20.

⁴⁶⁶ In argomento CROCE M., *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema Penale*, 2021, 127, 136.

⁴⁶⁷ V. RAZZANTE R., *Autoriciclaggio per chi investe i profitti di reato per acquistare criptovalute*, in *IUS Penale*, 14 novembre 2022.

Dall'altro lato, le operazioni potevano essere svolte mediante l'inclusione di un soggetto terzo, ossia una banca o altro intermediario finanziario, incaricato di svolgere e garantire l'adempimento del debitore. In questo modo, «gli intermediari finanziari divengono dei colli di bottiglia informativi per il sistema economico»,⁴⁶⁸ in quanto recettori di un'ingente mole di dati ed informazioni circa la natura della transazione svolta e le qualità dei soggetti interessati.

Forte di questa consapevolezza, il legislatore ha strutturato il sistema antiriciclaggio su due basi fondamentali. Innanzitutto, limitare quanto più possibile l'utilizzo del contante, in modo da vincolare i cittadini a ricorrere a metodi di pagamento che richiedessero necessariamente l'intervento di un intermediario. In secondo luogo, regolamentare un numero sempre maggiore di intermediari, imponendo i già analizzati doveri di adeguata verifica, conservazione e segnalazione.

Seguendo questo schema, il sistema antiriciclaggio è sempre stato in grado di adattarsi all'evoluzione tecnologica e alle conseguenti nuove tipologie di operazioni riciclatorie poste in essere dalla criminalità organizzata: nel momento in cui viene individuato un nuovo sistema idoneo ad essere sfruttato per riciclare denaro, si identificano i soggetti operanti nel settore, in modo da estendere anche a loro i doveri antiriciclaggio.⁴⁶⁹

Questa impostazione, basata sulla premessa che, limitando l'uso del contante, non ci sia modo per far circolare denaro – soprattutto in ingenti quantità – senza l'intervento di intermediari che possano essere “sfruttati” ai fini dei controlli antiriciclaggio, rischia di andare in crisi di fronte all'utilizzo delle criptovalute, che seguono logiche e meccanismi assolutamente avulsi rispetto al sistema finanziario “tradizionale”.

⁴⁶⁸ Cfr. SOANA G., *Obblighi di prevenzione del riciclaggio e cripto-attività. Interventi legislativi ed opportunità regolamentari*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2022, 469, 471.

⁴⁶⁹ Per tale ragione, come si è avuto modo di analizzare, ogni qualvolta il legislatore europeo è intervenuto con una misura *anti-money laundering*, questo ha sempre, tra le altre cose, esteso l'ambito di applicazione soggettivo delle misure preventive, includendo ora i liberi professionisti, ora i prestatori di servizi di gioco d'azzardo *on-line*, e così via.

2.2.1. Le criptovalute: un inquadramento generale

Per comprendere per quali ragioni le criptovalute abbiano un impatto senza precedenti sul corretto funzionamento della normativa antiriciclaggio, è necessario innanzitutto analizzarne le caratteristiche principali.

Le criptovalute, o valute virtuali, possono essere definite come «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».⁴⁷⁰

Queste vanno quindi tenute ben distinte dalla “moneta elettronica”. Mentre quest'ultima, infatti, consiste nella rappresentazione digitale di una valuta regolarmente emessa, garantita e regolamentata da una banca centrale o altra autorità pubblica ad essa equivalente, la valuta virtuale viene creata senza l'intervento di un ente centrale, ed è proprio questa caratteristica a costituirne uno dei principali elementi caratterizzanti.⁴⁷¹

L'emissione delle criptovalute, infatti, avviene sulla base di un algoritmo di creazione, che ne disciplina il processo di generazione e ne garantisce, entro certi limiti, il valore. Tale processo, noto come *mining*, si fonda sull'impiego di risorse computazionali da parte di soggetti privati che mettono a disposizione i propri computer, per validare delle transazioni in criptovalute svolte da terzi, e allo stesso tempo “estrarre” delle nuove unità di valuta elettronica, aggiungendole alla “*blockchain*”.⁴⁷²

La *blockchain*, letteralmente “catena di blocchi”, è l'architettura informatica, basata su algoritmi di crittografia, che consente il corretto funzionamento delle criptovalute.⁴⁷³ Questa consiste in un registro digitale decentralizzato (cd. *distributed ledger technology*), strutturato come una serie di

⁴⁷⁰ V. d.lgs. 231/2007, art. 1, comma 2, lettera qq.

⁴⁷¹ Cfr. BUONERBA G., *Metaverso, darkweb, criptovalute: metamorfosi della criminalità*, in Razzante R. (a cura di) *Antiriciclaggio e AI*, Milano, 2025, 133.

⁴⁷² V. CAPACCIOLI S., *Storia e tecnica*, in AA. VV. (a cura di) *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, Milano, 2021, 39, 63.

⁴⁷³ Sul funzionamento della *blockchain*, si veda SARZANA DI S. IPPOLITO F., NICOTRA M., *Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute: artificial intelligence Act, MICAR ed adeguamenti nazionali*, Milano, 2024, 143 e ss.

blocchi collegati tra di loro. Ogni blocco facente parte della *blockchain* contiene al suo interno una serie di transazioni, validate tramite *mining*.⁴⁷⁴ Senza scendere eccessivamente nel tecnico, la *blockchain* è strutturata in modo tale da assicurare la propria immodificabilità – se non tramite il *mining*, che aggiunge nuovi blocchi alla catena – ed è il meccanismo che garantisce integrità alle criptovalute: una transazione avente ad oggetto criptovalute è valida solo in quanto contenuta all'interno di un blocco della *blockchain*.

Pertanto, sia l'emissione iniziale di criptovalute, sia la loro successiva circolazione in transazioni economiche avviene mediante un sistema *peer-to-peer* (da pari a pari): è tramite *mining* che si emettono nuove unità di una determinata valuta virtuale, ed è mediante il medesimo meccanismo che viene validata una transazione. A differenza di ogni altro sistema di pagamento, dunque, non è mai necessario l'intervento di un intermediario, al fine di garantire la genuinità della valuta e delle transazioni operate sulla stessa.⁴⁷⁵

Tornando alla *blockchain*, si è già detto come questa sia, in sostanza, un *database* decentralizzato contenente al suo interno ogni transazione effettuata tramite una specifica valuta virtuale. Al fine di poter svolgere operazioni sulla *blockchain*, ogni utente deve possedere un *account*, che viene identificato pubblicamente mediante una cd. chiave pubblica,⁴⁷⁶ ovvero un codice che consente all'utente di essere identificato, e permette agli altri utenti di inviargli le criptovalute.⁴⁷⁷ La *blockchain* registra e tiene traccia di tutte le transazioni in

⁴⁷⁴ Il *mining* non è l'unico sistema per emettere criptovalute. Il *mining* è infatti il processo seguito per estrarre le valute virtuali basate sulla cd. “*proof of work*”, come i Bitcoin, in cui i privati risolvono complesse operazioni crittografiche per validare transazioni, ricevendo la criptovaluta come ricompensa. Altre criptovalute, come ad esempio Ethereum, funzionano mediante la cd. “*proof of stake*”, in cui i privati trattengono una certa quantità della valuta virtuale per validare la transazione, ricevendo una ricompensa proporzionata all'ammontare della transazione. Per approfondire il tema, si veda SARZANA DI S. IPPOLITO F., NICOTRA M., *Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute*, cit., 152 e ss.

⁴⁷⁵ Cfr. SOANA G., *Regulating cryptocurrency checkpoints. Fighting a trench war with cavalry?*, in *Economic Notes*, 2022, 2, 5.

⁴⁷⁶ La chiave pubblica è parte di un sistema crittografico “a doppia chiave”. Ad ogni chiave pubblica, infatti, è associata una cd. “chiave privata”, conosciuta esclusivamente dal titolare dell'*account*. La chiave privata consente di firmare digitalmente le operazioni, garantendo in questo modo che sia effettivamente in titolare dell'*account* a disporre validamente delle criptovalute. In tal modo, il sistema garantisce sicurezza e autenticità, in quanto la validità della firma può essere verificata da chiunque tramite la chiave pubblica, senza rivelare la chiave privata.

⁴⁷⁷ V. SOANA G., *Obblighi di prevenzione del riciclaggio e cripto-attività*, cit., 471-472.

valuta virtuale che vengono compiute, indicando allo stesso tempo gli *account* coinvolti nell'operazione, tramite le chiavi pubbliche ad essi associate.

Pertanto, il funzionamento delle criptovalute garantisce piena trasparenza rispetto alle transazioni compiute. Ogni operazione viene registrata e conservata nella *blockchain*, ed è proprio il suo inserimento all'interno della catena di blocchi a garantire il corretto funzionamento delle criptovalute in assenza di enti pubblici alla base della loro emissione.

A ciò, si deve aggiungere che, essendo la *blockchain* un registro "distribuito" e decentralizzato, a chiunque è consentito accedervi. Di conseguenza, l'intero *database* è in sostanza pubblicamente accessibile, e chiunque può verificare e controllare la totalità delle transazioni avvenute mediante valute virtuali. In questo modo, la pubblicità delle operazioni conservate nella *blockchain* è addirittura superiore rispetto a quella delle tradizionali transazioni finanziarie. Queste, infatti, vengono conservate all'interno del registro degli intermediari finanziari, in ottemperanza agli obblighi antiriciclaggio. Tuttavia, questi registri, a differenza delle *blockchain*, non sono accessibili a chiunque.

È necessario puntualizzare che, se è vero che la *blockchain* garantisce una pressoché totale trasparenza e tracciabilità delle operazioni in essa effettuate, lo stesso non si può dire circa l'identità dei titolari degli *account* coinvolti nelle operazioni. Una delle caratteristiche principali delle criptovalute consiste nella "pseudonimia".⁴⁷⁸ Infatti, quando un privato crea un *account*, egli non si rivolge ad un soggetto obbligato. Pertanto, diversamente a come avviene nel caso in cui una persona decida di aprire un conto presso una banca, non interviene alcun soggetto incaricato di verificare l'identità del proprietario dell'*account* di criptovalute.⁴⁷⁹ La chiave pubblica, alla quale è possibile risalire dalla *blockchain*, non rivela in alcun modo l'identità del proprio titolare, che può quindi rimanere totalmente anonimo. Pertanto, laddove si volesse ricostruire la catena delle transazioni operate in una determinata criptovaluta, l'operazione sarebbe tutt'altro

⁴⁷⁸ Cfr. APOLLONIO A., VALLONE M., *Cyber-laundering di proventi mafiosi*, cit., 2694-2695.

⁴⁷⁹ Come verrà approfondito in seguito, oggi alcuni tra i soggetti che forniscono account di criptovalute sono inclusi tra i soggetti obbligati, e devono quindi effettuare la *customer due diligence*. Tuttavia, l'intervento di questi soggetti non è necessario, in quanto un privato può ottenere un portafoglio digitale anche senza rivolgersi ad essi.

che complessa, essendo il registro della *blockchain* consultabile astrattamente da chiunque. Al contrario, pur avendo contezza delle transazioni effettuate, e degli *account* coinvolti nelle operazioni, non vi è alcuna garanzia di riuscire a risalire all'identità dei titolari dei portafogli digitali.

Per sintetizzare quanto detto finora, le criptovalute vengono emesse non da una banca centrale o da un'altra autorità pubblica, ma sulla base di algoritmi ed operazioni svolte unicamente da privati. A differenza di ogni altra forma di pagamento digitale, le transazioni in valuta virtuale vengono effettuate senza la necessità di un intervento da parte di intermediari, e dunque senza la partecipazione di soggetti terzi rispetto alle parti. Infine, la totalità delle operazioni svolte in criptovalute viene conservata all'interno della *blockchain* ma, pur essendo consultabile da chiunque, garantisce l'anonimato – o meglio, la pseudonimia – dei soggetti coinvolti.

È quindi evidente che le valute virtuali compromettano la premessa stessa della normativa antiriciclaggio, ovvero che – limitato l'utilizzo del contante – per effettuare transazioni sia necessario rivolgersi ad un intermediario, cui potranno essere indirizzati i doveri di adeguata verifica, conservazione delle informazioni, e segnalazione delle operazioni sospette.

Per tale motivo, gli organismi sovranazionali coinvolti nella creazione della disciplina antiriciclaggio – in particolare, il GAFI e l'UE – fin dal 2015 hanno cercato, da un lato, di fornire una definizione idonea delle valute virtuali e, dall'altro, di adattare il sistema preventivo antiriciclaggio all'avvento di questa nuova tecnologia.

2.2.2. La definizione legale di criptovalute

È interessante osservare che, per via dell'elevato rischio che il sistema delle criptovalute pone all'architettura di sorveglianza antiriciclaggio, i primi atti normativi contenenti una definizione – valida anche al di fuori del settore antiriciclaggio – di queste tecnologie sono state proprio le Raccomandazioni del GAFI e, di conseguenza, i provvedimenti adottati dall'UE e dalle legislazioni nazionali in recepimento degli stessi.

In particolare, la Raccomandazione GAFI del 2015, la prima a menzionare espressamente le valute virtuali, le definiva come «una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e può essere utilizzata quale (1) mezzo di scambio (2) unità di conto e (3) riserva di valore ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione».⁴⁸⁰ La definizione del 2015 metteva al centro della nozione di criptovaluta proprio la sua funzione più tipicamente monetaria, citando per l'appunto l'utilizzo come “mezzo di scambio”, “unità di conto” o “riserva di valore”, andando sostanzialmente a qualificare le criptovalute come vere e proprie monete virtuali, non garantiti da alcuna autorità statale. Le criptovalute, all'epoca, venivano associate dal GAFI alla moneta tradizionale in quanto l'utilizzo di tale strumento a fini riciclatori era venuto alla luce in relazione alla creazione di alcuni mercati neri operanti nel *dark web*, primo tra tutti il celebre “*Silk Road*”,⁴⁸¹ che consentiva di acquistare beni e servizi illegali accettando come valuta unicamente i *Bitcoin*, e consentendo il pressoché totale anonimato dei compratori e dei rivenditori operanti sulla piattaforma.

Tale approccio è stato parzialmente rivisitato nel 2018, in quanto, rispetto al 2015, è emerso come preponderante l'impiego delle criptovalute non tanto come mezzo di pagamento, quanto come forma di investimento:⁴⁸² per via della loro estrema volatilità, e soprattutto, dato che valute virtuali come i *Bitcoin* stavano incrementando il loro valore ad una velocità pressoché impareggiabile dagli altri strumenti finanziari, i privati hanno iniziato ad investire e conservare criptovalute,⁴⁸³ senza aver necessariamente l'intenzione di servirsene come strumenti di pagamento.

⁴⁸⁰ Cfr. GAFI, *Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>, 2014, 4.

⁴⁸¹ Su “*Silk Road*” e sul relativo ruolo delle criptovalute, si veda ADLER D., *Silk Road: The Dark Side of Cryptocurrency*, in *Fordham Journal of Corporate and Financial Law Blog*, 21 febbraio 2018; in massima sintesi, *Silk Road* era una sorta di mercato nero *online*, accessibile nel *dark web* – e quindi non tramite una “semplice” ricerca su rete – sul quale era possibile acquistare beni illegali, come sostanze stupefacenti o armi. I pagamenti avvenivano unicamente mediante criptovalute, proprio per evitare l'intervento di banche e garantire l'anonimato degli acquirenti e dei rivenditori. Il sito, che ha generato un grande allarme sociale, è stato chiuso, ed il suo creatore – Ross Ulbricht – è stato condannato.

⁴⁸² Cfr. SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets in Europe*, Milano, 2024, 80.

⁴⁸³ Cfr. EBA, *Report with Advice for the European Commission on Cryptoassets*, in <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429->

Pertanto, le raccomandazioni GAFI del 2018 modificano la definizione di criptovaluta, andando a qualificare come “*virtual asset*” una «rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata o trasferita digitalmente ed utilizzata a fini di pagamento o investimento». Questa definizione è stata trasposta all’interno della quinta Direttiva antiriciclaggio,⁴⁸⁴ e per molto tempo è rimasta la definizione giuridicamente vincolante per ogni Stato Membro dell’UE.

Sebbene tale definizione fosse senz’altro più sofisticata rispetto a quella del 2015, essa aveva il difetto di trattare unitariamente tutte le tipologie di criptovalute, seguendo il criterio della cd. “neutralità tecnologica”, ovvero un approccio normativo che tende a regolamentare senza distinzioni architetture tecnologiche che presentano caratteristiche – in apparenza – simili.⁴⁸⁵

Le criptovalute, pur condividendo alcune caratteristiche fondamentali, si differenziano tra loro sotto vari aspetti. Ad esempio, pur essendo vero che, come si è detto, la maggior parte delle valute virtuali è soggetta a forti oscillazioni di valore e, per questo motivo, vengono utilizzate con finalità di investimento, alcune di esse vedono il loro valore ancorato ad un’attività stabile, come una moneta “tradizionale”, e mantengono pertanto un valore tendenzialmente uniforme. Si tratta delle cd. “*stable coins*”⁴⁸⁶ (in italiano, “valute stabili”), che, garantendo una sicurezza maggiore rispetto alle criptovalute tradizionali, sono più

aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf, 2019: «The use of crypto assets, which depend primarily on cryptography and distributed ledger technology (DLT), has evolved rapidly in the last couple of years. Today their use extends well beyond tokens for payment-type purposes (the VCs, sometimes also referred to as crypto-currencies or ‘payment/exchange’ tokens) to include ‘investment’ or ‘security’ tokens representing debt or equity claims on the issuer and ‘utility’ tokens used to provide access to applications or services (commonly involving DLT).6. Sometimes crypto assets can have characteristics that enable their use for more than one purpose (means of exchange, investment, and access) at any single point in the lifecycle of the asset, and some have characteristics that change during the course of the lifecycle».

⁴⁸⁴ V. Direttiva 2018/843, art. 1, numero 2), lettera d, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843>, che definisce le valute virtuali come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»

⁴⁸⁵ La neutralità tecnologica, in sostanza, sposta il focus dell’intervento legislativo non tanto sul tipo di tecnologia alla base della criptovaluta, ma sulla valuta stessa. Per un’analisi critica, si veda GREENBERG B., *Rethinking technology neutrality*, in *Minnesota Law Review*, 2016, 1495.

⁴⁸⁶ V. MARTINO E., *Cryptocurrencies and Stablecoins regulation*, in PACCES A., MARTINO, E., NABILOU H. (a cura di) *Comparative Financial Regulation*, Cheltenham, 2025, 323, 326 e ss.

propense ad essere utilizzate come strumento di pagamento e non come forma di investimento.

Oppure ancora, pur avendo detto che, in linea generale, le criptovalute vengono emesse senza l'intervento di alcun soggetto intermediario, ciò non è necessariamente vero per ogni tipo di valuta virtuale. Infatti, è possibile distinguere tra le cd. “*centralized cryptocurrencies*” e le cd. “*decentralised cryptocurrencies*”. Mentre queste ultime sono prive di un qualsivoglia controllo da parte di un ente centrale, per le “*centralized cryptocurrencies*” è possibile individuare un soggetto responsabile di emettere e garantire la valuta virtuale.⁴⁸⁷ Evidentemente, le due tipologie di criptovalute hanno esigenze differenti sul piano della regolamentazione antiriciclaggio. Laddove sia presente un soggetto responsabile per l'emissione e la circolazione della valuta, infatti, sarà sufficiente estendere anche ad esso gli obblighi antiriciclaggio. Nel caso in cui la gestione della criptovaluta sia completamente decentralizzata, invece, tale soluzione non sarà sufficiente.

Pertanto, fornire una definizione unica, valida per ogni tipologia di criptovaluta, rischia di limitare fortemente la possibilità di adattare la normativa – non solo antiriciclaggio – alle specificità di ciascuna categoria. Fortunatamente, il legislatore europeo si è reso conto di tale limite, e ha mutato il proprio approccio rispetto alla definizione di criptovaluta.

In particolare, la definizione attualmente in vigore di criptovaluta è contenuta nel Regolamento (UE) 31 maggio 2023, n. 1114, “*Markets in crypto-assets regulation*” (di seguito, “MiCAR”).⁴⁸⁸ Il regolamento, emanato nel 2023 ed applicabile a partire dal 30 dicembre 2024, è stato introdotto con l'obiettivo di diventare il primo atto normativo teso a disciplinare ed armonizzare in maniera

⁴⁸⁷ Cfr. FATJON K., MARTINO E., PACCES A., *Fintech and The Law and Economics of Disintermediation*, in CHIU I., DEIPENBROCK G. (a cura di) *The Routledge Handbook of Financial Technology and law*, Londra, 2021, 78, 86: «several central banks are experimenting with digital currencies. This is a way to exploit the promise of the blockchain in terms of management of money supply and efficiency of settlements, while maintaining the role of central banks as gatekeeper of money and monetary policy. Libra and government-controlled digital currencies could scale up in the coming years. Nevertheless, these projects hardly imply disintermediation of money and payments, as governments are either directly involved or require intermediaries to have a licence in order to convert digital into traditional currencies. Rather, these projects change the way money and payments are intermediated, exploiting the blockchain. »

⁴⁸⁸ Cfr. LEMBO M., *Il regolamento UE 2023/1114 (MiCA) sul mercato delle cripto valute*, in *I Contratti*, 2025, 70.

esaustiva il mercato delle criptovalute all'interno dello spazio giuridico europeo.⁴⁸⁹ Il MiCAR, dunque, non è un atto normativo facente parte del sistema antiriciclaggio europeo; anzi, copre unicamente aspetti normativi relativi alla protezione del mercato, sia per quanto riguarda i fornitori di servizi – con norme volte, ad esempio, alla tutela della concorrenza – sia per quanto riguarda coloro che usufruiscono dei servizi offerti dal mercato.⁴⁹⁰

Tuttavia, la definizione di criptovalute fornita all'interno del MiCAR è direttamente rilevante anche nell'ambito della disciplina antiriciclaggio,⁴⁹¹ essendo applicabile in ogni settore del diritto Europeo che si interseca con la regolamentazione delle valute virtuali, compresa quindi la normativa *anti money laundering*.⁴⁹²

Il MiCAR ha rivoluzionato l'approccio del legislatore europeo nei confronti della regolamentazione antiriciclaggio, segnando l'abbandono della già menzionata “neutralità tecnologica”, a favore di un regolamento che disciplina nel dettaglio le criptovalute alla luce della loro architettura tecnologica, già a partire dalla definizione.

In particolare, l'art. 3 del MiCAR ricomprende più tipologie di “*crypto-assets*”,⁴⁹³ partendo da una definizione generica, che individua non solo le caratteristiche che un *token* deve avere per essere considerabile come criptovaluta ai sensi del MiCAR, ma anche le caratteristiche che deve avere l'architettura tecnologica posta alla sua base.

⁴⁸⁹ V. Regolamento (UE) 2023/1114, considerando 6, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1114>, 2: «Si rende pertanto necessario un quadro specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività a livello dell'Unione, allo scopo di definire norme specifiche per le cripto-attività e i servizi e le attività correlati non ancora coperti da atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari».

⁴⁹⁰ Cfr. ANNUNZIATA F., *An Overview of the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)*, in *European Banking Institute*, 11 dicembre 2023, 13.

⁴⁹¹ Tale applicabilità, del resto, è confermata dallo stesso regolamento. In tal senso depone infatti il considerando 16 del MiCAR: «Qualsiasi atto legislativo adottato nel settore delle cripto-attività dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo riguardante la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per tale motivo, i soggetti che offrono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero anche rispettare le norme applicabili dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che integrano le norme internazionali.»

⁴⁹² In argomento, SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets*, cit., 96.

⁴⁹³ Cfr. PIERRO M., *L'origine europea della nozione di cripto-attività e la scelta del legislatore nazionale*, in *Corriere tributario*, 2024, 382, 383.

Innanzitutto, la cripto-attività⁴⁹⁴ in generale viene definita come «una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga». Viene poi definita la *Distributed Ledger Technology* – ossia, come si è detto, la tecnologia sottostante alle criptovalute – come «una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti»,⁴⁹⁵ intendendosi, per registro distribuito, «un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso».⁴⁹⁶ In tal modo, il MiCAR da un lato estende la portata applicativa della definizione di criptovaluta, eliminando ogni riferimento alla valuta virtuale come strumento di pagamento o metodo di investimento, dall’altro limita l’applicabilità della regolamentazione alle sole valute basate sulla tecnologia a registro distribuito⁴⁹⁷ – che, come si è detto, sono quelle maggiormente rischiose, in quanto non richiedono la presenza di un ente centrale, essendo il registro gestito in modo assolutamente decentralizzato.

Dopo aver introdotto la macro-categoria di cripto attività, il MiCAR individua tre sottoinsiemi a questa riconducibili.⁴⁹⁸ Le prime due categorie elencate includono i “*token* collegati ad attività”, ovvero «un tipo di cripto-attività che non è un *token* di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali», ed i “*token* di moneta elettronica”, ossia «un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale». Queste due categorie sono riferibili a diverse tipologie delle già menzionate *stable coins*, in quanto mirano a mantenere un valore stabile riferendosi a valute ufficiali o altre attività fungibili.⁴⁹⁹

⁴⁹⁴ Il Regolamento MiCAR fa riferimento al concetto di “cripto-attività”, e non di criptovaluta, in quanto considerato di più ampia portata. Nel prosieguo dell’elaborato, ogniqualvolta si faccia riferimento alle criptovalute in relazione alla normativa antiriciclaggio europea, la nozione va comunque riferita a quella di “cripto-attività” contenuta nel regolamento MiCAR.

⁴⁹⁵ V. Regolamento (UE) 2023/1114, art. 3, comma 1, numero 1, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1114>, 24.

⁴⁹⁶ V. Regolamento (UE) 2023/1114, art. 3, comma 1, numero 2, *ibidem*, 24.

⁴⁹⁷ In tal senso, SOANA G., *Obblighi di prevenzione antiriciclaggio e cripto-attività*, cit., 476.

⁴⁹⁸ Cfr. BUONERBA G., *Metaverso, darkweb, criptovalute*, cit., 142.

⁴⁹⁹ Cfr. LEMBO M., *Il regolamento UE 2023/1114*, cit., 71-72.

Infine, viene individuata una terza categoria, di natura residuale, che ricomprende ogni *token* non riferito ad altre attività, in cui quindi sembra possano rientrare anche le criptovalute “tradizionali” come i *Bitcoin*.

In definitiva, la definizione di “criptovaluta” fornita all’interno del regolamento MiCAR è senz’altro più sofisticata rispetto a quella – derivante dalle raccomandazioni GAFI – indicata dalla quinta Direttiva antiriciclaggio. Tra i principali elementi innovativi, si deve ribadire che il MiCAR, abbandonando l’approccio volto alla neutralità tecnologica, definisce le valute virtuali a partire dalla tecnologia sottostante, limitando quindi l’applicazione della normativa ai soli *token* basati sulla *distributed ledger technology*. Inoltre, il regolamento fornisce una distinzione tra diverse tipologie di criptovalute che permette di adottare regole diverse a seconda delle caratteristiche di ciascun tipo di cripto-attività.

2.2.3. Il sistema preventivo antiriciclaggio e le criptovalute

Dopo aver analizzato come l’Unione Europea ha definito le criptovalute, è necessario entrare nel merito del sistema normativo antiriciclaggio, per valutare in che modo il legislatore comunitario e quello nazionale abbiano tentato di adattare le regole preventive, analizzate nel Capitolo II dell’elaborato, all’avvento delle valute virtuali.

Come si avrà modo di evidenziare, l’adattamento della normativa antiriciclaggio – basata su obblighi imposti a soggetti che operano all’interno del sistema finanziario tradizionale – ad un contesto come quello delle criptovalute, in cui le transazioni avvengono spesso senza l’intermediazione di attori “regolamentabili”, ha comportato numerose difficoltà applicative.

L’approccio del GAFI e del legislatore europeo è stato per lungo tempo limitato all’inclusione, nel novero dei soggetti obbligati, di alcuni operatori del settore delle criptovalute. In particolare, le già menzionate Raccomandazioni GAFI del 2015 richiedevano di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai “servizi di cambiavalute”, ovvero quei soggetti che consentono di scambiare denaro avente corso legale con criptovalute. La strategia del GAFI mirava dunque ad intervenire nel punto di contatto tra il mercato delle criptovalute e mercato finanziario

tradizionale, ossia nella fase di conversione della valuta a corso legale con una criptovaluta e viceversa.⁵⁰⁰

La Raccomandazione è stata recepita dal legislatore europeo all'interno della quinta Direttiva antiriciclaggio, che ha rappresentato il primo atto comunitario⁵⁰¹ contenente una regolamentazione specifica – nonché una definizione – del fenomeno delle valute virtuali.⁵⁰² Rispetto a quanto raccomandato dal GAFI, la quinta Direttiva antiriciclaggio ha imposto agli stati membri di includere tra i soggetti obbligati non solo i servizi di cambiavalute, ma anche i “prestatori di servizi di portafoglio digitale”,⁵⁰³ ovvero quei soggetti che forniscono ai privati un supporto per salvaguardare le criptovalute da essi ottenute.

Tuttavia, questo primo approccio si è presto rivelato non idoneo a contrastare l'utilizzo di criptovalute allo scopo di riciclaggio. Infatti, come si è avuto già modo di evidenziare, né i servizi di cambiavalute, né i fornitori di portafogli digitali possono essere equiparati agli altri soggetti obbligati già presenti nella disciplina antiriciclaggio, per il semplice motivo che l'intervento tanto dei primi, quanto dei secondi, è solamente eventuale.

Un soggetto che intende procurarsi delle criptovalute, infatti, non è assolutamente obbligato a rivolgersi ad un intermediario. Egli potrà acquistarne direttamente da un altro privato, sorpassando in questo modo il controllo antiriciclaggio che verrebbe effettuato dal prestatore di servizi di cambiavalute. Allo stesso modo, qualora un soggetto volesse acquistare un portafoglio digitale, egli potrà farlo senza doversi necessariamente rivolgere ad un intermediario

⁵⁰⁰ Cfr. GAFI, *Guidance for a Risk Based Approach. Virtual Currencies*, in <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Guidance-rba-virtual-currencies.html>, 2015, 6: «The focus of this Guidance is on convertible virtual currency exchangers which are points of intersection that provide gateways to the regulated financial system (where convertible VC activities intersect with the regulated fiat currency financial system)».

⁵⁰¹ Sebbene, come si è detto, la quarta Direttiva antiriciclaggio già facesse riferimento alle criptovalute, il primo vero tentativo di regolamentazione *anti money laundering* delle valute virtuali si è avuto solo con la quinta Direttiva.

⁵⁰² V. MURTAS L., *Antiriciclaggio e cripto attività*, cit., 23.

⁵⁰³ Cfr. Direttiva (UE) 2018/843, art. 1, comma 1, lettera d), numero 19, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843>, 12, che definisce i prestatori di servizi di portafoglio digitale come «un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

sottoposto alla disciplina antiriciclaggio.⁵⁰⁴ Inoltre, regolamentare unicamente i punti di intersezione tra il mercato finanziario tradizionale e le criptovalute lascia privo di ogni controllo tutte quelle operazioni “interne” al sistema delle valute virtuali – come lo scambio di una criptovaluta con altre di diversa natura, o l’acquisto di beni e servizi sul *dark web*, con utilizzo diretto di criptovalute di origine criminosa. Dunque, è chiaro che, per un criminale intenzionato a ripulire denaro sporco acquistando criptovalute, fosse tutt’altro che arduo aggirare i controlli antiriciclaggio.⁵⁰⁵

Per porre rimedio a questi limiti, il GAFI è nuovamente intervenuto, nel 2019, introducendo la definizione di “prestatori di servizi di valuta virtuale” (in inglese, *virtual asset service providers*, o VASP).⁵⁰⁶ All’interno della macro-categoria dei VASP, il GAFI include cinque sottoinsiemi di servizi. Di questi, uno è costituito dai prestatori di servizi di cambiavalute, già presenti fin dal 2015, mentre le altre quattro categorie rappresentano una novità.

Nello specifico, rientrano nel novero dei VASP i prestatori di servizi che, per conto o a favore di terzi, svolgono una o più delle seguenti attività:⁵⁰⁷ lo

⁵⁰⁴ Cfr. SOANA G., *Obblighi di prevenzione antiriciclaggio e cripto-attività*, cit., 480. L’autore evidenzia, che, oltre ai problemi ora elencati, «Se la strategia regolamentare unicamente incentrata sugli intermediari equipara in maniera errata il funzionamento del mercato cripto a quello tradizionale, al contempo, la regolamentazione dei soli punti di intersezione tra i due mercati sottovaluta la capacità di nascondimento delle valute virtuali e la potenzialità espansiva del mercato stesso». In altre parole, anche nel caso in cui un soggetto si volesse avvalere di un servizio di cambiavalute, per ottenere valuta con corso legale in cambio di criptovaluta, non è assolutamente detto che il soggetto obbligato sarebbe in grado di riconoscere la natura sospetta dell’operazione, in quanto la provenienza illecita della criptovaluta, per via della sua stessa natura, è tutt’altro che di facile individuazione.

⁵⁰⁵ Del resto, lo stesso legislatore Europeo era consapevole dei limiti di tale approccio, come espressamente ammesso dal considerando 9 della Direttiva 2018/843: «l’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato».

⁵⁰⁶ Cfr. GAFI *Guidance for a risk-based approach. Virtual assets and virtual asset service providers*, in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/RBA-VA-VASPs.pdf.coredownload.inline.pdf>, 2019.

⁵⁰⁷ V. GAFI *Guidance for a risk-based approach. Virtual assets and virtual asset service providers*, cit., che qualifica come VASP: «any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendation and as a business conducts one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person: i) Exchange between virtual assets and fiat currencies; ii) Exchange between one or more forms of virtual assets; iii) Transfer of virtual assets; iv) Safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling

scambio di valute virtuali con valute aventi corso legale; lo scambio tra differenti tipologie di valute virtuali; il trasferimento di valute virtuali; la custodia o l'amministrazione di valute virtuali o di strumenti che ne consentano il controllo; nonché la partecipazione o la prestazione di servizi finanziari connessi all'offerta o alla vendita di valute virtuali da parte di un emittente.

Rispetto all'approccio del 2015, spicca l'inclusione di servizi come il cambio tra diverse tipologie di valute virtuali. Includendo tali prestatori di servizi nel novero dei soggetti obbligati, il GAFI ha tentato per la prima volta di regolamentare il mercato delle criptovalute non solo al momento della sua intersezione con il mercato finanziario tradizionale, ma anche con riguardo alle operazioni svolte "internamente" allo stesso.

Al fine di garantire una corretta implementazione da parte degli Stati, il GAFI ha pubblicato, nel 2021, una nuova "Guidance", volta, tra le altre cose, a chiarire l'interpretazione delle sopra elencate tipologie di prestatori di servizi relativi a valute virtuali.⁵⁰⁸ In particolare, il GAFI ha evidenziato come le cinque categorie di VASP vadano interpretate estensivamente, in modo da poter ricomprendere, sostanzialmente, ogni tipologia di intermediario coinvolto in servizi o operazioni aventi ad oggetto criptovalute, ad eccezione di alcune categorie che, in forza del basso grado di pericolosità, sono esplicitamente escluse dal GAFI.⁵⁰⁹

L'ordinamento italiano – anticipando l'Unione Europea – si è adeguato a quanto previsto dal GAFI tramite il d.lgs. 125/2019, che ha modificato il d.lgs. 231/2007 andando ad includere al suo interno i prestatori di servizi legati alle criptovalute come intesi dal GAFI.⁵¹⁰

control over virtual assets; v) Participation in and provisions of financial services related to an issuer's offer and/or sale of a virtual asset».

⁵⁰⁸ Cfr. GAFI, *Updated Guidance for a risk-based approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf.coredownload.inline.pdf>, 2021.

⁵⁰⁹ GAFI, *Updated Guidance for a risk-based approach*, cit., 23.

⁵¹⁰ Cfr. DI VIZIO F., *Il decreto legislativo 125/19 e l'attuazione della quinta direttiva europea antiriciclaggio*, in *Foro It.*, 2020, 66; SOANA G., *Obblighi di prevenzione del riciclaggio e criptoattività*, cit., 483. Il d.lgs. 231/2007, art. 1, comma 2, lettere f) e ff), al netto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 125/2019, qualificava come prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e

L'inclusione dei VASP all'interno dei soggetti obbligati e dunque, in sostanza, l'espansione del novero dei soggetti tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio operanti all'interno del mercato delle criptovalute, non sembra però di per sé risolutivo.

Se da un lato è senz'altro positivo che il GAFI, rispetto al 2015, abbia voluto regolamentare operatori "interni" al sistema delle valute virtuali, dall'altro lato la legislazione del 2019 continua a non affrontare "l'elefante nella stanza", ovvero che, come si è già sottolineato più volte, il mercato delle criptovalute è un sistema decentralizzato e privo di intermediari. Pertanto, pur includendo – come ha tentato di fare il GAFI – ogni tipologia di prestatore di servizi di criptovalute, non si trova una soluzione efficace per il fatto che il ricorso a tali soggetti è solamente eventuale, potendo i privati effettuare ogni operazione da pari a pari, senza necessità alcuna di un controllo o di un'intermediazione da parte di entità centralizzate.

Solo nel 2021, con le già citate *Guidance* emanate per aggiornare e chiarire le direttive del 2019, il GAFI ha deciso di affrontare il problema, riconoscendo apertamente che le transazioni *peer-to-peer* – ovvero quelle effettuate da pari a pari, senza interventi di soggetti terzi – possono essere utilizzate per aggirare la totalità dei controlli antiriciclaggio.⁵¹¹

Pertanto, per la prima volta, il GAFI ha modificato il proprio approccio di base, non limitando la strategia alla sola regolamentazione dei soggetti operanti all'interno del mercato delle criptovalute, ma suggerendo agli Stati di normare, quanto più possibile, il trasferimento stesso delle valute virtuali. Tuttavia, trattandosi di misure particolarmente incisive, il GAFI ha preferito limitarsi a

compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute» nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali». Oggi, tale definizione è stata sostituita da un rinvio al regolamento MiCAR, per effetto del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, che ha modificato il d.lgs. 231/2007 per adeguare la normativa nazionale proprio al regolamento MiCAR.

⁵¹¹ GAFI, *Updated Guidance for a risk-based approach*, cit., 18: «The FATF recognises that P2P transactions could pose specific ML/TF risks, as they can potentially be used to avoid AML/CFT controls in the FATF Standards. Where VA transfers occur on a P2P basis, there are no obliged entities involved in preventing or mitigating ML/TF risks».

“suggerire” ai legislatori l’implementazione di alcune tra le regole inserite nella *Guidance* del 2021, senza tuttavia dotarle di cogenza.⁵¹²

Tra le misure suggerite dal GAFI, merita particolare attenzione la cd. *travel rule*,⁵¹³ in quanto questa è stata oggetto di un apposito regolamento adottato dall’Unione Europea.⁵¹⁴ Il GAFI ha suggerito, in applicazione del *risk based approach*, di vietare ai VASP di effettuare transazioni non dirette ad altri soggetti obbligati, e quindi, in sostanza, nei confronti di *account* privati oppure, in alternativa, sottoporre i VASP a misure di *due diligence* e *compliance* maggiori nel caso di operazioni dirette a soggetti privati.⁵¹⁵

La *travel rule* è uno degli obblighi aggravati a cui i VASP potrebbero essere sottoposti. L’obbligo, già applicato da diversi anni da numerose istituzioni finanziarie, è stato da ultimo esteso anche al settore delle criptovalute nelle più recenti versioni delle Raccomandazioni GAFI.⁵¹⁶

La *travel rule* consiste, in sostanza, nel dovere per il soggetto obbligato di ottenere informazioni dettagliate non solo sul proprio cliente, ma anche sulla controparte privata coinvolta nell’operazione e, soprattutto, di fare in modo che le informazioni raccolte “viaggino” insieme con la valuta – da qui il nome “*travel*

⁵¹² Come si è sottolineato nel Capitolo I dell’elaborato, il GAFI è un organismo di *soft law*, pertanto, quantomeno formalmente, nessuna delle sue indicazioni è vincolante. Tuttavia, per via della funzione fondamentale svolta dall’organismo nell’ambito dello sviluppo di un sistema antiriciclaggio effettivo, le linee guida da esso pubblicate sono ormai sostanzialmente vincolanti.

⁵¹³ In argomento, SOANA G., *Obblighi di prevenzione del riciclaggio e cripto-attività*, cit., 486. POCHER N., *Traceability of crypto-asset transfers under the new EU AML/ CFT regime: the crypto travel rule between challenges and open issues*, in LEE J., DARBELLAY A. (a cura di) *A Research Agenda for Financial Law and Regulation*, Cheltenham, 2025, 197, 206 e ss.

⁵¹⁴ Cfr. Regolamento UE del 31 maggio 2023, n. 1113, « riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849», in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113>.

⁵¹⁵ V. GAFI, *Updated Guidance for a risk-based approach*, cit., 40: «A jurisdiction has the discretion to prohibit or limit VA activities or VASPs, and those VA activities carried out by non-obliged entities, based on their assessment of risk and national regulatory context or in order to support other policy goals not addressed in this Guidance (e.g., consumer and investor protection, safety and soundness, or monetary policy). This can include a general ban or limitation on the activity, or specific bans or limitations on products or services which are deemed to pose an unacceptable level of ML/TF risk. Such a prohibition or limitation should be in law or enforceable means».

⁵¹⁶ Cfr. GAFI, *The FATF Recommendations*, in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>, 2012 (aggiornate a giugno 2025), 79.

rule” – in modo da rimanere all’interno della catena di pagamenti anche successivi.⁵¹⁷

L’estensione di tale regola al mercato delle criptovalute è, potenzialmente, una misura efficace per porre parzialmente rimedio al problema dell’anonimato delle transazioni effettuate tramite valute virtuali. Infatti, come si è più volte sottolineato, nel mercato delle criptovalute vi è un ampio grado di tracciabilità delle operazioni effettuate, accompagnato dall’impossibilità di risalire all’identità delle parti della transazione. Pertanto, imporre ai soggetti obbligati di verificare l’identità non solo del proprio cliente, ma anche della controparte, e di fare in modo che l’informazione “segua” i trasferimenti di valuta virtuale consentirebbe, in astratto, di far in modo che anche le operazioni tra parte private possano conservare traccia dell’identità quantomeno di alcuni tra tutti i soggetti coinvolti nella circolazione della valuta virtuale.⁵¹⁸

Tuttavia, l’introduzione di un obbligo di identificazione rafforzata a carico dei soggetti obbligati rischia, in concreto, di tradursi in un onere eccessivamente gravoso per gli stessi, finendo per disincentivare le operazioni verso *account* privati, i quali – come si è osservato – rappresentano una componente estremamente diffusa nelle transazioni in cripto-attività.⁵¹⁹

Uno dei primi organismi ad accogliere il suggerimento del GAFI, applicando la *travel rule* alle criptovalute, è stata l’Unione Europea che il 31 maggio 2023 – in seguito a due anni di negoziazioni – ha adottato il Regolamento (UE) 31 maggio 2023, n. 1113, «riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate criptoattività» (Regolamento sulla *travel rule*).⁵²⁰ Il contenuto di tale provvedimento normativo verrà analizzato all’interno del terzo paragrafo del presente capitolo, in quanto è parte delle norme adottate dall’Unione Europea a completamento del già menzionato *AML Package*.

⁵¹⁷ V. GAFI, *The FATF Recommendations*, cit., 17: «Countries should ensure that financial institutions include required and accurate originator information, and required beneficiary information, on payments or value transfers and related messages. This information should be structured to the extent possible and should remain with such payment or value transfer or related message throughout the payment chain»; cfr. DE KOKER L., *FATF's New Virtual Asset Service Provider Standards: An Important First Step*, in *Journal of Financial Crime*, 2020, 309.

⁵¹⁸ Cfr. MURTAS L., *Antiriciclaggio e cripto attività*, cit., 39; POCHER N., *Traceability of crypto-asset transfers under the new EU AML/ CFT regime*, cit., 204.

⁵¹⁹ SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets*, cit., 213-214.

⁵²⁰ Cfr. Regolamento UE 2023/1113, del 31 maggio 2023, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113>.

2.3. Le criptovalute come “oggetto” del reato di riciclaggio

Le criptovalute, quando utilizzate per finalità di riciclaggio, generano criticità che investono non solo il quadro preventivo dell’antiriciclaggio, ma anche l’efficacia degli strumenti penali di contrasto. Se, come si è detto, l’ordinamento italiano non ha previsto specifiche fattispecie criminali per i *cyberlaundering* e, soprattutto, per il riciclaggio commesso tramite criptovalute, ciò significa che agli interpreti viene affidato l’arduo compito di adattare le figure di reato già previste nel Codice penale – e dunque non solo il riciclaggio ex art. 648 *bis* c.p., ma anche le fattispecie ad esso limitrofe, come l’autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità – all’utilizzo delle nuove valute virtuali.

2.3.1. L’inquadramento giuridico: moneta o strumento finanziario?

Un primo profilo da considerare è la possibilità di sussumere le criptovalute all’interno delle fattispecie ora menzionate. La dottrina maggioritaria⁵²¹ esclude la possibilità di qualificare le criptovalute come «denaro», facendo leva sulle già menzionate differenze tra monete legali e valute virtuali, come l’indipendenza rispetto a qualsivoglia ente pubblico, e la volatilità.

Chiaramente, ciò non implica che le criptovalute possano essere escluse dall’ambito di applicazione delle fattispecie di esame. Le valute virtuali, infatti, possono senz’altro rientrare all’interno della nozione di «altre utilità»,⁵²² inserita all’interno dell’art. 648 *bis* c.p., nonché nelle altre fattispecie riconducibili al *money laundering*. Tale categoria di beni, come si è avuto modo di evidenziare, ricomprende qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica, ed è stata inserita proprio per far sì che la fattispecie di riciclaggio fosse in grado di intercettare condotte compiute su qualunque provento criminoso. Pertanto, sembra potersi concludere che le criptovalute possano essere oggetto di riciclaggio, ma

⁵²¹ Tra gli autori che si sono espressi sull’argomento, si rimanda a DI VIZIO F., *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli intermediari*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 21, 41; MANCINI N., *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca Impresa e Società*, 2016, 111 e ss.

⁵²² V. CAPACCIOLI S., *Criptovalute e bitcoin, un’analisi giuridica*, Milano, 2015, 252 e ss.

che vadano qualificate non come “denaro”, ma come “altre utilità” di provenienza delittuosa.⁵²³

In maniera simile alla dottrina si è espressa anche la giurisprudenza, che accosta le valute virtuali agli strumenti finanziari, piuttosto che al denaro. In particolare, la prima pronuncia sul punto è riconducibile al Tribunale Civile di Verona,⁵²⁴ che per applicare la disciplina del Codice del Consumo al caso di specie, ha qualificato l’attività svolta da un prestatore di servizi di cambiavalute come prestazione professionale di prestazioni a titolo oneroso, avente come oggetto uno «strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online». Analogamente si è poi espressa più volte la Corte di Cassazione, per la prima volta nel 2020, affermando l’applicabilità della normativa in materia di strumenti finanziari all’attività di vendita di *Bitcoin*,⁵²⁵ e confermando in seguito⁵²⁶ la qualificazione delle criptovalute come prodotti finanziari.

2.3.2. Criptovalute, attività finanziarie e idoneità all’ostacolo

Le possibili condotte riconducibili al riciclaggio digitale sono molteplici. Analogamente, anche rispetto alle valute virtuali, sembrano configurabili diverse modalità della condotta. Si possono senz’altro distinguere due ipotesi. Da una parte, l’acquisto di valuta virtuale tramite denaro “tradizionale” di provenienza criminosa, in modo tale da far perdere le tracce del *paper trail*. Dall’altro lato, possono esservi ipotesi in cui il provento criminoso sia già di per sé in valuta

⁵²³ Tuttavia, come sottolineato in dottrina, l’impossibilità di qualificare le valute virtuali come denaro non è priva di conseguenze. Cfr. APOLLONIO A., VALLONE M., *Cyber-laundering di proventi mafiosi*, cit. 2709: «parlare di denaro o parlare di altro non è indifferente. Il pericolo di ostacolare la identificazione (...) assume infatti una diversa accezione, se la condotta riciclatoria ha ad oggetto denaro o un qualsiasi altro bene. Nel primo caso, per la natura fungibile del denaro, il pericolo ricorre più facilmente dal punto di vista casistico».

⁵²⁴ V. Tribunale Civile di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

⁵²⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n. 26807, in *Giur. It.*, 2021, 2224; si veda altresì, in nota, VADALÀ R., *La dimensione finanziaria delle valute virtuali. Profili assiologici di tutela penale*, *ibidem*, 2225.

⁵²⁶ Cass. Pen., Sez. II, 30 novembre 2021, n. 44337, in *Banca borsa titoli*, 2023, 3; Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378, *Giur. It.*, 2024, 435: «ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla tra Spa Renza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) TUF».

virtuale – ad esempio, nel caso di vendita di stupefacenti sul *dark web* in cambio di *Bitcoin*.

Come sottolineato in dottrina,⁵²⁷ in quest'ultimo caso sembra potersi sostenere che, per via delle caratteristiche della *distributed ledger technology* che – come si è detto – conserva traccia di ogni operazione svolta sulla criptovaluta, non sia ravvisabile l'elemento di ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa, nella condotta di chi, avendo ottenuto delle criptovalute come prezzo di un reato, compia successive operazioni sulle stesse.⁵²⁸ Infatti, se è vero che le criptovalute garantiscono l'anonimato mediante il ricorso ad *account* riferibili a semplici pseudonimi, è pur vero che la difficoltà a risalire all'identità del proprietario del *wallet* non dipende dalla condotta successiva all'ottenimento della criptovaluta. L'anonimato, infatti, esiste fin dal momento della ricezione della valuta virtuale, ed uno spostamento successivo degli *asset* non aggiunge alcun elemento idoneo ad ostacolarne ulteriormente l'individuazione della provenienza delittuosa.

Alla luce di queste considerazioni, è ora possibile passare all'esame della giurisprudenza, al fine di verificare in che modo i giudici abbiano interpretato le fattispecie in esame in relazione alle valute virtuali. Nello specifico, in due distinte sentenze, entrambe del 2022,⁵²⁹ i giudici di legittimità hanno dovuto valutare l'applicabilità della fattispecie di autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1 c.p.* ad ipotesi di acquisizione di criptovaluta tramite denaro di provenienza delittuosa, andando dunque a valutare sia se tale condotta possa essere ricompresa all'interno di una tra le attività tipiche – ovvero le attività economiche, finanziarie, speculative o patrimoniali – sia se la stessa sia idonea ad ostacolare l'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi criminali.

⁵²⁷ V. APOLLONIO A., VALLONE M., *Cyber-laundering di proventi mafiosi*, cit., 2708.

⁵²⁸ Sul punto si tornerà anche successivamente nel paragrafo, per analizzare l'interpretazione della giurisprudenza sull'elemento dell'ostacolo applicato alle criptovalute. Già da adesso, in ogni caso, si evidenzia che i giudici di legittimità hanno affrontato solamente casi riconducibili alla prima delle due ipotesi menzionate, ovvero l'acquisto di criptovalute finalizzato a nascondere le tracce della provenienza delittuosa, e non il caso di criptovalute ottenute direttamente come provento del reato.

⁵²⁹ Le decisioni cui si fa riferimento sono Cass. Pen., Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868, in *Dir. Pen. Proc.*, 2022, 1095; Cass. Pen., Sez. II, 7 luglio 2022, n. 27023, in *Banca borsa titoli*, 2024, 176.

Pur senza operare una ricostruzione completa degli elementi di fatto sottostanti le due decisioni, è necessario puntualizzarne gli aspetti principali. In entrambi i casi, gli imputati non avevano acquistato direttamente i *Bitcoin* utilizzando il denaro di provenienza illecita, ma si erano rivolti a soggetti prestatori di servizi di cambiavalute con sede all'estero, incaricandoli di acquistare per loro conto la criptovaluta. Ebbene, tale condotta è stata – in entrambe le decisioni – considerata come sussumibile all'interno della fattispecie di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.

Partendo dal primo elemento richiesto ai fini della configurabilità dell'autoriciclaggio, ovvero l'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, si può osservare che in entrambi i casi i giudici lo abbiano ritenuto applicabile ai casi in esame in maniera pressoché “automatica”. Infatti, ad opinione dei giudici, «la moneta virtuale (...) non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell'art. 648 *ter.1* c.p.» in quanto le criptovalute «possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento.»⁵³⁰

Tale soluzione è in linea con la qualificazione giuridica che la giurisprudenza ha attribuito alle criptovalute, che – come si è visto – vengono parificate agli strumenti finanziari più in funzione delle loro caratteristiche tecniche, che del reale utilizzo che ne viene fatto. Tuttavia, come osservato in dottrina,⁵³¹ equiparare ogni acquisizione di valuta virtuale ad operazioni finanziarie o speculative, solo in virtù del fatto che, astrattamente, l'acquisto di criptovalute è teso a generare profitto, è giuridicamente scorretto.

Infatti, l'acquisto di valute virtuali, di per sé, non pone in essere alcuna attività di natura finanziaria o economica, non essendo necessariamente connessa alla fornitura di servizi finanziari, e non consistendo nella produzione di beni di alcun genere. È indubbio che, in funzione delle forti oscillazioni valoriali cui sono soggette, le criptovalute possano essere qualificate come strumento finanziario.

⁵³⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 7 luglio 2022, n. 27023, cit.

⁵³¹ V. SICIGNANO G., *L'utilizzo di moneta virtuale allo scopo di (auto)riciclaggio*, in *Dir. Pen., Proc.*, 2022, 1096, 1102; COMPOSTELLA R., CIPRIANI L., *Reimpiego in bitcoin di denaro proveniente da reato e autoriciclaggio: una soluzione (troppo) semplice per una realtà (molto) complessa*, in *Banca borsa titoli*, 2024, 182, 198 e ss.

Allo stesso modo, non si può negare che sia tutt'altro che raro l'acquisto di valuta virtuale con finalità meramente speculative. Tuttavia, ciò non implica affatto che ogni attività di acquisto di *Bitcoin* tramite prestatori di servizi di cambiavalute vada automaticamente qualificata come speculativa:⁵³² acquistando valute virtuali, infatti, si sostituisce semplicemente il denaro con la criptovaluta.

L'eventuale natura speculativa o finanziaria dell'operazione, nel caso, andrebbe accertata in concreto, andando a verificare in maniera puntuale quale fosse lo scopo specifico per il quale l'agente ha posto in essere l'attività di scambio.⁵³³ In tal senso, in effetti, depone anche il comma 5 dell'art. 648 *ter*.1 c.p.,⁵³⁴ che sancisce la non punibilità del fatto laddove, fuori dai casi previsti nel comma 1, l'attività posta in essere si risolve in mera utilizzazione e godimento personale del bene.

Ebbene, come si è detto, l'interpretazione letterale di tale comma non può che portare alla conclusione che, più che una vera e propria causa di non punibilità, questo costituisca un inciso volto ad agevolare l'interpretazione del perimetro applicativo della fattispecie – proprio per via della presenza dell'inciso «fuori dai casi di cui ai commi precedenti».

Pur essendo vero che, così interpretato, il comma 5 presenti un'utilità pratica molto limitata, questo fornisce un'indicazione utile alla nostra analisi: a prescindere dalla natura dell'oggetto delle operazioni poste in essere – in questo caso, le criptovalute – bisogna guardare se, nel concreto, l'attività dell'agente rientri nelle condotte elencate nel comma 1, ovvero se si risolve nella mera utilizzazione del bene. Pertanto, la qualificazione di un'attività di scambio di denaro con criptovaluta come attività finanziaria, economica o speculativa, per il solo fatto che le valute virtuali possono essere considerate come strumenti finanziari, non può ritenersi automatica, ma richiede un accertamento caso per

⁵³² Cfr. NADDEO M., *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, 99, 107.

⁵³³ In argomento COMPOSTELLA R., CIPRIANI L., *Reimpiego in bitcoin di denaro proveniente da reato e autoriciclaggio*, cit., 201: «tornando al problema dal quale siamo partiti, ovvero se l'attività di compravendita di *bitcoins* possa essere ritenuta tipica del reato di autoriciclaggio, possiamo concludere che (...) ciò pare dipendere, in massima parte, da quella che si è già definita “la ragione giustificativa del contratto, ovvero sia “la causa in concreto”».

⁵³⁴ V. COMPOSTELLA R., CIPRIANI L., *Reimpiego in bitcoin di denaro proveniente da reato e autoriciclaggio*, cit., 200.

caso, volto a verificare in concreto quale sia la natura della condotta posta in essere dall'agente.

Insieme al requisito della natura economica, il secondo pilastro della fattispecie è rappresentato dall'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, sul quale si concentrerà ora l'analisi. Già nel 2020, la Suprema Corte aveva affermato che l'acquisto di *Bitcoin* tramite l'utilizzo di denaro proveniente da truffa fosse condotta idonea ad ostacolare le indagini, senza tuttavia motivare specificamente sul punto.⁵³⁵

Al contrario, nelle due decisioni del 2022, i giudici di legittimità si sono soffermati sul punto, affermando quanto segue. In primo luogo, l'ostacolo sussiste non solo nel caso di totale "impedimento" dell'individuazione dell'origine delittuosa dei beni, bensì anche laddove la stessa sia resa maggiormente difficoltosa. In secondo luogo, lo scambio di valuta nazionale con criptovaluta, avvalendosi di intermediari esteri, integra il requisito per due motivi. Da una parte, il denaro viene trasferito dal conto ad un prestatore di servizi di cambiavalute, tra l'altro non avente sede in territorio nazionale, e ciò rende quantomeno più difficoltoso lo svolgimento delle indagini.⁵³⁶ D'altra parte – e soprattutto – l'acquisto di criptovalute pone un elemento di ostacolo, in quanto queste possono circolare in forma assolutamente anonima, senza lasciare, quantomeno potenzialmente, alcuna possibilità di risalire all'identità dell'acquirente.

Tale conclusione è stata criticata in dottrina.⁵³⁷ Affinché possa dirsi integrato il delitto di (auto)riciclaggio, infatti, è richiesto che la condotta ostacoli specificamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Affinché tale requisito possa dirsi soddisfatto, è necessario che si agisca sul bene, in modo da incidere sullo stesso sul piano materiale o giuridico: potrà dirsi che un comportamento abbia aggravato la ricostruzione della provenienza delittuosa della *res*, solo laddove esso ne abbia offuscato l'origine, ad esempio trasferendo la titolarità del bene, o modificandone i connotati.

⁵³⁵ V. Cass. Pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 26807, in *Giur. it.*, 2021, 2224.

⁵³⁶ Sul punto RAZZANTE R., *Autoriciclaggio con Bitcoin: nuove impostazioni criminali e giurisprudenziali*, in *IUS Penale*, 28 febbraio 2022.

⁵³⁷ Cfr. SICIGNANO G., *L'utilizzo di moneta virtuale allo scopo di (auto)riciclaggio*, cit., 1100.

Ebbene, ciò non avviene nel caso delle criptovalute. È vero che le valute virtuali permettono di essere trasferite garantendo l'anonimato del destinatario. Tale elemento, tuttavia, può tutt'al più ostacolare l'identificazione del proprietario della valuta virtuale, senza nascondere in alcun modo la provenienza del denaro. Il bene oggetto della condotta non viene in alcun modo modificato, e l'acquisizione delle valute virtuali, specialmente se effettuato tramite intermediari – seppur aventi sede all'estero – è perfettamente tracciata.

Tale ultima considerazione sembra essere condivisibile.⁵³⁸ È vero che, nei due casi in analisi, la condotta posta in essere dagli agenti sia idonea ad ostacolare l'individuazione del reato presupposto. Tuttavia, a ben vedere, tale effetto è legato non all'acquisto di criptovalute, ma ad altri elementi, ovvero il trasferimento all'estero del denaro di provenienza delittuosa, e l'acquisizione delle valute virtuali mediante un soggetto terzo e quindi, in sostanza, di un prestanome.

L'acquisizione delle criptovalute non aggiunge nulla alla natura decettiva della condotta posta in essere. Se si ipotizzasse che, in luogo dei *Bitcoin*, gli agenti avessero acquistato, servendosi di soggetti terzi residenti all'estero, un qualsiasi altro bene, si sarebbe comunque dinanzi ad un comportamento potenzialmente idoneo ad ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro.

In altre parole, non è l'anonimato delle transazioni in criptovalute ad integrare l'idoneità all'ostacolo richiesta dai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, bensì l'avvalersi di prestanomi, e il trasferimento all'estero del denaro. Le valute virtuali, anche e soprattutto alla luce del fatto che ogni operazione, seppur sotto pseudonimo, è tracciata, non sono di per sé idonee a realizzare automaticamente l'ostacolo.

Sebbene dunque, nei casi in esame, è possibile concludere che le condotte poste in essere siano idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene, è necessario effettuare alcune riflessioni aggiuntive. Dato che l'utilizzo delle criptovalute non è ciò che determina la maggior difficoltà investigativa, si può immaginare che, in futuro, ci si troverà di fronte ad ipotesi di “impiego” di valute virtuali di origine delittuosa che, non ostacolando in alcun

⁵³⁸ V. SICIGNANO G., *L'utilizzo di moneta virtuale allo scopo di (auto)riciclaggio*, cit., 1100.

modo l'individuazione dell'origine delittuosa dei beni, non sia sanzionabile *ex artt. 648 bis c.p. o 648 ter.1 c.p.* Nello specifico, le ipotesi che, potenzialmente, potrebbero condurre alle maggiori difficoltà applicative sono quelle in cui il provento criminale è già costituito da criptovaluta.⁵³⁹

Come già accennato, infatti, in quel caso la sostituzione della valuta, o il suo impiego in successive operazioni, non sembra ostacolare in alcun modo l'individuazione della provenienza delittuosa del bene. Infatti, se in forza della pseudonimizzazione, era difficile risalire all'identità del titolare dell'*account* già prima del compimento delle ulteriori transazioni, queste, essendo tracciate ed accessibili sulla *blockchain*, non renderanno più complesso l'accertamento.

Ugualmente, se era già possibile ricostruire l'identità del proprietario – ad esempio perché si era a conoscenza dei dati anagrafici del titolare dell'*account* – il compimento di successive operazioni che – si ricorda ancora una volta – sono tracciate ed accessibili in ogni momento, non ostacola in alcuna maniera l'individuazione della provenienza della valuta digitale.

In conclusione, sebbene non si possa dubitare del fatto che le criptovalute siano potenzialmente idonee ad essere oggetto materiale di riciclaggio o autoriciclaggio, il loro utilizzo solleva diversi interrogativi a livello interpretativo. Innanzitutto, la loro qualificazione giurisprudenziale come “strumenti finanziari” non deve condurre alla conclusione automatica che ogni condotta che ne comporti l'acquisizione vada classificata come attività economica, finanziaria o speculativa. Sarà invece necessario, caso per caso, verificare lo scopo specifico del soggetto agente. Per quanto riguarda l'ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa, la tracciabilità delle operazioni su valute virtuali sembra – in linea di

⁵³⁹ Tra l'altro, quest'ipotesi è con ogni probabilità destinata ad assumere sempre maggior rilevanza. Infatti, fino ad oggi, ciò che ha limitato l'utilizzo delle criptovalute come bene di scambio – favorendone l'utilizzo come strumento finanziario – è l'estrema volatilità cui queste sono soggette. Tuttavia, con l'introduzione delle *stablecoins* che, seppur con risultati incerti, hanno dimostrato di poter mantenere tendenzialmente invariato il loro valore, non è difficile immaginare che in futuro le criptovalute possano diventare uno strumento di pagamento dall'utilizzo sempre più frequente. Sull'utilizzo delle *stablecoins* con finalità riciclatorie, OWEN A., *The Role of Stablecoins in Money Laundering and Financial Crime*, in [160](https://www.researchgate.net/publication/394787347_The_Role_of_Stablecoins_in_Money_Laundering_and_Financial_Crime#:~:text=The%20study%20highlights%20that%20stablecoins, later%20transferred%20across%20decentralized%20platforms., agosto 2025: «The relative stability of these assets compared to other cryptocurrencies makes them attractive to criminals seeking to obscure the source of illicit funds while avoiding the volatility risks associated with Bitcoin or Ethereum».</p></div><div data-bbox=)

principio – escludere che le operazioni successive all’acquisizione aggravino, di per sé, la difficoltà di accertarne l’origine illecita. Pertanto, anche tale elemento dovrà essere valutato con attenzione caso per caso, rifuggendo automatismi basati sull’anonimato delle transazioni in criptovalute.

3. La risposta dell’Unione Europea: l’ “AML Package”.

Come accennato in apertura del capitolo, negli ultimi anni il sistema antiriciclaggio europeo si è dimostrato inadeguato a far fronte ai sempre più complessi schemi riciclatori posti in essere dalla criminalità. Tra i principali problemi, va senz’altro menzionata la questione delle differenze tra i diversi ordinamenti nazionali.

Da un lato, infatti, tale diversità ha indotto alcuni Stati Membri a recepire il sistema antiriciclaggio in modo parziale o comunque non pienamente efficace.⁵⁴⁰ Dall’altro, le difformità normative e operative, unite alle differenti modalità di funzionamento delle autorità competenti, hanno reso difficile garantire un livello di cooperazione adeguato a fronteggiare efficacemente i fenomeni di riciclaggio a carattere transnazionale.

A ciò, si aggiunga l’impatto che hanno avuto le criptovalute nell’ultimo decennio. L’utilizzo delle valute virtuali, per i motivi sopra analizzati, ha messo in crisi i principali meccanismi su cui si è sempre basato il sistema preventivo antiriciclaggio.

Per far fronte a queste problematiche, l’Unione Europea ha intrapreso nel 2019 un percorso volto a riformare completamente il proprio apparato normativo. In seguito alla procedura legislativa ordinaria, nonché alle relative negoziazioni istituzionali, nel 2024 il legislatore europeo ha adottato il c.d. “AML Package”⁵⁴¹ – ossia, “pacchetto (normativo) antiriciclaggio” – destinato a sostituire

⁵⁴⁰ Per un’analisi di come le falle del Sistema antiriciclaggio dei paesi Baltici – considerati tra i Paesi dell’Unione con una normativa *anti money laundering* maggiormente problematici – siano state sfruttate per riciclare denaro sporco, si veda MCNAUGHTON K., *The tale of the Baltics: Experiences, challenges, and lessons from reforming their national Financial Intelligence Units (FIUs)*, in *Journal of Economic Criminology*, 2024, 1.

⁵⁴¹ Cfr. BORRELLO I., *Il nuovo ordinamento antiriciclaggio europeo*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2025, 47.

integralmente la quarta e la quinta Direttiva antiriciclaggio, ad oggi ancora in vigore.

Fanno parte dell'AML *Package* i seguenti provvedimenti normativi. Innanzitutto, il Regolamento 31 maggio 2024, n. 1624 (anche detto AML *Single Rulebook*), ossia il primo provvedimento normativo nell'ambito delle misure europee antiriciclaggio ad essere direttamente applicabile negli Stati Membri. Il Regolamento 31 maggio 2024, n. 1620, che istituisce l'AMLA – ovvero un'autorità europea con il compito di “centralizzare” il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio. La Direttiva 31 maggio 2024, n. 1640, contenente le disposizioni che, richiedendo necessariamente una trasposizione all'interno degli ordinamenti nazionali, non potevano far parte dell'AML *Single Rulebook*.

Come si avrà modo di analizzare, questi atti normativi, per la maggior parte non ancora entrati in vigore, hanno l'ambizioso obiettivo di rinforzare l'armonizzazione degli apparati normativi nazionali e di migliorarne l'efficacia.

Chiaramente, una delle priorità del legislatore europeo era anche adeguare la normativa all'avvento delle criptovalute. In quest'ambito, già l'AML *Single Rulebook* contiene alcune previsioni, che fondamentalmente rafforzano i doveri gravanti sui soggetti obbligati operanti nel settore delle valute virtuali. Tuttavia, le novità principali sono contenute in provvedimenti normativi che – seppur non formalmente parte dell'AML *Package* – ne integrano e completano la strategia. In particolare, il riferimento è ai già citati Regolamento MiCAR e Regolamento sulla *travel rule*, che verranno dunque analizzati nel prosieguo della trattazione.

L'analisi esaustiva di ciascuno degli atti richiederebbe un apposito capitolo, e risulterebbe dunque eccessiva rispetto allo scopo di questo elaborato.⁵⁴² Tuttavia, è necessario in ogni caso analizzare le caratteristiche principali dei provvedimenti ora elencati, per concentrarsi poi sugli aspetti maggiormente rilevanti ai fini del presente capitolo.

⁵⁴² In argomento, si rimanda a GOLONKA A., *The Eu Project of the 'Aml Package' – Reform or Revolution in The Field of Counteracting of Money Laundering*, in *Ius Novum*, 2024, 1; ALLEGREZZA S., *European Strategies against Money Laundering: A Critical Overview of Current and Future Enforcement*, in HAENTJIENS M., HAENTJIENS R., CRIJNS J. (a cura di) *The Enforcement of EU Financial Law*, Oxford, 2022, 245.

3.1. L' "AML *single Rulebook*" e la sesta Direttiva antiriciclaggio

L'AML *single Rulebook* contiene al suo interno la quasi totalità delle regole antiriciclaggio di diretta rilevanza per i soggetti obbligati. Nel Regolamento, dunque, sono disciplinati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione delle informazioni rilevanti, di segnalazione delle operazioni sospette, nonché gli altri doveri imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Sul piano europeo, l'AML *Single Rulebook* abroga e sostituisce la quarta e la quinta Direttiva antiriciclaggio. Dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, il Regolamento è destinato ad abrogare gran parte del d.lgs. 231/2007. Si tratta di una novità di rilievo per i destinatari della disciplina antiriciclaggio: se infatti il decreto italiano è sempre stato fortemente influenzato dalle Direttive comunitarie, per la prima volta i soggetti obbligati non dovranno più fare riferimento a una normativa nazionale di recepimento, ma guardare direttamente a un atto normativo dell'Unione. In altri termini, gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo non passeranno più attraverso la mediazione del legislatore nazionale, ma saranno immediatamente applicabili e uniformi in tutti gli Stati membri. Le norme contenute nell'AML *Single Rulebook* entreranno in vigore a partire dal 2027.⁵⁴³

Con l'introduzione del Regolamento, l'Unione Europea ha inteso affrontare una delle principali criticità delle precedenti Direttive antiriciclaggio, ossia la loro mancanza di applicabilità diretta,⁵⁴⁴ che aveva determinato una trasposizione frammentata e incoerente nei diversi Stati membri.

La sesta Direttiva antiriciclaggio, invece, sostituisce le disposizioni della quarta Direttiva antiriciclaggio relative ai meccanismi necessari per il corretto funzionamento delle Unità di Informazione Finanziaria e delle altre autorità competenti. Tra queste rientrano le norme riguardanti l'istituzione di registri

⁵⁴³ V. Regolamento (UE) 2024/1624, art. 90, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401624, 96.

⁵⁴⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2024/1624, considerando 1 e 2, *ivi*, 1; ALLEGREZZA S., *European Strategies against Money Laundering*, cit., 246; ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio*, cit., 312.

centrali all'interno degli Stati membri,⁵⁴⁵ il potere delle autorità competenti di accedere alle informazioni ivi contenute, nonché specifiche disposizioni sull'organizzazione e sugli elementi essenziali delle FIU,⁵⁴⁶ comprese le regole in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra FIU e con le altre autorità competenti. Gli Stati membri dovranno trasporre le disposizioni della sesta Direttiva antiriciclaggio entro luglio 2027.⁵⁴⁷

A differenza dell'AML *Single Rulebook*, che va a sostituirsi direttamente al d.lgs. 231/2007, la sesta Direttiva antiriciclaggio richiederà tutt'al più un adeguamento delle disposizioni del Decreto antiriciclaggio alle nuove regole. Tra le principali novità, va senz'altro segnalato che la Direttiva è intervenuta in misura particolarmente significativa sulle FIU,⁵⁴⁸ dotandole di maggiori poteri "investigativi" e cercando di migliorarne i meccanismi di cooperazione.

3.1.1. La cooperazione transnazionale e il ruolo delle FIU

La decisione di intervenire in maniera significativa sul funzionamento e sui meccanismi di collaborazione delle FIU non è causale. Così come le Unità giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio a livello "nazionale" – essendo i primi enti a ricevere notizia dai soggetti obbligati circa eventuali operazioni sospette – queste sono altresì essenziali affinché gli Stati Membri possano collaborare tra loro. Uno Stato potrà essere a conoscenza di un'operazione riciclatoria effettuata in un altro Paese, ma che comunque lo coinvolge, solo laddove le Unità delle due Nazioni comunichino efficacemente. Ancora, per ottenere informazioni circa un'operazione commessa all'estero, l'FIU di uno Stato Membro dovrà rivolgersi al proprio corrispettivo estero.

Al fine di poter correttamente svolgere le loro funzioni, le FIU hanno sempre potuto fare affidamento sull'obbligo di collaborazione attiva dei soggetti

⁵⁴⁵ V. Direttiva (UE) 2024/1640, artt. 10 e ss, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401640, 35.

⁵⁴⁶ Cfr. Direttiva 2024/1640, artt. 19 e ss, *ivi*, 48.

⁵⁴⁷ V. Direttiva 2024/1640, art. 77, *ivi*, 86.

⁵⁴⁸ In argomento, ALLEGREZZA S., *The Proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU Cooperation, Powers and Exchanges of Information: A Critical Assessment*, in *Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies*, in [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2022\)733968](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)733968), 2022. 35 e ss.

obbligati, e sul potere di accedere a determinate informazioni. Tale potere era previsto dalle Direttive europee e dagli ordinamenti nazionali anche prima dell'adozione dell'AML *Package*,⁵⁴⁹ ed è uno degli elementi principali per il corretto funzionamento delle Unità: una FIU potrà svolgere le proprie attività di analisi in misura adeguata, solo a condizione che possa ottenere i dati e le informazioni necessarie.

In virtù dell'importanza che le Unità hanno nell'ambito del sistema antiriciclaggio, il legislatore Europeo ha deciso di estendere in modo significativo il potere di accesso a tali informazioni. L'art. 21 della sesta Direttiva antiriciclaggio, in particolare, impone agli Stati Membri di garantire che le FIU abbiano accesso, come principio generale, a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

La disposizione precisa che tale accesso comprende «informazioni finanziarie, amministrative e investigative». Inoltre, l'art. 21 elenca in modo dettagliato le informazioni alle quali le FIU devono avere sempre accesso. Tale elenco, composto da una nutrita serie di categorie di informazioni, testimonia in maniera evidente quanto sia ampio il potere delle Unità.

Con specifico riferimento alle informazioni finanziarie e amministrative, l'accesso deve essere “immediato” e “diretto”. Mentre, per quanto riguarda le informazioni investigative, questo può essere sia diretto sia indiretto. Tuttavia, l'art. 21, comma 3, precisa che, ogniqualvolta possibile, l'accesso a tali informazioni debba essere diretto. Infine, l'art. 21, comma 4, attribuisce infine alle FIU il potere di richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato.

La norma, fin dal primo momento della sua presentazione in sede legislativa, ha suscitato diversi dubbi.⁵⁵⁰ L'art. 21, comma 2, specifica che la concessione di un accesso “immediato e diretto” implica che le informazioni debbano essere contenute in registri, sistemi o banche dati dai quali la FIU possa

⁵⁴⁹ Cfr. SIENA F., *The European Anti-Money Laundering Framework – At a Turning Point?*, cit., 236.

⁵⁵⁰ In argomento, SIENA F., *The European Anti-Money Laundering Framework – At a Turning Point?*, cit., 237.

recuperare le informazioni senza alcun passaggio intermedio e che nessun ente, autorità o terzo possa interferire con l'accesso ai dati richiesti.

Se interpretata letteralmente, tale formulazione potrebbe comportare l'esclusione di qualsiasi forma di controllo preventivo, incluso quello giudiziario. Sebbene ciò possa sollevare criticità anche rispetto alle informazioni finanziarie e amministrative, la disposizione appare particolarmente problematica in relazione all'accesso alle informazioni di contrasto. Queste comprendono tutti i dati detenuti sia da autorità pubbliche sia da soggetti privati nell'ambito della prevenzione, individuazione, indagine e repressione dei reati, inclusi i precedenti penali e le informazioni sulle indagini in corso. È significativo, a tal proposito, che il Garante Europeo della Protezione Dati (o GEDP) – che, tra le altre cose, è chiamato ad esprimersi sulla compatibilità delle proposte normative europee con i diritti fondamentali alla *privacy* ed alla protezione dei dati – abbia sottolineato come la disposizione attribuisca poteri eccessivi alle FIU,⁵⁵¹ invitando il legislatore a riesaminare la necessità e la proporzionalità dei diritti di accesso proposti.

Per poter valutare pienamente l'effettiva portata normativa della disposizione, sarà necessario aspettarne l'entrata in vigore, o meglio il recepimento da parte degli Stati Membri. Tuttavia, fin da ora sembra corretto affermare che la sesta Direttiva antiriciclaggio conferisca alle Unità un potere di accesso particolarmente incisivo.

Il legislatore europeo non si è limitato a rafforzare i poteri delle FIU. Al fine di contrastare efficacemente il riciclaggio transazionale, infatti, già la quarta Direttiva antiriciclaggio contiene numerose norme volte a favorire la collaborazione tra le FIU appartenenti a diversi Stati Membri. È infatti attualmente previsto che le FIU collaborino quanto più possibile, e che si

⁵⁵¹ In particolare, il Garante si è espresso in termini critici sulla norma in esame in due occasioni. La prima volta, al momento della prima proposizione dell'AML Package da parte della Commissione nel 2020. La seconda, un anno dopo, sempre nell'ambito del procedimento finalizzato all'adozione degli atti. Tra l'altro, si deve sottolineare che la norma, nonostante le critiche del Garante, non sia stata modificata, e presenti pertanto le stesse criticità da esso segnalate. In particolare, si veda GEDP, *Opinion 5/2020 on the European Commission's Action Plan for a Comprehensive Union Policy on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing*, in https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-07-23_edps_aml_opinion_en.pdf, 2020, 7; GEDP, *Opinion 12/2021 on the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) package of legislative proposals*, in https://www.edps.europa.eu/system/files/2021-09/21-09-22_edps-opinion-aml_en.pdf, 2021, 11.

scambino ogni informazione potenzialmente rilevante, in maniera spontanea o su richiesta. Laddove pervenga una richiesta ad un'Unità, da parte di una sua controparte di un altro Stato Membro, la collaborazione potrà essere rifiutata solo nel caso in cui lo scambio di informazioni sia contrario alla legge nazionale dell'FIU cui è pervenuta la richiesta.

Il vigente sistema di collaborazione delle Unità, tuttavia, si è dimostrato inadeguato.⁵⁵² Lo scambio di informazioni tra FIU è sempre stato lento ed inefficiente,⁵⁵³ e ciò è da riconnettere ad un elemento in particolare. Come si è detto,⁵⁵⁴ il diritto Europeo non pone alcun precetto sulla tipologia giuridica delle FIU. Pertanto, tra i diversi Stati Membri è possibile trovare Unità di tipologie completamente differenti tra loro. Non solo, ma fino all'*AML Package*, il diritto Europeo non poneva alcuna regola specifica relativa alle informazioni cui le Unità potessero accedere né tantomeno alle modalità di tale accesso.

Le differenze strutturali e funzionali tra Unità incidono fortemente anche sull'efficienza della loro collaborazione. Spesso, infatti, le legislazioni antiriciclaggio nazionali richiedono che lo scambio di informazioni sia effettuato solo “a condizione di reciprocità”,⁵⁵⁵ ossia se l'Unità richiedente è in grado di ottenere informazioni della medesima tipologia.⁵⁵⁶ Pertanto, in assenza di disposizioni normative europee tali da disciplinare in maniera puntuale le informazioni cui le FIU devono poter accedere, le differenze tra i poteri di accesso complicano in maniera non indifferente la possibilità di cooperare.

Da questo punto di vista, la sesta Direttiva antiriciclaggio compie un importante passo in avanti, in quanto disciplina in modo analitico, all'art. 21, le informazioni cui le Unità devono necessariamente avere accesso, specificando anche che questo, generalmente, debba essere diretto ed immediato.

⁵⁵² V. ALLEGREZZA S., *The Proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU Cooperation, Powers and Exchanges of Information: A Critical Assessment*, cit., 35.

⁵⁵³ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Report from the Commission to the European Parliament and the Council Assessing the Framework for Cooperation between Financial Intelligence Units*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0371>, 2019, 7-8.

⁵⁵⁴ Si veda Capitolo II, § 3.5.

⁵⁵⁵ Cfr. d.lgs. 231/2007, art. 13 bis.

⁵⁵⁶ PAVLIDIS G., *Financial information in the context of anti-money laundering: Broadening the access of law enforcement and facilitating information exchange*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2020, 369.

Inoltre, la sesta Direttiva antiriciclaggio propone alcune ulteriori migliorie ai meccanismi di collaborazione già presenti nella quarta Direttiva. Tra questi, ad esempio, l'art. 31 pone un termine specifico per rispondere alle richieste pervenute da altre FIU – termine che, in precedenza, era lasciato interamente alla discrezionalità del legislatore nazionale – e l'art. 34 stabilisce che gli Stati Membri debbano notificare alla Commissione un elenco dei casi in cui sarà possibile non adempiere alla richiesta di informazioni.

In ogni caso, l'elemento che più di tutti – quantomeno nelle intenzioni del legislatore – andrà a migliorare maggiormente il coordinamento tra paesi Europei nella lotta al riciclaggio è l'istituzione dell'AMLA, che, tra i suoi compiti, deve anche coordinare le FIU.⁵⁵⁷

3.2. L'istituzione dell'AMLA

Una delle novità principali introdotte dall'AML *Package* è senz'altro l'istituzione della prima Autorità europea demandata alla prevenzione del riciclaggio, ossia l'AMLA (*Anti-Money Laundering Authority*). All'Autorità europea sono attribuiti diversi compiti.⁵⁵⁸ In primo luogo, una funzione di vigilanza sui soggetti obbligati, che si distingue tra vigilanza diretta ed indiretta. Inoltre, l'AMLA ha un'importante funzione regolatrice, in quanto si occupa di emanare atti secondari, come linee guida o norme tecniche di attuazione, indirizzati agli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

L'istituzione dell'AMLA è di particolare rilievo in quanto fino ad oggi la supervisione antiriciclaggio è stata una prerogativa dei singoli Stati Membri, con l'Unione Europea che si è sempre limitata a semplici regole di “armonizzazione minima”.⁵⁵⁹ Al contrario, la creazione dell'Autorità europea antiriciclaggio segna un passo decisivo verso una maggiore integrazione, attribuendo all'Unione un

⁵⁵⁷ Si veda, ad esempio, Direttiva (UE) 2024/1640, art. 31, comma 2, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401640, 56, che attribuisce all'AMLA il potere di adottare linee guida per consentire alle FIU di svolgere analisi congiunte.

⁵⁵⁸ Cfr. RUGGIERO C., *La nuova autorità Europea per il contrasto del riciclaggio e la lotta al terrorismo (AML/CFT): disciplina ed evoluzione*, in *Economia Pubblica*, 2024, 65, 76.

⁵⁵⁹ Cfr. TOSZA S., VOORDECKERS O., *An anti-money laundering authority for the European Union: a new center of gravity in AML enforcement*, in *ERA Forum*, 2024, 405, 410.

ruolo diretto nella vigilanza antiriciclaggio e riducendo il rischio di divergenze applicative tra ordinamenti nazionali.

Passando all'analisi delle funzioni principali dell'AMLA, il suo primo compito risiede nella supervisione sui soggetti obbligati circa il rispetto della normativa antiriciclaggio⁵⁶⁰ – che, dal 2027, discenderà direttamente dall'AML *Single Rulebook*. Consapevoli del fatto che sarebbe stato impensabile che un'autorità singola possa vigilare sui soggetti operanti in tutti gli stati membri, le istituzioni Europee hanno limitato i casi in cui un soggetto obbligato è sottoposto a sorveglianza diretta dell'AMLA.

I soggetti sottoposti a supervisione diretta da parte dell'AMLA saranno vigilati ed eventualmente sanzionati direttamente dall'autorità europea, senza dunque alcun intervento delle autorità di supervisione nazionali.⁵⁶¹ Nello specifico, l'AMLA eserciterà⁵⁶² il controllo diretto su quei soggetti obbligati esposti ad un elevato rischio di riciclaggio, e che operano in più Stati Membri. Per stabilire quali soggetti sottoporre in concreto alla vigilanza diretta dell'Autorità, è previsto un procedimento bifasico. Innanzitutto, vengono identificati i soggetti che operino in almeno sei Stati Membri. Poi, tra questi, si individuano quelli che presentano il più elevato fattore di rischio.⁵⁶³

L'Autorità può esercitare la supervisione diretta su un numero di soggetti non superiore a 40, ma tale limite può essere alzato, laddove il numero di soggetti individuati sia maggiore; altrimenti, solo i soggetti che, all'interno di quelli già identificati, presenteranno il grado di rischio più elevato, saranno assoggettati alla vigilanza dell'AMLA.⁵⁶⁴ I soggetti che, al netto di questa procedura, sono sottoposti alla supervisione diretta dell'AMLA sono definiti “soggetti obbligati selezionati”.

In aggiunta al procedimento ora riportato, vi sono due ulteriori casi in cui un soggetto obbligato non selezionato – e dunque sottoposto a vigilanza delle

⁵⁶⁰ V. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 5, comma 2, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620, 21.

⁵⁶¹ RUGGIERO C., *La nuova autorità Europea per il contrasto del riciclaggio*, cit., 79 e ss.

⁵⁶² Il Regolamento (UE) 2024/1620 è entrato in vigore il 1° luglio 2025. Tuttavia, parte delle disposizioni in esso contenute, tra cui quelle relative alla supervisione diretta dell'AMLA troveranno applicazione solamente a partire dal 2028. Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, considerando 86, *ivi*, 19.

⁵⁶³ Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 12, *ivi*, 31.

⁵⁶⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 13, *ivi*, 32.

autorità competenti secondo il diritto nazionale – può essere assoggettato a supervisione diretta dell’AMLA.⁵⁶⁵ Innanzitutto, nel caso in cui un’ autorità di supervisione nazionale richieda all’Autorità europea di estendere la propria supervisione su un soggetto obbligato non selezionato. Tale richiesta può essere avanzata solo in circostanze eccezionali, al fine di garantire un controllo adeguato a soggetti che, per via del livello della loro esposizione al rischio di riciclaggio, richiedono un controllo a livello “Europeo”.⁵⁶⁶

Il secondo caso, al contrario, prevede che sia l’AMLA a richiedere che un soggetto non selezionato venga sottoposto alla propria vigilanza. Ciò può avvenire, nel caso in cui l’ottemperanza degli obblighi antiriciclaggio da parte di un soggetto obbligato – che può ledere gli interessi dell’Unione – si deteriori rapidamente.⁵⁶⁷ In tal caso è infatti previsto che l’autorità di supervisione nazionale notifichi all’AMLA la situazione. L’Autorità europea, nel caso in cui verifichi che il soggetto obbligato abbia posto in essere gravi, ripetute o sistematiche violazioni, chiederà al supervisore “tradizionale” di adottare una decisione, al cui interno siano prescritti gli adempimenti cui il soggetto obbligato deve attenersi per far venir meno le violazioni. Nel caso in cui non sia dato riscontro a tale decisione, l’AMLA può infine richiedere che il soggetto obbligato sia sottoposto temporaneamente alla sua sorveglianza diretta.

La supervisione diretta dell’AMLA sarà, dunque, indirizzata ad un numero ristretto di soggetti obbligati, selezionati sulla base della loro transnazionalità e

⁵⁶⁵ V. TOSZA S., VOORDECKERS O., *An anti-money laundering authority for the European Union*, cit., 417; ALLEGREZZA S., *The Proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU Cooperation, Powers and Exchanges of Information: A Critical Assessment*, cit., 26-28.

⁵⁶⁶ Tra l’altro, l’AMLA accetterà di assumere la supervisione diretta solo al ricorrere di una tra tre circostanze. Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 14, comma 4, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620, 34: «L’Autorità acconsente alla richiesta di trasferimento della supervisione diretta solamente qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) il supervisore del settore finanziario richiedente può dimostrare l’inefficacia delle misure di supervisione imposte al soggetto obbligato non selezionato in relazione a gravi, ripetute o sistematiche violazioni degli obblighi applicabili; b) il maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o le violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi applicabili riguardano vari soggetti all’interno di un gruppo di soggetti obbligati non selezionati e i supervisori del settore finanziario interessati concordano sul fatto che un’azione di supervisione coordinata a livello di Unione sarebbe più efficace per provi rimedio; c) la richiesta riguarda una mancanza di capacità temporanea, obiettiva e dimostrabile al livello del supervisore del settore finanziario per affrontare in modo adeguato e tempestivo il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di un soggetto obbligato non selezionato».

⁵⁶⁷ V. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 32, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620, 45.

dell'elevato rischio di riciclaggio cui sono esposti. Solo in situazioni eccezionali, la sorveglianza diretta sarà estesa anche ad altri soggetti obbligati. Senza entrare nello specifico, l'AMLA potrà contare su una nutrita serie di poteri investigativi per svolgere il proprio compito di supervisione diretta, e sarà l'Autorità stessa ad irrogare eventuali sanzioni.⁵⁶⁸

La rimanente parte dei soggetti obbligati continuerà ad essere sottoposta alla supervisione delle autorità nazionali. Anche al di fuori dei propri compiti di supervisione diretta, tuttavia, l'AMLA giocherà un ruolo di fondamentale importanza. Infatti, spetta all'Autorità europea il controllo, il coordinamento e la facilitazione dello svolgimento dei compiti delle autorità di supervisione nazionali. Con specifico riferimento a situazioni di riciclaggio transfrontaliero l'AMLA ha il potere di dirimere i conflitti insorti tra diverse autorità nazionali.⁵⁶⁹ A tal fine, l'AMLA può indirizzare una decisione vincolante ad una o più autorità di supervisione nazionali, imponendogli ad esempio di revocare una misura, o di esercitare i propri poteri investigativi.⁵⁷⁰

Infine, l'AMLA ha a disposizione diversi strumenti finalizzati a facilitare lo scambio di informazioni tra le FIU.⁵⁷¹ È infatti previsto che ogni Unità nazionale deleghi uno o più membri del suo personale all'AMLA, in modo da facilitare la cooperazione reciproca. L'AMLA ha poi il compito di stabilire i criteri e le modalità per consentire alle FIU di svolgere congiuntamente analisi di situazioni sospetto. Come nel caso delle autorità di supervisione, l'Autorità può mediare in caso di controversie insorte tra Unità.

In definitiva, l'AMLA sembra avere un ruolo fondamentale nel nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio. Sia la supervisione diretta, sia le sue funzioni di coordinamento tra FIU e tra autorità di supervisione nazionali sono, secondo le intenzioni del legislatore Europeo, misure fondamentali per migliorare il contrasto al riciclaggio transfrontaliero. Tuttavia, è necessario attendere che tutte le funzioni

⁵⁶⁸ V. TOSZA S., VOORDECKERS O., *An anti-money laundering authority for the European Union*, cit., 418 e ss.

⁵⁶⁹ Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, artt. 5, comma 3, lettera h, 6, comma 1, lettera e, 33, 38, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620; PAVLIDIS G., *The birth of the new anti-money laundering authority: harnessing the power of EU-wide supervision*, in *Journal of Financial Crime*, 2024, 322, 325 e ss.

⁵⁷⁰ V. Regolamento (UE) 2024/1620, art. 33, comma 5, *ivi*, 46.

⁵⁷¹ Cfr. Regolamento (UE) 2024/1620, artt. 39 e ss, *ivi*, 52.

dell'AMLA divengano operative, per poter valutare se la nuova Autorità sia effettivamente in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata istituita.

3.3. L'AML Package e le criptovalute

Come si è avuto modo di mettere in risalto, la regolamentazione delle criptovalute richiede una strategia differente rispetto all'approccio solitamente seguito dall'Unione Europea per la disciplina antiriciclaggio. Le peculiarità del mercato delle valute virtuali, infatti, fanno sì che la mera sottoposizione degli intermediari operanti in tale mercato sia di per sé molto poco efficace.

Nel disciplinare il mercato delle valute virtuali, il legislatore Europeo ha scelto di fornire, per la prima volta, un *corpus* normativo organico – ovvero il Regolamento MiCAR – che non riguarda unicamente aspetti concernenti il riciclaggio, ma ne influenza in ogni caso la normativa, perlomeno sul piano definitorio. A ciò, si deve aggiungere il Regolamento sulla cd. *travel rule*, che sebbene ideato insieme all'*AML Package*,⁵⁷² è entrato in vigore prima degli altri atti normativi, e non ne fa quindi formalmente parte. Pertanto, pur partendo dagli aspetti direttamente disciplinati all'interno degli atti normativi facenti pienamente parte del pacchetto antiriciclaggio, si farà riferimento anche a questi due ulteriori regolamenti – il Regolamento MiCAR e il Regolamento sulla *travel rule* – in quanto parte integrante della strategia “*anti-crypto laundering*” dell'Unione Europea.⁵⁷³

Innanzitutto, per quanto riguarda la definizione di criptovalute – o meglio, di cripto-attività – gli atti dell'*AML Package* fanno ora espressamente riferimento alla definizione fornita dal Regolamento MiCAR. Infatti, l'art. 2, comma 1, numero 7 dell'*AML Single Rulebook* rimanda alla nozione di cripto attività «quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale

⁵⁷² Cfr. RUGGIERO C., *La nuova autorità Europea per il contrasto del riciclaggio*, cit., 68.

⁵⁷³ Del resto, lo stretto legame tra gli atti normativi emerge in via evidente anche dai numerosi richiami ai due Regolamenti ora citati all'interno delle norme dell'*AML Package*. Si veda, ad esempio, Regolamento (UE) 2024/1620, art. 5, comma 2, lettera a, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620, 22, dove si dice espressamente che l'AMLA debba garantire «il rispetto dei soggetti obbligati selezionati agli obblighi loro applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2023/1113» ovvero proprio il Regolamento sulla *travel rule*.

regolamento»,⁵⁷⁴ e, ugualmente, rinvia al Regolamento MiCAR per le altre nozioni ad essa collegate, come i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il *Single Rulebook*, in continuità con quanto già previsto dalle precedenti Direttive antiriciclaggio, sottopone i soggetti operanti nel mercato delle criptovalute agli obblighi antiriciclaggio, e prevede una specifica ipotesi di adeguata verifica rafforzata.⁵⁷⁵

Tuttavia, la novità più importante è costituita proprio dall'introduzione della *travel rule*, per effetto del già menzionato Regolamento (UE) 2023/1113. Il regolamento è stato proposto per la prima volta a luglio del 2021 e, dopo essere stato sottoposto all'approvazione del Parlamento, esso prevedeva l'obbligo, per gli intermediari operanti nel mercato delle criptovalute (di seguito, CASP, ovvero *Crypto Assets Service Providers*), di verificare ogni informazione, anche quelle relative ai portafogli gestiti direttamente dai privati (cd. indirizzi auto-ospitati).⁵⁷⁶ Tale obbligo, tuttavia, avrebbe avuto l'effetto di porre un onere di identificazione – di portafogli non gestiti da soggetti obbligati, e collegati ad *account* anonimi – eccessivamente gravoso in capo ai CASP, ed è pertanto stato fortemente attenuato nella versione conclusiva dell'atto.

Al netto delle modifiche incorse, il testo definitivo del Regolamento in esame prevede quanto segue.⁵⁷⁷ In primo luogo, in caso di cessione di criptovalute in cui entrambe le parti dell'operazione si servono di un intermediario, il CASP del cedente ha l'obbligo di raccogliere una serie di dati ed informazioni relativi non solo al suo cliente, ma anche al cessionario, ed ha altresì il compito di verificarne l'esattezza.⁵⁷⁸ Tale obbligo è accompagnato dalla preclusione assoluta di effettuare l'operazione, nel caso in cui sia impossibile ottenere informazioni attendibili. È poi previsto che le informazioni, in seguito alla verifica da parte del CASP del cedente, siano inviate anticipatamente, «simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività»,⁵⁷⁹ non essendo dunque necessario che queste

⁵⁷⁴ Sulla definizione contenuta nel MiCAR, si rinvia al Capitolo III, § 2.2.2.

⁵⁷⁵ V. Regolamento (UE) 2024/1624, art. 36, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401624, 68.

⁵⁷⁶ Cfr. SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets*, cit., 218.

⁵⁷⁷ V. MURTAS L., *Antiriciclaggio e cripto attività*, cit., 35 e ss.

⁵⁷⁸ V. Regolamento (UE) 2023/1113, art. 14, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113>, 21.

⁵⁷⁹ V. Regolamento (UE) 2023/1113, art. 14, comma 4, *ivi*, 22.

siano allegate direttamente alla transazione stessa. Una volta svolti questi compiti, il CASP del cedente invia dunque le criptovalute – insieme con il corredo informativo – al CASP del cessionario, il quale, prima di metterle a disposizione del cliente, deve a sua volta adempiere ad alcuni obblighi.

Nello specifico, il CASP del cessionario ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza delle informazioni ricevute, e di applicare misure idonee ad assicurarsi che i dati informativi seguano effettivamente il trasferimento delle criptovalute.⁵⁸⁰ Nel caso in cui il CASP del cessionario riceva delle informazioni incomplete, questo chiederà alla controparte che i dati siano integrati. Laddove tale richiesta non dovesse essere soddisfatta, il CASP del cessionario è tenuto a rifiutare la transazione, e a restituire la valuta ricevuta. Sempre in caso di inadeguatezza delle informazioni ricevute, è previsto che il CASP del cessionario possa richiamare o diffidare la propria controparte e, nei casi più gravi, sospendere ogni operazione, anche futura, con il CASP del cedente, e segnalare la situazione alle autorità di vigilanza.⁵⁸¹

Quanto finora analizzato è senza dubbio un importante passo in avanti per la tracciabilità delle transazioni in criptovalute. Tuttavia, queste regole sono applicabili alle operazioni in cui sono coinvolti, da entrambi i lati, CASP – e quindi, in sostanza, intermediari già rientranti tra i soggetti obbligati. Le disposizioni ora riportate, pertanto, non risolvono il problema principale, ovvero le operazioni che coinvolgono i cd. indirizzi auto-ospitanti,⁵⁸² ovvero quei *wallet* gestiti interamente dai privati, e che consentono quindi di trasferire e detenere valuta virtuale senza l'intervento di alcun intermediario. Rispetto a queste ultime operazioni, come anticipato, il Regolamento (UE) 2023/1113 è stato oggetto di un acceso dibattito in sede di adozione.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento in esame unicamente quelle transazioni in cui una delle due parti coinvolte nell'operazione si avvalga di un CASP; sono quindi escluse dal perimetro normativo le operazioni

⁵⁸⁰ Cfr. Regolamento (UE) 2023/1113, art. 16, *ivi*, 23.

⁵⁸¹ V. Regolamento (UE) 2023/1113, art. 17, *ivi*, 23-24.

⁵⁸² In argomento, ANTONACCHIO F., *Travel rule: nuovi obblighi informativi per i trasferimenti di cripto-attività*, in *Il fisco*, 2025, 1244, 1246.

pienamente *peer-to-peer*, ossia concluse direttamente tramite l'utilizzo di indirizzi auto-ospitanti da parte di entrambe le parti della transazione.

Indipendentemente da quale dei due soggetti coinvolti si avvalga di un CASP, questo ha il dovere di raccogliere e conservare i dati richiesti con riferimento ad entrambe le controparti, senza tuttavia doverne verificare necessariamente l'esattezza.⁵⁸³ Nel solo caso in cui il valore dell'operazione sia superiore a 1000 euro, il CASP ha il dovere di verificare se l'identità del titolare del *wallet* coincida con quella del suo cliente, ovvero, in sostanza, se questo stia trasferendo le criptovalute ad un altro *account* a lui riconducibile.

Tale limitazione è giustificata, su un piano di politica legislativa, dal fatto che – come anticipato – sarebbe eccessivamente gravoso imporre ad un CASP di verificare la veridicità delle informazioni relativa ad un indirizzo auto-ospitante. Il legislatore europeo, nel decidere se prevedere una soglia numerica oltre la quale imporre tale obbligo di verifica, ovvero se escluderlo del tutto, ha adottato una soluzione intermedia: l'obbligo di verifica si applica a partire dal valore di 1000 euro, ma solo rispetto agli account riconducibili allo stesso soggetto.

Tale soluzione appare, peraltro, quantomeno singolare:⁵⁸⁴ una volta individuata un limite valoriale per l'applicazione dell'obbligo di verifica, non è chiaro per quale motivo limitare tale dovere ai soli casi di *wallet* intestato al cliente. Questa situazione, infatti, non sembra presentare alcun fattore di rischio ulteriore, rispetto ad un'operazione effettuata nei confronti di indirizzi auto-ospitanti riconducibili ad altri.

In definitiva, l'AML *Package*, e il Regolamento sulla *travel rule* in particolare, segnano sicuramente un importante passo in avanti per il legislatore europeo. Per la prima volta, infatti, si sta tentando di rendere tracciabili anche le operazioni effettuate senza l'intervento di intermediari – quantomeno rispetto ad una delle parti della transazione. Tuttavia, non si può non notare che il problema di fondo, che rischia di far crollare l'intero sistema normativo antiriciclaggio con riferimento alle valute virtuali, permane: le operazioni *peer-to-peer*, infatti, continuano a stare al di fuori degli obblighi antiriciclaggio, compresa la *travel*

⁵⁸³ V. Regolamento (UE) 2023/1113, artt. 14, comma 5, 16, comma 2, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113>, 21.

⁵⁸⁴ In tal senso SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets*, cit., 222.

rule, che richiede in ogni caso l'intervento, almeno da una parte, di un soggetto obbligato. Tale problema, legato alla natura stessa delle valute virtuali, sembra peraltro ad oggi di tutt'altro che immediata risoluzione.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta nel corso dell'elaborato mette in luce la natura complessa e dinamica del fenomeno criminoso del riciclaggio. Da ciò, l'importanza di un approccio di contrasto composto sia dal versante repressivo penale, sia da un solido sistema preventivo. Ripercorrendo brevemente quanto emerso dalla trattazione, è possibile trarre alcune considerazioni sullo stato attuale e sulle prospettive future della normativa di contrasto al riciclaggio.

Il *money laundering*, a partire dagli anni '80, ha allarmato la comunità internazionale, che si è dunque attivata per garantire che a livello globale si instaurasse un efficace sistema normativo di contrasto. In un primo momento, è stato preponderante il ruolo degli Stati Uniti, dove il contrasto al riciclaggio era considerato come un tassello fondamentale per la lotta ai cartelli della droga, che avevano la costante necessità di riciclare i proventi delle proprie attività delittuose. Con il passare degli anni, il panorama internazionale è stato arricchito da innumerevoli Convenzioni, tra le quali non si può non menzionare la Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988, che ha imposto per la prima volta l'obbligo di criminalizzare il reato in esame. Di fondamentale importanza, l'anno successivo, l'istituzione del GAFI, che sarà essenziale nell'assicurare un costante aggiornamento delle politiche antiriciclaggio, nonché, a partire dal 1991, le Direttive emanate dall'Unione Europea.

L'evoluzione del reato di riciclaggio all'interno dell'ordinamento nazionale segue una traiettoria che coincide solo parzialmente con lo sviluppo sovranazionale. L'introduzione della fattispecie all'interno del Codice penale è infatti legata all'esigenza di contrastare le attività terroristiche tipiche dei cd. "anni di piombo". L'art. 648 *bis* c.p., nella sua formulazione originaria, si presentava come fattispecie delittuosa strettamente connessa ai delitti di estorsione e sequestro di persona, e non come un'ipotesi di reato pericolosa in quanto tale. Col passare degli anni, l'art. 648 *bis* c.p. è stato più volte novellato, con modifiche sostanziali agli elementi costitutivi della fattispecie, ed andando ad includere un numero sempre maggiore di reati presupposto.

Oggi, il reato in esame si configura come idoneo ad intercettare condotte riciclatorie di ogni tipo: elementi come l'inclusione di ogni operazione idonea all'ostacolo dell'individuazione della provenienza delittuosa della *res*, nonché la possibilità di qualificare ogni utilità di origine criminosa come oggetto del reato, conferiscono alla fattispecie in esame una portata applicativa estremamente ampia.

Da una parte, l'estensione dei reati presupposto – che ad oggi ricomprendono ogni delitto nonché le più gravi contravvenzioni – è sintomatico del fatto che, progressivamente, il delitto di riciclaggio sia stato visto come fenomeno da reprimere indipendentemente dal reato presupposto, in quanto lesivo in ogni caso di interessi meritevoli di tutela. Dall'altro lato, il legislatore ha costruito la fattispecie in modo da poter sussumere all'interno dell'art. 648 *bis* c.p. ogni tipologia di condotta riconducibile al fenomeno riciclatorio: l'estrema eterogeneità delle operazioni illecite ha reso necessaria una definizione ampia e flessibile, capace di ricomprendere tanto le forme tradizionali di riciclaggio quanto quelle più sofisticate rese possibili dall'evoluzione del mercato e delle tecnologie.

L'art. 648 *bis* c.p., incentrato sull'ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa della *res*, non è di per sé sufficiente ad assicurare la criminalizzazione della reimmissione dei proventi delittuosi ripuliti nel circuito economico lecito. A tal fine, il legislatore ha dunque introdotto l'art. 648 *ter* c.p., in modo da punire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale norma – nonostante la scarsa portata applicativa dovuta ad una discutibile formulazione – consente di criminalizzare la condotta successiva alla ripulitura del denaro sporco.

Infine – anche su impulso della comunità internazionale – il legislatore ha optato, nel 2014, per l'introduzione dell'art. 648 *ter.1* c.p., criminalizzando l'autoriciclaggio, ed eliminando in tal modo il cd. privilegio dell'autoriciclatore.

In definitiva, anche solo guardando al piano strettamente penale, è evidente come la criminalizzazione del *money laundering* abbia comportato un notevole sforzo al legislatore. La diversità di condotte riconducibili al riciclaggio ha richiesto numerosi interventi sulla fattispecie *ex art.* 648 *bis* c.p., oltre alla

criminalizzazione dell'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e dell'autoriciclaggio.

Nonostante tutto, la sola repressione penale si è presto dimostrata insufficiente a contrastare il riciclaggio di denaro. Come analizzato nel secondo capitolo, fin dagli anni '90, la comunità internazionale si è resa conto che la possibilità di ripulire il denaro sporco tramite rapide e complesse operazioni finanziarie, rese possibili dalla progressiva evoluzione del sistema bancario, determinava la sostanziale inefficacia di un sistema antiriciclaggio incentrato unicamente sulla tutela penale, che necessita di tempi procedurali particolarmente lunghi.

Il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro è stato dunque strutturato affiancando al versante penale un apparato normativo preventivo di natura amministrativa. Il sistema preventivo antiriciclaggio è basato sul coinvolgimento attivo dei soggetti privati operanti nel settore finanziario, o comunque sia in aree sensibili al riciclaggio (come banche, intermediari finanziari o professionisti). Il presupposto fondamentale di tale sistema risiede nel fatto che, per ripulire denaro servendosi del sistema finanziario, i criminali debbano necessariamente coinvolgere almeno uno di questi soggetti per poter compiere le operazioni riciclatorie. Pertanto, si è deciso di porre in capo a questi una serie di obblighi volti a consentirgli di individuare operazioni potenzialmente riciclatorie e, eventualmente, di informare le autorità competenti.

In particolare, i "soggetti obbligati" sono tenuti, innanzitutto, ad effettuare l'adeguata verifica della clientela – ossia a identificare il cliente, confermandone l'identità e la natura dell'operazione effettuata. La normativa antiriciclaggio impone poi la conservazione di una nutrita serie di informazioni potenzialmente rilevanti a fini investigativi, come la documentazione relativa al cliente e le operazioni poste in essere dallo stesso. Infine, vi è l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'UIF.

La normativa antiriciclaggio nazionale è stato fortemente influenzato dalle Direttive emanate dall'Unione Europea, che è intervenuta più volte al fine di assicurare un costante adeguamento degli apparati *anti money laundering* degli Stati Membri alle sempre più complesse esigenze di contrasto.

L'analisi condotta ha evidenziato come l'evoluzione del sistema preventivo antiriciclaggio abbia progressivamente portato ad un'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della disciplina – ampliando il novero dei soggetti obbligati, dalle sole banche e intermediari finanziari, fino all'inclusione dei liberi professionisti e, da ultimo, dei prestatori di servizi relativi a valute virtuali. Allo stesso modo, sono stati progressivamente ampliati ed affinati i doveri dei soggetti obbligati, adottando un approccio sempre più orientato al rischio specifico del singolo soggetto e dell'operazione effettuata.

Il sistema preventivo antiriciclaggio e quello repressivo-penale non viaggiano su binari paralleli, ma sono anzi strettamente correlati, e si intersecano in più punti. Da un lato, la segnalazione delle operazioni sospette all'UIF è fonte di *notitiae criminis* per le autorità investigative, avendo l'Unità il compito, una volta analizzato quanto ottenuto dai soggetti obbligati, di diffondere i risultati delle proprie analisi alle autorità competenti, ed è quindi un tassello fondamentale per l'emersione delle condotte criminali.

Dall'altro lato, il d.lgs. 231/2007, al netto delle modifiche incorse negli anni, prevede, oltre ad alcune ipotesi di reato legate alle più gravi violazioni degli obblighi preventivi, una nutrita serie di sanzioni amministrative che tuttavia, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte EDU, sembrerebbero poter essere qualificate come sostanzialmente punitive, con conseguente necessità di estensione delle garanzie fondamentali tipiche dei procedimenti penali.

Infine, si è analizzata la possibilità che dagli obblighi antiriciclaggio – e, in particolare, dal dovere di segnalazione delle operazioni sospette – possa discendere una posizione di garanzia, con conseguente incriminazione dei soggetti responsabili per riciclaggio omissivo *ex art. 40 cpv. c.p.* L'analisi svolta ha messo in luce la presenza di diversi elementi che sembrano indirizzare verso tale eventualità, peraltro confermata in alcuni casi anche dalla giurisprudenza; tuttavia, ciò non toglie che la possibilità, nel caso concreto, di condannare un soggetto obbligato per riciclaggio omissivo vada condizionata ad un accertamento puntuale di ogni elemento necessario, con particolare riferimento alla sussistenza del dolo in capo all'agente.

Nel terzo e ultimo capitolo, l'analisi si è concentrata sulle sfide poste dall'evoluzione dei mercati e dall'innovazione tecnologica rispetto al contrasto al riciclaggio. Innanzitutto, si è evidenziato come, al giorno d'oggi, sia estremamente agevole – nonché vantaggioso – riciclare denaro mediante operazioni transfrontaliere. La possibilità di spostare rapidamente capitale da uno Stato a un altro consente di ostacolare efficacemente le indagini volte all'individuazione della provenienza illecita del denaro, il che rende imprescindibile una cooperazione tra le autorità dei diversi paesi.

L'analisi si è poi concentrata sul *cyberlaundering*, ossia il riciclaggio effettuato mediante mezzi o strumenti elettronici, sottolineando come la costante innovazione dei metodi di pagamento digitali richieda, oggi più che mai, il continuo adeguamento della normativa antiriciclaggio.

L'innovazione tecnologica che, tra tutte, ha maggiormente interessato il sistema preventivo è costituita dalle criptovalute. Queste sono caratterizzate dall'assenza di un'autorità centrale emittente, da un alto grado di pseudonimia nelle transazioni, e dalla possibilità di effettuare trasferimenti di valore istantanei, da una parte all'altra del globo, senza l'intervento di alcun intermediario. Tali caratteristiche, se da un lato possono rappresentare un'innovazione positiva, sono state prontamente sfruttate dalla criminalità al fine di eludere completamente la disciplina antiriciclaggio.

Il GAFI e l'Unione Europea hanno tentato di adeguare la normativa a questa nuova tecnologia, includendo ogni categoria di prestatori di servizi legati alle criptovalute all'interno dei soggetti obbligati. Ciononostante, tale approccio risulta strutturalmente inadeguato, di fronte a tecnologie come le valute virtuali. Infatti, pur regolamentando ogni intermediario operante nel mercato delle criptovalute, rimane irrisolto il problema delle transazioni *peer-to-peer*, che avvengono senza la partecipazione di alcun soggetto ulteriore rispetto alle parti private. In questi casi, viene meno il presupposto fondamentale alla base del funzionamento del sistema preventivo antiriciclaggio, ossia la presenza di un intermediario che possa essere utilizzato per monitorare ed ottenere informazioni circa le operazioni finanziarie effettuate. Le valute virtuali sfidano i dogmi della

normativa antiriciclaggio, non essendo necessaria la presenza di alcun soggetto che autorizzi le operazioni e segnali quelle eventualmente sospette.

In tale ottica l'Unione Europea ha adottato l'*AML Package*, in modo da rafforzare il sistema antiriciclaggio degli Stati Membri, e ha introdotto la cd. *travel rule* per i prestatori di servizi relativi alle criptovalute. La *travel rule* impone di raccogliere e verificare le informazioni circa l'identità delle parti di un'operazione e circa la natura dell'operazione stessa non solo in relazione al proprio cliente – come già avviene per tutti i soggetti obbligati – ma anche rispetto alla controparte della transazione, e garantisce che tali informazioni vengano trasmesse all'intermediario incaricato di ricevere la valuta virtuale per conto della controparte. Allo stesso modo – seppur con rigore attenuato – la *travel rule* impone di raccogliere informazioni anche in relazione a quelle operazioni in cui solo da una delle due parti è coinvolto un prestatore di servizi, e che sono dunque dirette – senza alcuna mediazione – ad account privati. Pur essendo questa un'introduzione da valutare in modo positivo, rimane in ogni caso irrisolto il problema principale: le operazioni *peer-to-peer*, al di fuori dal perimetro degli intermediari regolamentati, continuano a sfuggire a qualsiasi forma di tracciamento, lasciando aperta una falla sistemica nel meccanismo preventivo antiriciclaggio.

Dall'insieme dei tre capitoli, emerge un quadro articolato, che mette in luce come il contrasto al riciclaggio debba costantemente aggiornarsi per rimanere efficace. Alla luce di quanto sopra sintetizzato, è possibile svolgere alcune considerazioni conclusive.

In primo luogo, si osserva come la costante necessità di aggiornare il sistema antiriciclaggio sia dovuta alla natura stessa del fenomeno criminoso. Questo, infatti, è in perenne mutamento, grazie all'emersione di nuove tecnologie e nuove modalità per effettuare operazioni finanziarie. Del resto, la storia della normativa antiriciclaggio è costellata da una serie continua di aggiornamenti, che vanno dalle prime convenzioni degli anni '80, fino all'*AML Package* del 2024, le cui norme troveranno applicazione – in gran parte – solo a partire dal 2027. Il quadro normativo antiriciclaggio non può mai considerarsi definitivo, in quanto

ogni evoluzione tecnologia rischia di far emergere nuove esigenze di prevenzione, e va quindi considerato come un processo in perenne divenire.

Nel corso degli anni, l'art. 648 *bis* c.p. ha seguito un'evoluzione propria, con interventi che ne hanno progressivamente ampliato l'ambito di applicazione. Per quanto riguarda il versante preventivo, fino ad oggi questo ha sempre mantenuto una tendenziale continuità circa i suoi elementi strutturali. Le riforme che si sono susseguite nel tempo, infatti, pur introducendo di volta in volta novità di rilievo – come il *risk based approach* o l'estensione dei soggetti obbligati – si sono tutte basate sugli stessi obblighi fondamentali, e in generale sull'imposizione degli stessi agli intermediari.

Si può dunque affermare che il fatto che l'apparato normativo antiriciclaggio necessiti di essere aggiornato e adeguato alle mutevoli esigenze preventive e repressive non sia assolutamente una novità. E tuttavia, sembrerebbe potersi affermare che l'attuale situazione sia priva di precedenti.

Oggi, l'utilizzo delle criptovalute ha non solo – come accadeva in passato – richiesto un adeguamento della disciplina antiriciclaggio, ma ne ha messo in crisi le fondamenta. Infatti, il primo tentativo effettuato dal GAFI e dal legislatore europeo, per arginare l'utilizzo delle valute virtuali per finalità riciclatorie, è stato quello di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai cambiavalute e ai fornitori di *wallet* digitali.

Tale modalità operativa, in effetti, in passato si è sempre dimostrata efficace: nel momento in cui un nuovo settore – finanziario o non – si era rivelato incline ad essere sfruttato per riciclare denaro di provenienza delittuosa, era sempre stato sufficiente estendere gli obblighi antiriciclaggio ai principali soggetti operanti nel mercato – si pensi all'inclusione dei liberi professionisti, o dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo. Una volta inclusi i rispettivi intermediari tra i soggetti obbligati, le operazioni divenivano tracciabili, monitorabili e, in definitiva, sottoposte al controllo delle FIU e delle autorità di vigilanza di settore.

Nel caso delle criptovalute, tuttavia, tale approccio si è rivelato inefficace. Per far fronte al problema, il GAFI ha dunque optato per l'inclusione nel novero dei soggetti obbligati – sostanzialmente – di ogni intermediario operante nel settore delle criptovalute. Anche in questo caso, tuttavia, il tentativo si è

dimostrato sostanzialmente vano. L'approccio del GAFI, in effetti, muoveva da una premessa errata: si pensava che l'inefficacia del sistema preventivo, con riferimento alle criptovalute, fosse dovuta all'insufficiente estensione degli obblighi antiriciclaggio. Pertanto, includendo tra i soggetti obbligati ogni prestatore di servizi relativi a valute virtuali – e non più solo i cambiavalute e i fornitori di *wallet* – si sarebbe risolto il problema. In verità, come si è avuto modo di sottolineare, la questione è ben più complessa.

Le criptovalute – forti della pseudonimia delle operazioni e dell'assenza di intermediari e autorità emittenti – consentono di aggirare ogni controllo. In tal senso, anche la *travel rule*, che tra tutte le misure antiriciclaggio è quella potenzialmente più idonea a rendere tracciabili – e soprattutto non anonime – le transazioni in valuta virtuale, non è una misura risolutiva.

Applicando la *travel rule*, si ottengono due indiscutibili vantaggi. Da un lato, si ottengono informazioni attendibili circa l'identità di entrambe le parti di un'operazione svolta tramite criptovalute. Dall'altro, si fa in modo che tali informazioni viaggino assieme alla valuta virtuale.

In effetti, presupponendo l'applicabilità di tale misura ad ogni operazione, riciclare denaro con le criptovalute diverrebbe addirittura sconveniente per la criminalità. Le transazioni in valuta virtuale sono strutturalmente sempre tracciabili: la *blockchain* fa sì che sia sempre possibile risalire all'intera cronologia di operazioni, senza, peraltro, che vi sia la possibilità di alterare le informazioni. Se a tale caratteristica fisiologica delle criptovalute si aggiunge l'informazione circa l'identità di ogni soggetto che ha operato sulla valuta – altrimenti non conoscibile per via della pseudonimia degli *account* – le criptovalute divengono lo strumento più facilmente tracciabile e dunque più difficilmente riciclabile, essendo in ogni momento possibile risalire alle operazioni effettuate, nonché alle rispettive parti.

Tuttavia, è ancora una volta la premessa stessa di questo ragionamento ad essere errata. Pur ammettendo – e si tratta di una circostanza tutt'altro che scontata – che vi sia la possibilità tecnica di far sì che una volta raccolte le informazioni circa le parti di un'operazione, queste siano sempre trasmesse insieme alla valuta, rimarrebbero in ogni caso escluse le operazioni *peer-to-peer*,

in quanto la possibilità di applicare la *travel rule* dipende in ogni caso dalla presenza, almeno per una delle parti dell'operazione, di un soggetto obbligato.

A che pro, dunque, creare un sistema di regole antiriciclaggio *ad hoc* per le criptovalute, se poi è sufficiente, per un criminale, effettuare direttamente le operazioni riciclatorie, per aggirare ogni tipo di controllo?

La normativa preventiva antiriciclaggio si sta dimostrando qualitativamente inefficace a contrastare il riciclaggio di valuta virtuale, fenomeno che, con ogni probabilità, diverrà sempre più frequente in futuro. È chiaro che, per far fronte a questo problema, il legislatore dovrà ripensare in maniera radicale le fondamenta stesse del sistema anti *money laundering*.

Il problema, tuttavia, non sembra essere affatto di semplice soluzione, ed è probabile che l'unica strada possibile per fronteggiare il problema sia andare ad incidere direttamente sull'utilizzo delle criptovalute, ad esempio vietando *in toto*, o quantomeno al di sopra di certi limiti – come del resto già avviene con il contante – la possibilità di effettuare operazioni *peer-to-peer*. Tale possibile soluzione, chiaramente, non vuole essere uno spunto per un'eventuale proposta legislativa: a tal fine occorrerebbe svolgere ricerche e studi ulteriori rispetto a questo elaborato, che si limita a mettere in luce le attuali problematiche del sistema; tuttavia, questa suggestione rende in maniera efficace l'idea dell'eventuale portata che un eventuale intervento legislativo dovrà avere per poter essere realmente incisivo.

A prescindere da quale sarà la soluzione adottata, sarà necessario intervenire strutturalmente nel settore delle criptovalute, per rendere controllabile e tracciabile una tecnologia che nasce proprio allo scopo di sfuggire da ogni meccanismo di sorveglianza e controllo.

BIBLIOGRAFIA

ACQUAROLI R., *Il riciclaggio*, in VIGANÒ F. e PIERGALLINI C. (a cura di) *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, 903.

ACQUAROLI R., *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI C. (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Torino, 2022, 561.

ADLER D., *Silk Road: The Dark Side of Cryptocurrency*, in *Fordham Journal of Corporate and Financial Law Blog*, 21 febbraio 2018.

AKSE T., *Na de poortwachters: 25 jaar meldingen ongebruikelijke transacties*, in www.fiu-nederland.nl, Aprile 2019.

ALESSANDRI A., SEMINARA S., *Diritto penale commerciale*, volume I, Torino, 2018.

ALEXANDER R., *The EC Money Laundering Directive*, in *Journal of Money Laundering Control*, 1998, 68.

ALLDRIDGE P., *The Moral Limits of the Crime of Money Laundering*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 2001, 1, 279.

ALLEGREZZA S., *European Strategies against Money Laundering: A Critical Overview of Current and Future Enforcement*, in HAENTJIENS M., HAENTJIENS R., CRIJNS J. (a cura di) *The Enforcement of EU Financial Law*, Oxford, 2022, 245.

ALLEGREZZA S., *The Proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU Cooperation, Powers and Exchanges of Information: A Critical Assessment*, in *Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies*, in [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2022\)733968](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)733968), 2022.

ALLEGREZZA S., BRUZZESE G., *The anti-money Laundering Regulation and the Handling of Financial Information in Luxembourg*, in ALLEGREZZA S. (a cura di) *FINANCE*, Napoli, 2023, 49.

ALLENA M., *Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2014, 1053.

AMATO G., *L'esatto discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, in *GNOSIS. Riv. Italiana di Intelligence*, 2010, 1.

ANDRACCHIO D., *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio. Integrazione europea della supervisione e sussidiarietà orizzontale del mercato*, Milano, 2024.

ANGELINI M., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, aggiornamento 3, Milano, 2005, 1389.

ANGELINI M., *Il reato di riciclaggio (Art. 648 bis c.p.): aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008.

ANNUNZIATA F., *An Overview of the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)*, in *European Banking Institute*, 11 dicembre 2023.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, volume I, Milano, 2022.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, Milano, 2022.

ANTONACCHIO F., *Travel rule: nuovi obblighi informativi per i trasferimenti di cripto-attività*, in *Il fisco*, 2025, 1244.

APOLLONIO A., *Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p.: problemi concorsuali e soluzioni esegetiche*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2016, 1.

APOLLONIO A., VALLONE M., *Cyber-laundering di proventi mafiosi tra prassi criminali, investigazioni e (lacune del) diritto penale*, in *Cass., Pen.*, 2023, 2691.

BAHCECI B., *Redefining the Concept of Penalty in the Case-law of the European Court of Human Rights*, in *European Public Law*, 2020, 867.

BALSAMO A., LUCCHINI C., *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2012, 10.

BARBAINI L., MAINIERI N., *La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p.*, in *Giur. Mer.*, 2012, 2406.

BARTOLI R., *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI R., PELLISSERO M., SEMINARA S. (a cura di), *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, 2022, 231.

BASILE E., *Autoriciclaggio, "mera utilizzazione" e "godimento personale": soluzione di un enigma solo apparente*, in *Giur. It.*, 2018, 2744.

BASTIONI M.B., *Sospensione delle operazioni sospette*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 159.

BELTRANI S., *Art. 40*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2021, 334.

BERGSTRÖM M., *Money Laundering* in MITSILEGAS e altri (a cura di), *Research Handbook on EU Criminal Law*, 2016, 335.

BIANCHI P., *Obblighi di segnalazione e di comunicazione*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 733.

BORLINI L., MONTANARO S., *The Evolution of the EU Law Against Criminal Finance: The "Hardening" of FATF Standards Within the EU* in *Georgetown Journal of International Law*, 2017, 1009.

BORRELLO I., *I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione. L'esperienza dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*, in *Riv. Econ. Cult. Ric.*, 2017, 5.

BORRELLO I., *Il nuovo ordinamento antiriciclaggio europeo*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2025, 47.

BRICCHETTI R., *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014, 685.

BRICCHETTI R., *Art. 648-ter.1, autoriciclaggio*, in DOLCINI E., GATTA G. (a cura di) *Codice Penale commentato*, Milano, 2021, 2867.

BRIZZI F., CAPECCHI G., RINAUDO A., *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *Arch. Pen.*, 2014, 1.

BRUNELLI D., *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 86.

BRUNELLI D., *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in MEZZETTI E., PIVA D. (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio*, Torino, 2016, 19.

BUONERBA G., *Metaverso, darkweb, criptovalute: metamorfosi della criminalità*, in Razzante R. (a cura di) *Antiriciclaggio e AI*, Milano, 2025, 133.

CAFARI PANICO R., *Riciclaggio di "denaro sporco" e collaborazione internazionale*, in PARISI N. (a cura di) *La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione*, Padova, 1996, 47.

CALABRESE F., *Analisi della fattispecie prevista dall'art. 12-quinquies, legge n. 356/1992*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 43.

CAMPANA G., *Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia di finanza previsti dalla legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo: riflessi sull'attività notarile*, in <https://elibrary.fondazione-notariato.it>, 5 marzo 2008.

CAPACCIOLI S., *Criptovalute e bitcoin, un'analisi giuridica*, Milano, 2015.

CAPACCIOLI S., *Storia e tecnica*, in AA. VV. (a cura di) *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, Milano, 2021, 39.

CAPPA E., D'AURIA L., *Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio*, in www.dirittobancario.it, 31 gennaio 2022.

CAPRIGLIONE F., *U.M.E. e riforme del "sistema banca centrale": l'Ufficio italiano dei cambi tra passato e avvenire*, in *Banca borsa titoli*, 1997, 677.

CAPRIGLIONE F., *L'antiriciclaggio tra prevenzione sociale e disinquinamento del settore finanziario*, in *Banca borsa titoli*, 1998, 417.

CAPUANO V., *AML Package: prime considerazioni sui profili sostanziali e formali della nuova disciplina antiriciclaggio dell'UE*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2024, 501.

CARRIERO A., LA ROCCA L., *Le competenze e le procedure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 266.

CARUSO A., *Rapporti con la normativa sovranazionale e nazionale. Il trasferimento fraudolento di valori: "consueto" precipitato del rapporto tra le organizzazioni criminali e le realtà imprenditoriali, nazionali ed internazionali, alla luce di un difficilissimo balancing tra esigenze apparentemente (?) contrapposte*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 173.

CARBONE M., *Il contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 171.

CARBONE M., *Autorità – vigilanza – pubbliche amministrazioni*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 417.

CARBONE M., *Obblighi di adeguata verifica della clientela*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 621.

CASSESE E., COSTANZO P., *Il recepimento della seconda Direttiva comunitaria «antiriciclaggio»*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 495.

CASTALDI G., *Prevenzione del riciclaggio: criticità nelle misure sanzionatorie*, in *Bancaria*, 2019, 63.

CIAMPICALE A., *La nascita in Italia di una intelligence finanziaria: il ruolo dell'Ufficio Italiano Cambi*, in BRUNI F., MASCIANDARO D. (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio: l'Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, 102.

CIMI S., *D.L. 19/2024: le novità in materia penale*, in *Quotidiano Giuridico*, 11 marzo 2024.

CIRAULO A., voce *Autoriciclaggio*, Aggiornamento 9, in *Dig. Pen.*, 2016, 122.

CIVELLO G., *Il delitto di autoriciclaggio, un bilancio provvisorio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Pen.*, 2022, 1.

CLARICH M., *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, 2024.

COMPOSTELLA R., CIPRIANI L., *Reimpiego in bitcoin di denaro proveniente da reato e autoriciclaggio: una soluzione (troppo) semplice per una realtà (molto) complessa*, in *Banca borsa titoli*, 2024, 182.

CONCAS L., *Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025.

CONSULICH F., *Le posizioni di garanzia nel diritto penale economico*, in *Giur. Comm.*, 2024, 699.

COSTANZO P., *L'estensione della normativa antiriciclaggio ad attività non finanziarie dalla disciplina comunitaria al d.lvo. n. 347/99*, in *Cass. Pen.*, 2000, 2169.

COSTANZO P., *La disciplina antiriciclaggio*, in AMOROSINO S., RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), *Manuale di diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2004, 478.

COSTANZO P., *The Risk-Based Approach to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in International and EU Standards: What It Is, What It Entails*, in UNGER B., VAN DER LINDE D. (a cura di), *Research Handbook on Money Laundering*, Cheltenham, 2013, 349.

COVOLO V., *The EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies: The Young, already Outdated 5th Anti-Money Laundering Directive*, in *European journal of crime, criminal law and criminal justice*, 2020, 217.

CRISCUOLO L., CUZZOCREA A., *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 252.

CROCE M., *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema Penale*, 2021, 127.

CUCUZZA O., *Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio evasione fiscale in Italia*, Padova, 2007.

CUZZOCREA A., LA ROCCA L., *Le sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi antiriciclaggio*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 258.

D'AGOSTINO P., *Riciclaggio di denaro illecito: dal diritto penale bancario al diritto penale finanziario*, in DI AMATO A. (a cura di) *Trattato del diritto penale dell'impresa*, Padova, 1992, 231.

D'ALESSANDRO F., *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, in BACCARI, LA REGINA, MANCUSO (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, 3.

D'AMICO L., *"Ex nihilo nihil fit". Uno studio comparatistico sull'incerto panorama della "comisión por omisión"*, in *La legislazione penale*, 2024, 48.

D'AVIRRO A. e GIGLIOLI M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 135.

DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2023.

DE BLASIS S., *Precisa enucleazione della posizione di garanzia come criterio selettivo nel reato omissivo improprio*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 460.

DE BONIS M., *Nuovo Antiriciclaggio: l'adeguata verifica della clientela*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2017, 35.

DE FALCO V., *La rete europea nel contrasto al riciclaggio di denaro. Le ragioni di una complessità*, in *DPCE Online*, giugno 2022, 249.

DE KOKER L., *FATF's New Virtual Asset Service Provider Standards: An Important First Step*, in *Journal of Financial Crime*, 2020, 309.

DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2011.

DELL'OSSO A. M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017.

DELLA VOLPE G., *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2650.

DEODATO C., *Sanzioni formalmente amministrative e sostanzialmente penali: i problemi procedurali connessi all'applicazione delle sanzioni Consob in materia di market abuse (e alcune soluzioni)*, in *federalismi.it*, 18 dicembre 2019.

DE VIDO S., *All that Glitters is not Gold: The Regulation of Virtual Currencies in the New EU V Anti-Money Laundering Directive*, in *DPCE online*, 9 aprile 2019, 59.

DE VRIES A., *Evidence and Transnational Punitive Enforcement Proceedings in the European Union*, Utrecht, 2024.

DI VIZIO F., *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2017, 7.

DI VIZIO F., *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli intermediari*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 21.

DI VIZIO F., *Il decreto legislativo 125/19 e l'attuazione della quinta direttiva europea antiriciclaggio*, in *Foro It.*, 2020, 66.

DI VIZIO F., *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa*, in CASTALDI G., CLEMENTE C. (a cura di) *Quaderni dell'antiriciclaggio, analisi e studi*, 2023, 37.

DIOTALLEVI G., *Art. 648*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022.

DONADIO G., *Art. 648-bis*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, volume VIII, Milano, 2016, 595.

DONINI M., *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite scoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. Pen.* 2010, 2555.

DONINI M., *Il nodo gordiano della vigilanza bancaria. Aspetti problematici del rapporto tra sanzioni penali e amministrative*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2023, 23.

FAIELLA S., *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009.

FAIELLA S., voce *Riciclaggio, postilla di aggiornamento*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, volume XXXI, Roma, 2009, 1.

FARACE V., *L'aspetto informatico della segnalazione di operazioni sospette*, in SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Torino, 2017, 145.

FATJON K., MARTINO E., PACCES A., *Fintech and The Law and Economics of Disintermediation*, in CHIU I., DEIPENBROCK G. (a cura di) *The Routledge Handbook of Financial Technology and law*, Londra, 2021, 78.

FAZIO M., *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in *La legislazione penale*, 2020, 3.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2023.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto Penale, Parte speciale*, volume II tomo secondo, Torino, 2023.

FLICK G. M., *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria*, problemi attuali e prospettive, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990, 1255.

FLICK G. M., *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio* in *Rivista delle società*, 1991, 433.

FLICK G. M., voce *Riciclaggio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, volume XXXI, Roma, 1992.

FLICK G. M., NAPOLEONI V., *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? "Materia penale", giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte edu, 4 marzo 2014, sul market abuse*, in *Riv. Soc.*, 2014, 953.

FURIAN S., MAZZON A., *Anche in assenza di indici di anomalia vi è l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta*, in *Il fisco*, 2025, 339.

GALMARINI S., *Antiriciclaggio*, Milano, 2019.

GIACCHI F., *Ammissibilità del tentato riciclaggio: un contratto apparente? Il delitto di riciclaggio nella sua formulazione attualmente vigente è compatibile con il tentativo*, in *Cass. Pen.*, 2024, 6, 1825.

GIACOMELLI T., FORMENTI O., *La nuova disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, 195.

GOVERNALE G., *La Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Investigativa Antimafia: la visione di Giovanni Falcone*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2019, 106.

GOLONKA A., *The Eu Project of the 'Aml Package' – Reform or Revolution in The Field of Counteracting of Money Laundering*, in *Ius Novum*, 2024, 1.

GREENBERG B., *Rethinking technology neutrality*, in *Minnesota Law Review*, 2016, 1495.

GUAGLIANI M., *I delitti a reato presupposto: la ricettazione ed i riciclaggi*, in DE GIORGIO M., GUAGLIANI M., TOVANI S. (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 483, 501.

GULLO A., *Autoriciclaggio. Voce per “il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 7.

GULLO A., *Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?* in DEL VECCHIO , SEVERINO P. (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, 407.

GULLO A., *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2017, 482.

GULLO A., *Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 262.

GULLO A., *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2019, 595.

HANDA R., ANSARI R., *Cyber-laundering: An Emerging Challenge for Law Enforcement*, in *Journal of Victimology and Victim Justice*, 2022, 80.

KIRSCHENBAUM J., VÉRON N., *A Better European Union Architecture to Fight Money Laundering*, in *Policy Contribution*, 2018, 1.

- KLIP A., *European criminal law, an integrative approach*, Cambridge, 2021.
- KROGH M., *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, 22 marzo 2024.
- LAGIOIA A., *Il concorso tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1961.
- LEMBO M., *Il regolamento UE 2023/1114 (MiCA) sul mercato delle cripto valute*, in *I Contratti*, 2025, 70.
- LICINI C., *Dove sta andando l'apparato normativo antiriciclaggio?*, in *Notariato*, 2024, 239.
- LICINI C., *L'“acquis communautaire” conferisce alle sanzioni amministrative AML, particolarmente afflittive, natura sostanzialmente penale*, in *Notariato*, 2025, 9.
- LIGUORI U., *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziali)*, in MANNA A. (a cura di) *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 70.
- LOCONTE S., MENTASTI G., *Autoriciclaggio e non punibilità per godimento personale: una previsione di fatto disapplicata*, in *Il fisco*, 2023, 1461.
- LONGOBARDO C., *Ricettazione (art. 648 c.p.)* in FIORE S. (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Milano, 2010, 769.
- LONGOBARDO C., *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, in FIORE S. (a cura di) *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010, 819.
- LONGOBARDO C., *Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*, in FIORE S. (a cura di) *I reati contro il patrimonio*, Torino 2010, 855.
- LOWE R. J., *Anti-Money laundering. The need for intelligence*, in *Journal of Financial Crime*, 2018, 362.

LUCIANI M., *La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 21 dicembre 2021.

MACCARI A. L., *Art. 512-bis, trasferimento fraudolento di valori*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025.

MAGISTRATURA DEMOCRATICA, *Osservazioni sul decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*, in *Il foro italiano*, 1980, 91.

MAGRI P., *Ricettazione (art. 648)*, in MARINUCCI G., DOLCINI E., MAGRI P. (a cura di), *Delitti contro il patrimonio mediante frode. V. 2, Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, Padova, 2007, 267.

MAGRI P., *Riciclaggio e reimpiego (artt. 648 bis e ter)*, in MARINUCCI G., DOLCINI E., MAGRI P. (a cura di), *Delitti contro il patrimonio mediante frode. V. 2, Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, Padova, 2007, 419.

MAGRI P., *Art. 648-bis, Riciclaggio*, in DOLCINI E., GATTA G. (a cura di) *Codice penale commentato, Parte speciale*, Milano, 2021, 2833.

MAGRI P., *Art. 648 ter c.p.*, in DOLCINI E., MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2021, 2859.

MANCINI N., *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca Impresa e Società*, 2016, 111.

MANES V., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 2004, 35.

MANES V., voce *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5230.

MANNA A., *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia sino all'ordine pubblico e*

all'ordine economico, in MANNA A. (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 53.

MANNA A., SERENI A., *Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2024.

MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2023.

MANTOVANI F., FLORA G., *Diritto Penale, Parte speciale II, delitti contro il patrimonio*, Milano, 2024.

MARCHI C., *Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 2008, 135.

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2024.

MARTINO E., *Cryptocurrencies and Stablecoins regulation*, in PACCES A., MARTINO, E., NABILOU H. (a cura di) *Comparative Financial Regulation*, Cheltenham, 2025, 323.

MASI P., *Novità in tema di messi di pagamento*, in *Banca borsa titoli*, 1991, 225.

MCNAUGHTON K., *The tale of the Baltics: Experiences, challenges, and lessons from reforming their national Financial Intelligence Units (FIUs)*, in *Journal of Economic Criminology*, 2024, 1.

MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2013.

MEZZETTI E., *Art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*, in RONCO M. e ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2025.

MINTO A., URBANI A., *La Quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio, tra luci, ombre e prospettive*, in *Dir. Banc. Fin.*, 2017, 119.

MITSOLEGAS V., *New Forms of Transnational Policing: The Emergence of Financial Intelligence Units in the European Union and the Challenges for Human Rights*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2000, 250.

MITSOLEGAS V., *Money Laundering Counter-Measures in the European Union*, L'Aia, 2003.

MITSOLEGAS V., GILMORE B., *The Eu Legislative Framework Against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2007, 119.

MITSOLEGAS V., VAVOULA N., *The Evolving EU Anti-Money Laundering Regime: Challenges for Fundamental Rights and the Rule of Law* in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2016, 261.

MOCCIA S., *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, 728.

MORGANTE G., *Il reato come elemento del reato*, Torino, 2013.

MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di riciclaggio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 108.

MURRAR F., BARAKAT K., *Role of FATF in spearheading AML and CFT*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2021, 77.

MURTAS L., *Antiriciclaggio e cripto-attività nella legislazione europea e nazionale*, in ANNUNZIATA F., VARANI D. (a cura di) *Cripto Attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali*, Pisa, 2024, 23.

MUSCO E., *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego: aggiornato con i decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 184 e n. 195*, Bologna, 2022.

NADDEO M., *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, 99.

NADDEO M., *Criptovalute: profili di rilevanza penale*, in *Riv. Pen. Dir. Proc.*, 14 settembre 2022.

NARDO M., voce *Ufficio italiano dei cambi*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, 1999, 126.

NITTI R., SISTO G., *Art. 493-ter*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di) *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, 1222.

OERLEMANS J., DE HING A., VAN DER WAGEN W., *Essentials in cybercrime: A criminological overview for education and practice*, Amsterdam, 2024.

OWEN A., *The Role of Stablecoins in Money Laundering and Financial Crime*, in https://www.researchgate.net/publication/394787347_The_Role_of_Stablecoins_in_Money_Laundering_and_Financial_Crime#:~:text=The%20study%20highlight%20that%20stablecoins,later%20transferred%20across%20decentralized%20platforms., Agosto 2025.

PALAZZO F., *La recente legislazione penale*, Padova, 1981.

PALIERO C., *L'Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?* in *Criminalia*, 2012, 102.

PANELLA S., *Evoluzione storica della normativa in materia di contrasto alla accumulazione di capitali illeciti*, in CALABRESE F., CARUSO A., PANELLA S., SURACI L. (a cura di), *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018, 35.

PANZARELLA S., *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo*, in *Notariato*, 2024, 438.

PARDO I., *Riciclaggio, sequestro di denaro contante e difficile individuazione del reato presupposto. Un tormentato percorso normativo e giurisprudenziale*, in *IUS Penale*, 22 novembre 2019.

PAVLIDIS G., *Financial information in the context of anti-money laundering: Broadening the access of law enforcement and facilitating information exchange*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2020, 369.

PAVLIDIS G., *The birth of the new anti-money laundering authority: harnessing the power of EU-wide supervision*, in *Journal of Financial Crime*, 2024, 322.

PELLEGRINI M., *Anti-Money Laundering Legislation in the light of the Proposal of the Third EC Directive*, in *European Business Law Review*, 2005, 1181.

PELLISSERO M., *Principi generali di politica criminale*, in GROSSO C. F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 45.

PELLISSERO M., *Reati omissivi*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 227.

PELLISSERO M., *Rapporto di causalità*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 253.

PESARESI A., KROGH M., *L'apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 21 dicembre 2021.

PESTELLI G., *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n.195*, in *Sistema Penale*, 2021, 49.

PETRINI D., *Dolo*, in GROSSO C.F., PELLISSERO M., PETRINI D., PISA P. (a cura di) *Manuale di diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2023, 365.

PICOTTI L., *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecnologie di riciclaggio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2018, 590.

PIERRO M., *L'origine europea della nozione di cripto-attività e la scelta del legislatore nazionale*, in *Corriere tributario*, 2024, 382.

PISA P., *Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 7, 822.

PLANTAMURA V., *Il cybericiclaggio*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (a cura di) *Cybercrime*, Milano, 2019, 859.

POCHER N., *Traceability of crypto-asset transfers under the new EU AML/ CFT regime: the crypto travel rule between challenges and open issues*, in LEE J., DARBELLAY A. (a cura di) *A Research Agenda for Financial Law and Regulation*, Cheltenham, 2025, 197.

POGGI D'ANGELO M., *Art. 648-ter*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di) *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2022, 1366.

POGGI D'ANGELO M., *648-ter.1*, in LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, 1374.

RAZZANTE R., *Norme antiriciclaggio: Lo stato di attuazione e le linee di tendenza*, in *Amm. Fin.*, 1995, 1003.

RAZZANTE R., *La direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001: le novità internazionali nella lotta al riciclaggio*, in *Impresa Commerciale Industriale*, 2002, 10217.

RAZZANTE R., *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Padova, 2008.

RAZZANTE R., *Il riciclaggio nella giurisprudenza: normativa e prassi applicative*, Milano, 2011.

RAZZANTE R., *La Quinta Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 2018, 113.

RAZZANTE R., *Autoriciclaggio con Bitcoin: nuove impostazioni criminali e giurisprudenziali* in *IUS Penale*, 28 febbraio 2022.

RAZZANTE R., *Autoriciclaggio per chi investe i profitti di reato per acquistare criptovalute*, in *IUS Penale*, 14 novembre 2022.

RAZZANTE R., *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Torino, 2023.

RAZZANTE R., *Riciclaggio e reati connessi, Applicazioni giurisprudenziali e di vigilanza*, Milano, 2023.

RAZZANTE R., *La configurazione del reato di «riciclaggio»*, in RAZZANTE R. (a cura di), *Antiriciclaggio e AI*, Milano, 2025, 1.

REZNIK O., UTKINA M., BONDARENKO O., *Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2023, 94.

RODDI G., *Situazione odierna e prospettive della segnalazione delle operazioni sospette*, in SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Torino, 2017, 1.

ROSSI A., *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2018, 25.

ROTONDO G., *L'applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella regolamentazione italiana dei mercati finanziari*, in *Dir. Merc. Ass. Fin.*, 2017, 81.

RUGGIERO C., *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231*, Torino, 2008.

RUGGIERO C., *La nuova autorità Europea per il contrasto del riciclaggio e la lotta al terrorismo (AML/CFT): disciplina ed evoluzione*, in *Economia Pubblica*, 2024, 65.

SALVINI O., *L'adeguata verifica: gli obblighi di identificazione della clientela*, in *Fisc. Comm. Int.*, 2022, 40.

SANTORIELLO C., *Riciclaggio: per la condanna non è necessario un pieno accertamento degli illeciti presupposto*, in *IUS Penale*, 15 novembre 2019.

SARZANA DI S. IPPOLITO F., NICOTRA M., *Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute: artificial intelligence Act, MICAR ed adeguamenti nazionali*, Milano, 2024.

SEMINARA S., *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, 240.

SGUBBI F., *Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 137.

SCHNEIDER F. e WINDISCHBAUER U., *Money laundering: some facts*, in *Eur. J. Law Econ.*, 2008, 387.

SICIGNANO G., *L’utilizzo di moneta virtuale allo scopo di (auto)riciclaggio*, in *Dir. Pen., Proc.*, 2022, 1096.

SICLARI D., *Anti-Money Laundering EU Law and Network of Agents*, in SICLARI D. (a cura di), *The new Anti-Money Laundering Law. First perspectives on the 4th European Union Directive*, Londra, 2016, 45.

SIENA F., *The European Anti-Money Laundering Framework – At a Turning Point? The Role of Financial Intelligence Units* in *New Journal of European Criminal Law*, 2022, 216.

SOANA G., *Regulating cryptocurrency checkpoints. Fighting a trench war with cavalry?*, in *Economic Notes*, 2022, 2.

SOANA G., *Obblighi di prevenzione del riciclaggio e cripto-attività. Interventi legislativi ed opportunità regolamentari*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2022, 469.

SOANA G., *The anti money laundering regulation of crypto-assets in Europe*, Milano, 2024, 80.

SOLDI G., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, Aggiornamento 6, Torino, 2011, 493.

SOMMELLA M., *La sesta direttiva antiriciclaggio e la sua attuazione nell'ordinamento italiano: alcune considerazioni*, in *Freedom Security and Justice: European Legal Studies*, rivista giuridica di classe A, 2002, 218.

SORBELLO P., *Segnalazioni di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio*, in *L'indice penale*, 2015, 437.

STAROLA L., *Le misure semplificate e quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela*, in *Corr. Trib.*, 2017, 3064.

TONNARA P., Risk Assessment, in SICLARI D. (a cura di), *The new Anti-Money Laundering Law. First perspectives on the 4th European Union Directive*, Londra, 2016, 57.

TOSZA S., VOORDECKERS O., *An anti-money laundering authority for the European Union: a new center of gravity in AML enforcement*, in *ERA Forum*, 2024, 405.

TRIPODI A. F., *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione di mercato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 marzo 2014.

TROYER L., CAVALLINI S., *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2014, 149.

TURNER N.W., *The financial action task force: international regulatory convergence through soft law*, in *New York Law School Law Review*, 2015, 547.

VADALÀ R., *La dimensione finanziaria delle valute virtuali. Profili assiologici di tutela penale*, in *Giur. It.*, 2225.

VALLEFUOCO V., *Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio*, in CARBONE M., BIANCHI P., VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2020, 973.

VALLEFUOCO V., MAZZA G., *Le sanzioni amministrative*, in BELLUZZO L., VALLEFUOCO V., *Antiriciclaggio, Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica*, Milano, 2023, 89.

VAN DEN BROEK M., *The EU's preventive AML/CFT policy: asymmetrical harmonisation*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2011, 170.

VAN DEN BROEK M., *Harmonisation of substantive norms in preventive AML policy*, in UNGER B., FERWERDA J., VAN DEN BROEK M., DELEANU I. (a cura di) *The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy*, Cheltenham, 2013, 20.

VIGANÒ F., *Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2020, 1775.

ZANCAN M., TROYER L., *L'attuazione in Italia della Quarta Direttiva Antiriciclaggio. Uno sguardo d'insieme e prospettive future. Brevi riflessioni su obblighi (e ruolo) dei professionisti nella normativa di prevenzione del riciclaggio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2018, 521.

ZANCHETTI M., *Il Riciclaggio di denaro proveniente da reato*, 1997, Milano.

ZANCHETTI M., *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in MANNA A. (a cura di), *Il riciclaggio e i reati connessi all'intermediazione finanziaria*, Torino, 2000, 1.

ZANCHETTI M., voce *Riciclaggio*, in *Dig. Pen.*, volume XII, Torino, 1997, 203.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

- Corte EDU, sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri V. Paesi Bassi, in *Foro It.*, 1977, 4, 1.
- Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, in *Giur. It.*, 2014, 1196.
- Corte Cost., 19 luglio 2000, n. 302, in *Dir. Pen. Proc.*, 2000, 1181.
- Cass. Pen., Sez. I, 3 agosto 1993 n.7558, in *CED Cass.*, Rv. 194767.
- Cass. Pen., Sez. II, 11 giugno 1997, n. 9026, in *Cass. Pen.*, 1998, 2620.
- Cass. Pen., Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 11083, in *Giur. It.*, 2003, 1682.
- Cass. Pen., Sez II, 23 febbraio 2005, n. 13448, in *onelegale.wolterskluwert.it*.
- Cass. Pen., Sez. V., 5 febbraio 2007, n. 19288, in *Cass. Pen.*, 2008, 1413.
- Cass. Pen., Sez. VI, 30 ottobre 2009, n.45643, in *onelegale.wolterskluwert.it*.
- Cass. Pen., Sez II, 6 novembre 2009, n. 47375, in *dejure.it*.
- Cass. Pen., Sez. II, 10 gennaio 2003, n. 18103, in *onelegale.wolterskluwer.it*
- Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2010, n. 4800 in *CED Cass.*, Rv. 246276.
- Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in *Cass. Pen.*, 2011, 82.
- Cass. Pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, 12433, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 537.
- Corte di Appello di Milano, Sez. II, 11 maggio 2012, n. 1031, in *Giur. Mer.*, 2012, 2394.
- Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2012, n. 37098, in *Giur. It.*, 2013, 10.
- Cass. Pen., Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 5505, in *dejure.it*.
- Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2013, n. 8330, *ivi*.
- Cass. Pen., Sez. II, 09 dicembre 2013, n. 49432, in *onelegale.wolterskluwer.it*.

Cass. Pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 1303.

Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, *ibidem*, 1283.

Cass. Pen., Sez. II, 9 marzo 2015, n. 26208, in *Cass. Pen.*, 2016, 614.

Cass. Pen., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 48316, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. III, 08 marzo 2016, n. 9472, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile 2016, n. 30429, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074, in *Dir. Pen. Proc.*, 2017, 482.

Cass. Pen., Sez. II., 12 gennaio 2017, n. 3935, in *Cass. Pen.*, 2017, 1956.

Tribunale Civile di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 25924, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235, in *Giur. It.*, 2018, 2475.

Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5459, in *Foro It.*, 2018, 745.

Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 16819, in *Cass. Pen.*, 2018, 3771.

Cass. Pen., Sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 04 settembre 2018, n. 39709, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56379, in *Cass. Pen.*, 2020, 678.

Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5719, in *Giur. It.*, 2019, 1649.

Cass. Pen., Sez. II, 22 febbraio 2019, n. 17453, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 5 luglio 2019, n. 30399, in *Giur. It.*, 2018, 2744.

Cass. Pen., Sez. II, 25 giugno 2019, n. 38837, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 18 novembre 2019, n. 46652, in *Studium Iuris*, 2020, 756.

Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 13492, *ibidem*, 1554.

Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2020, n. 14895 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 11 agosto 2020, n. 23774, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n. 26807, in *Giur. It.*, 2021, 2224.

Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2020, n. 16519 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., sez. II, 16 febbraio 2021, n. 18609, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 05 marzo 2021, n. 9102 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2021, n. 13382 in *Studium Iuris*, 2021, 1550.

Cass. Pen., Sez. II, 14 ottobre 2021, n. 45082, in *dejure.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 30 novembre 2021, n. 44337, in *Banca borsa titoli*, 2023, 3.

Cass. Pen., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 45071 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868, in *Dir. Pen. Proc.*, 2022, 1095;

Cass. Pen., Sez. II, 02 marzo 2022, n. 7503 in *Dir. e Prat. Trib. Int.*, 2022, 858.

Cass. Pen., Sez. II, 06 maggio 2022, n. 18241 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 7 luglio 2022, n. 27023, in *Banca borsa titoli*, 2024, 176.

Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2022, n. 38196, in *Dir. Pen. Proc.*, 2022, 1360.

Cass. Pen., Sez. II, 03 novembre 2022, n. 41536, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378, *Giur. It.*, 2024, 435.

Cass. Pen., sez. II, 14 marzo 2023, n. 16012, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 09 giugno 2023, n. 25128, in *Giur. It.*, 2024, 705;

Cass. Pen., Sez. I, 22 giugno 2023, n. 39489, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 51309, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309, in *Dir. Pen. Proc.*, 2024, 1230.

Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 51323 in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 25824, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 10 maggio 2024, n. 18413, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. VI, 9 ottobre 2024, n. 43781, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, 309.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 13 novembre 2024, n. 29315, in *Il fisco*, 2025, 335.

Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2024, n. 45230, in *onelegale.wolterskluwert.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 03 gennaio 2025, n. 286, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 09 gennaio 2025, n. 765 *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 22 gennaio 2025, n. 2625 *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 7651, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. VI, 13 marzo 2025, n. 10069, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 21 marzo 2025, n. 11483, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 17 giugno 2025, n. 22641, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. II, 09 luglio 2025, n. 25348, *ivi*.

Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 26842, *ivi*.